

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

GUIDE OPERATIVE

Guida operativa

*sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti
che adottano i principi contabili internazionali*



Guida 2

Aprile 2007

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al Principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

INDICE

PREMESSA	1
SCOPO E CONTENUTO	1
REQUISITI D'INFORMATIVA "NAZIONALI"	2
CAPITOLO 1 – IAS 1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO, IAS 7 RENDICONTO FINANZIARIO, IAS 34 BILANCI INTERMEDI	5
1.1. GLI SCHEMI DI BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO, RENDICONTO FINANZIARIO)	5
1.1.1. Stato patrimoniale	5
1.1.2. Conto economico	7
1.1.3. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto	8
1.1.4. Rendiconto finanziario	10
1.1.5. Schemi di bilancio secondo la delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006	12
1.2. NOTE AL BILANCIO	13
1.2.1. La struttura delle note al bilancio secondo lo IAS 1	13
1.2.2. Informazioni aggiuntive richieste nelle note al bilancio secondo la Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28.07.2006, l'art. 78 del Regolamento Emittenti, il Documento CE del novembre 2003	15
1.3. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE	20
1.3.1. Informazioni aggiuntive richieste nella relazione sulla gestione secondo la Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28.07.2006, la Raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di performance, il Documento CE del novembre 2003	20
1.3.2. Altre informazioni secondo l'art. 79 RE	22
1.4. BILANCI INTERMEDI	23
CAPITOLO 2 – IAS 2 RIMANENZE	26
2.1. CENNI	26
2.1.1. Ambito di applicazione	26
2.1.2. Rilevazione	26
2.2. REQUISITI DI INFORMATIVA	26
CAPITOLO 3 – IAS 8 PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI NELLE STIME CONTABILI ED ERRORI	28
3.1. CENNI	28
3.1.1. Ambito di applicazione	28
3.1.2. Cambiamenti di principi contabili	28
3.1.3. Cambiamenti di stime contabili	28
3.1.4. Correzioni di errori di precedenti esercizi	29
3.2. REQUISITI INFORMATIVI	29
3.2.1. Informazioni sui cambiamenti di principi contabili	29
3.2.2. Variazioni nelle stime contabili	30
3.2.3. Informativa su errori di esercizi precedenti	31
CAPITOLO 4 – IAS 11 LAVORI SU ORDINAZIONE	32
4.1. CENNI	32
4.1.1. Ambito di applicazione	32
4.1.2. Rilevazione	32
4.2. REQUISITI DI INFORMATIVA	32
4.3. ESEMPLIFICAZIONI	33
CAPITOLO 5 – IAS 12 IMPOSTE SUL REDDITO	35
5.1. CENNI	35
5.1.1. Ambito di applicazione	35
5.1.2. Rilevazione	35
5.2. REQUISITI DI INFORMATIVA	36
5.2.1. Componenti degli oneri (proventi) fiscali	36

5.2.2. Altre informazioni.....	36
5.2.3. Riconciliazione fiscale (o dell'aliquota fiscale)	37
5.2.4. Differenze temporanee relative a società controllate, collegate, filiali e joint venture.....	38
5.2.5. Attività fiscali differite.....	38
5.2.6. Dividendi	38
5.2.7. Passività e attività potenziali.....	38
5.2.8. Altre informazioni richieste dal Codice civile	39
5.3. ESEMPLIFICAZIONI	39
5.3.1. Riconciliazione fiscale.....	39
CAPITOLO 6 – IAS 16 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI.....	41
6.1. CENNI.....	41
6.1.1. Ambito di applicazione.....	41
6.1.2. Rilevazione	41
6.1.3. Servizi in concessione- SIC 29.....	42
6.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	42
6.2.1. Informazioni generali	42
6.2.2. Informazioni aggiuntive per attività iscritte a valori rideterminati.....	43
6.2.3. Altre informazioni.....	44
6.3. ESEMPLIFICAZIONI	45
6.3.1. Esemplicazioni relative alle informazioni generali.....	45
6.3.2. Esemplicazioni relative alle informazioni aggiuntive per attività iscritte a valori rideterminati.....	46
CAPITOLO 7 – IAS 17 LEASING	47
7.1. CENNI.....	47
7.1.1. Ambito di applicazione.....	47
7.1.2. Rilevazione	47
7.1.3. SIC 27-La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing.....	48
7.1.4. IFRIC 4 – Determinare se un accordo contiene un leasing	48
7.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	48
7.2.1. Informazioni relative ad attività e passività finanziarie	48
7.2.2. Informativa richiesta ai locatari: leasing finanziari	49
7.2.3. Informativa richiesta ai locatari: leasing operativi.....	49
7.2.4. Informativa richiesta ai locatori: leasing finanziari	50
7.2.5. Informativa richiesta ai locatori: leasing operativi.....	50
7.2.6. Informativa per le operazioni di vendita e retrolocazione	50
7.2.7. SIC 27- La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing.....	51
7.3. ESEMPLIFICAZIONI	51
7.3.1. Informativa richiesta ai locatari: leasing finanziari	51
7.3.2. Informativa richiesta ai locatari: leasing operativi.....	51
7.3.3. Informativa richiesta ai locatori: leasing finanziari	52
7.3.4. Informativa richiesta ai locatori: leasing operativi.....	52
CAPITOLO 8 – IAS 18 RICAVI.....	53
8.1. CENNI.....	53
8.1.1. Ambito di applicazione.....	53
8.1.2. Rilevazione	53
8.2. REQUISITI DI INFORMATIVA	53
CAPITOLO 9 – IAS 19 BENEFICI PER I DIPENDENTI.....	55
9.1. CENNI.....	55
9.1.1. Ambito di applicazione.....	55
9.1.2. Rilevazione	55
9.2. REQUISITI DI INFORMATIVA	57
9.2.1. Piani a contribuzione definita	57
9.2.2. Piani a benefici definiti.....	57
9.2.3. Benefici a breve termine per i dipendenti.....	60
9.2.4. Altri benefici a lungo termine per i dipendenti.....	60
9.2.5. Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro	61

9.2.6. Altre informazioni richieste dal Codice civile	61
9.3. ESEMPLIFICAZIONI	61
9.3.1. Piani a benefici definiti.....	61
CAPITOLO 10 – IAS 20 CONTRIBUTI PUBBLICI	65
10.1. CENNI.....	65
10.1.1. Ambito di applicazione	65
10.1.2. Rilevazione	65
10.2. REQUISITI DI INFORMATIVA	65
10.2.1. Informazioni generali	65
10.2.2. Assistenza pubblica.....	65
CAPITOLO 11 – IAS 21 EFFETTI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI DELLE VALUTE ESTERE	66
11.1. CENNI.....	66
11.1.1. Ambito di applicazione.....	66
11.1.2. Rilevazione delle operazioni in valuta estera nella valuta funzionale.....	66
11.1.2.1 Conversione di una gestione estera	67
11.2. REQUISITI DI INFORMATIVA	67
11.2.1. Differenze di cambio.....	67
11.2.2. Moneta di presentazione e valuta funzionale.....	67
11.2.3. Conversione del bilancio o di altre informazioni finanziarie.....	67
CAPITOLO 12 – IAS 27, 28 E 31 BILANCIO CONSOLIDATO, PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE.....	69
12.1. CENNI.....	69
12.1.1. Ambito di applicazione	69
12.1.2. Rilevazione	69
12.2. REQUISITI DI INFORMATIVA	70
12.2.1. Informativa nel bilancio consolidato.....	70
12.2.2. Bilancio separato della controllante che decide di non redigere il bilancio consolidato	70
12.2.3. Bilancio separato della controllante e di chi detiene una partecipazione.....	71
12.2.4. Informativa per le partecipazioni in società collegate	71
12.2.5. IAS 37- Accantonamenti, passività e attività potenziali	72
12.2.6. Informativa per le partecipazioni in joint venture.....	72
12.2.7. Metodi contabili per le partecipazioni in joint venture	72
12.2.8. Passività potenziali ed impegni	73
12.2.9. Altre informazioni richieste dal documento della Commissione europea	73
CAPITOLO 13 – IAS 32, 39 E IFRS 7 STRUMENTI FINANZIARI	74
13.1. CENNI.....	74
13.1.1. Ambito di applicazione	74
13.1.2. Rilevazione	74
13.2. REQUISITI D'INFORMATIVA	79
13.2.1. Informazioni su stato patrimoniale.....	79
13.2.2. Informazioni su conto economico e patrimonio netto.....	82
13.2.3. Principi contabili utilizzati	82
13.2.4. Contabilizzazione delle operazioni di copertura	83
13.2.5. Fair value	84
13.2.6. Informativa sui rischi derivanti dagli strumenti finanziari.....	86
13.2.6.1. Informazioni qualitative	86
13.2.6.2. Informazioni quantitative	86
13.2.6.3. Rischio di credito	86
13.2.6.4. Rischio di liquidità.....	88
13.2.6.5. Rischio di mercato	89
13.2.7. Altre informazioni richieste dalla Comunicazione Consob	92
CAPITOLO 14 – IAS 36 RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ (IMPAIRMENT)	93
14.1. CENNI.....	93
14.1.1. Ambito di applicazione	93
14.1.2. Rilevazione	93

14.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	94
14.2.1. Informativa richiesta per perdite di valore.....	94
14.2.2. Perdite significative di valore.....	95
14.2.3. Informativa annuale relativa all'impairment test per l'avviamento e le attività immateriali con vita utile indefinita.....	95
14.3. ESEMPLIFICAZIONI.....	97
14.3.1. Informativa annuale relativa all'impairment test per l'avviamento e le attività immateriali con vita utile indefinita.....	97
CAPITOLO 15 – IAS 37 ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI.....	100
15.1. CENNI.....	100
15.1.1. Ambito di applicazione.....	100
15.1.2. Rilevazione.....	100
15.1.3. IFRIC 5- Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, e ripristini ambientali.....	101
15.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	101
15.2.1. Accantonamenti.....	101
15.2.2. Passività potenziali.....	102
15.2.3. Attività potenziali.....	102
15.2.4. Esenzioni dall'informativa in caso di serio pregiudizio.....	102
15.2.5. Informazioni sulle ristrutturazioni.....	103
15.2.6. IFRIC 5- Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali.....	103
15.3. ESEMPLIFICAZIONI.....	103
15.3.1. Accantonamenti.....	103
CAPITOLO 16 – IAS 38 ATTIVITÀ IMMATERIALI.....	105
16.1. CENNI.....	105
16.1.1. Ambito di applicazione.....	105
16.1.2. Rilevazione.....	105
16.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	106
16.2.1. Informazioni generali.....	106
16.2.2. Informazioni per le attività immateriali valutate secondo il modello della rideterminazione del valore.....	107
16.2.3. Spese di ricerca e sviluppo.....	108
16.3. ESEMPLIFICAZIONI.....	108
16.3.1. Informazioni generali.....	108
16.3.2. Informazioni per le attività immateriali valutate secondo il modello della rideterminazione del valore.....	109
CAPITOLO 17 – IAS 40 INVESTIMENTI IMMOBILIARI.....	110
17.1. CENNI.....	110
17.1.1. Ambito di applicazione.....	110
17.1.2. Rilevazione.....	110
17.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	111
17.2.1. Informativa per il modello del fair value e del costo.....	111
17.2.2. Informazioni aggiuntive per il modello del fair value.....	112
17.2.3. Informazioni da fornire quando il fair value non può essere misurato attendibilmente.....	112
17.2.4. Informazioni aggiuntive per il modello del costo.....	112
17.3. ESEMPLIFICAZIONI.....	114
17.3.1. Informativa per il modello del fair value.....	114
17.3.2. Informativa per il modello del costo.....	114
CAPITOLO 18 – IFRS 2 PAGAMENTI BASATI SU AZIONI.....	116
18.1. CENNI.....	116
18.1.1. Ambito di applicazione.....	116
18.1.2. Rilevazione.....	116
18.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	117
18.2.1. La natura e la misura degli accordi di pagamento basati su azioni.....	117
18.2.2. La valutazione degli accordi di pagamento basati su azioni.....	118

18.2.3. <i>L'effetto in bilancio degli accordi di pagamento basati su azioni</i>	119
CAPITOLO 19 – IFRS 3 AGGREGAZIONI AZIENDALI	120
19.1. CENNI.....	120
19.1.1. <i>Ambito di applicazione</i>	120
19.1.2. <i>Rilevazione</i>	120
19.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	121
19.2.1. <i>La natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali</i>	121
19.2.1.1. <i>Aggregazioni aziendali nel corso dell'esercizio</i>	121
19.2.1.2. <i>Aggregazioni aziendali realizzate dopo la data di chiusura del bilancio</i>	123
19.2.2. <i>Effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche rilevate nell'esercizio corrente relative ad aggregazioni aziendali</i>	123
19.2.3. <i>Informazioni relative all'avviamento</i>	123
19.2.4. <i>Altre informazioni necessarie</i>	124
CAPITOLO 20 – IFRS 5 ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA E ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE	125
20.1. CENNI.....	125
20.1.1. <i>Ambito di applicazione</i>	125
20.1.2. <i>Rilevazione</i>	125
20.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	126
CAPITOLO 21- IAS 41 AGRICOLTURA	129
21.1. CENNI.....	129
21.1.1. <i>Ambito di applicazione</i>	129
21.1.2. <i>Rilevazione</i>	129
21.2. REQUISITI DI INFORMATIVA.....	130
21.2.1. <i>Informazioni generali</i>	130
21.2.2. <i>Informazioni aggiuntive quando il fair value non può essere misurato attendibilmente</i>	131
21.2.3. <i>Contributi pubblici</i>	132
CAPITOLO 22 – INFORMATIVA ADDIZIONALE	133
22.1. IAS 10 FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO.....	133
22.2. IAS 14 INFORMATIVA DI SETTORE.....	134
22.2.1. <i>Aspetti generali</i>	134
22.2.2. <i>Informazioni per settori d'attività e geografici</i>	136
22.2.2.1. <i>Schema di presentazione primario</i>	136
22.2.2.2. <i>Schema di presentazione secondario</i>	137
22.2.2.3. <i>Altre informazioni di settore</i>	138
22.3. IAS 24 INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	139
22.4. IAS 33 UTILE PER AZIONE.....	144
22.4.1. <i>Aspetti generali</i>	144
22.4.2. <i>Rettifiche retroattive</i>	145
22.4.3. <i>Presentazione in bilancio</i>	145
22.4.4. <i>Requisiti di informativa</i>	146
APPENDICE – LISTA DI CONTROLLO	149
ALLEGATO 1 – DELIBERA CONSOB N°15519	215
ALLEGATO 2 – DELIBERA CONSOB N°15520	217
ALLEGATO 3 – COMUNICAZIONE CONSOB 6064291	219
ALLEGATO 4 – COMUNICAZIONE CONSOB 6064293	220
ALLEGATO 5 – OSSERVAZIONI RIGUARDANTI TALUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 LUGLIO 2002, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DELLA QUARTA DIRETTIVA 78/660/CEE DEL CONSIGLIO DEL 25 LUGLIO 1978 RELATIVA AI CONTI ANNUALI DI TALUNI TIPI DI SOCIETÀ E DELLA SETTIMA DIRETTIVA 83/349/CEE DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 1983 RELATIVA AI CONTI CONSOLIDATI	223

ELENCO TABELLE

TABELLA 1.1.- <i>Prospetto delle variazioni di patrimonio netto per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X2</i>	9
TABELLA 1.2.- <i>Rendiconto finanziario con il metodo diretto</i>	11
TABELLA 1.3.- <i>Rendiconto finanziario con il metodo indiretto</i>	12
TABELLA 1.4.- <i>Incidenza delle operazioni con parti correlate</i>	15
TABELLA 1.5.- <i>Eventi ed operazioni significative non ricorrenti</i>	16
TABELLA 1.6.- <i>Operazioni atipiche e/o inusuali</i>	17
TABELLA 1.7.- <i>Posizione finanziaria netta</i>	18
TABELLA 4.1.- <i>Informativa sulle commesse alla fine del primo esercizio</i>	34
TABELLA 4.2.- <i>Calcolo dei costi sostenuti e degli utili (perdite) rilevati sulle commesse</i>	34
TABELLA 5.1.- <i>Riconciliazione fiscale all'aliquota fiscale nazionale</i>	39
TABELLA 5.2.- <i>Riconciliazione fiscale distinta per ordinamenti nazionali</i>	39
TABELLA 5.3.- <i>Esemplificazione di movimentazione delle imposte differite (attive/passive)</i>	40
TABELLA 6.1.- <i>Movimenti delle immobilizzazioni in immobili, impianti, macchinari, ecc.</i>	45
TABELLA 6.2.- <i>Composizione dei saldi delle immobilizzazioni in immobili, impianti, macchinari, ecc.</i>	45
TABELLA 6.3.- <i>Informazioni aggiuntive per attività iscritte a valori rideterminati</i>	46
TABELLA 7.1.- <i>Valore attuale dei pagamenti minimi futuri - leasing finanziari</i>	51
TABELLA 7.2.- <i>Scadenza dei pagamenti minimi futuri - leasing finanziari</i>	51
TABELLA 7.3.- <i>Scadenza dei pagamenti minimi futuri - leasing operativi</i>	51
TABELLA 7.4.- <i>Valore attuale dei crediti per pagamenti minimi futuri - leasing finanziari</i>	52
TABELLA 7.5.- <i>Scadenza del valore attuale dei crediti per pagamenti minimi futuri - leasing finanziari</i> ..	52
TABELLA 7.6.- <i>Scadenza dei crediti per pagamenti minimi futuri - leasing operativi</i>	52
TABELLA 9.1.- <i>Valore attuale dell'obbligazione per piani a benefici definiti</i>	62
TABELLA 9.2.- <i>Fair value delle attività a servizio dei piani a benefici definiti</i>	62
TABELLA 9.3.- <i>Passività netta per piani parzialmente non finanziati</i>	63
TABELLA 9.4.- <i>Componenti rilevati a conto economico per piani a benefici definiti</i>	63
TABELLA 9.5.- <i>Incidenza delle principali categorie di attività a servizio dei piani a benefici definiti</i>	63
TABELLA 9.6.- <i>Principali ipotesi attuariali utilizzate per i piani a benefici definiti</i>	64
TABELLA 9.7.- <i>Analisi di sensitività per piani a benefici definiti: effetto della variazione di un punto %</i> ..	64
TABELLA 9.8.- <i>Piani a benefici definiti - sintesi dell'anno in corso e dei quattro precedenti</i>	64
TABELLA 14.1.- <i>Impairment test per l'avviamento e le attività immateriali con vita utile indefinita</i>	98
TABELLA 14.2.- <i>Ipotesi assunte ed utilizzate nel calcolo del valore d'uso</i>	99
TABELLA 15.1.- <i>Variazioni negli accantonamenti e deflusso atteso di risorse</i>	104
TABELLA 16.1.- <i>Variazioni delle attività immateriali</i>	108
TABELLA 16.2.- <i>Valore contabile delle attività immateriali</i>	109
TABELLA 16.3.- <i>Variazioni nella riserva di rivalutazione da rideterminazione del valore</i>	109
TABELLA 17.1.- <i>Variazioni nel valore degli investimenti immobiliari valutati al fair value</i>	114
TABELLA 17.2.- <i>Variazioni nel valore degli investimenti immobiliari valutati al costo</i>	115
TABELLA 17.3.- <i>Valore netto degli investimenti immobiliari valutati al costo</i>	115
TABELLA 22.1.- <i>Retribuzioni corrisposte ai dirigenti con responsabilità strategiche</i>	142
TABELLA 22.2.- <i>Calcolo utile per azione base/diluito</i>	147

PREMESSA

SCOPO E CONTENUTO

L'Unione Europea ha identificato nei principi emanati dallo IASB (i principi IFRS) il corpo normativo di riferimento verso cui far convergere i criteri di redazione dei bilanci delle imprese residenti negli stati membri. Il legislatore nazionale, recependo il regolamento comunitario 1606/02, ha obbligato tutte le società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati ad adottare gli IFRS, consentendone l'adozione facoltativa da parte di tutte le altre società ad eccezione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile.

Su tali presupposti il legislatore nazionale ha ampliato notevolmente la platea dei soggetti che, in via obbligatoria o volontaria, adottano gli IFRS.

La presente guida, tenuto conto del fatto che i principi IFRS prevedono un'informativa di bilancio molto ampia e articolata, risponde all'avvertita esigenza degli operatori di disporre di uno strumento tecnico operativo che possa agevolare la comprensione dell'informazione richiesta e consentire di effettuare un'adeguata sintesi per l'inclusione nel bilancio.

La guida fa riferimento agli IFRS, ai documenti interpretativi SIC\IFRIC, alle comunicazioni e delibere della Consob, alle norme applicabili del codice civile e ad altri provvedimenti del legislatore in materia di bilancio applicabili al settembre 2006. In aggiunta alle disposizioni obbligatorie, il documento include anche l'informativa incoraggiata e suggerita dagli IFRS. Stanti le discipline a cui sono soggetti, sono esclusi dall'ambito di questo documento gli specifici requisiti d'informativa dei bilanci degli intermediari finanziari e delle assicurazioni.

Il documento non si applica alle imprese bancarie, finanziarie ed assicurative per le quali sono applicabili in particolare le norme tecniche definite dai rispettivi organismi di vigilanza regolamentare.

Ciascun capitolo include una sintesi degli aspetti essenziali dei principi e delle norme di riferimento e, in forma più dettagliata, i requisiti d'informativa del bilancio IFRS corredati da alcuni schemi esemplificativi. Esula dallo scopo del documento l'illustrazione delle caratteristiche dei principi e di tutte le loro diverse modalità applicative. Pertanto, in caso di dubbi sulle disposizioni specifiche, il lettore farà riferimento alla fonte originale. Inoltre, anche se questo documento è stato predisposto con l'obiettivo di illustrare la gran parte dell'informativa che ci si aspetta di dover trovare nel bilancio di una società industriale, è da notare che alcune tipologie di informazioni non sono incluse. A tal proposito si evidenzia che questo documento non tiene conto dei requisiti d'informativa previsti dai seguenti principi: IFRS 1, IFRS 4, IFRS 6, IAS 26, IAS 30. Ciò in quanto ritenuti marginali rispetto all'economia complessiva del bilancio (IFRS 6, IAS 26) ovvero riferibili a settori specifici regolamentati come sopra evidenziato (IAS 30, IFRS 4).

Per finalità pratiche, in Appendice è riportata una lista di controllo dei requisiti d'informativa che potrà essere utilizzata in sede di redazione e controllo del bilancio IFRS, pur con le cautele e le avvertenze di cui si è appena detto.

REQUISITI D'INFORMATIVA "NAZIONALI"

Di seguito è riportata una sintesi degli interventi normativi della Consob¹ concernenti il bilancio redatto secondo gli IFRS da parte degli emittenti i cui titoli siano quotati o negoziati presso mercati regolamentati. Tenuto conto che sono sintetizzati e riportati i soli aspetti essenziali di tali riferimenti normativi, il lettore è invitato a fare riferimento alla fonte originale. Sono, inoltre, riportate in sintesi le indicazioni di fonte comunitaria che hanno rappresentato la fonte principale dei provvedimenti Consob e che, comunque, si rendono applicabili a tutti i soggetti tenuti alla redazione di bilanci IFRS.

Delibera Consob n. 15519 del 27/07/2006

Con delibera n. 15519 del 27/07/2006, la Consob ha dato attuazione all'articolo 9, comma 3 del D.lgs. n. 38/2005, predisponendo a tale riguardo gli schemi di bilancio per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e per le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

Nel dare attuazione all'articolo 9, comma 3 del D.lgs. n. 38/2005, la Consob ha scelto di concedere alle imprese un'ampia flessibilità nella definizione degli schemi di bilancio, fornendo però alcune indicazioni in ordine a:

- l'informativa da fornire nelle note al bilancio circa gli schemi di bilancio adottati e, in particolare, l'informativa da fornire nel caso di presentazione di uno stato patrimoniale secondo il criterio di liquidità;
- l'utilizzo costante nel tempo degli schemi di bilancio;
- la possibilità di adottare schemi di bilancio consolidato diversi da quelli adottati per il bilancio d'esercizio;
- l'obbligo di inserire rinvii alle note al bilancio per le voci riportate nei prospetti (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario);
- l'evidenziazione negli schemi di bilancio delle poste relative ad operazioni con parti correlate ed operazioni significative non ricorrenti ovvero fatti che non si ripetono frequentemente;
- l'informativa da fornire nelle note al bilancio circa la composizione di eventuali saldi intermedi indicati nel prospetto di conto economico.

Comunicazione Consob n. 6064293 del 28/07/2006

Al fine di completare il quadro sistematico di riferimento in materia di informativa societaria delle società quotate, la Consob ha emanato il 28 luglio 2006 la comunicazione n. DEM/6064293, con la quale individua le informazioni da fornire nelle note al bilancio e nella relazione sulla gestione, in aggiunta a quelle richieste dall'applicazione degli IFRS.

In particolare, nelle note al bilancio le società quotate forniscono informazioni su:

- operazioni con parti correlate;
- eventi ed operazioni significative non ricorrenti;

¹ La comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 richiama (i) il documento CE *Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati* che contiene una chiara identificazione delle norme della quarta e settima direttiva contabile ancora in vigore che sono applicate dalle imprese che utilizzano gli IFRS per la redazione dei loro conti e (ii) le *Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del Regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi* del 10 febbraio 2005.

- operazioni atipiche e/o inusuali;
- posizione finanziaria netta; e
- *negative pledge* e *covenant* relativi alle posizioni debitorie.

Nella relazione sulla gestione, si forniscono invece informazioni su:

- schemi riclassificati e prospetto di raccordo;
- operazioni atipiche e/o inusuali; e
- “indicatori alternativi di performance”.

Delibera Consob n. 15520 del 27/07/2006

Con la delibera n. 15520 del 27/07/2006, la Consob ha modificato alcuni articoli del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 (RE).

In particolare, al fine di allineare la terminologia a quella dello IAS 24 – *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*, sono state modificate le seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 78 (*Note al bilancio*) del RE, relativo alle informazioni sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche;
- l'articolo 79 (*Relazione sulla gestione*) del RE, relativo alle informazioni sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche; e
- l'allegato 3C del RE che contiene i seguenti schemi: Schema 1 “*Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai direttori generali*”; Schema 2 “*Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione e ai direttori generali*”; Schema 3 “*Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai sindaci e dai direttori generali*”.

Articolo 126 del Regolamento Emittenti della Consob n. 11971

L'art. 126 del Regolamento emittenti richiede l'indicazione in bilancio dei possessi azionari superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni/quote con diritto di voto in società non quotate, detenute in via diretta ed indiretta a qualunque titolo.

Documento CE “Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati”

Il documento della CE redatto nel novembre 2003, a cui fa riferimento la Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, ha posto l'accento sull'applicabilità di alcune norme della quarta e settima direttiva contabile per le imprese che utilizzano gli IFRS nella redazione dei loro conti.

In particolare, il documento prevede che gli obblighi supplementari di informazione previsti dalla normativa nazionale, sia in attuazione delle direttive contabili che su iniziativa degli Stati membri, possono continuare ad applicarsi se sono significativi per i bilanci redatti con scopi di carattere generale (ad es. informazioni in materia di corporate governance, come i compensi individuali corrisposti ai direttori) e sono fuori dal campo di applicazione degli IAS omologati².

² Cfr. Paragrafo 4.1. *Imposizione da parte degli Stati membri di obblighi di pubblicità che vanno al di là degli IAS*, del Documento CE, p. 12-13.

In ogni caso, le società che applicano gli IFRS nei loro bilanci (sia consolidato che di esercizio) dovranno continuare ad applicare le norme nazionali che recepiscono gli articoli della quarta e della settima direttiva contabile specificati nel documento CE.

Si rinvia al capitolo 1 IAS 1 *Presentazione del bilancio*, IAS 7 *Rendiconto finanziario*, IAS 34 *Bilanci intermedi*, per un'analisi approfondita del Documento della CE e delle delibere della Consob sopra richiamate.

CAPITOLO 1 – IAS 1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO, IAS 7 RENDICONTO FINANZIARIO, IAS 34 BILANCI INTERMEDI

1.1. GLI SCHEMI DI BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO, RENDICONTO FINANZIARIO)

I criteri da utilizzare per la preparazione e presentazione del bilancio individuale e consolidato sono previsti dallo IAS 1, il quale definisce anzitutto i prospetti obbligatori che compongono un bilancio IFRS. Lo IAS 1 infatti stabilisce che un bilancio è composto da:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- prospetto delle variazioni di patrimonio netto;
- rendiconto finanziario;
- note al bilancio.

A tale riguardo è importante che tali prospetti siano chiaramente identificati in quanto i principi contabili internazionali si applicano solo al bilancio e non ad altre informazioni presenti nel documento che lo contiene. Inoltre per una corretta comprensione del bilancio si forniscono le seguenti informazioni:

- denominazione dell'impresa e indicazione di eventuali cambiamenti rispetto al bilancio precedente;
- se il bilancio è un bilancio individuale, consolidato, separato;
- la data di riferimento;
- la moneta di presentazione; e
- il livello di arrotondamento utilizzato nella presentazione degli importi.

1.1.1. Stato patrimoniale

Lo IAS 1 non prescrive una struttura specifica per lo stato patrimoniale e per il conto economico³ ma fornisce un contenuto minimale di informazioni da esporre, precisando che voci addizionali, intestazioni e risultati parziali sono inseriti quando uno specifico principio contabile internazionale lo richieda o quando ciò sia necessario per la comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

L'elenco delle informazioni minime che lo stato patrimoniale contiene è rappresentato dalle seguenti voci:

- a. immobili, impianti e macchinari;
- b. investimenti immobiliari;
- c. attività immateriali;
- d. attività finanziarie (esclusi i valori esposti in e., h. e i.);
- e. partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- f. attività biologiche;
- g. rimanenze;
- h. crediti commerciali e altri crediti;
- i. disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- j. debiti commerciali e altri debiti;
- k. accantonamenti;
- l. passività finanziarie (esclusi i valori esposti in j. e k.);

³ Nella Guida 1 dell'OIC "Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)", si forniscono degli schemi esemplificativi per lo stato patrimoniale e per il conto economico.

- m. passività e attività per imposte correnti;
- n. passività e attività per imposte differite, come definite nello IAS 12;
- o. quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; e
- p. capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante.

Quanto sopra è una elencazione minima di voci che non prevede l'ordine o lo schema secondo il quale le stesse occorre siano esposte. Inoltre, l'utilizzo di criteri di valutazione differenti comporta la separata indicazione delle relative attività e passività; è quanto accade, per esempio, con riferimento ad alcune immobilizzazioni che sono valutate al costo, mentre altre sono valutate a valori rideterminati (rivalutati).

Il prospetto di stato patrimoniale include inoltre le voci rappresentative dei seguenti valori:

- a. il totale delle attività non correnti classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*⁴;
- b. le passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5.

Nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note al bilancio, l'impresa evidenzia ulteriori sottoclassificazioni delle voci esposte, utilizzando criteri adeguati in funzione dell'attività dell'impresa. Il dettaglio da fornire dipenderà tuttavia dalle disposizioni dei principi contabili internazionali e dalla dimensione, natura e funzione dei relativi importi. Così ad esempio delle sottoclassificazioni sono effettuate per gli immobili (che sono ripartiti per classi, in conformità allo IAS 16), per i crediti (suddivisi tra crediti commerciali, crediti con parti correlate, anticipi, etc.), per le rimanenze (distinte in funzione delle categorie previste dallo IAS 2), per gli accantonamenti (disaggregati in benefici per i dipendenti e altre voci rilevanti), per il capitale e le riserve (come ad esempio capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni e riserve). In particolare sono fornite informazioni su ciascuna categoria di azioni e su natura e scopo delle riserve di patrimonio netto (come richiesto dal paragrafo 76(b) dello IAS 1). Inoltre, il numero 4 dell'art. 2427 c.c. prevede che siano indicate la formazione e le utilizzazioni delle voci del patrimonio netto, mentre il successivo numero 7-bis stabilisce che "le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi". Le informazioni da fornire sulle categorie di azioni che costituiscono il capitale sociale sono di seguito indicate:

- il numero delle azioni autorizzate;
- il numero delle azioni emesse (interamente versate e non);
- il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;
- una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;
- le azioni proprie possedute dall'impresa o indirettamente tramite le sue controllate o collegate; e
- le azioni riservate per emissione sotto opzione e contratti di vendita, incluse le condizioni e gli importi;

Per un'esemplificazione di come tali informative possono essere riassunte si rinvia al capitolo IV dell'OIC 28 *Il Patrimonio netto*.

Per la classificazione delle attività e passività nello stato patrimoniale, lo IAS 1 prevede una distinzione tra correnti e non correnti, eccetto quando una classificazione in ordine di liquidità

⁴ Attività operative cessate traduce l'espressione *discontinued operation*.

fornisca informazioni attendibili e più significative. Tuttavia, a prescindere dal criterio adottato, per ciascuna voce di attività e passività ove siano inclusi importi che si prevede di incassare o pagare sia entro che oltre i 12 mesi si evidenzia separatamente l'importo il cui incasso o pagamento è previsto oltre i dodici mesi. Lo IAS 1, inoltre, identifica solo i criteri per la classificazione delle attività e passività correnti, precisando che nei casi in cui tali criteri non siano soddisfatti le attività e passività sono classificate come non correnti. In particolare un'attività è classificata come corrente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. è previsto che sia realizzata, venduta o consumata nel normale ciclo operativo dell'impresa⁵;
- b. è posseduta principalmente per essere negoziata;
- c. ci si aspetta che debba essere realizzata entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- d. è rappresentata da denaro o altra attività equivalente, a meno che sia vincolata e non possa essere scambiata o utilizzata per regolare una passività per un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di bilancio.

Una passività è invece classificata come corrente quando:

- a. è previsto che sia estinta nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa;
- b. è assunta principalmente per essere negoziata;
- c. l'estinzione è dovuta entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- d. l'impresa non ha un diritto incondizionato a differire l'estinzione della passività per almeno 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

1.1.2. Conto economico

Il prospetto di conto economico contiene le seguenti informazioni minime:

- a. ricavi;
- b. proventi e oneri finanziari (separatamente esposti);
- c. quota dell'utile o della perdita di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;
- d. imposte sul reddito;
- e. un singolo importo comprendente il totale (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, delle attività operative cessate e (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata;
- f. utile o perdita.

Nel prospetto di conto economico consolidato, l'utile (o la perdita) dell'esercizio è ripartito tra l'utile (o la perdita) attribuibile alle minoranze e l'utile (o la perdita) di gruppo.

Voci addizionali, intestazioni e risultati parziali sono inclusi nel prospetto di conto economico quando ciò sia necessario per la comprensione dei risultati economici dell'impresa.

Nel prospetto di conto economico o nelle note sono indicati separatamente i componenti di ricavo e di costo quando essi sono significativi, quali ad esempio: svalutazione di rimanenze; ristrutturazione di attività, cessione di investimenti partecipativi, attività operative cessate e definizione di contenziosi.

La classificazione dei costi nel prospetto di conto economico può essere basata o sulla natura degli stessi (ad es. ammortamenti, materie prime e di consumo, costi di trasporto, salari e stipendi) o sulla loro destinazione (costo del venduto, costi di distribuzione, costi

⁵ Il ciclo operativo di un'impresa è il periodo intercorrente fra l'acquisizione dei materiali/servizi che entrano nel processo produttivo e la loro realizzazione in denaro o disponibilità liquide equivalenti. Qualora non sia chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

amministrativi). In relazione alle caratteristiche dell'impresa si sceglie la tipologia di classificazione che permette di fornire informazioni attendibili e significative. Tuttavia qualora i costi siano classificati per destinazione occorre fornire ulteriori informazioni sulla loro natura.

Si indicano inoltre l'importo dei dividendi rilevati come distribuzione ai possessori di capitale proprio durante l'esercizio e il relativo importo per azione.⁶

1.1.3. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto evidenzia:

- a. l'utile o la perdita d'esercizio;
- b. ciascuna voce relativa a proventi ed oneri dell'esercizio che, come richiesto da altri IFRS o dalle interpretazioni (SIC/IFRIC), è imputata direttamente a patrimonio netto, ed il totale di queste voci (es. modello della rideterminazione del valore, copertura di flussi finanziari);
- c. il totale dei costi e dei ricavi di periodo (ottenuto sommando a. e b.), evidenziando separatamente l'ammontare totale attribuibile agli azionisti della capogruppo ed agli interessi di minoranza;
- d. per ogni componente del patrimonio netto, gli effetti dei cambiamenti nei principi contabili e delle correzioni di errori secondo quanto previsto dallo IAS 8.

Un prospetto delle variazioni di patrimonio netto che includa soltanto queste voci è intitolato prospetto dei proventi ed oneri rilevati. In questo prospetto possono essere rilevati gli utili e le perdite attuariali dei piani a benefici definiti, secondo quanto previsto dallo IAS 19- *Benefici per i dipendenti*.

Nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note si dovranno includere anche le seguenti informazioni:

- a. le operazioni sul capitale con gli azionisti (quando agiscono nella loro qualità di azionisti), mostrando separatamente le distribuzioni agli azionisti;
- b. il saldo degli utili o perdite accumulati all'inizio dell'esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e i movimenti dell'esercizio;
- c. una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna voce di patrimonio netto derivante da apporti/conferimenti e di ciascuna riserva all'inizio e al termine dell'esercizio, evidenziando distintamente ogni movimento.

Le informazioni sopra indicate possono essere rappresentate in diversi modi. Un esempio è quello di un prospetto a colonne che riconcilia i saldi di apertura e chiusura di ciascun componente di patrimonio netto.

In alternativa, può essere presentato soltanto il prospetto delle variazioni di patrimonio netto intitolato prospetto dei proventi ed oneri rilevati. Secondo questo approccio, le voci e. ed f. si includono nelle note al bilancio.

⁶ Tali informazioni possono essere indicate alternativamente: nel prospetto di conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto, nelle note al bilancio.

Di seguito si riporta un esempio di prospetto delle variazioni di patrimonio netto, tratto dalla Guida Applicativa dello IAS 1.

Tabella 1.1.- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X2

	attribuibili agli azionisti della controllante				interess. di terzi	totale patr. netto
	capitale sociale	altre riserve	ris. di convers.	utili a nuovo		
Saldo al 31/12/20X0						
Modifiche nei criteri contabili						
Saldi rettificati						
Modifiche al patrimonio per l'esercizio 20X1						
Rivalutazione immobili						
Investimenti disponibili per la vendita:						
• Utili (perdite) da valutazione imputati a patrimonio netto						
• Trasferimenti al conto economico a seguito di vendita						
Coperture dei flussi finanziari:						
• Utili (perdite) imputati a patrimonio netto						
• Trasferimenti al conto economico del periodo						
• Trasferimenti al valore contabile iniziale dell'elemento coperto						
Differenze di cambio dalla conversione di gestioni estere						
Imposte su voci imputate direttamente o trasferite dal patrimonio netto						
Proventi netti rilevati direttamente nel patrimonio netto						
Utile netto del periodo						
Totale proventi e oneri rilevati nel periodo						
Dividendi						
Aumenti di capitale						
Emiss. di opzioni su azioni						
Saldo al 31/12/20X1						

(seguita)

Tabella 1.1.- <i>segue</i>	attribuibili agli azionisti della controllante					interess. di terzi	totale patr. netto
	capitale sociale	altre riserve	ris. di convers.	utili a nuovo	tot.		
Saldo al 31/12/20X1							
Modifiche al patrimonio per l'esercizio 20X2							
Svalutazione di immobili valutati al costo rivalutato							
<i>Investimenti disponibili per la vendita:</i>							
Utili (perdite) da valutazione imputati a patrimonio netto							
Trasferimenti al conto economico a seguito di vendita							
<i>Coperture dei flussi finanziari:</i>							
Utili (perdite) imputati a patrimonio netto							
Trasferimenti al conto economico del periodo							
Trasferimenti al valore contabile iniziale dell'elemento coperto							
Differenze di cambio dalla conversione di gestioni estere							
Imposte su voci imputate direttamente o trasferite dal patrimonio netto							
Proventi netti rilevati direttamente nel patrimonio netto							
Utile netto del periodo							
Totale proventi e oneri rilevati nel periodo							
Dividendi							
Aumenti di capitale							
Saldo al 31/12/20X2							

Le "Altre riserve" sono analizzate nelle loro componenti, se rilevanti

1.1.4. Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni sulle variazioni delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti⁷ durante l'esercizio, che consentono di valutare la situazione finanziaria dell'impresa.

Nella redazione del rendiconto finanziario, i flussi finanziari si distinguono nelle seguenti tre classi:

- a. flussi finanziari derivanti dall'attività operativa;
- b. flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento;
- c. flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria.

L'attività operativa comprende le principali attività generatrici di ricavi per l'impresa e le altre attività di gestione diverse da quelle di investimento e finanziarie. I flussi finanziari derivanti dall'attività operativa possono essere presentati alternativamente secondo:

- a. il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e pagamenti lordi;
- b. il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile o la perdita d'esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o finanziaria.⁸

Le attività d'investimento comprendono l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. I flussi finanziari dell'attività d'investimento possono derivare, per esempio, da: acquisti o vendite di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altri beni immobilizzati; acquisti o cessioni di partecipazioni in strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese.

⁷ I mezzi equivalenti alle disponibilità liquide rappresentano investimenti a breve termine ad elevata liquidità che sono prontamente convertibili in denaro e soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del valore nel tempo.

⁸ Il rendiconto finanziario redatto secondo il metodo diretto è quello preferito dallo IAS 7 che, tuttavia, ammette anche la forma di presentazione secondo quello indiretto.

L'attività finanziaria comprende le variazioni della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dall'impresa. Ad esempio i flussi dell'attività finanziaria possono derivare: dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale; da pagamenti di dividendi o rimborsi del capitale; dall'emissione di strumenti di debito e rimborsi di prestiti.

Sono oggetto di commento l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'impresa ma non utilizzabili liberamente dal gruppo. Ai fini della comprensione della posizione finanziaria e del grado di liquidità di un'impresa possono essere fornite, insieme a note di commento della direzione aziendale, le seguenti informazioni:

- a. l'importo delle aperture di credito che possono essere disponibili per future attività operative e per estinguere impegni di capitale, indicando qualsiasi restrizione all'utilizzo delle stesse;
- b. gli importi complessivi dei flussi finanziari di ciascuna delle gestioni operative, di investimento e finanziaria relativi a partecipazioni in joint venture presentati usando il consolidamento proporzionale;
- c. l'importo complessivo dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa separatamente dai flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa; e
- d. l'importo dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e finanziaria per ciascun settore di attività e area geografica presentati (IAS 14, Informativa di settore).

Di seguito si riporta un esempio di rendiconto finanziario, utilizzando sia il metodo diretto sia il metodo indiretto. L'esempio è tratto dall'Appendice A allo IAS 7.

Tabella 1.2.- Rendiconto finanziario con il metodo diretto		
	20X2	20X1
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Incassi da clienti		
Pagamenti a fornitori e dipendenti		
Flussi finanziari da attività tipica		
Pagamento di interessi		
Pagamento di imposte sul reddito		
<i>Flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa</i>		
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Acquisizione della partecipazione XXX, al netto delle disponibilità di cassa acquisite		
Acquisto di immobili, impianti e macchinari		
Incassi dalla vendita di attrezzature		
Interessi incassati		
Dividendi ricevuti		
<i>Flusso finanziario netto utilizzato nell'attività di investimento</i>		
Flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria		
Incassi per aumenti di capitale		
Incassi da prestiti e finanziamenti a lungo termine		
Pagamenti di passività per leasing finanziari		
Dividendi pagati (*)		
<i>Flusso finanziario netto utilizzato nell'attività finanziaria</i>		
Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo		

(*) Questi potrebbero essere classificati anche come flussi della gestione operativa.

Tabella 1.3.- Rendiconto finanziario con il metodo indiretto		
	20X2	20X1
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile prima delle imposte		
Rettifiche per:		
Ammortamento dell'esercizio		
Perdite su cambi per operazioni in valuta		
Proventi da partecipazioni		
Oneri finanziari		
Aumento crediti verso clienti e altri crediti		
Diminuzione delle rimanenze		
Diminuzione dei debiti verso fornitori		
Flussi finanziari generati da operazioni		
Pagamento di interessi		
Pagamento di imposte sul reddito		
<i>Flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa</i>		
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Acquisizione della partecipazione XXX, al netto delle disponibilità di cassa acquisite		
Acquisto di immobili, impianti e macchinari		
Incassi dalla vendita di attrezzature		
Interessi incassati		
Dividendi ricevuti		
<i>Flusso finanziario netto utilizzato nell'attività di investimento</i>		
Flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria		
Incassi per aumenti di capitale		
Incassi da prestiti e finanziamenti a lungo termine		
Pagamenti di passività per leasing finanziari		
Dividendi pagati (*)		
<i>Flusso finanziario netto utilizzato nell'attività finanziaria</i>		
Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo		

(*) Questi potrebbero essere classificati anche come flussi della gestione operativa.

1.1.5. Schemi di bilancio secondo la delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

Con delibera n. 15519 del 27 luglio 2006, la Consob ha fornito alcune indicazioni relativamente agli schemi di bilancio (d'esercizio e consolidato) delle società emittenti titoli quotati e delle società emittenti titoli diffusi tra il pubblico, diverse da quelle bancarie e assicurative. Le disposizioni della Consob riguardano:

- a. la scelta degli schemi di bilancio;
- b. alcune voci di bilancio;
- c. il criterio di classificazione degli schemi di bilancio.

a. Scelta degli schemi di bilancio

Nelle note l'impresa fornisce informazioni circa la scelta degli schemi di bilancio adottati per il conto economico, lo stato patrimoniale e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto nonché l'indicazione del metodo di rappresentazione dei flussi finanziari nel rendiconto finanziario.

Per la redazione del bilancio consolidato si possono utilizzare schemi di bilancio diversi da quelli utilizzati per il bilancio d'esercizio, se ciò consente una migliore rappresentazione della

situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo rispetto a quella fornita a livello individuale. In tal caso, si indicano le motivazioni di tale scelta nelle note al bilancio.

La classificazione adottata per i singoli schemi di bilancio è mantenuta costante nel tempo, anche in occasione della predisposizione di situazioni contabili infrannuali o ad altre date (ad es. in occasione della redazione di un prospetto). Eventuali modifiche occorre siano motivate nelle note al bilancio⁹.

b. Voci di bilancio

Per ciascuna voce riportata nei prospetti (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e rendiconto finanziario), si inseriscono, così come previsto dallo IAS 1, dei rinvii alle note, al fine di facilitare la lettura del bilancio.

Negli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e di rendiconto finanziario, si indicano gli ammontare significativi relativi alle posizioni o transazioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento. L'indicazione separata di tali valori può essere omessa qualora tale presentazione non sia significativa per la comprensione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Nel prospetto di conto economico si indicano, separatamente dalle voci di costo o ricavo di riferimento, i componenti di reddito (positivi e/o negativi) che hanno un effetto significativo sulla situazione ed i risultati aziendali, derivanti da eventi od operazioni non ricorrenti ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività.

Secondo la Consob, l'evidenziazione separata di tali poste negli schemi di bilancio è volta a garantire un'adeguata trasparenza riguardo agli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle operazioni con parti correlate e degli eventi ed operazioni significative non ricorrenti.

Per le operazioni atipiche e/o inusuali (come sarà evidenziato nel successivo paragrafo relativo alle note di bilancio), tenuto conto della difficoltà di evidenziare separatamente già negli schemi i valori relativi a tali operazioni, si fornisce unicamente un'adeguata informativa nelle note al bilancio.

c. Criterio di classificazione degli schemi di bilancio

La scelta dell'impresa di presentare lo stato patrimoniale in base al grado di liquidità è motivata nelle note al bilancio, in quanto rappresenta un'eccezione rispetto alla classificazione "corrente/non corrente". Nelle note al bilancio è inoltre specificata la circostanza che il criterio di classificazione in base alla liquidità fornisce informazioni attendibili e più significative rispetto al criterio "corrente/non corrente".

Se nel prospetto di conto economico in conformità allo IAS 1 sono indicati risultati parziali, nelle note al bilancio si fornisce un'appropriata informativa riguardo la loro composizione.

1.2. NOTE AL BILANCIO

1.2.1. La struttura delle note al bilancio secondo lo IAS 1

Le note al bilancio di un'impresa forniscono in primo luogo le informazioni sui principi di redazione del bilancio e sugli specifici principi contabili scelti ed applicati per operazioni e fatti

⁹ Con riferimento ai patrimoni destinati, occorre rilevare che si applica l'art. 8 del D.lgs. 38/2005, che richiede la predisposizione di un allegato sui patrimoni destinati redatto in conformità agli IFRS.

significativi. Inoltre per ciascun principio contabile o interpretazione si riporta l'informativa da essi prevista.

Le note al bilancio sono normalmente presentate nel seguente ordine:

- a. una dichiarazione di conformità con gli IFRS;
- b. un sommario che indichi i principali criteri contabili adottati;
- c. informazioni sulle voci esposte nei prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario nell'ordine in cui ciascuna voce del bilancio è presentata;
- d. ulteriori informazioni, quali:
 - i. passività potenziali, impegni ed altre informazioni finanziarie; e
 - ii. informazioni non finanziarie, quali ad esempio gli obiettivi e le strategie adottate dalla direzione aziendale per gestire il rischio d'impresa.

Nel sommario dei principi contabili adottati sono indicate le basi di determinazione dei valori adottati nella redazione del bilancio ed ogni rilevante principio contabile utilizzato. Uno specifico principio contabile viene illustrato solo se gli amministratori ritengono che tale informativa sia utile per la comprensione delle modalità con cui le operazioni ed i fatti di gestione sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria. Tuttavia, in conformità allo IAS 8, si illustrano anche i criteri contabili utilizzati ma che non sono stati trattati in modo specifico dagli IFRS.

L'impresa descrive, nel sommario dei principi contabili adottati o in altre note al bilancio, le decisioni prese dalla direzione aziendale nel processo di applicazione dei principi contabili ad esclusione di quelle prese nei processi di stima che hanno un effetto significativo sui valori in bilancio.¹⁰

Con riferimento ai processi di stima, le note al bilancio indicano le principali assunzioni riguardanti il futuro e gli altri elementi utilizzati nelle stime e incerti alla data di bilancio che possono causare rettifiche rilevanti al valore contabile delle attività e passività entro l'esercizio successivo. Inoltre, occorre specificare la natura e il valore contabile di tali attività e passività.

Con riferimento al capitale, l'impresa fornisce sia informazioni qualitative sui suoi obiettivi, sulle politiche e procedure di gestione del capitale stesso sia dati quantitativi sintetici sugli elementi che compongono il capitale.

Altre informazioni richieste nelle note al bilancio riguardano:

- a. l'ammontare dei dividendi proposti prima dell'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, ma non rilevati come distribuzione agli azionisti durante l'esercizio, e il relativo importo per azione;
- b. l'importo totale di eventuali dividendi spettanti alle azioni privilegiate non rilevato in bilancio;
- c. le seguenti, se non già indicate in altre parti dell'informativa pubblicata contenente il bilancio:
 - i. la residenza e la forma giuridica dell'impresa, il paese di registrazione e l'indirizzo della propria sede legale (o il luogo principale di attività, se diverso dalla sede legale);
 - ii. una descrizione della natura delle operazioni dell'impresa e delle sue principali attività; e
 - iii. la denominazione sociale della controllante e della capogruppo.

¹⁰ Esempi di decisioni possono riguardare: la classificazione degli investimenti come titoli detenuti sino a scadenza, il trasferimento dei rischi e benefici in operazioni di leasing, etc.

1.2.2. Informazioni aggiuntive richieste nelle note al bilancio secondo la Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28.07.2006, l'art. 78 del Regolamento Emittenti, il Documento CE del novembre 2003

Con la comunicazione n. DEM/6064293 del 28.07.2006, la Consob, ai sensi dell'art. 114 comma 5 del TUF, ha richiesto agli emittenti quotati ed agli emittenti con strumenti finanziari diffusi di fornire nelle note al bilancio informazioni su:

- a. operazioni con parti correlate;
- b. eventi ed operazioni significative non ricorrenti;
- c. posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali;
- d. posizione finanziaria netta, per i soli emittenti diversi da quelli bancari ed assicurativi;
- e. informazioni su "negative pledge" e "covenant";
- f. altre informazioni alla luce del Documento CE del novembre 2003.

a. Operazioni con parti correlate

Nelle note al bilancio, in aggiunta a quanto previsto da IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate* (per la quale si rinvia al § 22.3), si riportano le informazioni dell'incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo, accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

Per quanto riguarda la definizione di "parti correlate", l'art. 2 del Regolamento Emittenti della Consob fa espresso riferimento al principio contabile internazionale IAS 24. Nel documento di consultazione "Principi contabili internazionali: schemi di bilancio per le imprese ed informazione societaria" del 10 marzo 2006, la Consob ha poi precisato che nella definizione di parti correlate rientrano i membri di tutti gli organi di controllo (compresi, quindi, il collegio sindacale e il consiglio di sorveglianza).

Di seguito si riporta un'ipotesi di rappresentazione in forma tabellare volta all'adempimento delle richieste di Consob sopra indicate.

Tabella 1.4.- Incidenza delle operazioni con parti correlate			
	Totale	Parti correlate	
		Valore assoluto	%
a) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci dello stato patrimoniale			
Crediti commerciali	1.200	460	38,33
Attività finanziarie a lungo termine	840	320	38,10
Attività finanziarie a breve termine	600	250	41,67
Debiti commerciali	1.800	550	30,56
Passività finanziarie a lungo termine	2.100	950	45,23
Passività finanziarie a breve termine	720	260	36,11
b) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci del conto economico			
Ricavi operativi	10.100	1.460	14,45
Costi di acquisto e prestazioni servizi	6.600	890	13,48
Proventi finanziari	1.300	150	11,53
c) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sui flussi finanziari			
Ricavi operativi	10.100	1.460	14,45
Costi di acquisto e prestazioni servizi	6.600	890	13,48
Proventi finanziari	1.300	150	11,53
Oneri finanziari	1.700	260	15,29

Qualora alcune delle operazioni con parti correlate possono rientrare in una delle altre categorie previste dalla Comunicazione Consob (eventi o operazioni significative non ricorrenti ovvero

“atipiche o inusuali”) occorre dare informazioni integrative al fine di chiarire l’impatto patrimoniale e i flussi finanziari ed economici connessi a tali operazioni.

L’articolo 78 del Regolamento Emittenti¹¹ della Consob richiede, inoltre, di fornire le seguenti informazioni nelle note al bilancio:

- a. l’indicazione nominativa dei compensi corrisposti ai membri degli organi di amministrazione e di controllo e ai direttori generali; e
- b. l’indicazione a livello aggregato dei compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche.

L’informativa di cui sopra riguarda i compensi ricevuti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche quelli ricevuti per cariche ricoperte in società controllate, e viene presentata in forma tabellare, secondo lo schema 1 “*Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche*” e lo schema 2 “*Stock-option assegnate ai componenti dell’organo di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche*” dell’allegato 3C del Regolamento Emittenti¹².

b. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Nelle note al bilancio si riporta l’informativa riguardante l’incidenza, di eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero di quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel normale svolgimento dell’attività, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo, accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.¹³

Di seguito si riporta un’ipotesi di rappresentazione in forma tabellare delle richieste Consob sopra indicate:

	Patrimonio netto		Risultato del periodo		Indebitamento finanziario netto		Flussi finanziari (*)	
	Val ass.	%	Val ass.	%	Val ass.	%	Val ass.	%
Valori di bilancio (A)	100	-	20	-	(800)	-	200	-
Effetto operazione X	15	15%	15	75%	10	1%	15	7%
Effetto operazione Y	(25)	25%	0	0%	(25)	3%	0	0%
Effetto operazione Z	0		3	15%	0	0%	3	2%
....								
....								
Totale (B)	(10)	10%	18	90%	(15)	2%	18	9%
Valore figurativo lordo di bilancio (A+B)	90	-	38	-	(815)	-	218	-

(*) I flussi finanziari si riferiscono all’aumento (o diminuzione) nell’esercizio delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

c. Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Qualora significative, le informazioni relative alle posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali, fornite nella relazione sulla gestione (Cfr. Par. 1.3 La relazione sulla gestione), sono riportate in forma tabellare nelle note al bilancio, al fine di chiarire l’incidenza patrimoniale ed i flussi finanziari ed economici connessi a tali operazioni. Tale

¹¹ Gli articoli 78, 79 e l’allegato 3C del Regolamento Emittenti della Consob sono stati modificati con Delibera Consob n. 15520, al solo fine di allineare le definizioni con quelle previste dallo IAS 24.

¹² Questi schemi sono riportati nel capitolo 22, paragrafo 22.3.

¹³ A tale riguardo occorre segnalare che lo IAS 1 né prevede né consente la separata indicazione, nel prospetto di conto economico, dei proventi e oneri straordinari.

informativa non è riferita alle operazioni di fusione, scissione e conferimento che sono state rese note al mercato ai sensi del Regolamento Emittenti della Consob, in quanto per loro natura sono già oggetto di informativa in base a previsioni specifiche.

Nella comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28.07.2006, le operazioni atipiche e/o inusuali sono definite come quelle operazioni che “per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza”¹⁴. Si tratta, quindi, di operazioni atipiche e/o inusuali rispetto alla normale gestione dell'impresa ovvero di operazioni che sono effettuate con società infragruppo o con soggetti collegati a vario titolo agli azionisti o agli amministratori dell'impresa. Il rischio che tali operazioni siano compiute in conflitto di interessi e non rispondano ad un effettivo interesse sociale comporta la necessità di un'adeguata informativa al mercato.

Di seguito si riporta un'ipotesi di rappresentazione in forma tabellare delle richieste Consob sopra indicate.

Tabella 1.6.¹⁵ - Operazioni atipiche e/o inusuali

	Patrimonio netto		Risultato del periodo		Indebitamento finanziario netto		Flussi finanziari (*)	
	Val ass	%	Val ass	%	Val ass	%	Val ass	%
Valori di bilancio (A)	100	-	20	-	(800)	-	200	-
Effetto operazione X	15	15%	15	75%	10	1%	15	7%
Effetto operazione Y	(25)	25%	0	0%	(25)	3%	0	0%
Effetto operazione Z	0		3	15%	0	0%	3	2%
....								
....								
Totale (B)	(10)	10%	18	90%	(15)	2%	18	9%
Valore figurativo lordo di bilancio (A+B)	90	-	38	-	(815)	-	218	-

(*) I flussi finanziari si riferiscono all'aumento (o diminuzione) nell'esercizio delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

d. Posizione finanziaria netta

Gli emittenti quotati e con strumenti finanziari diffusi forniscono le seguenti informazioni nelle note al bilancio:

- l'ammontare della posizione finanziaria netta;
- il dettaglio delle principali componenti della posizione finanziaria netta;
- l'evidenziazione delle posizioni di debito e credito verso parti correlate.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione della posizione finanziaria netta, la Consob rinvia alla Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “*Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi*” e, in particolare, al paragrafo “*Fondi propri e indebitamento*” del capitolo “*II. Aspetti relativi*”

¹⁴ Si noti che rispetto alla nozione di “operazioni atipiche e/o inusuali”, utilizzata nella Comunicazione Consob n. DEM/1025564 del 6.04.2001, è stato eliminato l'ultimo periodo della definizione che così recitava: “*le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, OPA, aumenti e/o abbattimenti di capitale, conferimenti ecc.), di per sé, non sono state considerate atipiche*”. In tal modo, come ha precisato la Consob nel documento di consultazione del 10 marzo 2006, si vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di effettuare un'attenta valutazione delle operazioni straordinarie ai fini della loro qualificazione come operazioni atipiche e/o inusuali.

¹⁵ La descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali, unitamente all'indicazione dell'interesse della società al compimento dell'operazione, dovrà essere riportata nella relazione sulla gestione.

all'informativa finanziaria", in cui si riporta la seguente indicazione delle componenti dell'indebitamento netto a breve, a medio e a lungo termine:

Tabella 1.7.- Posizione finanziaria netta		
	20X1	20X0
A. Cassa		
B. Altre disponibilità liquide (dettagli)		
C. Titoli detenuti per la negoziazione		
D. Liquidità (A+B+C)		
E. Crediti finanziari correnti		
F. Debiti bancari correnti		
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		
H. Altri debiti finanziari correnti		
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)		
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)		
K. Debiti bancari non correnti		
L. Obbligazioni emesse		
M. Altri debiti non correnti		
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)		
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)		

e. Informazioni su negative pledge e covenant

Nelle note al bilancio si forniscono le seguenti informazioni:

- una descrizione dei *negative pledge* e dei *covenant*¹⁶ relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo e alla data di redazione della situazione contabile periodica, qualora significativi;
- le conseguenze del mancato rispetto dei *covenant*;
- gli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri fissati negli accordi contrattuali sottostanti.

Il criterio di significatività tiene conto, tra l'altro, della probabilità del verificarsi degli eventi di default. Le informazioni di cui al paragrafo 116 e seguenti dello IAS 1 (relative alle principali cause di incertezze nelle stime) sono riportate in una specifica sezione.

f. Altre informazioni alla luce del Documento CE del novembre 2003 e del Codice civile

Il documento della Commissione Europea redatto nel novembre 2003 "Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati" fornisce una chiara identificazione delle norme della quarta e settima direttiva contabile che continuano ad essere applicate a tutte le imprese quotate e non quotate che adottano gli IFRS. Non v'è dubbio peraltro che laddove la Consob abbia previsto indicazioni più stringenti per i soggetti sottoposti al suo controllo, queste ultime prevalgono¹⁷.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, nelle note al bilancio d'esercizio si forniscono le seguenti informazioni:

¹⁶ I *covenant* sono clausole contrattuali dal cui rispetto dipende la continuazione del finanziamento. Queste clausole sono spesso legate ad indici di bilancio o a risultati aziendali che, se non sono soddisfatti, rendono il finanziamento immediatamente rimborsabile. I *negative pledge* sono accordi con cui un soggetto – a cui è stato erogato un prestito – si impegna a mantenere un determinato comportamento (come ad esempio a non dare in pegno determinati beni).

¹⁷ È il caso, ad esempio, dei compensi agli amministratori ed agli altri organi societari che possono essere forniti cumulativamente dalla pluralità delle imprese, mentre debbono essere forniti nominativamente dalle società quotate in Borsa in conformità all'art. 78 del Regolamento Emittenti in precedenza richiamato.

- a. l'elenco delle partecipazioni detenute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, specificando per ciascuna: la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (art. 2427, comma 1, n. 5 del Codice civile);
- b. informazioni sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime (art. 2361, comma 2 del Codice civile);
- c. l'esposizione, in apposita sezione della nota integrativa, di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento (2497-*bis*, comma 4 del Codice civile);
- d. il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (art. 2427, comma 1, n. 15 del Codice civile);
- e. l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria (art. 2427, comma 1, n. 16 del Codice civile);
- f. l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, specificando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli eventuali rimborsi, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate. Tali informazioni sono fornite globalmente per ciascuna categoria (art. 43, comma 1, n. 13 della Quarta Direttiva);
- g. informazioni sulla denominazione e sulla sede dell'impres holding e sub-holding che redigono il bilancio consolidato del gruppo a cui appartiene la società e informazioni sul luogo in cui sono disponibili tali bilanci (art. 56, comma 2 della Quarta Direttiva).

Con riferimento alle note al bilancio consolidato, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

- a. il numero medio dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, ripartito per categorie, con separata indicazione del numero relativo alle imprese incluse con il consolidamento proporzionale (art. 38, comma 1, lett. n) del D.lgs. n. 127/1991);
- b. l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante, anche da altre imprese incluse nel consolidamento, cumulativamente per ciascuna categoria (art. 38, comma 1, lett. o) del D.lgs. n. 127/1991);
- c. elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale, con il metodo proporzionale, delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate (art. 38, comma 2, lett. a), b), c) e d) del D.lgs. 127/1991);
- d. con riferimento agli elenchi delle imprese e delle partecipazioni menzionati alla precedente lettera, informazioni su:
 - i. la denominazione, la sede e il capitale;
 - ii. le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
 - iii. se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;¹⁸
- e. l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa madre da quest'ultima o da un'impresa figlia, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli eventuali rimborsi, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate. Tali informazioni sono fornite in modo globale per ciascuna categoria (art. 34, punto 13 della Settima Direttiva).

Oltre alle norme richiamate dal documento CE, occorre rilevare che continuano ad applicarsi le norme del Codice civile relative all'art 2427 comma n° 7-*bis* limitatamente all'informativa

¹⁸ Cfr. art. 39 comma 1 del D.lgs. n. 127/1991.

relativa alla utilizzazione e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto, all'art 2504-*bis*, comma 4, del Codice civile, ai patrimoni destinati e ai finanziamenti destinati (artt. 2447-*septies*, commi 3 e 4; 2447-*decies*, ultimo comma del Codice civile). Ad esempio, ci si riferisce:

- nel caso di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, occorre allegare al bilancio dei prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* (2504-*bis*, comma 4, c.c.) (in merito alle fusioni si rinvia a quanto già detto al paragrafo 1.2.1.c. sull'informativa richiesta ai sensi del Regolamento Emittenti della Consob per le operazioni di fusione, scissione e conferimento);
- con riferimento ai patrimoni destinati, illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità. Inoltre, qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare (2447-*septies*, commi 3 e 4, c.c.);
- con riferimento ai finanziamenti destinati, alle voci di bilancio relative ai proventi ed ai beni riferibili al finanziamento destinato, occorre dare l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni (2447-*decies*, ultimo comma, c.c.).

Occorre inoltre precisare che altre norme qualora non in contrasto con l'informativa IFRS debbono applicarsi ai bilanci redatti in conformità ai principi contabili internazionali.

1.3. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Nonostante la relazione sulla gestione non sia parte integrante del bilancio, lo IAS 1 prevede che qualora sia presentata, essa possa includere un'analisi in merito a:

- a. i principali fattori e le influenze che hanno determinato il risultato, inclusi i cambiamenti nel contesto in cui l'impresa opera, la risposta dell'impresa a questi cambiamenti e i loro effetti;
- b. la politica di investimenti dell'impresa per mantenere e rafforzare il risultato economico, inclusa la politica di distribuzione dei dividendi;
- c. le fonti di finanziamento dell'impresa e il relativo rapporto tra le passività e il patrimonio netto; e
- d. le risorse dell'impresa non rilevate nel bilancio redatto in conformità con gli IFRS.

1.3.1. Informazioni aggiuntive richieste nella relazione sulla gestione secondo la Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28.07.2006, la Raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di performance, il Documento CE del novembre 2003

La comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28.07.2006 richiede agli emittenti quotati e a quelli con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari e assicurativi, di fornire nella relazione sulla gestione le seguenti informazioni in ordine a:

- a. schemi riclassificati e prospetto di raccordo;
- b. operazioni atipiche ed inusuali;
- c. indicatori alternativi di performance;
- d. altre informazioni alla luce del Documento CE del novembre 2003.

a. Schemi riclassificati e prospetto di raccordo

Nel caso di presentazione di schemi riclassificati, distinti dagli schemi di bilancio previsti dalla legge, gli emittenti forniscono nella relazione sulla gestione:

- a. una chiara e completa descrizione dei criteri adottati nella predisposizione degli schemi riclassificati;
- b. per le principali voci degli schemi riclassificati una riconciliazione con le voci relative agli schemi di bilancio obbligatori.

Ai fini della predisposizione degli schemi riclassificati, occorre tener conto della Raccomandazione del CESR in materia di indicatori alternativi di performance (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005.

Inoltre, la relazione sulla gestione fornisce un prospetto di raccordo fra il risultato di periodo ed il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori del bilancio della capogruppo, al fine di una migliore comprensibilità dei bilanci redatti in conformità agli IFRS.

b. Operazioni atipiche ed inusuali

La relazione sulla gestione contiene una descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali, specificando gli effetti di tali operazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e, nel caso di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate, l'interesse della società al compimento dell'operazione.

c. Indicatori alternativi di performance

Nella relazione sulla gestione si riporta l'informativa sugli indicatori alternativi di performance, in conformità alle indicazioni fornite nella Raccomandazione del CESR (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005¹⁹.

In particolare, il CESR raccomanda alle imprese di fornire informazioni sui seguenti aspetti:

- a. definizione degli indicatori alternativi di performance, specificando la terminologia utilizzata e la base dei calcoli adottata (ossia, definire le componenti dell'indicatore alternativo di performance);
- b. spiegazione delle differenze fra tali indicatori e quelli convenzionali (ad es. attraverso una riconciliazione dei dati);
- c. inserimento dei dati comparativi relativi agli altri periodi, per un numero corrispondente a quello dei periodi coperti dai bilanci sottoposti a revisione contabile;
- d. presentazione di indicatori alternativi di performance coerenti nel tempo, al fine di tutelare gli investitori che basano le loro decisioni su tali indicatori;
- e. necessità di dare maggiore enfasi agli indicatori convenzionali rispetto a quelli alternativi, in quanto i primi sono, tra l'altro, sottoposti a revisione contabile;
- f. spiegazione del motivo e dell'uso interno di tali indicatori;
- g. chiarimenti circa l'eventuale verifica svolta dai revisori sugli indicatori alternativi di performance, specificando la natura di tale revisione e la conclusione.

d. Altre informazioni alla luce del Documento CE del novembre 2003²⁰

Sulla base delle indicazioni fornite dal Documento CE del novembre 2003, nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio si forniscono anche le informazioni indicate all'articolo 2428, comma 1 e comma 2 da n. 1 a n. 6-*bis*:

- a. andamento della gestione nel suo complesso e per settori d'attività, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti;

¹⁹ La Raccomandazione del CESR individua due categorie di indicatori alternativi di performance: quelli basati sui bilanci preparati conformemente ai principi contabili generalmente accettati (ad es. "utili operativi" o "EBITDA") e quelli basati su altri fonti o su metodologie di calcolo diverse da quelle convenzionali (ad es. indicatori di performance che riflettono le attività operative). Gli indicatori convenzionali sono, invece, tutti i dati compresi nei bilanci sottoposti a revisione contabile redatti in conformità agli IFRS.

²⁰ Con riferimento all'ambito di applicazione del documento CE, si rinvia alle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 1.2. relativo alle note al bilancio.

- b. le attività di ricerca e di sviluppo;
- c. i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- d. il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte corrispondente di capitale;
- e. le operazioni di compravendita effettuate nell'esercizio sulle azioni o quote indicate alla lettera precedente, specificando il valore nominale e il numero delle azioni o quote interessate, la corrispondente parte di capitale, i corrispettivi e i motivi degli acquisiti e delle alienazioni;
- f. i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- g. l'evoluzione prevedibile della gestione;
- h. in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
 - a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. (Alcune delle informazioni richieste nella relazione sulla gestione sono espone nel bilancio IAS).

Inoltre, nella relazione sulla gestione sono indicati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'attività e i risultati dell'impresa (art. 2497-*bis*, comma 5 del Codice civile).

Con riferimento alla relazione sulla gestione al bilancio consolidato, si forniscono le informazioni contenute nell'art. 40 del D.lgs. n. 127/1991, che riguardano:

- a. andamento della gestione nel suo complesso e per settori d'attività, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti;
- b. le attività di ricerca e di sviluppo;
- c. i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
- d. l'evoluzione prevedibile della gestione;
- e. il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.
- f. gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, inclusa l'esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.²¹

1.3.2. Altre informazioni secondo l'art. 79 RE

L'articolo 79 del Regolamento Emittenti della Consob prevede l'indicazione, nella relazione sulla gestione, delle partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, da parte di:

- a. componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- b. direttori generali;
- c. dirigenti con responsabilità strategiche; e
- d. coniugi non legalmente separati e figli minori dei soggetti sopra indicati.

²¹ Le informazioni eventualmente già riportate nelle Note al bilancio si ritiene che possano essere indicate nella relazione sulla gestione in forma sintetica.

Si indicano le partecipazioni detenute sia direttamente che per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni ottenute dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche. Queste informazioni sono presentate in forma tabellare secondo lo schema 3 “*Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche*” dell’allegato 3C del Regolamento Emittenti²².

1.4. BILANCI INTERMEDI

Occorre preliminarmente osservare che il Regolamento Emittenti prevede obbligatoriamente la redazione della relazione semestrale in conformità allo IAS 34, mentre la relazione trimestrale può essere predisposta secondo quanto indicato nell’allegato 3D al Regolamento stesso, ovvero in conformità allo IAS 34.

La finalità dello IAS 34 è quella di definire il contenuto minimo di un bilancio intermedio, incluse le informazioni integrative. Il contenuto minimo di un bilancio intermedio è rappresentato da:

- a. uno stato patrimoniale sintetico;
- b. un conto economico sintetico;
- c. un prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto;
- d. un rendiconto finanziario sintetico; e
- e. note informative specifiche.

Tuttavia l’impresa può decidere se pubblicare un’informativa di bilancio infrannuale completa in conformità con quanto previsto dallo IAS 1. Se invece l’impresa decide di pubblicare un’informativa sintetica, i prospetti sintetici contengono almeno i raggruppamenti di voci e i totali parziali esposti nel più recente bilancio annuale e le note illustrative specifiche previste dallo IAS 34. Occorre includere ulteriori voci di bilancio o note illustrative, se la loro omissione può rendere fuorviante il bilancio intermedio sintetico.

Nel prospetto di conto economico, completo o sintetico, si indicano l’utile per azione base e diluito.

Per la predisposizione del bilancio intermedio si applicano gli stessi principi contabili del bilancio annuale, eccetto nel caso di cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell’ultimo bilancio annuale che saranno incorporati nel successivo bilancio annuale.

Il bilancio intermedio comprende prospetti di bilancio (completi o sintetici) con riferimento ai seguenti periodi:

- a. stato patrimoniale alla fine del periodo intermedio di riferimento, comparato con quello dell’ultimo bilancio annuale;
- b. conto economico del periodo intermedio di riferimento e progressivo dell’esercizio in corso, comparato con i conti economici del corrispondente periodo intermedio (del periodo e progressivo) dell’esercizio precedente;
- c. prospetto delle variazioni di patrimonio netto con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio, comparato con i dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente; e
- d. rendiconto finanziario alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda le note al bilancio intermedio, lo IAS 34 ritiene che non sia necessario fornire aggiornamenti non rilevanti rispetto alle informazioni date nell’ultimo bilancio annuale,

²² Nel capitolo 22, paragrafo 22.3, si riporta tale schema.

sulla base della presunzione che gli utilizzatori del bilancio hanno a disposizione anche l'ultimo bilancio annuale dell'impresa. Di contro, le note al bilancio intermedio forniscono una spiegazione degli eventi ed operazioni che siano rilevanti al fine di comprendere le variazioni intervenute dalla data dell'ultimo bilancio, nella situazione patrimoniale-finanziaria e nell'andamento dell'impresa.

L'informativa viene normalmente esposta con riferimento ai dati cumulativi dall'inizio dell'esercizio, ma l'impresa indica inoltre ogni evento o operazione rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento (ad esempio l'ultimo trimestre).

Nelle note al bilancio si fornisce almeno la seguente informativa, se rilevante e se non fornita altrove nel bilancio intermedio:

- a. l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati adottati gli stessi principi e metodi contabili dell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento;
- b. commenti esplicativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni intermedie;
- c. la natura e l'importo delle voci che hanno effetto su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari, che sono inusuali a causa della loro natura, grandezza o effetto;
- d. la natura e l'importo di cambiamenti nelle stime effettuate in periodi intermedi precedenti nel corso del corrente esercizio o cambiamenti nelle stime effettuate in esercizi precedenti, se tali cambiamenti hanno un effetto significativo nel corrente periodo intermedio;
- e. emissioni, riacquisti e rimborsi di titoli di debito e di titoli azionari;
- f. i dividendi pagati (in totale o per azione) rispettivamente alle azioni ordinarie e alle altre azioni;
- g. i ricavi e i risultati per settore di attività o per area geografica, qualunque sia il criterio base di informativa settoriale dell'impresa (l'informativa dei dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio solo se lo IAS 14 *Informativa di settore*, richiede che l'impresa fornisca dati di settore nel suo bilancio annuale);
- h. eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del periodo intermedio che non siano stati riflessi nel bilancio del periodo intermedio;
- i. gli effetti delle variazioni nella struttura dell'impresa intervenute durante il periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, acquisizioni e cessioni di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività operative cessate. Nel caso delle aggregazioni aziendali, l'impresa fornisce le informazioni sulla natura e gli effetti finanziari di tali operazioni, nonché sugli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche relativi a tali operazioni, in conformità a quanto richiesto dall'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*;²³
- j. variazioni delle passività o attività potenziali dalla data dell'ultimo bilancio annuale.

Esempi dell'informativa su indicata sono i seguenti:

- la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e lo storno di tale svalutazione;
- la rilevazione di una perdita del valore di immobili, impianti, macchinari e immobilizzazioni immateriali o di altre attività, e lo storno di tali riduzioni del valore;
- lo storno di fondi per costi di ristrutturazione;
- le acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti e macchinari;
- gli impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari;
- le conclusioni di vertenze legali;

²³ L'IFRS 3 richiede che tale informativa sia fornita cumulativamente per le aggregazioni aziendali, realizzate nel corso dell'esercizio, che siano singolarmente non rilevanti. Tuttavia, la rilevanza è considerata con riferimento al periodo intermedio, che implica che l'IFRS 3 può richiedere informazioni più dettagliate sulle aggregazioni aziendali nel bilancio intermedio rispetto a quelle richieste nel bilancio annuale.

- le correzioni di errori di periodi precedenti;
- qualsiasi inadempimento di clausole o violazione di contratti di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di riferimento del bilancio;
- le operazioni con parti correlate.

Un bilancio intermedio non può essere descritto come conforme ai Principi contabili internazionali se non è conforme a tutte le disposizioni di ogni specifico Principio (e relative Interpretazioni).

Se la stima di un valore esposto in un bilancio intermedio è modificata in maniera rilevante nell'ultimo periodo intermedio dell'esercizio ma non è stato pubblicato il bilancio intermedio relativo a tale periodo, si fornisce in una nota al bilancio annuale la natura e l'importo del cambiamento di stima.

Con riferimento alla relazione trimestrale, l'art. 82 del Regolamento Emittenti della Consob precisa che la relazione trimestrale è redatta "secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso" (ossia, secondo gli IFRS). Tuttavia la relazione trimestrale è predisposta secondo quanto indicato nell'allegato 3D ovvero dallo IAS 34²⁴.

²⁴ Giova inoltre evidenziare che la Direttiva 2004/109/CE, al cui Articolo 5 prevede che la relazione semestrale sia pubblicata entro due mesi dalla fine del semestre, non è stata ancora recepita.

CAPITOLO 2 – IAS 2 RIMANENZE

2.1. CENNI

2.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 2 si applica a tutte le rimanenze, eccetto:

- a. lavori in corso derivanti da lavori su ordinazione (per le quali si applica lo IAS 11);
- b. strumenti finanziari;
- c. attività biologiche connesse ad attività agricole e prodotti agricoli al momento della raccolta (per le quali si applica lo IAS 41).

Inoltre, le disposizioni dello IAS 2 relative alla valutazione delle rimanenze non si applicano alle rimanenze possedute da produttori di prodotti agricoli e forestali, minerali e da commercianti-intermediari in merci, quando tali rimanenze sono valutate al fair value al netto dei costi di vendita.

2.1.2. Rilevazione

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo.

Il costo delle rimanenze include tutti i costi d'acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel loro stato e luogo attuale. Sono esclusi, tuttavia, alcune tipologie di costi: quantità anomale di scarti di produzione, lavoro o altri costi; costi di magazzinaggio a meno che tali costi siano essenziali nel processo produttivo prima di passare ad un'ulteriore fase di produzione; le spese di vendita (ad es. i costi di distribuzione al cliente finale, commissioni di vendita, royalties relative alle vendite). I metodi di valutazione applicabili alle rimanenze relative ai beni fungibili sono il metodo FIFO e il metodo del costo medio ponderato.

Il valore netto di realizzo, dato dal prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività, al netto dei costi stimati per il completamento e per la realizzazione della vendita, è calcolato alla fine di ogni esercizio per tutti i beni in magazzino. Le rimanenze sono in genere svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce.

Quando vengono meno le circostanze che avevano causato la svalutazione delle rimanenze (ad es. un aumento del valore netto di realizzo), l'importo delle svalutazioni viene annullato in misura tale che il valore contabile delle rimanenze sia sempre pari al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.

2.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

Il bilancio presenta le seguenti informazioni:

- a. i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo di determinazione del costo utilizzato;
- b. il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile suddiviso per classi che risultano significative per l'impresa. A tal proposito, il Principio fornisce alcuni esempi di classificazioni comuni: merci, beni impiegati nei processi produttivi, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso (per le rimanenze di un servizio)²⁵;

²⁵ Appare opportuno osservare che la prestazione di servizi qualora legata a lavori su ordinazione rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 11. Negli altri casi la prestazione di servizi derivante da incarichi contrattualmente concordati per un fissato periodo di tempo è contabilizzata in conformità allo IAS 18.

- c. il valore contabile delle rimanenze iscritte al fair value al netto dei costi di vendita;
- d. l'ammontare delle rimanenze rilevato come costo nell'esercizio;
- e. l'ammontare di ogni eventuale svalutazione delle rimanenze rilevato come un costo nell'esercizio;
- f. l'ammontare di eventuali storni di svalutazioni di rimanenze²⁶;
- g. le circostanze e i fatti che hanno portato allo storno di una svalutazione di rimanenze;
- h. il valore contabile delle rimanenze soggette a pegno a garanzia di passività.

In base allo IAS 23, nel bilancio si indica inoltre l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio, insieme al tasso di capitalizzazione utilizzato per quantificare tale ammontare²⁷.

²⁶ In particolare, l'ammontare del ripristino è rilevato come "eliminazione della svalutazione" nel calcolo della variazione delle rimanenze.

²⁷ Tale informazione è fornita tutte le volte in cui siano stati capitalizzati degli oneri finanziari, come consentito in alcune limitate circostanze.

CAPITOLO 3 – IAS 8 PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI NELLE STIME CONTABILI ED ERRORI

3.1. CENNI

3.1.1. *Ambito di applicazione*

Lo IAS 8 disciplina i criteri per la selezione e l'applicazione dei principi contabili inclusa la contabilizzazione: dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti nelle stime contabili e delle correzioni di errori di esercizi precedenti.

3.1.2. *Cambiamenti di principi contabili*

L'impresa può modificare un principio contabile soltanto se il cambiamento:

- a. è richiesto da un altro Principio o Interpretazione;
- b. consente di fornire in bilancio informazioni attendibili e più rilevanti sugli effetti, derivanti da operazioni, fatti o circostanze, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Modifiche nei principi contabili che derivano dall'adozione di un nuovo Principio o Interpretazione sono contabilizzate secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie di quel Principio o Interpretazione. In assenza di disposizioni transitorie specifiche o nel caso di cambiamento volontario di un principio contabile, il cambiamento è applicato retroattivamente.

L'applicazione retroattiva consiste nella rettifica del saldo d'apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio presentato e degli altri importi comparativi per ciascun esercizio precedente presentato, come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

Quando non è possibile determinare l'effetto del cambiamento per uno specifico esercizio, l'impresa applica il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività a partire dal primo esercizio per il quale l'applicazione retroattiva risulti fattibile, che può anche coincidere con l'esercizio in corso, e effettua una rettifica corrispondente al saldo d'apertura degli utili portati a nuovo per tale esercizio.²⁸

3.1.3. *Cambiamenti di stime contabili*

Un cambiamento nella stima contabile è rilevato prospetticamente in bilancio, ossia dalla data del cambiamento nella stima contabile. L'effetto del cambiamento partecipa alla determinazione del risultato economico:

- a. nell'esercizio in cui si verifica il cambiamento, se il cambiamento ha effetto solo su quell'esercizio (ad esempio, un cambiamento nella stima dei crediti di dubbia esigibilità);
- b. nell'esercizio in cui si verifica il cambiamento e negli esercizi futuri, se il cambiamento ha effetto su più esercizi (ad esempio, un cambiamento nella stima della vita utile di un bene ammortizzabile).

Nella misura in cui un cambiamento nella stima contabile dà origine a cambiamenti di valore di un'attività, passività, o voce di patrimonio netto, è rilevato dall'impresa rettificando il valore contabile di quella attività, passività o voce di patrimonio netto nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento.

²⁸ Tuttavia quando non è possibile determinare l'effetto cumulativo del cambiamento relativo a tutti i precedenti esercizi, l'impresa rettifica l'informativa comparativa come se il nuovo principio contabile fosse stato applicato prospetticamente a partire dalla prima data fattibile.

3.1.4. *Correzioni di errori di precedenti esercizi*

Il bilancio non è conforme agli IFRS se contiene errori rilevanti o errori irrilevanti commessi intenzionalmente al fine di ottenere una particolare presentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

L'impresa corregge un errore relativo ad esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio approvato successivamente alla scoperta dell'errore, rettificando l'informativa comparativa per i periodi precedenti in cui si è manifestato l'errore, come se quest'ultimo fosse stato corretto nell'esercizio in cui è stato commesso. Nel caso in cui l'errore sia stato commesso antecedentemente al primo esercizio presentato nel bilancio, dovranno essere rettificati le attività, le passività e il patrimonio netto per il primo esercizio presentato.

Per la rilevazione contabile e le limitazioni all'aggiustamento retroattivo si applicano i medesimi criteri contabili previsti per il cambiamento di principi contabili.

3.2. REQUISITI INFORMATIVI

3.2.1. *Informazioni sui cambiamenti di principi contabili*

Lo IAS 8 prevede requisiti di informativa diversi a seconda che si tratti di cambiamenti di principi contabili in sede di prima applicazione di un Principio o Interpretazione o di cambiamenti volontari di principi contabili. Inoltre, se un Principio o un'Interpretazione è stato emesso ed omologato dall'Unione Europea ma non è ancora entrato in vigore e non è stato applicato dall'impresa,²⁹ occorre fornire un'informativa sul suo effetto atteso.

A) Cambiamenti nei principi contabili in sede prima applicazione di un Principio o Interpretazione.

Quando la prima applicazione di un Principio o di una Interpretazione ha un effetto sull'esercizio in corso o su eventuali esercizi precedenti, eccetto nel caso in cui non sia fattibile determinare l'ammontare della rettifica ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, l'impresa indica:

- a. il titolo del Principio o Interpretazione;
- b. quando applicabile, che il cambiamento di Principio contabile è effettuato in conformità alle disposizioni transitorie;
- c. la natura del cambiamento di Principio contabile;
- d. quando applicabile, una descrizione delle disposizioni transitorie;
- e. quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono avere un effetto su esercizi futuri;
- f. per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, per quanto sia fattibile, l'effetto della rettifica:
 - i. per ciascuna voce di bilancio interessata; e
 - ii. per utile per azione, di base o diluito, nel caso l'impresa applichi lo IAS 33;³⁰
- g. l'importo della rettifica relativo ad esercizi precedenti a quelli presentati, per quanto sia determinabile; e
- h. se l'applicazione retroattiva richiesta dallo IAS 8 non è fattibile per uno specifico esercizio precedente o per più esercizi precedenti all'ultimo presentato, le circostanze che hanno determinato tale condizione e una descrizione di come e da quando il cambiamento di Principio contabile è stato applicato.

²⁹ Solitamente nell'emanazione di un nuovo principio sebbene sia prevista la fissazione della data di entrata in vigore si consente tuttavia un'applicazione anticipata.

³⁰ L'informativa sull'utile per azione è fornita da parte delle società quotate e quotande. Quando tali società redigono sia il bilancio consolidato sia il bilancio separato l'informativa in questione è presentata sulla base dei dati consolidati.

La ripetizione di questa informativa nei successivi bilanci non è necessaria.

B) Cambiamenti volontari di Principi contabili

Quando un cambiamento volontario di Principio contabile ha un effetto sull'esercizio in corso o su esercizi precedenti, eccetto quando non è possibile determinare l'ammontare dell'aggiustamento, ovvero quando potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, nel bilancio si indicano le seguenti informazioni:

- a. la natura del cambiamento del Principio contabile;
- b. le ragioni per cui l'applicazione del nuovo Principio contabile fornisce informazioni attendibili e più rilevanti;
- c. per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nella misura in cui sia possibile, l'importo della rettifica:
 - i. per ciascuna voce di bilancio interessata; e
 - ii. per utile per azione, di base o diluito, nel caso l'impresa applichi lo IAS 33;
- d. l'importo della rettifica relativo ad esercizi antecedenti a quelli presentati, per quanto sia possibile; e
- e. se l'applicazione retroattiva non è possibile per un particolare esercizio passato o per più esercizi precedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e una descrizione di come e a partire da quando il cambiamento di Principio contabile è stato applicato.

La ripetizione di questa informativa nei successivi bilanci non è necessaria.

C) Effetti derivanti da un nuovo Principio o Interpretazione

Quando l'impresa non ha applicato un nuovo Principio o una nuova Interpretazione, che è stato emesso ed omologato dall'UE, ma non è ancora in vigore, l'impresa indica:

- a. tale fatto; e
- b. le informazioni note o ragionevolmente stimabili, utili per valutare il possibile impatto che l'applicazione del nuovo Principio o della nuova Interpretazione avrà sul bilancio dell'impresa nell'esercizio dell'applicazione iniziale.

A tal fine, l'impresa indicherà nel bilancio le seguenti informazioni:

- a. il titolo del nuovo Principio o della nuova Interpretazione;
- b. la natura del cambiamento o di cambiamenti imminenti nel Principio contabile;
- c. la data di entrata in vigore del Principio o Interpretazione;
- d. la data programmata di prima applicazione del Principio o dell'Interpretazione, e
- e. alternativamente:
 - i. una indicazione dell'impatto atteso dall'applicazione iniziale del Principio o dell'Interpretazione sul bilancio dell'impresa; o
 - ii. se l'impatto non è conosciuto o ragionevolmente stimabile, una dichiarazione a tale riguardo.

3.2.2. *Variazioni nelle stime contabili*

In caso di cambiamento in una stima contabile che ha un effetto sull'esercizio in corso o si prevede abbia un effetto su esercizi futuri, nel bilancio si indicano:

- a. la natura della variazione; e
- b. l'ammontare della variazione; o
- c. nel caso non sia possibile effettuare una stima degli effetti prodotti su esercizi futuri, l'indicazione di tale fatto.

3.2.3. *Informativa su errori di esercizi precedenti*

Nel caso di correzioni di errori rilevanti di esercizi precedenti, nel bilancio dell'esercizio in cui l'errore è stato scoperto, si indicano le seguenti informazioni:

- a. la natura dell'errore di un esercizio precedente;
- b. per ciascun esercizio precedente presentato, nella misura in cui sia possibile, l'ammontare della correzione:
 - i. per ciascuna voce di bilancio interessata; e
 - ii. per l'utile per azione, di base e diluito, se l'impresa applica lo IAS 33;
- c. l'importo della correzione all'inizio del primo esercizio presentato; e
- d. se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e una descrizione di come e a partire da quando l'errore è stato corretto.

La ripetizione di questa informativa nei successivi bilanci non è necessaria.

CAPITOLO 4 – IAS 11 LAVORI SU ORDINAZIONE

4.1. CENNI

4.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 11 si applica per la contabilizzazione dei lavori su ordinazione, sia a lungo che a breve termine, nei bilanci degli appaltatori.

Ricadono sotto il Principio i contratti d'appalto stipulati specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti con riferimento alla loro progettazione, tecnologia e funzione o alla loro utilizzazione finale. Si distinguono due tipologie di commesse: le commesse a prezzo predeterminato, nelle quali si fissa un prezzo o una quota per unità di prodotto (susceptibile di revisione dei prezzi) e le commesse a margine garantito, nelle quali si prevede il rimborso all'appaltatore dei costi concordati o altrimenti definiti, con l'aggiunta di un compenso predeterminato.

Lo IAS 11 si applica anche ai contratti di prestazioni di servizi.

4.1.2. Rilevazione

I ricavi di commessa comprendono i compensi pattuiti contrattualmente, inclusi eventuali compensi aggiuntivi (revisione prezzi, incentivi, varianti nel lavoro) a condizione che quest'ultimi rappresentino ricavi veri e propri e possano essere valutati in modo attendibile.

I costi di commessa comprendono: i costi diretti relativi alla commessa specifica, i costi indiretti che possono essere allocati alla commessa stessa, altri costi addebitati al committente sulla base delle clausole contrattuali.

La rilevazione dei ricavi e dei costi di commessa avviene con il metodo della percentuale di completamento (ossia in base allo stato di avanzamento dei lavori alla data di riferimento del bilancio³¹). Qualora il risultato della commessa non può essere attendibilmente stimato,³² i ricavi sono rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che è probabile saranno recuperati, e i costi di commessa sono rilevati come costi nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti.

Le perdite attese sono rilevate immediatamente come costo, quando è probabile che i costi totali di commessa saranno superiori ai ricavi totali di commessa.

L'effetto di un cambiamento nella stima contabile dei ricavi, dei costi o del risultato della commessa è considerato come un cambiamento di stima contabile in conformità con lo IAS 8.

4.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

Il bilancio presenta le seguenti informazioni:

- a. l'ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nell'esercizio;
- b. i criteri utilizzati per determinare i ricavi di commessa rilevati nell'esercizio; e
- c. i criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle commesse in corso.

Nel caso di commesse in corso alla data di riferimento del bilancio, l'impresa fornisce le seguenti informazioni:

³¹ Lo stato di avanzamento dei lavori può essere determinato sulla base, ad esempio, del rapporto tra i costi di commessa sostenuti per lavori svolti fino alla data di riferimento e i costi totali stimati, sulla base di ispezioni del lavoro svolto oppure della quantità fisica di lavoro completata.

³² Il metodo della commessa completata è un metodo non più consentito dallo IAS 11.

- a. l'ammontare complessivo dei costi sostenuti e degli utili rilevati (al netto delle perdite rilevate) a quella data;
- b. l'ammontare degli anticipi ricevuti³³; e
- c. l'ammontare delle ritenute a garanzia³⁴.

Il bilancio espone inoltre:

- a. l'ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa³⁵ rilevato come voce separata dell'attivo, per tutte le commesse in corso per le quali i costi sostenuti più i margini rilevati (meno le perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento lavori; e
- b. l'ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa³⁶ rilevato come voce separata del passivo, per tutte le commesse in corso per le quali la fatturazione ad avanzamento dei lavori supera i costi sostenuti più i margini rilevati (meno le perdite rilevate).

Il bilancio evidenzia anche, in conformità alle previsioni dello IAS 37, qualsiasi attività e passività potenziale che può insorgere quali oneri per garanzia, richieste di risarcimento, penali o perdite possibili.

In aggiunta nel bilancio occorre indicare, in conformità con l'articolo 2427, punto 9 del Codice civile, "gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale". Si ritiene che tali impegni comprendano anche gli impegni assunti contrattualmente per lavori ancora da eseguire a fine esercizio (portafoglio lavori), se di entità significativa.

4.3. ESEMPLIFICAZIONI

Di seguito si riporta un esempio di rappresentazione in forma tabellare delle informazioni relative ai lavori su ordinazione.

Nell'esempio, tratto dall'Appendice al Principio stesso, si considera il bilancio di un appaltatore alla fine del primo esercizio delle sue operazioni. Tutti i costi di commessa sostenuti sono stati corrisposti in contanti e tutte le fatturazioni ad avanzamento dei lavori e gli anticipi sono stati ricevuti in contanti. I costi delle commesse B, C ed E comprendono il costo dei materiali che sono stati acquistati per la commessa ma non sono stati usati nell'esecuzione della commessa alla fine del primo esercizio. Inoltre, per le commesse B, C ed E, i committenti hanno pagato anticipi all'impresa per il lavoro non ancora eseguito.

La situazione delle commesse in corso alla fine del primo esercizio è la seguente:

	Commessa					Totale
	A	B	C	D	E	
Ricavi di commessa rilevati in base alla percentuale di completamento	455	1.633	1.193	628	173	4.082
Costi di commessa sostenuti e attribuibili alla commessa	345	1.413	1.099	785	173	3.815
Perdite attese	-	-	-	126	94	220
Profitti rilevati meno perdite rilevate	110	220	94	-283	-94	47

³³ Gli anticipi sono gli importi ricevuti dall'appaltatore prima che il relativo lavoro sia svolto.

³⁴ Le ritenute sono gli importi della fatturazione ad avanzamento lavori che vengono trattenuti a garanzia quando le condizioni specificate nel contratto per il pagamento di tali importi non sono state ancora soddisfatte o quando i difetti non sono stati ancora corretti. Le fatturazioni ad avanzamento lavori sono gli importi fatturati per lavori svolti su commessa, a prescindere se essi sono stati o meno pagati dal committente.

³⁵ L'ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori su commessa è determinato dai costi sostenuti sommati ai margini rilevati, al netto del totale delle perdite rilevate e della fatturazione ad avanzamento dei lavori.

³⁶ L'ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori su commessa è determinato dall'eccedenza della fatturazione ad avanzamento dei lavori rispetto alla somma dei costi sostenuti e dei margini rilevati, al netto delle perdite rilevate.

Costi di commessa sostenuti nell'esercizio	345	1.601	1.413	785	314	4.459
Costi di commessa sostenuti e attribuiti alla commessa	345	1.413	1.099	785	173	3.815
Costi di commessa relativi ad attività future e rilevati come attività ³⁷	-	188	314	-	141	644
Ricavi di commessa (vedi sopra)	455	1.633	1.193	628	173	4.082
Fatturazioni ad avanzamento lavori	314	1.633	1.193	565	173	3.878
Ricavi di commessa non fatturati	141	-	-	63	-	-
Anticipi	-	251	63	-	79	393

Gli importi da indicare in bilancio in conformità con lo IAS 11 sono i seguenti:

Tabella 4.1.- Informativa sulle commesse alla fine del primo esercizio	
Ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nell'esercizio	4.082
Ammontare complessivo dei costi sostenuti e degli utili rilevati (al netto delle perdite rilevate) alla data di riferimento del bilancio	4.506
Anticipi ricevuti	393
Ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa- presentato come un'attività	691
Ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa- presentato come una passività	-63

L'ammontare complessivo dei costi sostenuti e degli utili rilevati (al netto delle perdite rilevate) alla data di riferimento del bilancio e l'ammontare lordo dovuto dai committenti ovvero dovuto ai committenti sono calcolati nel modo seguente:

Tabella 4.2.- Calcolo dei costi sostenuti e degli utili (perdite) rilevati sulle commesse						
	Commessa					Totale
	A	B	C	D	E	
Costi di commessa sostenuti	345	1.601	1.413	785	314	4.459
Profitti rilevati meno perdite rilevate	110	220	94	-283	-94	47
	455	1.821	1.507	502	220	4.506
Fatturazioni ad avanzamento lavori	314	1.633	1.193	565	173	3.878
Ammontare dovuto dai committenti	141	188	314	-	47	691
Ammontare dovuto ai committenti	-	-	-	-63	-	-63

³⁷ Tali costi sostenuti dall'impresa relativi ad attività future della commessa, sono considerati separatamente ai fini della determinazione dell'avanzamento della commessa.

CAPITOLO 5 – IAS 12 IMPOSTE SUL REDDITO

5.1. CENNI

5.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 12 si applica per il trattamento contabile delle imposte sul reddito, correnti e differite in relazione a:

- a. eventi e operazioni dell'esercizio che sono contabilizzati nel bilancio dell'impresa; e
- b. futura recuperabilità (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale dell'impresa.

Il principio tratta anche della rilevazione delle imposte differite attive derivanti da perdite fiscali o da crediti d'imposta non utilizzati, dell'esposizione nel bilancio delle imposte sul reddito, nonché dell'informativa relativa alle imposte sul reddito, correnti e differite.

5.1.2. Rilevazione

Le passività e le attività fiscali correnti sono determinate in base alle imposte correnti dell'esercizio e di quelli precedenti che si prevede di pagare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte differite sono rilevate utilizzando il "liability method" sulle differenze temporanee alla data di bilancio tra il valore fiscale di attività e passività e il valore al quale sono iscritte in bilancio³⁸.

Le imposte differite passive sono contabilizzate per tutte le differenze temporanee imponibili, fatta eccezione per:

- a. la rilevazione iniziale dell'avviamento; o
- b. la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
 - i. non costituisce un'aggregazione aziendale; e
 - ii. al momento dell'operazione, non influisca né sull'utile contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale);
- c. gli investimenti finanziari in società controllate, filiali, collegate e partecipazioni in joint venture quando sono controllabili i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee ed è probabile che la differenza non si annulli nel prevedibile futuro.

Le imposte differite attive sono contabilizzate per tutte le differenze temporanee deducibili, per il riporto dei crediti d'imposta e delle perdite fiscali non utilizzate, nei limiti in cui è probabile che verrà conseguito un utile imponibile tale da permettere il realizzo di tali imposte differite attive. Tuttavia quest'ultime non si contabilizzano nel caso derivino da:

- la rilevazione iniziale di un'attività o passività in una transazione che non costituisce un'aggregazione aziendale e, al momento della transazione, non influenza né l'utile contabile, né il reddito imponibile (perdita fiscale); e
- per le differenze temporanee deducibili che sono collegate ad investimenti in società controllate, filiali, società collegate e a partecipazioni in joint venture, le imposte differite attive sono contabilizzate solo nella misura in cui risulti probabile l'annullamento delle differenze temporanee in un prevedibile futuro e la disponibilità

³⁸ Le differenze "temporanee" sono differenze tra il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività e il suo valore contabile nello stato patrimoniale. Si distinguono dalle differenze "temporali" le quali sono differenze tra il reddito imponibile e l'utile contabile che emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi. Tutte le differenze temporali sono differenze temporanee.

futura di un utile imponibile a fronte del quale le differenze temporanee potranno essere utilizzate.

Il valore contabile di un'attività fiscale differita è rivisto a ciascuna data di riferimento del bilancio e ridotto nella misura in cui non è più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire che sia recuperata in tutto o in parte l'attività iscritta.

Le attività e le passività fiscali differite sono calcolate con le aliquote fiscali che ci si attende saranno applicabili nell'esercizio in cui sarà realizzata l'attività o estinta la passività, utilizzando le aliquote fiscali stabilite dalla normativa fiscale in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura del bilancio. L'attualizzazione delle attività e delle passività differite non è ammessa.

Le imposte sul reddito correnti e le imposte differite sono contabilizzate nel conto economico, ad eccezione delle imposte correnti e differite che derivano dalle transazioni che sono imputate direttamente al patrimonio netto o da aggregazioni aziendali.

5.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

5.2.1. Componenti degli oneri (proventi) fiscali

Si indicano separatamente i principali componenti dell'onere (o provento) fiscale iscritto nel conto economico. Questi possono includere:

- a. oneri (proventi) per imposte correnti;
- b. eventuali rettifiche rilevate nell'esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti;
- c. l'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all'emersione e all'annullamento di differenze temporanee;
- d. l'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi a cambiamenti nelle aliquote fiscali o all'imposizione di nuove imposte;
- e. l'ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevato in precedenza, e utilizzato per ridurre l'onere fiscale corrente;
- f. l'ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevato in precedenza, e utilizzato per ridurre l'onere fiscale differito;
- g. l'onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o l'annullamento di una svalutazione precedente, di un'attività fiscale differita quando non sia più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire che sia utilizzato il beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita; e
- h. l'ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed errori che sono inclusi nella determinazione dell'utile o nella determinazione della perdita secondo quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati retrospettivamente.

5.2.2. Altre informazioni

Si indica separatamente anche quanto segue:

- a. il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate al patrimonio netto;
- b. una spiegazione del rapporto tra l'onere (provento) fiscale e l'utile contabile in una o entrambe le seguenti forme:
 - i. una riconciliazione numerica tra l'onere (provento) fiscale e il prodotto dell'utile contabile moltiplicato per l'aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l'aliquota fiscale applicabile; o

- ii. una riconciliazione numerica tra l'aliquota fiscale media effettiva (risultante dall'onere (provento) fiscale diviso per l'utile contabile) e l'aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l'aliquota fiscale applicabile;
- c. una spiegazione delle modifiche dell'aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell'esercizio precedente;
- d. con riguardo alle differenze temporanee deducibili, alle perdite fiscali non utilizzate e ai crediti di imposta inutilizzati per i quali, nello stato patrimoniale, non è rilevata l'attività fiscale differita:
 - i. l'ammontare; e
 - ii. la data di scadenza, qualora esista;
- e. l'ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita;
- f. con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdite fiscali non utilizzate e crediti di imposta inutilizzati:
 - i. l'ammontare delle attività e delle passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale per ciascun esercizio presentato;
 - ii. l'ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati nel conto economico, se questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nello stato patrimoniale;
- g. con riferimento ad attività operative cessate, l'onere fiscale relativo a:
 - i. la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e
 - ii. l'utile o la perdita derivante dalle attività ordinarie dell'attività operativa cessata, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato;
- h. l'ammontare degli effetti fiscali, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata prima dell'approvazione del bilancio, ma che non siano iscritti come passività in bilancio.

5.2.3. Riconciliazione fiscale (o dell'aliquota fiscale)

La riconciliazione fiscale richiesta al punto b. di cui sopra consente agli utilizzatori del bilancio di comprendere se la relazione tra l'onere (o provento) fiscale e l'utile contabile è anomala e di comprendere i fattori significativi che potrebbero influenzare la relazione in futuro.³⁹ La relazione può essere influenzata dagli effetti di fattori quali:

- oneri non deducibili;
- proventi esenti da tassazione;
- perdite fiscali;
- aliquote fiscali estere.

Nello spiegare la relazione tra l'onere (o provento) fiscale e l'utile contabile, l'impresa usa un'aliquota fiscale applicabile che fornisca la più significativa informazione agli utilizzatori del bilancio. Spesso, l'aliquota più significativa è l'aliquota fiscale nazionale del Paese in cui l'impresa ha sede. In questo caso, le aliquote fiscali applicate per le imposte nazionali sono consolidate con le aliquote applicate per qualsiasi imposta locale, che è calcolata su un livello sostanzialmente analogo di reddito imponibile (perdita fiscale). Tuttavia, per un'impresa che opera in diversi ordinamenti, può essere più significativo aggregare riconciliazioni distinte predisposte utilizzando l'aliquota nazionale in ciascun singolo ordinamento. Quando quest'ultimo approccio è adottato, l'impresa può aver bisogno di esporre l'effetto dei cambiamenti significativi di ciascuna aliquota fiscale, o la combinazione degli utili prodotti nei diversi ordinamenti, al fine di soddisfare il requisito previsto al punto c. di cui sopra.

³⁹ Appare opportuno evidenziare che ai fini della riconciliazione occorre tener conto anche delle imposte rivenienti dalle attività operative cessate.

5.2.4. *Differenze temporanee relative a società controllate, collegate, filiali e joint venture*

Lo IAS 12 richiede l'indicazione in bilancio delle differenze temporanee relative a investimenti finanziari in società controllate, collegate, filiali e a partecipazioni in joint venture ma non l'ammontare delle passività fiscali differite non contabilizzate, dal momento che il loro calcolo potrebbe risultare difficile. Tuttavia, quando è possibile, le imprese sono incoraggiate a indicare anche l'ammontare delle passività fiscali differite non contabilizzate relative ad investimenti finanziari in società controllate, filiali e società controllate, e a partecipazioni in joint venture.

5.2.5. *Attività fiscali differite*

Il bilancio riporta l'ammontare di ciascuna attività fiscale differita e gli elementi che ne giustificano la sua rilevazione, quando:

- a. l'utilizzazione dell'attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri in eccesso rispetto a quelli derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti;
- b. l'impresa ha subito una perdita nell'esercizio o in quello precedente nell'ordinamento fiscale al quale si riferisce l'attività fiscale differita.

5.2.6. *Dividendi*

Negli ordinamenti in cui esistono diverse conseguenze in termini di imposte sul reddito a seconda che l'utile dell'esercizio o gli utili portati a nuovo siano o meno distribuiti agli azionisti, l'impresa indica in bilancio:⁴⁰

- a. la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti, includendo le caratteristiche principali del sistema fiscale relativo alle imposte sul reddito e i fattori che influiranno sull'ammontare dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, dei dividendi;
- b. l'ammontare dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che sia concretamente determinabile;
- c. se esistono potenziali effetti fiscali in termini di imposte sul reddito che non siano concretamente determinabili.

In alcuni casi, l'ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, derivante dalla distribuzione dei dividendi agli azionisti può essere difficile da calcolare (ad es. quando un'impresa abbia un gran numero di società controllate estere). Tuttavia, anche in tali casi, alcune parti dell'ammontare totale possono essere facilmente determinabili. Per esempio, se in un gruppo, una società e alcune sue controllate hanno pagato imposte sul reddito ad un'aliquota fiscale più alta sugli utili non distribuiti e conoscono l'ammontare che verrebbe rimborsato al momento della distribuzione agli azionisti dei dividendi futuri da utili consolidati portati a nuovo, l'ammontare rimborsabile viene indicato. Se applicabile, l'impresa dà anche informazioni riguardo all'esistenza di potenziali effetti fiscali aggiuntivi, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili. Nel bilancio separato della società controllante, l'informazione dei potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, se esistente, è relativa agli utili non distribuiti della società controllante.

5.2.7. *Passività e attività potenziali*

Eventuali passività e attività potenziali connesse ad aspetti fiscali, derivanti ad esempio da un contenzioso non risolto con le autorità fiscali, sono indicate in bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 37. Allo stesso modo quando modifiche delle aliquote fiscali o della normativa fiscale entrano in vigore o sono annunciate dopo la data del bilancio, l'impresa indica gli effetti di tali

⁴⁰ Oltre a quanto già in precedenza indicato vi possono essere casi in cui le imposte sul reddito possono essere dovute se vi è distribuzione degli utili (di esercizio e portati a nuovo).

variazioni sulle sue attività e passività fiscali correnti e differite (si veda il Cap. 21 sullo IAS 10, *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*).

5.2.8. Altre informazioni richieste dal Codice civile

Con riferimento alle perdite fiscali riportabili in conformità all'articolo 2427, punto 14 del Codice civile il bilancio presenta:

- a. l'ammontare delle imposte anticipate rilevato in bilancio, relativo a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti, fornendo le motivazioni a supporto dell'iscrizione dello stesso;
- b. l'ammontare delle imposte anticipate relativo a perdite fiscali riportabili non ancora rilevato in bilancio e le motivazioni della mancata iscrizione.

5.3. ESEMPLIFICAZIONI

5.3.1. Riconciliazione fiscale

Di seguito si riporta un esempio di rappresentazioni alternative della riconciliazione fiscale, tratto dal Principio stesso. Si consideri un'impresa che nell'esercizio X2 ha conseguito un utile contabile di 3.000 (nell'esercizio X1: 2.500) comprensivo di 1.500 (X1: 2.000) nella propria giurisdizione (paese A) e di 1.500 (X1: 500) nel paese B. L'aliquota fiscale è pari al 30% nel paese A e al 20% nel paese B. Nel paese B, costi per 200 (X1: 100) non sono fiscalmente deducibili. Se l'impresa presenta una riconciliazione fiscale all'aliquota fiscale nazionale, la rappresentazione sarà la seguente:

	X1	X2
Utile contabile	2.500	3.000
Imposte all'aliquota interna del 30%	750	900
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili	30	60
Effetto di aliquote fiscali inferiori nel paese B	(60)	(170)
Imposte	720	790

Se l'impresa predispose invece la riconciliazione fiscale aggregando riconciliazioni distinte per ciascun ordinamento nazionale, la rappresentazione sarà la seguente:

	X1	X2
Utile contabile	2.500	3.000
Imposte calcolate alle aliquote interne applicabili agli utili nel paese interessato	700	750
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili	20	40
Imposte	720	790

CAPITOLO 6 – IAS 16 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

6.1. CENNI

6.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 16 si applica per il trattamento contabile di immobili, impianti e macchinari, tranne quando un altro Principio richieda o consenta un differente trattamento contabile, ad esempio è il caso di un immobile che si qualifichi come investimento immobiliare ai sensi dello IAS 40.

In particolare, il Principio non si applica a:

- a. immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5;
- b. attività biologiche connesse all'attività agricola (per le quali si applica lo IAS 41);
- c. attività relative all'esplorazione e alla valutazione (per le quali si applica l'IFRS 6);
- d. diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e risorse simili non rinnovabili.

6.1.2. Rilevazione

Un elemento di immobili, impianti e macchinari è iscritto inizialmente al costo, che comprende: il suo prezzo di acquisto, eventuali costi direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale, nonché la stima iniziale dei costi futuri di smantellamento e di rimozione del bene e di bonifica del luogo in cui si trova il bene⁴¹ quando la relativa obbligazione soddisfa i requisiti dello IAS 37.

Successivamente alla rilevazione iniziale, un elemento di immobili, impianti e macchinari può essere iscritto al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulati ovvero in base al modello di rideterminazione del valore (fair value). Il metodo scelto si applica ad una intera classe di immobili, impianti e macchinari.

Per classe di immobili, impianti e macchinari si intende un insieme di beni omogenei per natura e utilizzo nell'attività dell'impresa. Alcuni esempi di classi sono: terreni, terreni e fabbricati, macchinari, mobili e attrezzature, macchine d'ufficio.

Lo IAS 16 prevede inoltre che, se i componenti di un bene hanno vita utile differente e risultano significativi, si ammortizzano separatamente.

Con riferimento al modello della rideterminazione del valore, il fair value è basato su valutazioni periodiche, effettuate da un perito indipendente nel caso di terreni e fabbricati, tenendo conto dei valori di mercato. Le valutazioni sono effettuate con la frequenza necessaria a garantire che il valore contabile del bene non differisca significativamente dal suo fair value alla data di riferimento del bilancio.

Se il valore contabile di un bene è aumentato a seguito di una rivalutazione, l'incremento è imputato direttamente a patrimonio netto, in una riserva di rivalutazione. Tuttavia, l'incremento è rilevato a conto economico nella misura in cui compensi una precedente svalutazione dello stesso bene rilevata a conto economico.

Se il valore contabile di un bene è diminuito a seguito di una rideterminazione del valore, la diminuzione è rilevata direttamente a conto economico. Tuttavia, il decremento è rilevato nel patrimonio netto a diminuzione della riserva di rivalutazione e nei limiti dell'ammontare di quest'ultima.

Il valore ammortizzabile (derivante dal costo al netto del suo valore residuo) di un bene, esclusi i terreni, è ripartito secondo un criterio sistematico lungo la sua vita utile attesa, riflettendo le modalità attese di fruizione dei benefici economici futuri generati dal bene. Di conseguenza, nel

⁴¹ I costi di smantellamento, di rimozione del bene e di bonifica sono attualizzati.

caso di cambiamenti nelle aspettative relative ai benefici economici futuri derivanti dal bene, il criterio di ammortamento dovrà essere modificato. Esempi di criteri che possono essere applicati sono: il metodo a quote costanti, il metodo a quote proporzionali ai valori residui e il metodo per unità di prodotto. Il criterio di ammortamento insieme con il valore residuo e la vita utile di un bene vengono rivisti almeno ad ogni chiusura di esercizio e le eventuali variazioni sono considerate come cambiamenti di stima contabile in conformità allo IAS 8.

Si precisa, inoltre, che la quota di ammortamento di un esercizio è rilevata in conto economico. Tuttavia, se i benefici economici futuri dell'attività sono compresi nella produzione di un altro bene, la quota di ammortamento sarà inclusa nel valore contabile dell'altro bene.⁴²

Per quanto concerne la durata dell'ammortamento, quest'ultimo ha inizio a partire dalla data in cui il bene è disponibile per l'uso e termina alla più recente tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5, e la data di eliminazione contabile. L'ammortamento prosegue anche nel caso di temporaneo inutilizzo dell'attività.

Per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore, si applica lo IAS 36. I risarcimenti da parte di terzi per beni che hanno subito una perdita di valore, sono stati persi o dismessi, sono iscritti a conto economico al momento dell'esigibilità del rimborso.

Infine, il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari è eliminato contabilmente: alla dismissione (si veda, ad esempio, l'IFRS 5) o quando non sono più attesi benefici economici futuri dal suo utilizzo. L'utile o la perdita derivante dalla eliminazione contabile del bene è rilevato a conto economico.

6.1.3. Servizi in concessione- SIC 29

Un'impresa (concessionario) può stipulare un accordo con un'altra impresa (concedente) per fornire servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali (si pensi, ad esempio, ad autostrade, tunnel, aeroporti, telecomunicazioni). La caratteristica principale di tali accordi è che il concessionario (che può essere un'impresa pubblica o privata, ovvero un organismo governativo) riceve un diritto e allo stesso tempo contrae un'obbligazione ad erogare servizi pubblici. In presenza di accordi per servizi in concessione, tutti gli aspetti relativi all'accordo dovranno essere considerati nell'informativa da inserire nelle note al bilancio.

6.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

6.2.1. Informazioni generali

Nel bilancio sono indicate le seguenti informazioni per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari:

- a. i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo (costo o rideterminazione di valore);
- b. il criterio di ammortamento impiegato;
- c. le vite utili o le aliquote di ammortamento utilizzate;
- d. il valore contabile lordo iscritto e l'ammortamento accumulato (aumentato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e al termine dell'esercizio;
- e. una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:
 - i. incrementi;

⁴² Infatti solitamente la quota di ammortamento di un esercizio è rilevata in conto economico. Tuttavia, a volte, i benefici economici futuri contenuti in un'attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell'altro bene ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l'ammortamento di un impianto di produzione e di macchinari è compreso nei costi di trasformazione di rimanenze.

- ii. attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
- iii. acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
- iv. incrementi o decrementi derivanti da rivalutazioni e da perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 36;
- v. perdite per riduzione di valore iscritte in conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;
- vi. eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevate a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;
- vii. ammortamento (iscritto a conto economico come costo ovvero costo di altre attività);
- viii. differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta funzionale alla differente moneta di presentazione, e altre conversioni di gestioni estere nella moneta di presentazione dell'impresa che redige il bilancio;
- ix. altri cambiamenti⁴³.

Lo IAS 16 richiede, inoltre, per la comprensione della situazione dei beni detenuti dall'impresa e degli impegni dell'impresa ad acquistare immobili, impianti e macchinari, le seguenti informazioni:

- a. l'esistenza e l'ammontare di restrizioni gravanti sulla titolarità e proprietà di immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività;
- b. l'ammontare delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione;
- c. l'ammontare degli impegni contrattuali esistenti per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari; e
- d. se non è indicato separatamente nel prospetto del conto economico, l'importo del risarcimento da parte di terzi, imputato a conto economico, per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una perdita di valore, sono stati persi o dismessi.

Infine, in conformità con quanto previsto dallo IAS 8, qualsiasi cambiamento in una stima contabile (ad es. con riguardo a valori residui; costi stimati di smantellamento, rimozione o bonifica del sito in cui sono localizzati gli immobili, impianti e macchinari; vite utili e criteri di ammortamento) che ha un effetto sull'esercizio corrente o su quelli futuri, è indicato nel bilancio.

6.2.2. Informazioni aggiuntive per attività iscritte a valori rideterminati

Nel caso sia adottato il modello della rideterminazione del valore, le seguenti ulteriori informazioni sono fornite agli utilizzatori del bilancio, al fine di farne comprendere chiaramente gli effetti:

- a. la data effettiva della rideterminazione del valore;
- b. se nella valutazione è stato utilizzato un perito indipendente;
- c. i metodi e le ipotesi significative utilizzate per stimare il fair value dei beni;
- d. la misura in cui i fair value dei beni sono stati determinati facendo diretto riferimento ai prezzi praticati in un mercato attivo o a recenti transazioni di mercato effettuate a condizioni normali o sono stati determinati usando altre tecniche di valutazione;
- e. per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari rivalutati, il valore contabile che sarebbe stato rilevato in bilancio se le attività fossero state valutate con il modello del costo; e

⁴³ Ad esempio, le riclassificazioni da una classe ad un'altra di immobilizzazioni materiali.

- f. l'eccedenza di rivalutazione, indicando le variazioni dell'esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo agli azionisti.

Nel bilancio, inoltre, si indicano gli eventuali effetti delle imposte differite connesse alla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari in conformità allo IAS 12⁴⁴.

6.2.3. Altre informazioni

Oltre all'informativa sulle perdite per riduzione di valore richiesta dallo IAS 16, un'impresa fornisce anche l'informativa sulle riduzioni di valore di immobili, impianti e macchinari in conformità allo IAS 36.

Inoltre, lo IAS 16 incoraggia, ma non obbliga, le imprese a fornire le seguenti ulteriori informazioni:

- a. il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi;
- b. il valore contabile lordo di immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati e ancora in uso;
- c. il valore contabile di immobili, impianti e macchinari ritirati dall'uso attivo e non classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5; e
- d. per ciascun immobile, impianto e macchinario valutato al costo al netto dell'ammortamento, il suo fair value quando questo è significativamente differente dal valore contabile.

Infine, con riferimento agli accordi per servizi in concessione, il SIC 29 indica le informazioni aggiuntive che il concessionario o il concedente forniscono in bilancio per ciascun esercizio e per ciascun accordo di concessione o classe di accordi di concessione⁴⁵:

- a. una descrizione dell'accordo;
- b. le condizioni dell'accordo (per esempio, periodo di concessione, date di rideterminazione del prezzo, condizioni base per il ricalcolo del prezzo e della negoziazione) le quali, data la loro rilevanza, potrebbero influenzare l'importo, la tempistica e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- c. la natura e la portata di:
 - i. i diritti ad usare determinate attività;
 - ii. le obbligazioni contratte per la fornitura o i diritti di richiesta di fornitura di servizi;
 - iii. le obbligazioni ad acquisire o costruire elementi di immobili, impianti e macchinari;
 - iv. le obbligazioni a consegnare o i diritti a ricevere determinate attività a conclusione del periodo di concessione;
 - v. le opzioni di rinnovo e di chiusura anticipata dell'accordo;
 - vi. altri diritti e obbligazioni (per esempio, importanti costi di revisione); e
- d. le variazioni dell'accordo avvenute nel corso del periodo.

⁴⁴ Si tenga altresì presente che appare ancora oggi applicabile quanto disposto dall'art. 10 della Legge n. 72/83: "Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio è stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio è stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all'articolo 2425, terzo comma, del codice civile, e per quale ammontare".

⁴⁵ Una classe è un gruppo di accordi di servizi in concessione, che comprendono servizi di natura simile (SIC 29.7).

6.3. ESEMPLIFICAZIONI

6.3.1. Esemplicazioni relative alle informazioni generali

Di seguito, si riportano alcuni esempi di rappresentazione in forma tabellare di informazioni generali da fornire nelle note al bilancio. Come in precedenza accennato, è necessario distinguere tra beni iscritti secondo il modello del costo e beni iscritti secondo il modello di rideterminazione.

Tabella 6.1.- Movimenti delle immobilizzazioni in immobili, impianti, macchinari, ecc.					
	Terreni	Fabbricati	Macchinari	...	Totale
Valore contabile netto al 01.01.X					
Investimenti (*)					
Dismissioni (**)					
Attività operative cessate					
Variazione netta da modello di rideterminazione valore					
Svalutazioni/ripristini					
Ammortamento					
Differenze nette di cambio					
Altre variazioni					
Valore contabile netto al 01.01.X+1					
Investimenti (*)					
Dismissioni (**)					
Attività operative cessate					
Variazione netta da modello di rideterminazione valore					
Svalutazioni/ripristini					
Ammortamento					
Differenze nette di cambio					
Altre variazioni					
Valore contabile netto al 31.12.X+1					

(*) Le eventuali acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali sono evidenziate separatamente.

(**) Le eventuali dismissioni derivanti da cessione di controllate sono evidenziate separatamente.

Tabella 6.2.- Composizione dei saldi delle immobilizzazioni in immobili, impianti, macchinari, ecc.				
Al 31.12.X				
	Valore contabile lordo	Svalutazioni accumulate	Fondo ammortamento	Valore contabile netto
Al 31.12.X:				
Terreni				
Fabbricati				
Macchinari				
...				
totale				
Al 31.12.X+1:				
Terreni				
Fabbricati				
Macchinari				
...				
totale				

6.3.2. Esempificazioni relative alle informazioni aggiuntive per attività iscritte a valori rideterminati

Di seguito, si riportano alcuni esempi di rappresentazione in forma tabellare di informazioni da fornire nelle note al bilancio⁴⁶.

Tabella 6.3.- Informazioni aggiuntive per attività iscritte a valori rideterminati				
	Riserva di rivalutazione(*) all'1.1	Incrementi	Decrementi	Riserva di rivalutazione(*) al 31.12
Al 31.12.X: Impianti Fabbricati Macchinari ...				
totale				
Al 31.12.X+1: Impianti Fabbricati Macchinari ...				
totale				

(*) Occorre precisare che non si tratta di una riserva di rivalutazione ma piuttosto di un importo residuo non recuperato attraverso ammortamenti o perdite di valore.

⁴⁶ Le informazioni riportate nelle righe e nelle colonne delle tabelle, che seguono e di quelle precedenti, possono essere presentate invertendole tra loro.

CAPITOLO 7 – IAS 17 LEASING

7.1. CENNI

7.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 17 si applica per la contabilizzazione di tutte le operazioni di leasing, ad eccezione di:

- a. leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rinnovabili simili;
- b. leasing di concessione di licenza per beni quali film, registrazioni, video, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright.

Inoltre, lo IAS 17 rinvia ad altri principi per la valutazione dei contratti riguardanti:

- a. immobili detenuti in leasing dal locatario contabilizzati come investimenti immobiliari e immobili concessi in leasing da locatori (IAS 40);
- b. leasing di attività biologiche (IAS 41).

Il leasing è definito come un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito. Il leasing finanziario si distingue da quello operativo per il fatto che tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene sono sostanzialmente trasferiti al locatario, a prescindere dal trasferimento o meno del diritto di proprietà del bene al termine del contratto di leasing.

7.1.2. Rilevazione

Con riferimento alle operazioni di leasing finanziario, il locatario rileva inizialmente in bilancio un'attività il cui valore è uguale al fair value del bene locato (inclusi eventuali costi diretti iniziali⁴⁷) o, se minore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing⁴⁸, determinando utilizzando il tasso d'interesse implicito del leasing⁴⁹. Contestualmente alla rilevazione del bene locato, il locatario contabilizza il relativo debito, misurato analogamente al valore dell'attività, nei confronti del locatore. Successivamente, il bene oggetto del leasing è ammortizzato secondo le regole previste dagli IAS di riferimento (IAS 16 o IAS 38) e soggetto ad impairment test secondo lo IAS 36. I canoni di leasing finanziario sono ripartiti tra quote di capitale, da portare a riduzione del debito residuo verso il locatore, e oneri finanziari, da rilevare in conto economico. La rilevazione degli oneri finanziari è effettuata in modo tale da determinare un tasso di interesse periodico costante sul debito residuo.

Dall'altra parte, il locatore rileva in bilancio un credito pari all'investimento netto nell'operazione di leasing finanziario, inclusi eventuali costi diretti iniziali sostenuti dal locatore (ad es. commissioni, spese legali e costi interni). Successivamente, i pagamenti riscossi per il leasing sono rilevati suddividendoli tra quote di capitale, da portare a riduzione del credito verso il locatario, e quote di interessi, da imputare a conto economico come proventi finanziari. La

⁴⁷ I costi diretti iniziali sono i costi addizionali direttamente attribuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un'operazione di leasing, quali ad es. imposte di registro, spese notarili ecc.

⁴⁸ I pagamenti minimi dovuti per il leasing includono: i canoni periodici stabiliti nel contratto, qualsiasi importo garantito al locatore dal locatario o da un terzo, il prezzo di riscatto del bene se vi è una ragionevole certezza, alla data di stipula del contratto, dell'esercizio dell'opzione finale. Sono invece esclusi dai pagamenti minimi: i canoni sottoposti a condizione (canoni potenziali), i costi per servizi e le imposte rimborsabili al locatore.

⁴⁹ Il tasso d'interesse implicito del leasing è quel tasso che, all'inizio del contratto, fa sì che il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi e del valore residuo non garantito sia uguale alla somma del fair value del bene locato e degli eventuali costi diretti iniziali del locatore.

rilevazione dei proventi finanziari è effettuata in modo tale da determinare un tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto residuo del locatore.

Per le operazioni di leasing operativo, il locatario rileva i pagamenti per il leasing (esclusi i costi per servizi quali l'assicurazione e la manutenzione) a conto economico come costo da ripartire in quote costanti durante la durata del contratto, a meno che sia possibile utilizzare un altro metodo sistematico maggiormente rappresentativo delle modalità di fruizione dei benefici del leasing nel tempo.

Dall'altra parte, il locatore espone i beni oggetto di leasing operativi nell'attivo del suo stato patrimoniale e provvede successivamente al loro ammortamento in base ai principi IAS di riferimento (IAS 16 o IAS 38) e alla loro eventuale svalutazione in base allo IAS 36. I proventi del leasing operativo sono rilevati a conto economico per quote costanti o con un altro metodo sistematico ritenuto maggiormente significativo.

Un'operazione di vendita e retrolocazione è costituita da una vendita di un bene da parte di un venditore e dalla sua riacquisizione da parte dello stesso venditore per mezzo dell'operazione di leasing. I canoni di leasing e il prezzo di vendita sono in genere interdipendenti essendo negoziati congiuntamente. Il relativo trattamento contabile è in funzione del tipo di leasing, finanziario o operativo.

7.1.3. SIC 27-La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing

Il SIC 27 tratta la questione relativa alla valutazione della sostanza di operazioni, o di una serie di operazioni collegate, che presentano la forma legale di un leasing. Il principale scopo di questa interpretazione è quello di rafforzare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ribadendo che la contabilizzazione riflette la sostanza dell'operazione e fornendo, a tal proposito, alcuni indicatori che dimostrano o meno che la sostanza di un'operazione identifica un accordo di leasing secondo lo IAS 17. Inoltre, una serie di operazioni collegate nella forma legale di un leasing sono trattate unitariamente, se ciò risulti necessario per la comprensione dell'effetto economico complessivo.

Con riferimento a tali tipi di accordi, il SIC 27 prevede specifici requisiti di informativa.

7.1.4. IFRIC 4 – Determinare se un accordo contiene un leasing

Talvolta la formula contrattuale utilizzata per stipulare alcuni accordi di fornitura/servizi/outsourcing di energia/telecomunicazioni può far presumere l'esistenza di leasing finanziari impliciti. L'interpretazione fornisce una guida al fine di individuare se nell'ambito dei contratti per prestazioni di beni e servizi non qualificati nella forma come contratti di leasing, si possono riscontrare le condizioni per la rilevazione, secondo IAS 17, della fattispecie del leasing

7.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

7.2.1. Informazioni relative ad attività e passività finanziarie

Poiché le attività e le passività di un leasing finanziario - fatta ovviamente eccezione per i beni stessi oggetto di leasing - (e i singoli pagamenti periodicamente dovuti e da ricevere per i leasing operativi) sono attività e passività finanziarie, i locatari e i locatori forniscono in bilancio le informazioni previste dall' IFRS 7- *Strumenti finanziari: informazioni integrative*⁵⁰.

⁵⁰ L'informativa sugli strumenti finanziari è disciplinata fino al 31.12.2006 dallo Ias 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*. Dal 1° gennaio 2007 i paragrafi dello Ias 32 relativi all'informativa sono sostituiti dall'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*. Nell'ambito di questo avvicendamento, lo Ias 32 cambia la propria denominazione in *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*.

7.2.2. Informativa richiesta ai locatari: leasing finanziari

I locatari forniscono le seguenti informazioni in bilancio:

- a. per ciascuna categoria di beni, il valore contabile netto alla data di riferimento del bilancio;
- b. una riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio e il loro valore attuale. Inoltre, l'impresa indica il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio e il loro valore attuale, per ciascuno dei seguenti periodi:
 - i. entro un anno;
 - ii. tra uno e cinque anni;
 - iii. oltre cinque anni;
- c. i canoni di locazione sottoposti a condizione (canoni potenziali) rilevati come oneri nell'esercizio;
- d. il totale dei pagamenti minimi futuri che ci si aspetta di ricevere da sublocazioni non annullabili alla data di riferimento del bilancio;
- e. una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario che includa almeno i seguenti:
 - i. il criterio di determinazione dei canoni potenziali da pagare;
 - ii. l'esistenza e le condizioni di opzioni di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione; e
 - iii. le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, indebitamento addizionale e ulteriori operazioni di leasing.

Infine, a seconda della natura e funzione dei beni acquistati tramite leasing finanziari, nel bilancio del locatario si applicano le disposizioni sull'informativa previste negli IAS 16, 36, 38, 40 e 41.

7.2.3. Informativa richiesta ai locatari: leasing operativi

I locatari forniscono le seguenti informazioni in bilancio:

- a. il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per leasing operativi non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi:⁵¹
 - i. entro un anno;
 - ii. tra uno e cinque anni,
 - iii. oltre cinque anni;
- b. il totale dei pagamenti minimi futuri che ci si aspetta di ricevere da sublocazioni non annullabili alla data di riferimento del bilancio;
- c. i pagamenti per leasing e subleasing rilevati come costo nell'esercizio, con valori distinti per:
 - i. i pagamenti minimi dovuti per il leasing;
 - ii. i canoni di locazione sottoposti a condizione; e
 - iii. i pagamenti da subleasing;
- d. una descrizione generale dei contratti di leasing significativi del locatario che includa almeno i seguenti:
 - i. il criterio di determinazione dei canoni di leasing sottoposti a condizione;
 - ii. l'esistenza e le condizioni di opzioni di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione; e
 - iii. le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, indebitamento addizionale e ulteriori operazioni di leasing

⁵¹ Il leasing non annullabile è un leasing che può essere annullato solo al verificarsi di determinate condizioni previste dal principio.

7.2.4. Informativa richiesta ai locatori: leasing finanziari

I locatori forniscono le seguenti informazioni in bilancio:

- a. una riconciliazione tra l'investimento lordo nel leasing⁵² alla data di riferimento del bilancio e il valore attuale dei crediti per pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio. Inoltre, l'impresa indica l'investimento lordo totale nel leasing e il valore attuale dei crediti per pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio per ciascuno dei seguenti periodi:
 - i. entro un anno;
 - ii. tra uno e cinque anni;
 - iii. oltre cinque anni;
- b. gli utili finanziari differiti⁵³;
- c. i valori residui non garantiti spettanti al locatore⁵⁴;
- d. il fondo svalutazione crediti riferibile ai pagamenti minimi da ricevere per il leasing;
- e. i canoni di locazione sottoposti a condizione rilevati come proventi nell'esercizio;
- f. una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

Inoltre, lo IAS 17 raccomanda, ma non obbliga, di indicare, come utile indicatore di crescita, l'investimento lordo nel leasing meno i proventi differiti in un nuovo business durante l'esercizio, dopo aver dedotto gli ammontari significativi per i leasing annullati.

7.2.5. Informativa richiesta ai locatori: leasing operativi

I locatori forniscono le seguenti informazioni in bilancio:

- a. i pagamenti minimi futuri da ricevere per leasing operativi non annullabili, in totale e per ciascuno dei seguenti periodi:
 - i. non oltre un anno;
 - ii. tra uno e cinque anni;
 - iii. oltre cinque anni;
- b. il totale dei canoni di locazione sottoposti a condizione rilevati come proventi nell'esercizio;
- c. una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

Inoltre, a seconda della natura e funzione dei beni concessi dai locatori tramite leasing operativo, si applicano le disposizioni sull'informativa previste negli IAS 16, 36, 38, 40 e 41.

7.2.6. Informativa per le operazioni di vendita e retrolocazione

Alle operazioni di vendita e retrolocazione si applicano le medesime disposizioni informative previste per locatari e locatori. La descrizione richiesta dei contratti significativi di leasing include l'informativa sulle clausole particolari o inusuali dei contratti o sui termini delle operazioni di vendita e retrolocazione.

Le operazioni di vendita e retrolocazione possono richiedere una separata informativa in base allo IAS 1.

⁵² L'investimento lordo nel leasing è la sommatoria di: i pagamenti minimi dovuti per il leasing finanziario ed esigibili dal locatore e qualsiasi valore residuo non garantito spettante al locatore. L'investimento netto è l'investimento lordo attualizzato al tasso di interesse implicito.

⁵³ L'utile finanziario differito è la differenza tra l'investimento lordo e l'investimento netto.

⁵⁴ Il valore residuo non garantito è la parte del valore residuo del bene locato il cui realizzo da parte del locatore non è certo o è garantito solamente da un terzo collegato con il locatore.

7.2.7. SIC 27- La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing⁵⁵

Quando un'impresa stipula un accordo che ha la forma legale di un leasing ma non rientra, nella sostanza, nel leasing previsto dallo IAS 17, l'impresa fornisce l'informativa necessaria a comprendere l'accordo e il trattamento contabile adottato, indicando al riguardo:

- a. una descrizione dell'accordo, incluso:
 - i. il bene sottostante e qualsiasi relativo vincolo d'uso;
 - ii. la durata dell'accordo ed altre rilevanti condizioni previste nell'accordo;
 - iii. le operazioni collegate tra loro, incluse eventuali opzioni; e
- b. il trattamento contabile applicato a qualsiasi compenso ricevuto, l'importo rilevato come ricavo nell'esercizio, e le voci di conto economico in cui lo stesso è stato allocato.

Queste informazioni sono fornite per ogni esercizio in cui l'accordo è efficace e con riferimento a ciascun accordo o a ciascuna classe di accordi⁵⁶.

7.3. ESEMPLIFICAZIONI

7.3.1. Informativa richiesta ai locatari: leasing finanziari

Di seguito si riportano alcuni esempi di rappresentazione in forma tabellare delle informazioni richieste ai locatari per i leasing finanziari:

Tabella 7.1.- Valore attuale dei pagamenti minimi futuri - leasing finanziari		
	AI 31.12.X+1	AI 31.12.X
Totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per leasing finanziari		
A dedurre: future quote di interessi		
Valore attuale dei pagamenti minimi futuri dovuti per leasing finanziari		

Tabella 7.2.- Scadenza dei pagamenti minimi futuri - leasing finanziari								
	AI 31.12.X+1				AI 31.12.X			
	Entro l'anno	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale	Entro l'anno	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
Pagamenti minimi futuri dovuti per leasing finanziari								
Valore attuale dei pagamenti minimi futuri dovuti per leasing finanziari								

7.3.2. Informativa richiesta ai locatari: leasing operativi

Tabella 7.3.- Scadenza dei pagamenti minimi futuri - leasing operativi								
	AI 31.12.X+1				AI 31.12.X			
	Entro l'anno	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale	Entro l'anno	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
Pagamenti minimi futuri dovuti per leasing operativi								

⁵⁵ Tra i requisiti di informativa si dovrà tener conto anche dell'IFRIC 4 relativo alla valutazione di accordi che contengono un leasing.

⁵⁶ Una classe è formata da un insieme di accordi con attività sottostanti di natura simile.

CAPITOLO 8 – IAS 18 RICAVI

8.1. CENNI

8.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 18 si applica per il trattamento contabile dei ricavi derivanti da:

- a. la vendita di beni;
- b. la prestazione di servizi; e
- c. l'utilizzo da parte di terzi di beni dell'impresa che generano interessi, royalties e dividendi.

8.1.2. Rilevazione

I ricavi sono valutati al fair value dei corrispettivi ricevuti o spettanti, tendendo conto di eventuali sconti commerciali e riduzioni legate alla quantità concesse dall'impresa. In generale, i ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno goduti dall'impresa e il loro valore, nonché i costi sostenuti o da sostenere per l'operazione possano essere attendibilmente determinati. Per la rilevazione dei ricavi occorre inoltre che siano soddisfatte alcune condizioni specifiche:

- per quanto riguarda la vendita di merci, i ricavi sono rilevati quando si verifica il trasferimento dei rischi significativi e dei benefici connessi alla proprietà del bene e l'impresa cessa di esercitare l'effettivo controllo e le normali attività associate con la proprietà del bene;
- per quanto riguarda la prestazione di servizi, i ricavi sono rilevati con il metodo della percentuale di completamento. Lo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio può essere determinato utilizzando diversi metodi, ad esempio: valutazione del lavoro svolto; servizi resi in rapporto al totale dei servizi che vengono prestati; proporzione tra i costi sostenuti e i costi totali dell'operazione stimati. Quando il risultato della prestazione di servizi non può essere attendibilmente stimato, i ricavi sono rilevati solo fino all'ammontare dei costi sostenuti che si prevede saranno recuperati;
- gli interessi attivi sono rilevati per competenza, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo;
- le royalties sono rilevate per competenza, secondo la sostanza dell'accordo relativo;
- i dividendi sono rilevati quando è stabilito il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

Il paragrafo 13 dello IAS 18 fornisce indicazioni per la rilevazione dei ricavi disaggregati nelle singole parti ovvero nel loro insieme allo scopo di riflettere la sostanza economica dell'operazione stessa.

8.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

Il bilancio riporta le seguenti informazioni:

- a. i principi contabili adottati per la rilevazione dei ricavi;
- b. i metodi adottati per determinare la fase di completamento delle operazioni che riguardano la prestazione di servizi;
- c. l'importo di ciascuna categoria significativa di ricavi rilevata nell'esercizio, compresi i ricavi derivanti da:

- i. la vendita di beni;
 - ii. la prestazione di servizi;
 - iii. gli interessi;
 - iv. le royalties;
 - v. i dividendi; e
- d. l'importo dei ricavi derivanti dallo scambio di beni o servizi inclusi in ciascuna categoria significativa di ricavi.

Le attività e le passività potenziali, derivanti ad esempio da costi di garanzia, richieste di corrispettivi per lavori aggiuntivi, penalità o possibili perdite, sono indicate secondo quanto previsto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*.

In aggiunta alle informazioni indicate sopra, nel bilancio si indicano, in conformità alle disposizioni normative primarie e secondarie:

- a. le informazioni sull'ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi (art. 2427 comma 1 n° 11 del Codice civile);
- b. le informazioni previste dalla Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28.07.2006, per i soli emittenti quotati e per gli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, inclusi quelli bancari ed assicurativi, ad eccezione delle informazioni sulla posizione finanziaria netta⁵⁷.

⁵⁷ Cfr. Cap. 1 *IAS 1 Presentazione del bilancio*, *IAS 7 Rendiconto finanziario*, *IAS 34 Bilanci intermedi*.

CAPITOLO 9 – IAS 19 BENEFICI PER I DIPENDENTI

9.1. CENNI

9.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 19 disciplina il trattamento contabile dei benefici per i dipendenti, definiti come forma di compenso erogato dall'impresa a fronte dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti. In particolare, il Principio individua le seguenti categorie di benefici:

- benefici a breve termine: sono quelli dovuti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa (ad es. salari, stipendi e contributi per oneri sociali, assenze retribuite ecc.);
- benefici successivi al rapporto di lavoro dovuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, piani pensionistici). Si distinguono le due seguenti fattispecie: piani a contribuzione definita, nei quali la responsabilità dell'impresa è limitata ai contributi da versare al fondo; piani a benefici definiti, nei quali l'impresa garantisce una prestazione futura ai dipendenti;
- altri benefici a lungo termine: sono corrisposti dopo oltre i dodici mesi da quando il dipendente li ha maturati (ad es. premio di fedeltà);
- benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro: sono corrisposti in seguito alla decisione dell'impresa di cessare il rapporto di lavoro con il dipendente prima della data di pensionamento, ovvero a seguito della decisione del dipendente di accettare le dimissioni volontarie in cambio di tale indennità.

I benefici retributivi con pagamenti basati su azioni, quali in particolare i piani di stock option, sono disciplinati dall'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*.

9.1.2. Rilevazione

Con riferimento ai benefici a breve termine, l'impresa rileva in bilancio l'ammontare non attualizzato dei benefici che si prevede dovranno essere corrisposti al dipendente a fronte dell'attività lavorativa prestata durante un periodo amministrativo:

- come passività, al netto di qualsiasi importo già corrisposto; e
- come costo.

Con riferimento ai benefici successivi al rapporto di lavoro, l'impresa contabilizza i contributi da versare ad un piano a contribuzione definita a fronte della prestazione lavorativa del dipendente in un esercizio:

- come passività dopo aver dedotto eventuali contributi già versati; e
- come costo.

L'eventuale pagamento del contributo oltre i dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa, comporta la necessità di calcolare il valore attuale dell'importo da versare.

Per i piani a benefici definiti, la passività relativa ai benefici definiti è determinata con tecniche matematico-attuariali, sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie. L'importo da rilevare in bilancio come passività è pari alla seguente somma algebrica di:

- il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti⁵⁸ alla data di riferimento del bilancio, determinato con il metodo della proiezione unitaria del credito⁵⁹;
- più gli eventuali utili o perdite attuariali⁶⁰ accumulati e non ancora riconosciuti a conto economico;
- meno gli eventuali costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate⁶¹ non ancora rilevati a conto economico, determinati, se ricorrono le condizioni, con il metodo della proiezione unitaria del credito;
- meno il fair value alla data di riferimento del bilancio delle attività a servizio del piano (se esistono) che serviranno ad estinguere direttamente l'obbligazione. Le attività a servizio del piano sono: le attività detenute da un fondo a copertura dei benefici per i dipendenti e le polizze d'assicurazione dedicate al piano. Quando una polizza assicurativa non soddisfa i requisiti richiesti dallo IAS 19 per essere un'attività a servizio del piano, il diritto al rimborso relativo alla polizza d'assicurazione è contabilizzato come attività distinta e non a deduzione del valore della passività relativa al beneficio definito. Con riguardo a tutti gli altri aspetti l'impresa tratta tale attività come attività al servizio del piano.

Quando la passività relativa ai piani a benefici definiti così calcolata risulta di segno negativo (un'attività), l'impresa valuta tale attività al minore tra la passività netta sopra definita ed il totale di:

- le perdite attuariali totali nette ed il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevati; e
- il valore attuale di ogni beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi disponibili dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano.

A conto economico, per i piani a benefici definiti, l'impresa rileva il totale netto dei seguenti importi, come costo o provento:

- il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti⁶²;
- gli interessi passivi di attualizzazione;
- il rendimento atteso delle attività a servizio del piano e dei diritti di rimborso (ove presenti);
- gli utili e le perdite attuariali;⁶³
- il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;
- l'effetto delle eventuali riduzioni o estinzioni.

Con riferimento agli altri benefici a lungo termine, si utilizzano, come per i benefici successivi al rapporto di lavoro, tecniche matematico-attuariali basate su ipotesi demografiche e finanziarie

⁵⁸ Il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti è il valore attuale, senza deduzione di alcuna attività a servizio del piano, dei pagamenti futuri necessari per estinguere l'obbligazione derivante dalla prestazione lavorativa svolta dal dipendente nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.

⁵⁹ Il metodo della proiezione unitaria del credito prevede il calcolo della passività in proporzione ai benefici già maturati alla data di bilancio per il servizio lavorativo prestato fino a quel momento rispetto ai benefici totali attesi. Ciascun periodo di lavoro è considerato fonte di un'unità aggiuntiva di diritto ai benefici, che è misurata separatamente ai fini del calcolo dell'obbligazione finale.

⁶⁰ Gli utili o perdite attuariali comprendono: le rettifiche dovute alla non perfetta coincidenza tra gli eventi previsti nella valutazione attuariale e quelli effettivamente avvenuti e gli effetti delle variazioni nelle ipotesi attuariali. Tali utili e perdite attuariali possono essere rilevati in bilancio con il cosiddetto metodo del corridoio.

⁶¹ I costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate sono le variazioni del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti derivanti dall'introduzione o dalla modifica di un programma a benefici definiti.

⁶² Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro corrente è pari alla quota del valore attuale dell'obbligazione maturata dai dipendenti in relazione al servizio prestato in azienda nell'esercizio.

⁶³ Gli utili e perdite attuariali possono essere rilevati nell'esercizio in cui si verificano oppure secondo il metodo del corridoio che permette di rilevare l'eccedenza degli utili e perdite attuariali rispetto al maggior valore riveniente tra il 10% del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti e il 10% delle attività a servizio del piano. Inoltre scegliendo la prima opzione vi è la possibilità di rilevare gli utili e perdite attuariali, al di fuori del conto economico, in un prospetto delle variazioni del patrimonio netto denominato "Prospetto dei proventi ed oneri rilevati".

per la stima di tali benefici. La metodologia di rilevazione della passività e del costo è la medesima di quella prevista per i piani a benefici definiti ad eccezione della rilevazione degli utili e perdite attuariali per i quali non è previsto il metodo del corridoio.

Infine, per quanto riguarda i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, l'impresa rileva tali benefici come una passività e un costo quando l'impresa ha un piano formale dettagliato relativo alla cessazione del rapporto di lavoro e non ha una realistica possibilità di recesso. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono attualizzati qualora la loro erogazione sia prevista oltre i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

9.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

9.2.1. Piani a contribuzione definita

Il bilancio presenta le seguenti informazioni:

- a. l'ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita;
- b. le informazioni relative ai contributi versati ai piani a contribuzione definita a favore del personale direttivo, quando richiesto dallo IAS 24.

Quando un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro, classificato come piano a benefici definiti, ma in assenza delle informazioni necessarie per contabilizzarlo come tale è trattato contabilmente come un piano a contribuzione definita, nel bilancio sono indicate le seguenti informazioni:

- a. il fatto che il piano è un piano a benefici definiti; e
- b. i motivi per cui non sono disponibili informazioni sufficienti per consentire all'impresa di contabilizzarlo come un piano a benefici definiti; e
- c. nella misura in cui un avanzo o un disavanzo nel piano può influire sull'ammontare dei contributi futuri, indicare anche:
 - i. ogni informazione disponibile in merito all'avanzo o al disavanzo;
 - ii. il criterio utilizzato per determinare tale avanzo o disavanzo; e
 - iii. le eventuali implicazioni per l'impresa.

9.2.2. Piani a benefici definiti

L'impresa indica in bilancio le seguenti informazioni, che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura dei suoi piani a benefici definiti e gli effetti finanziari dei cambiamenti in tali piani durante l'esercizio:

- a. i principi contabili utilizzati per la rilevazione contabile di utili e perdite attuariali;
- b. una descrizione generale del tipo di piano (distinguendo, ad esempio, i piani pensionistici a retribuzione fissa dai piani pensionistici basati sull'ultima retribuzione e dai piani medici [assistenza sanitaria] successivi alla cessazione del rapporto di lavoro). La descrizione del tipo di piano comprende anche le prassi informali che originano obbligazioni implicite incluse nella valutazione dell'obbligazione a benefici definiti;
- c. una riconciliazione all'inizio e alla fine del periodo del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti che mostri separatamente, se applicabile, gli effetti durante l'esercizio attribuibili a ciascuno dei seguenti fattori:
 - i. costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
 - ii. oneri finanziari;
 - iii. contributi da parte dei partecipanti al piano;
 - iv. utili e perdite attuariali;
 - v. variazioni nel tasso di cambio relative ai piani valutati in una valuta diversa dalla moneta di presentazione dell'impresa;

- vi. benefici erogati;
 - vii. costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;
 - viii. aggregazioni aziendali;
 - ix. riduzioni ed estinzioni;
- d. un'analisi dell'obbligazione a benefici definiti, distinguendo tra importi derivanti da piani che sono interamente non finanziati e importi derivanti da piani che sono interamente o parzialmente finanziati;
- e. una riconciliazione all'inizio e alla fine del periodo del fair value delle attività a servizio del piano e dei saldi di apertura e di chiusura di qualsiasi diritto al rimborso iscritto come un'attività, indicando separatamente, se possibile, gli effetti durante l'esercizio attribuibili a ciascuno dei seguenti fattori:
- i. rendimento atteso delle attività a servizio del piano;
 - ii. utili e perdite attuariali;
 - iii. variazioni nel tasso di cambio relative ai piani valutati in una valuta diversa dalla moneta di presentazione dell'impresa;
 - iv. contributi da parte del datore di lavoro;
 - v. contributi da parte dei partecipanti al piano;
 - vi. benefici erogati;
 - vii. aggregazioni aziendali, e
 - viii. estinzioni;
- f. una riconciliazione del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti di cui al punto (c) e il fair value delle attività a servizio del piano di cui al punto (e) con le attività e passività iscritte in bilancio, che mostri almeno:
- i. gli utili o le perdite attuariali netti non rilevati nello stato patrimoniale;
 - ii. il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevato nello stato patrimoniale;
 - iii. qualsiasi ammontare non rilevato come attività, a causa del limite previsto quando la passività relativa ai piani a benefici definiti risulti di segno negativo (attività);
 - iv. il fair value alla data di riferimento del bilancio di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività (con una sintetica descrizione della relazione tra il diritto al rimborso e la relativa obbligazione); e
 - v. gli altri importi rilevati (contabilizzati) nello stato patrimoniale;
- g. il costo totale rilevato a conto economico per ciascuno dei seguenti elementi e le relative voci in cui sono inclusi:
- i. costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
 - ii. oneri finanziari;
 - iii. rendimento atteso delle attività a servizio del piano;
 - iv. rendimento atteso degli eventuali diritti di rimborso rilevati come attività;
 - v. utili e perdite attuariali;
 - vi. costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;
 - vii. l'effetto di qualsiasi riduzione o estinzione; e
 - viii. l'effetto del limite previsto quando la passività relativa ai piani a benefici definiti risulti di segno negativo (attività);
- h. l'ammontare totale iscritto nel prospetto dei proventi ed oneri per ognuna delle seguenti voci:
- i. utili e perdite attuariali; e
 - ii. l'effetto del limite previsto quando la passività relativa ai piani a benefici definiti risulti di segno negativo (attività);
- i. per le imprese che rilevano gli utili e le perdite attuariali nel prospetto dei proventi ed oneri, l'importo cumulativo degli utili e delle perdite attuariali rilevati nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati;
- j. per ogni significativa categoria di attività a servizio del piano, che include, ma non è limitata a, strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di debito, immobili, e tutte le

altre attività, la percentuale o l'ammontare che ogni significativa categoria rappresenta del fair value delle attività totali a servizio del piano;

- k. gli importi inclusi nel fair value delle attività a servizio del piano per:
 - i. ogni categoria di strumenti finanziari propri dell'impresa; e
 - ii. ogni immobile occupato dall'impresa o altra attività utilizzata dall'impresa;
 - l. una descrizione della base utilizzata per determinare il tasso complessivo atteso di rendimento delle attività a servizio del piano, incluso l'effetto delle principali categorie delle attività;
 - m. il rendimento effettivo delle attività a servizio del piano, così come il rendimento effettivo di ogni eventuale diritto di rimborso iscritto come attività;
 - n. le principali ipotesi attuariali utilizzate (in valore assoluto e non come differenza tra differenti percentuali o altre variabili) alla data di riferimento del bilancio, includendo, se ricorrono le condizioni:
 - i. i tassi di sconto;
 - ii. i tassi di rendimento attesi delle attività a servizio del piano per gli esercizi presentati in bilancio;
 - iii. i tassi di rendimento attesi, con riferimento agli esercizi presentati in bilancio, degli eventuali diritti di rimborso rilevati come attività;
 - iv. i tassi attesi di incrementi retributivi (e di variazione di un indice o di altre variabili specificate nelle condizioni formali o implicite di un piano come base per i futuri incrementi di benefici);
 - v. i tassi tendenziali dei costi per assistenza medica; e
 - vi. qualsiasi altra ipotesi attuariale significativa utilizzata.
 - o. l'effetto di una variazione positiva e negativa di un punto percentuale nei tassi tendenziali presunti dei costi per assistenza medica su:
 - i. la sommatoria delle componenti, il costo delle prestazioni di lavoro correnti e gli interessi passivi, relativa alle spese mediche periodiche nette successive al rapporto di lavoro; e
 - ii. l'obbligazione a benefici accumulati successivi al rapporto di lavoro per spese mediche.
- Ai fini della presente informativa, tutte le altre assunzioni sono mantenute costanti. Per i piani che agiscono in un ambiente caratterizzato da un'alta inflazione, l'informativa consiste nell'effetto di un aumento o diminuzione percentuale del tasso tendenziale presunto dei costi per assistenza medica comparabile a un punto percentuale in un ambiente caratterizzato da bassa inflazione;
- p. gli importi per l'esercizio corrente e per i quattro esercizi precedenti di:
 - i. il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti, il fair value delle attività a servizio del piano e i surplus o deficit del piano; e
 - ii. le rettifiche dovute all'esperienza derivanti da:
 - 1. le passività del piano, espresse come un importo ovvero come una percentuale delle passività del piano alla data di riferimento del bilancio, e
 - 2. le attività a servizio del piano espresse come un importo ovvero come una percentuale delle attività a servizio del piano alla data di riferimento del bilancio;
 - q. la migliore stima dei contributi che il datore di lavoro si aspetta di versare al piano durante l'esercizio con inizio dopo la data di riferimento del bilancio⁶⁴.

Quando l'impresa ha più di un piano a benefici definiti, le informazioni relative a tali piani possono essere fornite in aggregato, separatamente per ciascun piano o nei raggruppamenti considerati più utili. I raggruppamenti possono essere individuati in base a:

⁶⁴ Queste informazioni si forniscono nel bilancio dell'impresa a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 (si veda il paragrafo IAS 19.159B).

- i. localizzazione geografica dei piani, per esempio distinguendo i piani nazionali da quelli esteri; o
- ii. gradi differenti di rischio dei piani, per esempio distinguendo i piani pensionistici a retribuzione fissa dai piani pensionistici basati sull'ultima retribuzione e dai piani medici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

Quando le informazioni sono presentate in forma aggregata per un raggruppamento di piani, tali informazioni sono fornite sotto forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.

Quando un piano relativo a più datori di lavoro è classificato come un piano a benefici definiti e l'impresa ha sufficienti informazioni disponibili per contabilizzarlo come un piano a benefici definiti, si fornisce in bilancio un'informativa coerente con tali piani.

Quando un'impresa partecipa ad un piano a benefici definiti che ripartisce i rischi tra varie imprese sottoposte a controllo comune (per esempio, una controllante e le sue controllate), l'impresa fornisce le seguenti informazioni nel suo bilancio separato o individuale:

- a) l'accordo contrattuale o le procedure definite per addebitare il costo netto del piano a benefici definiti o il fatto che non vi siano tali prassi;
- b) la procedura per determinare il contributo che l'impresa è tenuta a pagare;
- c) tutte le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai precedenti punti a-q, se l'impresa contabilizza una ripartizione del costo netto del piano a benefici definiti in base ad un accordo contrattuale o prassi consolidata;
- d) le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai precedenti punti b-e, j, n, o e q, se non esiste un accordo o prassi per l'allocatione del costo netto del piano⁶⁵ e l'impresa rileva un costo pari al contributo dovuto per l'esercizio. Le altre informazioni richieste per i piani a benefici definiti non si applicano;
- e) la partecipazione da parte della controllante o di controllate in un piano a benefici che ripartisce i rischi tra imprese del gruppo, che è considerata un'operazione con parti correlate (IAS 24.20).

Laddove richiesto dallo IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*, si presentano informazioni relative a:

- a) operazioni fra società del gruppo con piani a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; e
- b) benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro per il personale direttivo.

Laddove richiesto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, si forniscono informazioni sulle passività potenziali derivanti da obbligazioni a benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

9.2.3. Benefici a breve termine per i dipendenti

Lo IAS 19 non prevede specifici requisiti di informativa relativamente ai benefici a breve termine per i dipendenti, ma rimanda ad altri Principi, in particolare:

- lo IAS 24 che richiede l'indicazione dei benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche;
- lo IAS 1 che richiede l'indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.

9.2.4. Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

Lo IAS 19 non prevede specifici requisiti di informativa relativamente agli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, ma nota che altri Principi possono richiedere informazioni integrative, per esempio, quando:

⁶⁵ In tal caso, il costo netto del piano a benefici definiti è rilevato nel bilancio individuale o separato dell'impresa del gruppo che è legalmente il datore di lavoro che sponsorizza il piano. Le altre imprese del gruppo rilevano, nei loro bilanci individuali o separati, un costo pari al loro contributo dovuto per l'esercizio.

- il costo derivante da tali benefici è significativo, secondo quanto previsto dallo IAS 1;
- i benefici si riferiscono a dirigenti con responsabilità strategiche, secondo quanto previsto dallo IAS 24.

9.2.5. Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro

Lo IAS 19 non prevede specifiche informazioni in merito ai benefici per la cessazione del rapporto di lavoro, ma rimanda ai requisiti di informativa richiesti da altri Principi:

- quando un'offerta di benefici per la cessazione del rapporto di lavoro è stata fatta ai dipendenti e il numero di coloro che l'accetteranno è incerto, si è in presenza di una passività potenziale, i cui dettagli sono indicati in bilancio in conformità allo IAS 37, a meno che la possibilità di un'uscita di risorse per l'adempimento sia remota;
- i benefici ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro possono essere significativi, quindi la natura e l'ammontare del costo dovrà essere indicato secondo quanto previsto dallo IAS 1;
- i benefici ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro a favore dei dirigenti con responsabilità strategiche dovranno essere indicati in bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 24.

9.2.6. Altre informazioni richieste dal Codice civile

In aggiunta alle informazioni richieste dallo IAS 19, come già indicato nel capitolo 1, nel bilancio di esercizio e consolidato si indica il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria (articolo 2427, comma 1, n. 15 cc e art. 38, comma 1, lettera n del D.lgs. n. 127/199).

9.3. ESEMPLIFICAZIONI

9.3.1. Piani a benefici definiti

Di seguito si riporta un esempio di rappresentazione in forma tabellare di alcune delle informazioni richieste dallo IAS 19 per i piani a benefici definiti. L'esempio considera un'impresa che ha piani a benefici definiti e altri piani successivi alla fine del rapporto di lavoro.

Esemplificazione dell'informativa relativa al punto c. del paragrafo 9.2.2 relativo ai requisiti di informativa per i piani a benefici definiti con riferimento al valore attuale dell'obbligazione:

Tabella 9.1.- Valore attuale dell'obbligazione per piani a benefici definiti					
	anno	Piani pensionistici a benefici definiti		Altri piani successivi alla fine del rapporto di lavoro ⁶⁶	
		<i>X2</i>	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X1</i>
Saldo di apertura dell'obbligazione a benefici definiti					
Costo previdenziale per prestazioni di lavoro correnti					
Interesse sull'obbligazione					
Contributi da parte dei partecipanti al piano					
Utili (perdite) attuariali					
Utili (perdite) su riduzioni					
Passività estinte o riduzioni di passività					
Passività assunte in una aggregazione aziendale					
Differenze di cambio su piani esteri					
Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate					
Benefici erogati					
Saldo di chiusura dell'obbligazione a benefici definiti					

Esemplificazione dell'informativa relativa al punto e. del paragrafo 9.2.2 relativo ai requisiti di informativa per i piani a benefici definiti con riferimento al fair value delle attività del piano e ai diritti di rimborso:

Tabella 9.2.- Fair value delle attività a servizio dei piani a benefici definiti⁶⁷			
	anno	<i>X2</i>	<i>X1</i>
Saldo di apertura del fair value delle attività a servizio del piano			
Rendimento atteso			
Utili (perdite) attuariali			
Attività distribuite a seguito delle estinzioni			
Contributi dal datore di lavoro			
Contributi da parte dei partecipanti al piano			
Attività acquisite in una aggregazione aziendale			
Differenze di cambio su piani esteri			
Estinzioni			
Benefici erogati			
Saldo di chiusura del fair value delle attività a servizio del piano			

⁶⁶ Da specificare il tipo di piano.

⁶⁷ L'informativa è fornita, laddove vi siano attività a servizio del piano o diritti di rimborso iscritti come attività, anche per gli altri piani a benefici definiti.

Esemplificazione dell'informativa relativa al punto d. ed f. del paragrafo 9.2.2 relativo ai requisiti di informativa per i piani a benefici definiti con riferimento a piani che siano parzialmente non finanziati:

Tabella 9.3.- Passività netta per piani parzialmente non finanziati					
	anno	Piani pensionistici a benefici definiti		Altri piani successivi alla fine del rapporto di lavoro	
		X2	X1	X2	X1
Valore attuale delle obbligazioni finanziate					
Fair value delle attività al servizio del piano					
Valore attuale delle obbligazioni non finanziate					
Utili (perdite) attuariali non rilevate					
Costo previdenziale per prestazioni di lavoro passate non rilevati					
Attività non rilevate, a causa del limite previsto nel caso in cui la passività relativa ai piani a benefici definiti è di segno negativo (attività)					
Fair value di diritti al rimborso rilevati come attività					
Altri importi rilevati nello stato patrimoniale					
Passività netta					

Esemplificazione dell'informativa relativa al punto g. ed m. del paragrafo 9.2.2 relativo ai requisiti di informativa per i piani a benefici definiti con riferimento ai componenti rilevati a conto economico:

Tabella 9.4.- Componenti rilevati a conto economico per piani a benefici definiti					
	anno	Piani pensionistici a benefici definiti		Altri piani successivi alla fine del rapporto di lavoro	
		X2	X1	X2	X1
Costo previdenziale relativo a prestazioni di lavoro correnti					
Interesse sull'obbligazione					
Rendimento atteso delle attività a servizio del piano					
Rendimento atteso dei diritti di rimborso rilevati come attività					
Perdite nette attuariali (utili) rilevate nell'esercizio					
Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate					
Perdite (utili) derivanti da riduzioni o estinzioni					
Effetto del limite previsto quando la passività relativa ai piani a benefici definiti è di segno negativo (attività)					
Totale, incluso nei "costi per benefici dei dipendenti"					
Rendimento effettivo (attuale) delle attività a servizio del piano					

Esemplificazione dell'informativa relativa al punto j. del paragrafo 9.2.2 relativo ai requisiti di informativa per i piani a benefici definiti con riferimento all'incidenza delle principali categorie di attività a servizio del piano:

Tabella 9.5.- Incidenza delle principali categorie di attività a servizio dei piani a benefici definiti		
anno	X2	X1
Azioni europee		
Azioni nord americani		
Bonds europei		
Bonds nord americani		
Immobili		

Esemplificazione dell'informativa relativa al punto n. del paragrafo 9.2.2 relativo ai requisiti di informativa per i piani a benefici definiti con riferimento alle principali ipotesi attuariali utilizzate:

Tabella 9.6.- Principali ipotesi attuariali utilizzate per i piani a benefici definiti		
Esercizi	<i>X2</i>	<i>X1</i>
Tasso di sconto		
Tasso di rendimento atteso sulle attività a servizio del piano		
Tasso di rendimento atteso dei diritti di rimborso rilevati come attività		
Tassi attesi di incrementi retributivi futuri		
Incrementi futuri della pensione		
Proporzione di dipendenti che optano per il prepensionamento		
Incrementi futuri nei costi assistenziali		
Future variazioni nei benefici assistenziali massimi dello Stato		

Esemplificazione dell'informativa relativa al punto o. del paragrafo 9.2.2 relativo ai requisiti di informativa per i piani a benefici definiti con riferimento all'analisi di sensitività a seguito di variazione percentuale di un punto nei tassi tendenziali presunti:

Tabella 9.7.- Analisi di sensitività per piani a benefici definiti: effetto della variazione di un punto %		
	Incremento di 1 punto percentuale	Decremento di 1 punto percentuale
Effetto sull'aggregato composto dal costo previdenziale per prestazioni di lavoro e dall'interesse sull'obbligazione		
Effetto sull'obbligazione a benefici definiti		

Esemplificazione dell'informativa relativa al punto p. del paragrafo 9.2.2 relativo ai requisiti di informativa per i piani a benefici definiti per l'esercizio in corso ed i quattro precedenti:

Tabella 9.8.- Piani a benefici definiti - sintesi dell'anno in corso e dei quattro precedenti						
	anno	<i>X</i>	<i>X-1</i>	<i>X-2</i>	<i>X-3</i>	<i>X-4</i>
Valore attuale obbligazione a benefici definiti						
Attività a servizio del piano						
Surplus (deficit)						
Rettifiche dovute all'esperienza sulle passività del piano						
Rettifiche dovute all'esperienza sulle attività del piano						

CAPITOLO 10 – IAS 20 CONTRIBUTI PUBBLICI

10.1. CENNI

10.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 20 si applica per la contabilizzazione dei contributi pubblici, che si manifestano sotto forma di trasferimenti di risorse a un'impresa a condizione che quest'ultima abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alla sua attività operativa. Non rientrano nella definizione di contributi pubblici, quelle forme di assistenza pubblica alle quali non può essere attribuito ragionevolmente un valore (ad es. una consulenza gratuita, tecnica o di marketing, o la prestazione di garanzie) e le operazioni con gli enti pubblici che rientrano nelle normali attività commerciali dell'impresa.

10.1.2. Rilevazione

I contributi pubblici sono rilevati quando esiste una ragionevole certezza che:

- l'impresa rispetterà le condizioni previste per l'ottenimento;
- i contributi saranno ricevuti.

I contributi pubblici non sono accreditati direttamente al patrimonio netto ma rilevati, con un criterio sistematico, come proventi, negli esercizi necessari a compensare le voci di costo che essi finanziano.

I contributi in conto capitale⁶⁸ sono presentati in bilancio come ricavi differiti o rettificando il valore contabile del bene.

I contributi in conto esercizio⁶⁹ possono essere presentati come componente positiva nel conto economico, oppure possono essere dedotti dal costo correlato.

10.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

10.2.1. Informazioni generali

Il bilancio presenta le seguenti informazioni:

- a. il principio contabile adottato per i contributi pubblici;
- b. i metodi di presentazione utilizzati nel bilancio;
- c. una descrizione della natura e dell'ammontare dei contributi pubblici rilevati in bilancio e l'indicazione delle altre forme di assistenza pubblica delle quali l'impresa ha beneficiato direttamente; e
- d. le condizioni non soddisfatte e le altre situazioni di incertezza connesse all'assistenza pubblica che sia stata contabilizzata.

10.2.2. Assistenza pubblica

Per quelle forme di assistenza pubblica che sono escluse dalla definizione di contributi pubblici, la rilevanza del beneficio può essere tale da rendere necessaria l'indicazione in bilancio della natura, dell'ammontare e della durata dell'assistenza, affinché il bilancio dell'impresa non sia fuorviante.

⁶⁸ I contributi in conto capitale sono definiti come contributi per il cui ottenimento è necessaria l'acquisizione di attività immobilizzate.

⁶⁹ I contributi in conto esercizio sono i contributi diversi da quelli in conto capitale.

CAPITOLO 11 – IAS 21 EFFETTI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI DELLE VALUTE ESTERE

11.1. CENNI

11.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 21 si applica per:

- a. la contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, escluse le operazioni sui derivati e dei saldi che rientrano nell'ambito dello IAS 39;
- b. la conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di gestioni estere che sono incluse nel bilancio dell'impresa per mezzo del consolidamento, del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto;
- c. la conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'impresa in una moneta di presentazione.

Lo IAS 21 non si applica alla presentazione nel rendiconto finanziario dei flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera o alla conversione dei flussi finanziari di una gestione estera (si veda lo IAS 7- *Rendiconto finanziario*).

11.1.2. Rilevazione delle operazioni in valuta estera nella valuta funzionale

Le operazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente nella valuta funzionale⁷⁰, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.

Successivamente, ad ogni data di riferimento del bilancio, gli elementi in valuta estera sono convertiti nel seguente modo:

- a. gli elementi monetari in valuta estera, costituiti da denaro posseduto e da attività (o passività) da incassarsi (o da pagarsi) in un numero di unità di valuta fisso o determinabile, sono convertiti utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio;
- b. gli elementi non monetari (quali ad esempio rimanenze, immobili, impianti e macchinari e attività immateriali), che sono contabilizzati al costo storico in valuta estera, sono convertiti utilizzando il tasso di cambio alla data dell'operazione iniziale;
- c. gli elementi non monetari, che sono valutati al fair value in una valuta estera, sono convertiti utilizzando il tasso di cambio alla data di rideterminazione del valore.

Le differenze di cambio, derivanti dall'estinzione di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli ai quali erano stati convertiti in precedenza, sono rilevate nel conto economico, ad eccezione delle differenze derivanti da elementi monetari che fanno parte di un investimento netto in una gestione estera⁷¹. Quest'ultime sono direttamente rilevate nel patrimonio netto fino al momento della cessione dell'investimento netto, momento in cui la differenza è imputata a conto economico.

⁷⁰ Lo IAS 21 definisce la valuta funzionale come la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui l'impresa opera, ossia quello in cui l'impresa principalmente genera ed utilizza disponibilità liquide.

⁷¹ L'investimento netto in una gestione estera si riferisce ad un elemento monetario nei confronti della gestione estera per il quale non è programmato il suo regolamento, né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro (IAS 21.15).

11.1.2.1 Conversione di una gestione estera

Il metodo di conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione della capogruppo prevede i seguenti criteri contabili, nel caso la valuta funzionale della suddetta gestione non sia quella di un'economia iperinflazionata:

- a. attività e passività di ogni stato patrimoniale presentato (ossia inclusi i dati comparativi) sono convertite al tasso di cambio a pronti alla data di tale stato patrimoniale;
- b. ricavi e costi di ogni conto economico presentato (ossia inclusi i dati comparativi) sono convertiti ai tassi di cambio alle date delle operazioni (l'utilizzo di tassi di cambio medi di periodo è consentito, purché non si verifichino distorsioni);
- c. tutte le risultanti differenze di cambio sono rilevate in una componente distinta del patrimonio netto.

Nel caso, invece, in cui la valuta funzionale di una gestione estera sia quella di un'economia iperinflazionata, prima della conversione in una moneta di presentazione diversa, il relativo bilancio è rideterminato secondo quanto previsto dallo IAS 29.

11.2. REQUISITI DI INFORMATIVA⁷²

11.2.1. Differenze di cambio

Il bilancio presenta le seguenti informazioni:

- a. l'ammontare delle differenze di cambio iscritte nel conto economico, escluse quelle determinate da strumenti finanziari contabilizzati al fair value rilevato a conto economico in conformità allo IAS 39;
- b. le differenze di cambio nette classificate come un componente distinto del patrimonio netto, e una riconciliazione dell'importo di tali differenze di cambio tra l'inizio e il termine dell'esercizio.

11.2.2. Moneta di presentazione e valuta funzionale

Quando la moneta di presentazione è diversa dalla valuta funzionale, il bilancio indica tale fatto, insieme alle informazioni sulla valuta funzionale e sul motivo per il quale si utilizza una diversa moneta di presentazione. A tal proposito, nel caso di un gruppo, si fa riferimento alla valuta funzionale della capogruppo.

Quando c'è un cambiamento nella valuta funzionale dell'impresa che redige il bilancio o di una significativa gestione estera, nel bilancio si indicano tale fatto e la ragione del cambiamento della valuta funzionale.

11.2.3. Conversione del bilancio o di altre informazioni finanziarie

Quando un'impresa presenta il suo bilancio in una valuta differente da quella funzionale, lo indica come conforme agli IFRS solo se rispetta tutte le disposizioni di ogni Principio o Interpretazione applicabili, incluso il metodo di conversione stabilito nello IAS 21.

Tuttavia, un'impresa può talvolta presentare il suo bilancio o altre informazioni finanziarie in una moneta che non è quella funzionale, senza però soddisfare i requisiti definiti sopra. Alcuni esempi sono: quando un'impresa converte in un'altra valuta soltanto alcune voci di bilancio, oppure quando un'impresa la cui valuta funzionale non è la valuta di un'economia iperinflazionata converte il bilancio in un'altra valuta, convertendo tutte le voci al tasso di

⁷² Tra i requisiti di informativa si dovrà tener conto anche dello IAS 29 relativo alle informazioni contabili in economie iperinflazionate.

chiusura più recente. Queste conversioni non sono conformi agli IFRS, ciononostante lo IAS 21 richiede di fornire un'informativa in bilancio.

In particolare, quando un'impresa illustra il suo bilancio o altre informazioni finanziarie in una valuta diversa dalla valuta funzionale o dalla moneta di presentazione, in modo non conforme agli IFRS, occorre che:

- a. identifichi chiaramente tale informazione come supplementare per distinguerla da quella conforme agli IFRS;
- b. indichi la moneta nella quale è data l'informativa supplementare;
- c. indichi la valuta funzionale dell'impresa e il metodo di conversione usato per determinare l'informativa supplementare.

CAPITOLO 12 – IAS 27, 28 E 31 BILANCIO CONSOLIDATO, PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE

12.1. CENNI

12.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 27 si applica nella:

- a. preparazione e presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di imprese controllate da una capogruppo;
- b. contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in imprese a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di, ovvero è obbligata dalla normativa locale a, presentare il bilancio separato⁷³.

Il presente Principio non si applica nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e nei loro effetti sul consolidamento (si veda l'IFRS 3- *Aggregazioni aziendali*).

Lo IAS 28 si applica nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate, eccetto quelle detenute da:

- a. società d'investimento in capitale di rischio;
- b. fondi comuni, fondi d'investimento ed imprese simili, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per la vendita e contabilizzate in conformità allo IAS 39- *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

Infine, lo IAS 31 si applica alla contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e nella presentazione delle attività, delle passività, dei costi e dei proventi delle joint venture, a prescindere dalle strutture e dalle modalità con le quali tali operazioni di joint venture sono realizzate. Si applica la stessa esclusione dall'ambito di applicazione prevista dallo IAS 28.

12.1.2. Rilevazione

Lo IAS 27 prevede che una controllante non sia tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se:

- è a sua volta interamente controllata, ovvero nel caso vi siano azionisti di minoranza, quest'ultimi sono stati informati e non hanno posto obiezioni alla mancata redazione del bilancio consolidato;
- gli strumenti rappresentativi di debito e di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico;
- la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso un organo di vigilanza al fine di collocare strumenti finanziari in un mercato regolamentato;
- e
- la controllante ultima, oppure una controllante intermedia, redige un bilancio consolidato a disposizione del pubblico e conforme ai principi contabili internazionali.

Con riferimento alle procedure di consolidamento, in conformità all'IFRS 3, il costo d'acquisto delle partecipazioni è allocato alla data di acquisizione:

⁷³ Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'impresa a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate (IAS 27.4).

- alle attività,
- alle passività,
- alle passività potenziali identificabili,

che soddisfano i criteri per la loro iscrizione separata, richiesti dai Principi di riferimento.

Un qualsiasi goodwill positivo è rilevato come attività, e non è soggetto ad ammortamento ma solo ad *impairment test*. Un eventuale goodwill negativo è, invece, imputato a conto economico.

Una partecipazione in una società collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, mentre una partecipazione in un'impresa a controllo congiunto può essere contabilizzata con il metodo del consolidamento proporzionale ovvero con quello del patrimonio netto. Questi metodi non si applicano quando:

- le partecipazioni in collegate o in joint venture sono classificate come possedute per la vendita, alle quali si applica l'IFRS 5;
- le partecipanti soddisfano le condizioni previste per l'esenzione dalla redazione del consolidato.

Nel bilancio separato, le controllate, le società sottoposte a controllo congiunto e le collegate sono valutate con il metodo del costo, oppure in conformità allo IAS 39.

Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante

12.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

12.2.1. Informativa nel bilancio consolidato

Nel bilancio consolidato sono fornite le seguenti informazioni:

- a. il tipo di rapporto tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei diritti di voto in assemblea;
- b. le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;
- c. se la data di riferimento del bilancio di una controllata utilizzato per redigere il bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura oppure ad un periodo diversi da quelli della controllante:
 - i. la data di riferimento del bilancio della controllata; e
 - ii. le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un periodo diverso; e
- d. la natura e la portata di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, derivante da accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o di anticipazioni.

12.2.2. Bilancio separato della controllante che decide di non redigere il bilancio consolidato

Nel bilancio separato di una controllante, la quale decide di non predisporre il bilancio consolidato in conformità alle esenzioni dal consolidamento previste dallo IAS 27, dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- a. il fatto che il bilancio sia un bilancio separato;
- b. che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento;
- c. la denominazione sociale e il luogo di costituzione o la sede legale dell'impresa che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità con gli IFRS, e l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;

- d. un elenco delle partecipazioni significative in controllate, in imprese a controllo congiunto e in società collegate, comprendente per ciascuna partecipazione:
 - i. la denominazione sociale,
 - ii. il luogo di costituzione o la sede legale,
 - iii. la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e
- e. una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni in controllate, in imprese a controllo congiunto e in società collegate.

Questa informativa è fornita soltanto quando la controllante ha usufruito effettivamente dell'esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato. In caso contrario, se la controllante non si avvale dell'esenzione e redige anche il bilancio separato, dovrà fornire l'informativa esposta nel paragrafo successivo relativamente a tale bilancio separato.

12.2.3. Bilancio separato della controllante e di chi detiene una partecipazione

Il bilancio separato di una controllante (diversa da quella che decide di non redigere il bilancio consolidato), di una partecipante in una joint venture o in una società collegata contiene le seguenti informazioni:

- a. il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione, se non richiesto dalla legge;
- b. un elenco delle partecipazioni significative in controllate, in imprese a controllo congiunto e in società collegate, comprendente per ciascuna partecipazione:
 - i. la denominazione sociale,
 - ii. il luogo di costituzione o la sede legale, e
 - iii. la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e
- c. una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni in controllate, in imprese a controllo congiunto e in società collegate.

Il bilancio separato identifica, inoltre, il bilancio redatto in conformità allo IAS 27, allo IAS 28 e allo IAS 31, a cui si riferisce.

12.2.4. Informativa per le partecipazioni in società collegate

Lo IAS 28 richiede le seguenti informazioni da indicare in bilancio:

- a. il fair value delle partecipazioni in società collegate per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;
- b. una sintesi delle informazioni finanziarie delle società collegate, che includa l'ammontare complessivo delle attività, passività, ricavi e utili o perdite;
- c. se applicabile, le motivazioni per cui un investitore ritiene di avere un'influenza notevole, sebbene detenga, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20% del diritto di voto effettivi o potenzialmente esercitabili nell'assemblea della partecipata;
- d. se applicabile, le motivazioni per cui un investitore ritiene di non avere un'influenza notevole, sebbene detenga, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota maggiore o uguale del 20% del diritto di voto effettivi o potenzialmente esercitabili nell'assemblea della partecipata;
- e. la data di riferimento del bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della partecipante, e la motivazione dell'utilizzo di una data di chiusura o di un esercizio diverso;
- f. la natura e la portata di qualsiasi restrizione significativa (ad esempio, risultante da accordi di finanziamento o da disposizioni regolamentari) alla capacità delle società

- collegate di trasferire fondi alla partecipante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di finanziamenti o anticipazioni;
- g. la quota non rilevata delle perdite di una società collegata, sia per l'esercizio corrente sia cumulative, se la partecipante ha cessato di rilevare la sua quota di perdite in una collegata;
 - h. il fatto che una società collegata non sia valutata adottando il metodo del patrimonio netto in conformità alle esenzioni previste dallo IAS 28;
 - i. una sintesi delle informazioni finanziarie delle società collegate, considerate individualmente o in gruppo, che non siano state contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto, includendo il totale delle attività, passività, ricavi e risultato d'esercizio.

Le partecipazioni in società collegate contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto sono classificate come attività non correnti. Con riferimento a tali partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, nel bilancio si indicano le seguenti informazioni:

- a. la quota della partecipante al risultato economico delle società collegate;
- b. il valore contabile delle partecipazioni;
- c. la quota della partecipante in qualsiasi operazione di cessione delle società collegate.

La quota della partecipante alle variazioni iscritte direttamente nel patrimonio netto della società collegata è rilevata direttamente nel patrimonio netto dalla partecipante ed è indicata nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto richiesto dallo IAS 1.

12.2.5. IAS 37- Accantonamenti, passività e attività potenziali

Con riferimento alle passività potenziali che, in conformità allo IAS 37 non danno luogo ad alcuna rilevazione contabile, la partecipante indica:

- a. la propria quota di passività potenziali di una società collegata, sostenute congiuntamente ad altre partecipanti; e
- b. quelle passività potenziali che sorgono poiché la partecipante è responsabile in solido per tutte o per parte delle passività della società collegata.

Occorre inoltre fornire informazioni sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime (art. 2361, comma 2, c.c.).

12.2.6. Informativa per le partecipazioni in joint venture

Un partecipante fornisce un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota delle partecipazioni detenute in joint venture. Un partecipante, che rileva le sue partecipazioni in imprese a controllo congiunto utilizzando il metodo di consolidamento proporzionale linea per linea o il metodo del patrimonio netto, indica i seguenti valori complessivi, relativi alle sue partecipazioni in joint venture, di:

- a. attività correnti;
- b. attività non correnti;
- c. passività correnti;
- d. passività non correnti;
- e. costi e ricavi.

12.2.7. Metodi contabili per le partecipazioni in joint venture

Un partecipante indica il metodo che utilizza per la rilevazione delle proprie partecipazioni in imprese a controllo congiunto (i.e. metodo di consolidamento proporzionale o metodo del patrimonio netto).

12.2.8. Passività potenziali ed impegni

Un partecipante indica il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, separatamente dal valore delle altre passività potenziali:

- a. qualsiasi passività potenziali che il partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti;
- b. la sua quota di passività potenziali delle joint venture stesse per le quali il partecipante è potenzialmente responsabile; e
- c. quelle passività potenziali che sorgono perché il partecipante è potenzialmente responsabile per le passività degli altri partecipanti alla joint venture.

Un partecipante indica, inoltre, il valore complessivo dei seguenti impegni relativi alla sua partecipazione in joint venture, separatamente da altri impegni:

- a. qualsiasi impegno finanziario del partecipante in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota di impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente agli altri partecipanti; e
- b. la sua quota di impegni finanziari delle joint venture stesse.

12.2.9. Altre informazioni richieste dal documento della Commissione europea

In aggiunta a quanto indicato nei paragrafi precedenti, si forniscono le altre informazioni richieste dal Documento CE rispettivamente per il bilancio consolidato e per quello d'esercizio, specificate nel Capitolo 1 della presente Guida.

CAPITOLO 13 – IAS 32, 39 E IFRS 7 STRUMENTI FINANZIARI

13.1. CENNI

13.1.1. Ambito di applicazione

L'informativa sugli strumenti finanziari è stata disciplinata fino al 31.12.2006 dallo IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*. A partire dal 1° gennaio 2007, lo IAS 32 ha cambiato la propria denominazione in *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio* e i paragrafi dello IAS 32 relativi all'informativa sono sostituiti dall'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*.

In relazione a ciò nella lista di controllo in appendice sono state indicate anche le informazioni previste dallo IAS 32 da utilizzarsi nei casi in cui non si decida di avvalersi dell'applicazione anticipata dell'IFRS 7.

L'IFRS 7⁷⁴ si applica a tutti i tipi di strumenti finanziari ad eccezione di:

- a. partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate in conformità alle disposizioni degli IAS 27, 28 o 31. Tuttavia, in taluni casi gli IAS 27, 28 o 31 consentono di contabilizzare le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture secondo le disposizioni dello IAS 39. In questi casi, si forniscono le informazioni integrative previste dagli IAS 27, 28 o 31 in aggiunta a quelle richieste dall'IFRS 7;
- b. derivati correlati a partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32;
- c. i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai programmi relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19- *Benefici per i dipendenti*;
- d. i contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale. Questa esenzione si applica soltanto all'acquirente;
- e. i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4- *Contratti assicurativi*;
- f. gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l'IFRS 2- *Pagamenti basati su azioni*.

L'esposizione in bilancio degli strumenti finanziari e il loro trattamento contabile sono disciplinati rispettivamente dallo IAS 32 e dallo IAS 39.

13.1.2. Rilevazione

Uno strumento finanziario è definito, in conformità allo IAS 32, come un qualsiasi contratto che dà origine ad una attività finanziaria per un'impresa e ad una passività finanziaria o uno strumento di patrimonio netto per un'altra impresa.

Un'attività finanziaria è una qualsiasi attività che sia:

- a. una disponibilità liquida;
- b. un diritto contrattuale a ricevere liquidità o un'altra attività finanziaria (ad es. un credito commerciale) da un altro soggetto;

⁷⁴ L'ambito di applicazione dell'IFRS 7 è in qualche modo più ampio di quello dello IAS 39. Pertanto, l'IFRS 7 si applica a strumenti che non sono soggetti alle disposizioni di rilevazione e valutazione dello IAS 39, per esempio, contratti di locazione e certi impegni all'erogazione di finanziamenti. L'ambito di applicazione dell'IFRS 7 è lo stesso, invece, di quello dello IAS 32 con un'unica eccezione: l'IFRS 7 non si applica ai derivati correlati a partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32.

- c. un diritto contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un altro soggetto a condizioni potenzialmente favorevoli (ad es. un mutuo o un titolo obbligazionario emesso da terzi con obbligo di conversione in azioni);
- d. uno strumento rappresentativo del patrimonio netto di un'altra impresa (ad es. un titolo azionario di terzi);
- e. un contratto (derivato o meno) che è o può essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa.

Una passività finanziaria è una qualsiasi passività che sia:

- a. un'obbligazione contrattuale a:
 - i. consegnare liquidità o altre attività finanziarie (ad es. un debito commerciale) ad altro soggetto;
 - ii. scambiare strumenti finanziari con un altro soggetto a condizioni potenzialmente sfavorevoli (es. un finanziamento passivo o un titolo obbligazionario emesso);
- b. un contratto (derivato o meno) che è o può essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa stessa.

Uno strumento rappresentativo di capitale è un qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua nell'attivo di un'impresa al netto di tutte le sue passività.

Un contratto derivato è uno strumento finanziario:

- a. il cui valore cambia in funzione dei cambiamenti di uno specifico tasso di interesse, prezzo di un titolo o di un bene, tasso di cambio di valuta estera o variabili simili (a volte chiamate "sottostanti");
- b. che richiede un investimento netto iniziale nullo o limitato;
- c. che è regolato ad una data futura.

Uno strumento finanziario combinato (strutturato) è uno strumento che include un contratto primario (ospite) e uno o più contratti secondari (derivati), con la conseguenza che alcuni flussi finanziari dello strumento combinato possono variare in modo simile allo strumento derivato incorporato.

L'emittente di uno strumento finanziario classifica lo strumento o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale, come una passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale, in conformità al contenuto sostanziale degli accordi contrattuali e alle definizioni di passività finanziaria, di attività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.

L'emittente di uno strumento finanziario composto, contenente sia una componente di passività sia una componente di capitale, classifica separatamente tali componenti dello strumento.

La compensazione di attività e passività finanziarie e la loro esposizione nel bilancio per il saldo netto è consentita dallo IAS 32 soltanto quando:

- a. l'impresa ha un diritto esercitabile alla compensazione; e
- b. intende regolare le partite al netto, o realizzare l'attività ed estinguere contemporaneamente la passività.

La rilevazione iniziale degli strumenti finanziari nello stato patrimoniale avviene quando l'impresa diventa parte nelle condizioni contrattuali dello strumento. Tuttavia, nel caso di operazioni di compravendita standardizzate (cd. regular way) di attività finanziarie, la rilevazione iniziale può avvenire alla data di negoziazione, in cui l'impresa si impegna all'acquisto o alla vendita, oppure alla data di regolamento, in cui l'impresa riceve o consegna l'attività.

Uno strumento finanziario è inizialmente rilevato nello stato patrimoniale al suo costo, che rappresenta il fair value del corrispettivo pagato (nel caso di un'attività finanziaria) o ricevuto (nel caso di una passività finanziaria), incrementato dei costi di transazione direttamente

attribuibili all'acquisto dell'attività finanziaria o all'emissione della passività finanziaria (ad es. commissioni di intermediazione)⁷⁵.

Tuttavia, se l'operazione di compravendita non è avvenuta a condizioni di mercato, il fair value dello strumento finanziario è stimato attualizzando i flussi futuri in base ai tassi correnti di mercato per strumenti simili. In tal caso, la differenza tra il fair value rilevato e il corrispettivo pagato è iscritta a conto economico.

La misurazione successiva di uno strumento finanziario dipende dalla categoria a cui appartiene lo strumento stesso. Lo IAS 39 classifica gli strumenti finanziari sulla base della loro destinazione funzionale. In particolare, le attività finanziarie sono suddivise in quattro categorie: attività al fair value rilevato a conto economico, attività possedute sino alla scadenza, finanziamenti e crediti e attività disponibili per la vendita. Le passività finanziarie sono invece suddivise in due categorie: passività al fair value rilevato a conto economico e altre passività finanziarie.

Uno strumento finanziario al fair value rilevato a conto economico (*Fair value through profit or loss*, FVTPL) è un'attività o una passività finanziaria che è designata come tale al momento della rilevazione iniziale (fair value option) oppure è posseduta per la negoziazione. Un'attività o passività finanziaria è posseduta per la negoziazione se:

- a. è acquistata o contratta sostanzialmente allo scopo di essere venduta o riacquistata nel breve termine;
- b. fa parte di un portafoglio di specifici strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali c'è evidenza di una recente ed effettiva manifestazione di realizzo di utili nel breve termine; o
- c. è un derivato non designato come strumento di copertura.

Gli strumenti finanziari classificati nella categoria FVTPL sono valutati al fair value, con imputazione delle variazioni di valore a conto economico⁷⁶.

Per quanto riguarda la misurazione del fair value, lo IAS 39 distingue tra mercati attivi e mercati non attivi ed indica una gerarchia di determinazione del fair value:

- a. per gli strumenti finanziari quotati su mercati attivi: il prezzo di riferimento è il prezzo corrente di mercato. Se quest'ultimo non è disponibile, si fa riferimento al prezzo della transazione di mercato più recente;⁷⁷
- b. per i mercati non attivi: si utilizzano tecniche di valutazione.

Gli strumenti finanziari posseduti sino alla scadenza (*Held to maturity*) sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa⁷⁸, che un'impresa ha l'effettiva intenzione e capacità di detenere fino alla scadenza, fatta eccezione per: gli strumenti finanziari classificati come FVTPL, disponibili per la vendita e i finanziamenti e crediti. Un'attività finanziaria non può essere classificata come posseduta sino alla scadenza se, nel corso dell'esercizio o nei due esercizi precedenti, l'impresa ha venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della scadenza, ad eccezione delle vendite o riclassificazioni che:

- a. siano effettuate vicino alla scadenza o alla data di esercizio dell'opzione dell'attività finanziaria, quindi le variazioni del tasso di interesse di mercato non avrebbero un effetto significativo sul fair value dell'attività finanziaria;

⁷⁵ I costi di transazione non vanno però considerati nel caso di strumenti finanziari valutati al fair value rilevato a conto economico.

⁷⁶ Nella versione IAS 39 omologata dall'UE, le passività finanziarie possono essere valutate al fair value nella categoria FVTPL solamente se fanno parte di un'attività di trading.

⁷⁷ Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni.

⁷⁸ I titoli azionari e gli investimenti irredimibili non possono essere classificati in questa categoria, in quanto non hanno una scadenza.

- b. siano effettuate dopo che l'impresa ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell'attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari pianificati o pagamenti anticipati;
- c. siano causate da un evento isolato e non ricorrente, che non era sotto il controllo dell'impresa e non poteva essere ragionevolmente previsto.

Gli strumenti finanziari posseduti sino alla scadenza sono valutati al costo ammortizzato e soggetti al test di *impairment*. Il costo ammortizzato di un'attività (o passività) finanziaria è pari al valore dell'attività (o passività) finanziaria al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo di qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza usando il metodo dell'interesse effettivo, e al netto di qualsiasi svalutazione effettuata per *impairment* o per inesigibilità.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che sconta all'origine i futuri flussi finanziari contrattuali all'ammontare netto dell'attività (o passività) finanziaria.

I finanziamenti e crediti (*Loans and receivables*) sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo, ad eccezione di:

- a. quelle classificate come possedute per la negoziazione;
- b. quelle designate come FVTPL oppure come disponibili per la vendita al momento della rilevazione iniziale; o
- c. quelle per le quali il possessore potrebbe non recuperare tutto l'investimento iniziale per cause diverse dal peggioramento del credito, che sono classificate come disponibili per la vendita.

I finanziamenti e crediti sono valutati al costo ammortizzato e soggetti al test di *impairment*.

Le attività disponibili per la vendita (*Available for sale*) sono attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la vendita o non sono classificate come: finanziamenti e crediti; investimenti posseduti sino alla scadenza; attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico. Queste attività sono valutate al fair value, con imputazione delle variazioni di valore a patrimonio netto⁷⁹. Inoltre, queste attività, a differenza degli strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico, sono soggette al test di *impairment*.

La categoria delle altre passività finanziarie, che comprende le passività diverse da quelle classificate come al fair value rilevato a conto economico, è valutata con il criterio del costo ammortizzato.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari composti, i derivati incorporati sono contabilizzati separatamente dal contratto ospite quando:

- a. le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati a quelli del contratto ospite;
- b. uno strumento separato con le medesime caratteristiche del derivato incorporato soddisfa la definizione di derivato; e
- c. lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione delle variazioni di valore a conto economico.

Le uniche riclassificazioni degli strumenti finanziari consentite dallo IAS 39 sono quelle dalla categoria degli strumenti finanziari posseduti sino alla scadenza a quella degli strumenti finanziari disponibili per la vendita e viceversa. In particolare, un'attività classificata come posseduta sino alla scadenza è riclassificata come disponibile per la vendita e la differenza tra il suo valore contabile ed il fair value imputata direttamente a patrimonio netto, soltanto quando:

- a. per effetto di un cambiamento nelle intenzioni o nella capacità da parte dell'impresa, non risulta più appropriato classificare un'attività come posseduta sino alla scadenza;

⁷⁹ Le variazioni di valore saranno girate dal patrimonio netto al conto economico al momento della realizzazione dell'attività finanziaria.

- b. vendite o riclassificazioni di un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per tale classificazione.

Qualora si renda disponibile una misurazione attendibile del fair value di uno strumento finanziario che non era disponibile in precedenza, e tale strumento finanziario è valutato al fair value, è necessario rimisurare lo strumento finanziario al fair value e contabilizzare la differenza tra il valore contabile e il fair value nel patrimonio netto.

Se, in seguito ad un cambiamento nelle intenzioni o nella capacità da parte dell'impresa o, nei rari casi in cui una misurazione attendibile del fair value non sia più disponibile o perchè i due precedenti esercizi, in cui si sono verificate vendite o riclassificazioni per importi non irrilevanti di attività finanziarie possedute sino alla scadenza prima della scadenza, sono trascorsi, diventa appropriato iscrivere uno strumento finanziario al costo o al costo ammortizzato, anziché al fair value, e il fair value dello strumento a quella data diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato.

La cancellazione di un'attività finanziaria dal bilancio può avvenire soltanto se l'impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività. A tal fine, occorre valutare se c'è stato l'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria; nel caso ciò non sia avvenuto⁸⁰, l'impresa continua a rilevare l'attività finanziaria. Con riferimento invece alle passività finanziarie, quest'ultime possono essere eliminate contabilmente solo se estinte, annullate o scadute.

Lo IAS 39 prevede specifiche modalità di contabilizzazione per le operazioni di copertura dei rischi (cd. *hedge accounting*). Le operazioni di copertura consentono di compensare le potenziali perdite di uno strumento finanziario (cd. strumento coperto) attribuibili ad un rischio specifico (ad es. il rischio di variazione dei tassi di interesse), con gli utili rilevabili sullo strumento di copertura (strumenti derivati). Per l'applicazione dell'*hedge accounting*, occorre rispettare determinati requisiti. In particolare, è necessario documentare la relazione di copertura e verificarne l'efficacia prospettiva e retrospettiva⁸¹.

Lo IAS 39 individua tre tipologie di copertura:

- a. il *fair value hedge*, che consente la copertura dell'esposizione alla variazione del fair value di un'attività o passività o di una parte di esse, attribuibile ad un particolare rischio. Le variazioni di fair value dello strumento coperto e dello strumento di copertura sono rilevate a conto economico. L'eventuale differenza (l'effetto economico netto) rappresenta la parziale inefficacia della copertura;
- b. il *cash flow hedge*, che consente la copertura dell'esposizione alle variazioni dei flussi finanziari attribuibili a specifici rischi connessi a voci del bilancio. Le variazioni di fair value dello strumento di copertura, per la quota efficace della copertura, sono inizialmente rilevate in una voce del patrimonio netto, ed iscritte a conto economico soltanto al manifestarsi degli effetti della posta coperta sui risultati economici. Nel caso di inefficacia della copertura, la variazione di fair value dello strumento derivato è immediatamente rilevata nel conto economico;
- c. la copertura dal rischio di cambio degli investimenti netti in una gestione estera (controllata, collegata, filiale o joint venture), come definita dallo IAS 21. Queste operazioni di copertura sono contabilizzate allo stesso modo del *cash flow hedge*.

⁸⁰ L'impresa mantiene sostanzialmente i rischi e i benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria quando la sua esposizione alla variabilità del valore o dei flussi finanziari dell'attività non è cambiata per effetto del trasferimento del bene.

⁸¹ Una copertura si definisce efficace se, dal momento in cui è posta in essere, le variazioni di fair value o dei flussi finanziari della posta coperta sono compensate dalle variazioni di fair value o dei flussi finanziari dello strumento di copertura. La copertura si ritiene altamente efficace se sono soddisfatte le seguenti condizioni: all'inizio e nel corso del periodo si stima che la copertura sarà altamente efficace; la copertura è stata effettivamente efficace nel corso periodo.

13.2. REQUISITI D'INFORMATIVA

In conformità all'IFRS 7, l'impresa fornisce in bilancio informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell'impresa.

L'IFRS 7 richiede che certe informazioni siano fornite per classi di strumenti finanziari. In tali circostanze, l'impresa raggruppa gli strumenti finanziari in classi appropriate in relazione alla natura dell'informativa e tenendo conto delle caratteristiche degli strumenti stessi. Queste classi sono determinate dall'impresa e sono, quindi, distinte dalle categorie di strumenti finanziari specificate nello IAS 39 (che determinano le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e i casi in cui sono rilevate le variazioni di fair value). Tuttavia, nella determinazione delle classi, l'impresa distingue, almeno, gli strumenti valutati al costo ammortizzato da quelli valutati al fair value, e tratta come classe o classi distinte gli strumenti finanziari che sono al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IFRS 7.

Inoltre, l'impresa fornisce informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione delle informazioni con le relative voci esposte nello stato patrimoniale.

13.2.1. Informazioni su stato patrimoniale

I. Categorie di attività e passività finanziarie

Nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note di bilancio è indicato il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie:

- a. attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico, con evidenza separata di:
 - i. quelle designate come tali al momento dell'iscrizione iniziale; e
 - ii. quelle classificate come possedute per negoziazione in conformità allo IAS 39;
- b. investimenti posseduti sino a scadenza;
- c. finanziamenti e crediti;
- d. attività finanziarie disponibili per la vendita;
- e. passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico, con evidenza separata di:
 - i. quelle designate come tali al momento dell'iscrizione iniziale; e
 - ii. quelle classificate come possedute per negoziazione in conformità allo IAS 39; e
- f. passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

II. Attività o passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

In merito alle attività e passività finanziarie per le quali è stata esercitata la "fair value option", il bilancio presenta:

- nel caso di finanziamenti e crediti (o gruppi di tali attività) che sono designati al fair value rilevato a conto economico:
 - a. la massima esposizione al rischio di credito, senza tener conto di eventuali garanzie detenute o di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o di crediti) alla data di riferimento del bilancio;
 - b. l'importo per il quale eventuali derivati su crediti correlati o strumenti simili attenuano la massima esposizione al rischio di credito;
 - c. l'ammontare della variazione, sia durante l'esercizio che cumulativamente, del fair value del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o di crediti) dovuta a variazioni del rischio di credito dell'attività finanziaria, calcolato:

- i. come l'ammontare della variazione del fair value che non dipende da variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato⁸²; oppure
 - ii. usando un metodo alternativo che l'impresa ritiene rappresenti più fedelmente l'ammontare della variazione del fair value dovuta a variazioni del rischio di credito dell'attività;
- d. l'ammontare della variazione del fair value di qualsiasi derivato su credito o di strumento simile collegati alla copertura del rischio di credito, sia durante l'esercizio che cumulativamente a partire dalla data di designazione del finanziamento o del credito.
- nel caso di passività finanziarie:
 - a. l'ammontare della variazione, sia durante l'esercizio che cumulativamente, del fair value della passività finanziaria dovuta alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria, calcolato:
 - i. come l'ammontare della variazione del fair value che non è determinata da variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato⁸³; oppure
 - ii. usando un metodo alternativo che l'impresa ritiene rappresenti più fedelmente l'ammontare della variazione del fair value dovuta a variazioni del rischio di credito della passività;
 - b. la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'impresa è obbligata contrattualmente a pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione⁸⁴.

Inoltre, per le attività e passività finanziarie sono indicati:

- a. i metodi usati per calcolare l'ammontare della variazione del fair value dell'attività o della passività finanziaria attribuibile a variazioni del rischio di credito;
- b. se l'impresa ritiene che le informazioni fornite in relazione a tali metodi non rappresentino fedelmente la variazione del fair value dell'attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'impresa ritiene rilevanti.

III. Riclassificazione

Nel bilancio sono indicati gli importi riclassificati da e verso ogni categoria e le ragioni della riclassifica quando:

- a. un'attività precedentemente valutata al fair value è ora valutata al costo o al costo ammortizzato; oppure
- b. un'attività precedentemente valutata al costo o al costo ammortizzato è ora valutata al fair value.

IV. Eliminazione contabile

Qualora siano state trasferite attività finanziarie in modo tale che tutte o parte di esse non possano essere qualificate come effettivamente cedute e pertanto eliminabili contabilmente, il bilancio evidenzia per ogni classe di attività finanziaria:

⁸² Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato includono variazioni nei tassi d'interesse (di riferimento) osservati, prezzi delle merci, tassi di cambio, o indici di prezzi o di tassi.

⁸³ Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato includono variazioni nei tassi d'interesse (di riferimento), nel prezzo degli strumenti finanziari di un'altra impresa, nei prezzi delle merci, nei tassi di cambio, o negli indici di prezzi o di tassi. Per i contratti che includono un elemento valutativo in unità, le variazioni delle condizioni di mercato includono le variazioni nella performance del connesso fondo di investimento interno o esterno.

⁸⁴ Il fair value della passività finanziaria può infatti differire significativamente dall'importo dell'obbligazione contrattuale, specialmente per le passività di lunga durata quando l'impresa ha subito un significativo deterioramento nel merito creditizio successivo all'emissione della passività.

- a. la natura delle attività;
- b. la natura dei rischi e benefici della proprietà ai quali l'impresa rimane esposta;
- c. quando l'impresa continua a rilevare tutte le attività:
 - il valore contabile delle attività, e
 - il valore contabile delle connesse passività;
- d. quando l'impresa continua a rilevare le attività nella misura del suo coinvolgimento residuo:
 - il valore contabile totale delle attività originali,
 - l'ammontare delle attività che l'impresa continua a rilevare, e
 - il valore contabile delle connesse passività.

V. Garanzie

Nel bilancio è indicata la seguente informativa:

- a. il valore contabile delle attività finanziarie concesse in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali. Questo si applica anche ai trasferimenti di garanzie non in disponibilità liquide dove il cessionario ha il diritto, per contratto o per consuetudine, di vendere o di impegnare nuovamente la garanzia, secondo quanto previsto dallo IAS 39; e
- b. le clausole e condizioni della garanzia.

Quando l'impresa detiene un'attività a titolo di garanzia (attività finanziarie o non finanziarie) che può vendere o ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del proprietario dell'attività, il bilancio riporta:

- a. il fair value dell'attività detenuta in garanzia;
- b. il fair value dell'attività in garanzia venduta o ridata in garanzia e se l'impresa è obbligata a restituirla; e
- c. le clausole e condizioni connesse all'utilizzo dell'attività in garanzia.

VI. Accantonamenti per perdite di realizzo

Quando le attività finanziarie subiscono una riduzione di valore per perdite di realizzo e l'impresa rileva la riduzione di valore in un conto separato (per esempio, un conto accantonamento utilizzato per rilevare riduzioni individuali di valore o un conto analogo utilizzato per rilevare le riduzioni collettive di valore delle attività), piuttosto che ridurre direttamente il valore contabile dell'attività, l'impresa fornisce la riconciliazione delle variazioni rilevate in tale conto durante l'esercizio per ogni classe di attività finanziaria.

VII. Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli

Se l'impresa ha emesso uno strumento composto che contiene sia una componente di passività sia una componente di capitale, e lo strumento ha derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), nel bilancio si indica l'esistenza di tali caratteristiche.

VIII. Inadempienze e violazioni

In merito ad inadempimenti relativi a contratti di finanziamento esistenti alla data di riferimento del bilancio, il paragrafo 18 dell'IFRS 7 prevede che l'impresa indichi:

- a. i dettagli di ogni inadempienza nel corso dell'esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti ottenuti;
- b. il valore contabile dei finanziamenti ottenuti oggetto dell'inadempienza alla data di riferimento del bilancio; e

- c. se l'inadempienza sia stata sanata o se i termini dei finanziamenti ottenuti siano stati rinegoziati prima che il bilancio sia stato autorizzato per la pubblicazione.

Se durante l'esercizio ci sono state violazioni di clausole dei contratti di finanziamento diverse da quelle indicate al paragrafo 18 dell'IFRS 7, l'entità deve presentare le stesse informazioni previste al citato paragrafo quando dette violazioni possono permettere al finanziatore di richiedere anticipatamente il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate, alla, o prima della data di riferimento del bilancio).

13.2.2. Informazioni su conto economico e patrimonio netto

I. Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite

Nel prospetto di conto economico o nelle note sono indicate le seguenti voci:

- a. gli utili o le perdite netti relativi a:
 - i. attività o passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico, con separata indicazione di:
 - quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della loro iscrizione iniziale, e
 - quelli sulle attività o passività finanziarie classificate come possedute per negoziazione in conformità allo IAS 39;
 - ii. attività finanziarie disponibili per la vendita, con separata indicazione di:
 - l'ammontare delle plusvalenze/minusvalenze rilevate direttamente nel patrimonio netto durante l'esercizio, e
 - l'ammontare girato dal patrimonio netto al conto economico dell'esercizio;
 - iii. investimenti posseduti sino a scadenza;
 - iv. finanziamenti e crediti; e
 - v. passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- b. gli interessi attivi e passivi totali (calcolati usando il metodo dell'interesse effettivo) per le attività o le passività finanziarie che non sono valutate al fair value rilevato a conto economico;
- c. i compensi e le spese (diversi da quelli inclusi nella determinazione del tasso di interesse effettivo) derivanti da:
 - i. attività o passività finanziarie che non sono valutate al fair value rilevato a conto economico; e
 - ii. gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie che consistono nel detenere o investire attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, piani per benefici previdenziali e altre istituzioni;
- d. gli interessi attivi su attività finanziarie svalutate per effetto di una riduzione di valore, calcolati avvalendosi del tasso di interesse utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore; e
- e. l'importo di qualsiasi perdita per riduzione di valore per ogni classe di attività finanziaria.

13.2.3. Principi contabili utilizzati

Nella sintesi dei principi contabili rilevanti si indicano, come richiesto dallo IAS 1, i criteri base di valutazione utilizzati per la predisposizione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.

In particolare, le informazioni integrative per gli strumenti finanziari possono includere:

- a. per le attività o passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico:

- i. la natura delle attività o delle passività finanziarie che l'impresa ha designato al fair value rilevato a conto economico;
- ii. i criteri utilizzati per tale designazione delle attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale; e
- iii. l'indicazione delle condizioni poste a base della designazione iniziale:
 - per gli strumenti designati come tali poiché, in conformità con quanto previsto dallo IAS 39, eliminano o riducono significativamente un'incoerenza di valutazione o misurazione, l'informativa comprende una descrizione delle circostanze sottostanti la mancata uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti ne deriverebbe;
 - per i gruppi di strumenti designati come tali poiché, in conformità con quanto previsto dallo IAS 39, sono gestiti e il loro andamento viene valutato in base al fair value, l'informativa comprende la descrizione di come la designazione al fair value rilevato a conto economico sia coerente con la gestione del rischio documentata dell'impresa o con la sua strategia di investimento;
- b. i criteri di designazione delle attività finanziarie come disponibili per la vendita;
- c. se gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento;
- d. quando si utilizza un accantonamento (per esempio, un fondo svalutazione crediti) per ridurre il valore contabile di attività finanziarie svalutate a causa di perdite di realizzo:
 - i. i criteri per determinare quando il valore contabile di attività finanziarie svalutate è ridotto direttamente (o, nel caso di storno di una svalutazione, aumentato direttamente) e quando è utilizzato l'accantonamento;
 - ii. i criteri per lo storno di valori addebitati all'accantonamento a fronte del valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore;
- e. in che modo sono determinati gli utili o le perdite netti su ogni singola categoria di strumenti finanziari, per esempio se gli utili o le perdite netti su voci al fair value rilevato a conto economico comprendano interessi o dividendi attivi;
- f. i criteri utilizzati dall'impresa per determinare se vi è un'evidenza oggettiva che una perdita di valore si è verificata;
- g. quando sono state rinegoziate le condizioni delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o svalutate, i principi contabili applicati alle attività finanziarie rinegoziate.

Nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note si indicano, inoltre, le decisioni, ad eccezione di quelle riguardanti le stime, che sono state prese dalla direzione aziendale durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'impresa, e che hanno effetti rilevanti sugli importi rilevati in bilancio.

13.2.4. Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Per ciascun tipo di copertura descritto nello IAS 39 (per esempio, copertura di fair value, copertura di flussi finanziari e copertura di un investimento netto in una gestione estera) occorre fornire la seguente informativa:

- a. la descrizione del tipo di copertura;
- b. la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura ed i loro fair value alla data di riferimento del bilancio; e
- c. la natura dei rischi oggetto di copertura.

Un singolo strumento di copertura può essere simultaneamente designato in un'operazione di copertura di fair value e in un'operazione di copertura di flussi finanziari, in questi casi lo strumento dovrebbe essere incluso nell'informativa di entrambi i tipi di coperture.

Per le coperture di flussi finanziari, occorre indicare:

- a. i periodi in cui sono attesi i flussi finanziari, e quando si prevede che incideranno sul conto economico;
- b. la descrizione di qualsiasi operazione prevista, per la quale la contabilizzazione dell'operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, ma che si presume non si verificherà più in futuro;
- c. l'importo che è stato iscritto nel patrimonio netto durante l'esercizio;
- d. l'importo che è stato stornato dal patrimonio netto ed iscritto nel conto economico dell'esercizio, con l'indicazione dell'importo imputato a ciascuna voce di conto economico; e
- e. l'importo che è stato stornato dal patrimonio netto nel corso dell'esercizio ed incluso nel costo iniziale o in altro valore contabile di un'attività o passività non finanziaria la cui acquisizione o il cui verificarsi costituiva un'operazione di copertura prevista ritenuta altamente probabile.

Si indica, inoltre, separatamente:

- a. nelle coperture di fair value, gli utili o le perdite:
 - i. sullo strumento di copertura; e
 - ii. sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto,
- b. l'inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di flussi finanziari; e
- c. l'inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di investimenti netti in gestioni estere.

13.2.5. Fair value

I. Informazioni generali

L'impresa indica il fair value di ciascuna classe di attività e passività finanziaria in modo che sia possibile confrontarlo con il suo valore contabile. Nel fornire queste informazioni, le attività e le passività finanziarie raggruppate in classi sono compensabili soltanto se i loro valori contabili sono stati compensati in bilancio.

In aggiunta, si indicano le seguenti informazioni:

- a. i metodi e, qualora venga utilizzata una tecnica di valutazione, le principali ipotesi adottate nella determinazione del fair value di ciascuna classe di attività o di passività finanziarie⁸⁵;
- b. se i fair value sono determinati, in tutto o in parte, facendo diretto riferimento alle quotazioni del prezzo pubblicate in un mercato attivo o sono stimati utilizzando una tecnica di valutazione;
- c. se i fair value iscritti o di cui si è data informativa in bilancio sono determinati, in tutto o in parte, utilizzando una tecnica di valutazione basata su ipotesi che non sono supportate dai prezzi di operazioni correnti di mercato osservabili effettuate sullo stesso strumento (ossia senza modifiche o ristrutturazione dello strumento) e che non sono basate sulle informazioni di mercato disponibili.

Per i fair value che sono iscritti in bilancio, se la sostituzione di una o più delle predette ipotesi con ipotesi alternative ragionevolmente possibili dovesse modificare il fair value in modo significativo⁸⁶, l'impresa indica questo fatto e fornisce l'informativa sugli effetti delle modifiche;

⁸⁵ Per esempio, se applicabile, l'impresa fornisce informazioni sulle ipotesi utilizzate relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse e di sconto.

⁸⁶ A questo fine, la significatività si valuta con riferimento al risultato economico e alle attività o passività totali o (quando le variazioni di fair value sono rilevate nel patrimonio netto) al patrimonio netto totale.

- d. qualora si applichi il punto c., l'importo totale della variazione del fair value, che è stata rilevata nel conto economico durante l'esercizio e stimata utilizzando una tecnica di valutazione.

II. Fair value al momento della rilevazione iniziale

Se per uno strumento finanziario non vi è mercato attivo, un'impresa determina il suo fair value utilizzando una tecnica di valutazione. Tuttavia, la migliore evidenza del fair value al momento della rilevazione iniziale è il prezzo della transazione (ossia, il fair value del corrispettivo pagato o ricevuto), a meno che si utilizzi una tecnica di valutazione basata sui prezzi di operazioni correnti di mercato osservabili, che sono effettuate sullo stesso strumento (ossia senza modifiche o ristrutturazione dello strumento stesso), oppure la tecnica di valutazione si basa su dati di mercato osservabili.

Ad ogni modo, nel caso in cui esista una differenza tra il fair value al momento della rilevazione iniziale (prezzo della transazione) e l'importo determinato a quella data utilizzando una tecnica di valutazione, occorre indicare per ogni classe di strumenti finanziari:

- a. i principi contabili utilizzati nel rilevare la differenza nel conto economico per riflettere la variazione dei fattori (compresi i tempi) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo; e
- b. la differenza complessiva ancora da rilevare nel conto economico all'inizio e alla fine dell'esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di tale differenza.

III. Eccezioni

L'indicazione del fair value non è richiesta per:

- a. gli strumenti finanziari il cui valore contabile è un'approssimazione ragionevole del fair value, per esempio nel caso di crediti e debiti commerciali a breve termine;
- b. gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo ovvero derivati legati a tali strumenti rappresentativi di capitale che sono valutati al costo, in accordo con lo IAS 39, poiché il loro fair value non può essere misurato attendibilmente; o
- c. i contratti che includono un elemento di partecipazione discrezionale (secondo quanto descritto nell'IFRS 4), quando il fair value di tale elemento non può essere misurato attendibilmente.

Nei casi previsti alle precedenti lettere b. e c. in cui il fair value non può essere misurato attendibilmente, occorre fornire informazioni che consentano agli utilizzatori di bilancio di rilevare le possibili differenze tra il valore contabile di tali attività e passività finanziarie e il loro fair value, in particolare:

- a. il fatto che le informazioni sul fair value non sono state fornite poiché il fair value di questi strumenti non può essere misurato attendibilmente;
- b. la descrizione di tali strumenti finanziari, l'indicazione del loro valore contabile e del motivo per cui il fair value non può essere misurato attendibilmente;
- c. informazioni sul mercato di tali strumenti;
- d. informazioni circa il se e come l'impresa intende cedere tali strumenti finanziari; e
- e. nel caso in cui siano stati eliminati dal bilancio strumenti finanziari il cui fair value precedentemente non poteva essere determinato attendibilmente, l'indicazione di tale fatto, insieme con il loro valore contabile al momento dell'eliminazione e l'importo rilevato dell'utile o della perdita.

13.2.6. Informativa sui rischi derivanti dagli strumenti finanziari

L'informativa che si fornisce in merito ai rischi derivanti dagli strumenti finanziari consente di valutare la natura e l'estensione dei rischi stessi alla data di riferimento del bilancio. Di norma, questi rischi includono il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di mercato.

Le informazioni sulla natura e l'estensione di tali rischi sono fornite nel bilancio oppure in altri documenti (come ad esempio, la relazione sulla gestione). In quest'ultimo caso, occorre però che:

- siano inseriti appositi rinvii nel bilancio a tali documenti; e
- i documenti siano disponibili per gli utilizzatori del bilancio negli stessi termini e contestualmente al bilancio.

Senza l'informativa inserita tramite rinvii, il bilancio è da considerarsi incompleto.

13.2.6.1. Informazioni qualitative

In relazione ad ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari occorre indicare:

- a. le esposizioni al rischio e la loro origine;
- b. gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per misurare i rischi;
- c. qualsiasi variazione di a. o b. rispetto all'esercizio precedente.

13.2.6.2. Informazioni quantitative

In relazione ad ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari occorre indicare:

- a. dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di riferimento del bilancio. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (come definiti nello IAS 24), per esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato⁸⁷;
- b. le informazioni previste sui rischi di credito, di liquidità e di mercato, se non già fornite in conformità alla lettera precedente, salvo che il rischio non sia rilevante⁸⁸;
- c. le concentrazioni dei rischi⁸⁹ se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità alle due lettere precedenti.

Le informazioni sulla concentrazione dei rischi comprendono:

- a. la descrizione di come la direzione aziendale determina le concentrazioni dei rischi;
- b. la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, controparte, area geografica, valuta o mercato);
- c. l'importo dell'esposizione al rischio relativa a tutti gli strumenti finanziari che presentano quella stessa caratteristica.

Se le informazioni quantitative fornite alla data di riferimento del bilancio non sono rappresentative dell'esposizione al rischio dell'impresa durante l'esercizio, l'impresa fornisce ulteriori informazioni che siano rappresentative.

13.2.6.3. Rischio di credito⁹⁰

Per ogni classe di strumenti finanziari, l'impresa indica le seguenti informazioni:

⁸⁷ Se l'impresa utilizza diversi metodi per gestire l'esposizione al rischio, l'impresa indica le informazioni richieste utilizzando il metodo o i metodi che forniscono informazioni più rilevanti e attendibili (le nozioni di rilevanza e di attendibilità sono contenute nello IAS 8).

⁸⁸ Per la nozione di rilevanza si rinvia allo IAS 1 (paragrafi 29-31).

⁸⁹ La concentrazione dei rischi deriva dagli strumenti finanziari che hanno caratteristiche simili e sono influenzati in maniera analoga dai cambiamenti nelle condizioni economiche o di altro genere. L'identificazione della concentrazione dei rischi comporta un giudizio che prende in considerazione tutte le circostanze relative all'impresa.

⁹⁰ Il rischio di credito è il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo ad un'obbligazione.

- a. l'importo che meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, senza tener conto di eventuali garanzie detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
- b. con riferimento all'importo di cui alla lettera precedente, la descrizione della garanzia detenuta e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;
- c. informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie che non sono né scadute, né svalutate; e
- d. il valore contabile delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o svalutate se i relativi termini non fossero stati rinegoziati.

La massima esposizione al rischio di credito di un'attività finanziaria è rappresentata di norma dal valore contabile lordo al netto di:

- a. eventuali importi compensati in accordo con lo IAS 32;
- b. eventuali perdite per riduzione di valore rilevate in accordo con lo IAS 39.

Le attività che danno origine a rischio di credito e la connessa massima esposizione al rischio di credito comprendono, ma non sono limitate a:

- a. la concessione di finanziamenti e crediti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre imprese. In questi casi, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;
- b. la stipula di contratti derivati, per esempio, contratti in valuta estera, swaps su tassi di interessi e derivati su crediti. Quando l'attività risultante è valutata al fair value, la massima esposizione al rischio di credito è pari al valore contabile;
- c. la concessione di garanzie finanziarie. In questo caso, la massima esposizione al rischio di credito è pari all'importo massimo che l'impresa dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa, il quale potrebbe essere significativamente maggiore dell'importo riconosciuto come passività;
- d. l'assunzione di un impegno all'erogazione di finanziamenti che sia irrevocabile per la durata della linea di credito o che sia revocabile solo a seguito di significativi cambiamenti avversi. Se l'utilizzatore non può regolare l'impegno all'erogazione di finanziamenti per contanti o con altro strumento finanziario, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall'ammontare complessivo dell'impegno, poiché è incerto se l'importo di eventuali quote non utilizzate verrà utilizzato in futuro. Questo potrebbe essere significativamente maggiore dell'importo rilevato come passività.

I. Compensazione di attività e passività finanziarie

Con riferimento alla compensazione di attività e passività finanziarie prevista dallo IAS 32, quando un'impresa ha il diritto di compensare ma non intende regolare per il saldo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività⁹¹, l'effetto di tale diritto sull'esposizione dell'impresa ai rischi di credito è indicato in bilancio secondo quanto previsto dall'IFRS 7. Inoltre, quando le attività e le passività finanziarie sono soggette ad un accordo quadro di compensazione⁹² e non sono compensate, l'effetto dell'accordo sull'esposizione dell'impresa al rischio di credito è indicato secondo quanto previsto dallo IFRS 7.

⁹¹ La capacità dell'impresa di regolare le attività e passività finanziarie per il loro saldo netto o contemporaneamente può essere limitata per esempio da: politiche aziendali, condizioni dei mercati finanziari e da altre situazioni.

⁹² Un accordo quadro di compensazione può essere stipulato quando un'impresa sottoscrive numerosi strumenti finanziari con una singola controparte (ad es. un'istituzione finanziaria). L'accordo prevede che nel caso di inadempimento o interruzione di un qualsiasi contratto, vi sia un'unica liquidazione netta per tutti gli strumenti finanziari oggetto dell'accordo. Un accordo quadro di compensazione non costituisce presupposto per la compensazione delle attività e passività finanziarie, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste a tale riguardo dallo IAS 32.

II. Attività finanziarie che sono scadute o hanno subito una riduzione di valore

Nel caso in cui vi siano attività finanziarie scadute⁹³ o che hanno subito una riduzione di valore, occorre indicare per ogni classe di attività finanziarie:

- a. un'analisi dell'anzianità delle attività finanziarie scadute alla data di riferimento del bilancio ma che non hanno subito perdite di valore;
- b. l'analisi delle attività finanziarie per le quali sia stata individuata singolarmente una riduzione di valore alla data di riferimento del bilancio, indicando i fattori che l'impresa ha considerato nel determinare la perdita di valore di tali attività; e
- c. per gli importi delle attività finanziarie scadute o che hanno subito una perdita di valore di cui alle due lettere precedenti, una descrizione della garanzia detenuta dall'impresa e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e, se possibile, una stima del loro fair value.

III. Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti

Con riferimento alle garanzie o agli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, se l'impresa ottiene attività finanziarie o non finanziarie durante l'esercizio acquisendo possesso di garanzie o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, e le attività soddisfano i requisiti per la loro iscrizione, occorre indicare:

- a. la natura e il valore contabile delle attività ricevute; e
- b. quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per vendere tali attività o per utilizzarle nelle operazioni dell'impresa.

13.2.6.4. Rischio di liquidità⁹⁴

Nel bilancio occorre fornire la seguente informativa:

- a. l'analisi delle scadenze per le passività finanziarie, che mostri le scadenze contrattuali residue;
- b. la descrizione di come l'impresa gestisce il rischio di liquidità relativo al punto a.

Nel predisporre l'analisi delle scadenze contrattuali per le passività finanziarie, l'impresa si basa sul proprio giudizio per determinare il numero appropriato di periodi. Per esempio, un'impresa potrebbe considerare appropriati i seguenti periodi:

- a. fino a un mese;
- b. da uno a tre mesi;
- c. da tre mesi a un anno; e
- d. da uno a cinque anni.

Quando una controparte ha la facoltà di scegliere il momento del rimborso, la passività viene inclusa sulla base della prima data alla quale l'impresa può essere chiamata a pagare. Per esempio, le passività finanziarie che sono rimborsabili su richiesta (come, per esempio, i depositi a vista) sono incluse nel primo periodo.

Quando l'impresa si è impegnata a pagare a rate, ogni rata è allocata nel primo periodo in cui l'impresa può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all'erogazione di finanziamenti è incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.

Gli importi indicati nell'analisi delle scadenze sono i flussi finanziari contrattuali non attualizzati, i quali differiscono da quelli rilevati in bilancio che sono invece attualizzati. Esempi di importi indicati nell'analisi delle scadenze sono:

⁹³ Un'attività finanziaria è scaduta quando la controparte non effettua il pagamento alla data stabilita contrattualmente.

⁹⁴ Il rischio di liquidità è il rischio che l'impresa abbia difficoltà nel reperire fondi a fronte delle obbligazioni associate a passività finanziarie.

- a. le obbligazioni al lordo degli oneri finanziari per leasing finanziario;
- b. i prezzi specificati nei contratti a termine per l'acquisto di attività finanziarie in contante;
- c. gli importi netti per swaps su tassi di interesse che pagano variabile e ricevono fisso per i quali sono scambiati flussi finanziari netti;
- d. gli importi contrattuali da scambiare in contratti derivati (per esempio uno swap su valuta) per i quali sono scambiati flussi finanziari lordi; e
- e. gli impegni all'erogazione di finanziamenti lordi.

Se appropriato, nell'ambito dell'analisi delle scadenze contrattuali per le passività finanziarie, l'impresa distingue i flussi finanziari generati da strumenti finanziari derivati da quelli generati da strumenti finanziari non derivati. Per esempio, tale distinzione può essere appropriata quando i flussi finanziari generati da strumenti finanziari derivati sono regolati al lordo, poiché i flussi finanziari lordi in uscita potrebbero essere accompagnati da relativi flussi in entrata.

Quando l'importo da pagare non è fisso, l'importo da includere nell'informativa è determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio. Per esempio, se l'importo da pagare varia in funzione delle variazioni di un indice, l'importo da indicare in bilancio potrà essere calcolato sulla base del livello dell'indice alla data di riferimento del bilancio.

13.2.6.5. Rischio di mercato⁹⁵

I. Analisi di sensitività di base

L'impresa effettua un'analisi di sensitività e darne informativa in bilancio. In particolare, occorre indicare:

- a. l'analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l'impresa è esposta alla data di riferimento del bilancio, mostrando gli effetti che si sarebbero prodotti sul conto economico e sul patrimonio netto a seguito delle variazioni delle variabili rilevanti di rischio ragionevolmente possibili alla data di bilancio. La sensitività del conto economico (che deriva, per esempio, da strumenti classificati al fair value rilevato a conto economico e da riduzioni di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita) è indicata separatamente rispetto alla sensitività del patrimonio netto (che deriva, per esempio, da strumenti classificati come disponibili per la vendita);
- b. i metodi e le ipotesi usati per la predisposizione dell'analisi di sensitività; e
- c. i cambiamenti rispetto all'esercizio precedente nei metodi e nelle ipotesi utilizzati, e le ragioni di tali cambiamenti.

Per gli strumenti finanziari che l'impresa classifica come strumenti rappresentativi di capitale non è richiesta un'analisi di sensitività, in quanto né il conto economico né il patrimonio netto sono influenzati dal rischio di prezzo di tali strumenti.

Nel preparare l'analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato, occorre evitare di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse in termini di esposizione al rischio dovuta a contesti economici notevolmente diversi. Per esempio:

- a. l'impresa che negozia strumenti finanziari dovrebbe fornire separatamente le informazioni relative agli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e quelle relative agli strumenti finanziari non posseduti per negoziazione;

⁹⁵ Il rischio di mercato è il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino come risultato di variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende: il rischio di tasso di interesse, il rischio di valuta e altri rischi di prezzo.

- b. l'impresa non indica le esposizioni ai rischi di mercato in aree di iperinflazione in aggregato con le esposizioni ai medesimi rischi di mercato in aree di inflazione molto bassa.

Se l'impresa è esposta solo ad un tipo di rischio di mercato in un unico contesto economico, l'impresa non fornisce informazioni disaggregate.

Per un'illustrazione dell'applicazione della disposizione sull'informativa da fornire in tema di analisi di sensitività si faccia riferimento al paragrafo IG36 dell'IFRS 7.

L'analisi di sensitività mostra, come indicato in precedenza, gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto di variazioni ragionevolmente possibili delle variabili rilevanti di rischio. A tal fine:

- a. l'impresa non è obbligata a determinare quale sarebbe stato il conto economico dell'esercizio se le variabili rilevanti di rischio fossero state diverse. L'impresa indica invece gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto, assumendo per ipotesi che una variazione ragionevolmente possibile delle variabili si sia verificata alla data di riferimento del bilancio e che tale variazione sia stata applicata alle esposizioni al rischio esistenti a quella data. Per esempio, se l'impresa ha una passività finanziaria a tasso variabile alla fine dell'esercizio, essa indica gli effetti sul conto economico (ossia le spese per interessi) per l'esercizio corrente nell'ipotesi che i tassi di interessi fossero variati di un importo ragionevolmente possibile;
- b. l'impresa non è obbligata a indicare gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto per ogni singola variazione entro una gamma di variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio. È sufficiente che indichi gli effetti delle variazioni agli estremi dell'intervallo ragionevolmente possibile.

Nel determinare in cosa consiste una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio, l'impresa dovrebbe considerare:

- a. il contesto economico nel quale opera. Una variazione ragionevolmente possibile non dovrebbe includere scenari remoti o "peggiori" o "test di stress". Inoltre, se il tasso di variazione della variabile di rischio sottostante è stabile, l'impresa non è obbligata a modificare la sua scelta circa la variazione ragionevolmente possibile della variabile di rischio. Per esempio, assumendo che i tassi di interesse siano pari al 5% e che l'impresa ritenga che una variazione dei tassi di interesse di ± 50 punti base sia ragionevolmente possibile, l'impresa indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto, nel caso in cui i tassi di interesse dovessero scendere al 4,5% o salire al 5,5%. Nell'esercizio successivo, si supponga che i tassi di interesse siano aumentati al 5,5%. L'impresa continuerà a ritenere che i tassi di interesse possano variare di ± 50 punti base (ossia che il tasso di variazione dei tassi di interesse sia stabile), ed indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto nel caso in cui i tassi di interesse dovessero scendere al 5% o salire al 6%. L'impresa non necessariamente rivede la propria valutazione relativa al tasso di variazione dei tassi d'interesse, salvo quando si possa dimostrare che i tassi di interesse sono diventati significativamente più volatili;
- b. il periodo al quale si riferisce la valutazione. L'analisi di sensitività mostra gli effetti delle variazioni considerate ragionevolmente possibili nel corso del periodo fino alla successiva presentazione delle relative informazioni da parte dell'impresa, che di norma è l'esercizio annuale successivo.

Nell'ambito dei rischi di mercato, è possibile distinguere tra:

- il rischio di tasso di interesse,
- il rischio di valuta, e
- altri rischi di prezzo.

Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari su cui maturano interessi che sono iscritti nello stato patrimoniale (per esempio, finanziamenti e crediti, e strumenti di debito

emessi) e da alcuni strumenti finanziari che non sono iscritti nello stato patrimoniale (per esempio alcuni impegni all'erogazione di finanziamenti).

Il rischio di valuta (o rischio di cambio) deriva dagli strumenti finanziari denominati in valuta estera, ossia in una valuta diversa dalla valuta funzionale nella quale sono valutati. Per le finalità dell'IFRS 7, il rischio di cambio non deriva da strumenti finanziari di tipo non monetario o da strumenti finanziari denominati in una valuta funzionale. L'analisi di sensitività è fornita per ogni valuta nella quale l'impresa ha un'esposizione significativa.

Altri rischi di prezzo derivano dagli strumenti finanziari a causa, per esempio, di variazioni dei prezzi delle merci o dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale. Nell'ambito dell'analisi di sensitività, l'impresa può indicare l'effetto della diminuzione di uno specifico indice del mercato azionario, del prezzo di merci o di altre variabili di rischio. Per esempio, se l'impresa fornisce garanzie del valore residuo e tali garanzie sono rappresentate da strumenti finanziari, l'impresa indica l'aumento o la diminuzione del valore dell'attività a cui la garanzia si applica.

Alcuni esempi di strumenti finanziari che generano rischi sui prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale sono:

- il possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un'altra impresa;
- la partecipazione in una fiduciaria che detenga, a sua volta, partecipazioni in strumenti rappresentativi di capitale;
- i contratti a termine e le opzioni per l'acquisto o la vendita di quantitativi specifici di uno strumento finanziario; e
- gli swaps indicizzati ai prezzi di strumenti rappresentativi di capitale.

Il fair value di tali strumenti finanziari dipende dalle variazioni del prezzo di mercato dei sottostanti strumenti rappresentativi di capitale.

II. Analisi del valore a rischio (VAR) e altre analisi simili

In alternativa all'analisi descritta al precedente punto I., è possibile effettuare un'analisi di sensitività, come nel caso dell'analisi del valore a rischio, che rifletta le interdipendenze tra variabili di rischio (per esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) e sia utilizzata per gestire i rischi finanziari. In questo caso occorre fornire:

- a. la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell'analisi di sensitività e un'illustrazione dei principali parametri ed ipotesi sottostanti ai dati forniti; e
- b. la spiegazione della finalità del metodo utilizzato e una descrizione delle limitazioni che potrebbero risultare nelle informazioni, che non riflettono pienamente il fair value delle attività e delle passività in oggetto.

Ciò si applica anche se una tale metodologia misura solo la perdita potenziale e non l'utile potenziale. Al fine di descrivere il modello utilizzato per l'analisi di sensitività, l'impresa fornisce:

- l'informativa sul tipo di modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni di Monte-Carlo⁹⁶);
- una spiegazione delle modalità di funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e l'intervallo di confidenza).

Le imprese possono anche indicare le seguenti informazioni:

- il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni applicate alle osservazioni entro quel periodo;

⁹⁶ Il metodo Monte Carlo fa parte della famiglia dei metodi statistici non parametrici. Il metodo è usato per trarre stime attraverso simulazioni. Si basa su un algoritmo che genera una serie di numeri tra loro incorrelati, che seguono la distribuzione di probabilità che si suppone abbia il fenomeno da indagare. La simulazione Monte Carlo calcola una serie di realizzazioni possibili del fenomeno in esame, con il peso proprio della probabilità di tale evenienza, cercando di esplorare in modo denso tutto lo spazio dei parametri del fenomeno.

- una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei calcoli, e
- quali volatilità e correlazioni (o, in alternativa, distribuzioni di probabilità secondo le simulazioni di Monte-Carlo) sono state utilizzate.

L'impresa fornisce analisi di sensitività per tutte le sue attività; essa può tuttavia fornire analisi di sensitività di tipo diverso per classi di strumenti finanziari diverse.

Quando l'analisi di sensitività non rispecchia il rischio inerente allo strumento finanziario (perché, per esempio, l'esposizione alla fine dell'esercizio non riflette l'esposizione durante l'esercizio), l'impresa dichiara tale fatto ed illustra le ragioni per le quali ritiene che l'analisi di sensitività non sia rappresentativa.

13.2.7. Altre informazioni richieste dalla Comunicazione Consob

In aggiunta a quanto indicato nei paragrafi precedenti, gli emittenti quotati forniscono le altre informazioni richieste dalla Comunicazione Consob n. 6064293 e specificate nel Capitolo 1 della presente Guida.

CAPITOLO 14 – IAS 36 RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ (IMPAIRMENT)

14.1. CENNI

14.1.1. Ambito di applicazione

La determinazione e rilevazione delle perdite di valore sono disciplinate dallo IAS 36, che si applica a tutte le attività, ad eccezione di:

- a. rimanenze (per le quali si applica lo IAS 2);
- b. lavori in corso su ordinazione (per i quali si applica lo IAS 11);
- c. attività fiscali differite (per le quali si applica lo IAS 12);
- d. attività derivanti da benefici per i dipendenti (per le quali si applica lo IAS 19);
- e. attività finanziarie disciplinate dallo IAS 39;
- f. investimenti immobiliari rilevati al fair value (per i quali si applica lo IAS 40);
- g. attività legate all'agricoltura (per le quali si applica lo IAS 41);
- h. costi di acquisizione differiti e attività immateriali legati a contratti assicurativi (per i quali si applica l'IFRS 4);
- i. attività non correnti possedute per la vendita (per le quali si applica l'IFRS 5).

14.1.2. Rilevazione

Lo IAS 36 prevede che un'attività non sia iscritta in bilancio ad un valore superiore al suo valore recuperabile. Il valore recuperabile di un'attività è rappresentato dal valore più alto tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore d'uso. Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione al termine della vita utile.

Ad ogni data di riferimento del bilancio l'impresa valuta se ci siano condizioni di carattere interno (ad es. obsolescenza o deterioramento fisico di un'attività) o esterno (ad es. diminuzione significativa del valore di mercato di un'attività, modifiche significative nell'ambiente economico o normativo) che possano portare ad una riduzione del valore di un'attività. A prescindere dal fatto che esistano tali condizioni, l'impresa verifica su base annuale (e nel medesimo periodo di ogni anno) l'eventuale riduzione di valore dell'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale e delle altre immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita⁹⁷ o non ancora disponibili per l'uso.

Se e solo se, il valore recuperabile di un'attività è inferiore al valore contabile, quest'ultimo è ridotto al valore recuperabile e la perdita per riduzione di valore è rilevata a conto economico, a meno che sia relativa ad un'attività precedentemente rivalutata (utilizzando, per esempio, il modello della rideterminazione del valore dello IAS 16). In quest'ultimo caso, la perdita di valore è rilevata direttamente a riduzione della riserva di rivalutazione dell'attività (nei limiti dell'importo di rivalutazione).

Per le attività per le quali non sia possibile calcolare il valore recuperabile (da confrontare con il valore contabile al fine di determinare l'eventuale perdita per riduzione di valore), si fa riferimento al valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari⁹⁸ alla quale l'attività appartiene. Quindi, se il valore recuperabile dell'unità è inferiore al valore contabile dell'unità,

⁹⁷ Un'attività immateriale è considerata dall'impresa con una vita utile indefinita quando, sulla base di un'analisi dei fattori rilevanti, non vi è un limite prevedibile all'esercizio fino al quale si prevede che l'attività generi flussi finanziari netti in entrata per l'impresa.

⁹⁸ L'unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo raggruppamento di attività in grado di produrre flussi finanziari autonomi.

quest'ultima è ridotta al valore recuperabile. La perdita per riduzione di valore è, in primo luogo, imputata a riduzione del valore contabile di un eventuale avviamento allocato all'unità, e successivamente, a riduzione del valore delle altre attività dell'unità in proporzione al loro valore contabile. Tuttavia, il valore contabile delle attività non può scendere al di sotto dello zero o del suo valore recuperabile, se positivo.

Se vengono meno le condizioni che avevano portato alla rilevazione della perdita di valore, si effettua il ripristino del valore stesso. Il ripristino di valore non può riguardare l'avviamento. Relativamente alle unità generatrici di flussi finanziari, il ripristino di valore è attribuito proporzionalmente al valore contabile delle attività precedentemente svalutate fino a raggiungere, come livello massimo, il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell'ammortamento), in assenza di perdite di valore negli esercizi precedenti.

14.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

L'informativa richiesta dallo IAS 36 può essere suddivisa in due categorie:

- l'informativa relativa a qualsiasi perdita per riduzione di valore o a ripristini di valore nell'esercizio, che è ovviamente richiesta nel caso si verifichi una perdita o ripristino di valore, indipendentemente dal tipo di attività coinvolta;
- l'informativa periodica relativa all'*impairment test* per l'avviamento e le attività immateriali con vita utile indefinita, che è richiesta indipendentemente dal fatto che si è verificata, o meno, una perdita o ripristino di valore per queste attività.

14.2.1. Informativa richiesta per perdite di valore

Il bilancio contiene le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività⁹⁹:

- a. l'ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nel conto economico nel corso dell'esercizio e la voce di conto economico nella quale tali perdite di valore sono incluse;
- b. l'ammontare dei ripristini di valore rilevato nel conto economico nel corso dell'esercizio e la voce di conto economico nella quale tali ripristini di valore sono inclusi;
- c. l'ammontare delle perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio;
- d. l'ammontare dei ripristini di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio.

Queste informazioni possono essere fornite insieme con le altre informazioni previste per la classe di attività di riferimento, per esempio, la riconciliazione del valore contabile di immobili, impianti e macchinari, all'inizio e alla fine dell'esercizio, prevista dallo IAS 16, può includere le informazioni richieste.

Inoltre, lo IAS 36 collega l'informativa sulle perdite di valore con l'informativa di settore. Infatti, se l'impresa applica lo IAS 14- *Informativa di settore*, la seguente informativa è fornita per ciascun settore sulla base dello schema di riferimento primario dell'impresa:

- a. l'ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio;
- b. l'ammontare dei ripristini di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio.

⁹⁹ Una classe di attività è un gruppo di attività di natura e utilizzo simile nelle operazioni dell'impresa.

14.2.2. Perdite significative di valore

Se una perdita di valore di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari è rilevata o eliminata nel corso dell'esercizio ed è significativa rispetto al bilancio nel suo complesso, l'impresa fornisce le seguenti informazioni:

- a. i fatti o le circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della perdita per riduzione di valore;
- b. l'ammontare della perdita di valore rilevata o eliminata;
- c. per una singola attività:
 - i. la natura dell'attività; e
 - ii. il settore oggetto di informativa (se l'impresa applica lo IAS 14) al quale l'attività appartiene, sulla base dello schema di riferimento primario dell'impresa;
- d. per una unità generatrice di flussi finanziari:
 - i. una descrizione dell'unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di produzione, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, un settore oggetto di informativa come definito nello IAS 14);
 - ii. l'ammontare della perdita di valore rilevata o eliminata per classe di attività e, se l'impresa presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14, per settore oggetto di informativa sulla base dello schema di riferimento primario dell'impresa; e
 - iii. se l'aggregazione di attività utilizzate per identificare l'unità generatrice di flussi finanziari è variata dall'ultima stima del valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l'unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata;
- e. se il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il fair value al netto dei costi di vendita o il valore d'uso;
- f. se il valore recuperabile è il fair value al netto dei costi di vendita, il criterio utilizzato per determinare il fair value al netto dei costi di vendita (per esempio, se il fair value è stato determinato facendo riferimento a un mercato attivo)¹⁰⁰; e
- g. se il valore recuperabile è il valore d'uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzato(i) nella stima corrente e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d'uso.

L'impresa presenta la seguente informativa per il valore complessivo delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini di valore rilevati durante l'esercizio per i quali non viene data l'informativa di cui sopra:

- a. le principali classi di attività interessate dalle perdite di valore e dai ripristini di valore;
- b. i principali fatti e circostanze che hanno portato alla rilevazione di tali perdite e ripristini di valore.

Lo IAS 36 incoraggia, inoltre, l'indicazione dei presupposti fondamentali utilizzati per il calcolo del valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell'esercizio. Tuttavia, come esposto nel paragrafo successivo, nel caso di *impairment* di un'unità generatrice di flussi finanziari che includa l'avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita, tale informativa è obbligatoria.

14.2.3. Informativa annuale relativa all'*impairment test* per l'avviamento e le attività immateriali con vita utile indefinita

Se, secondo quanto previsto dallo stesso Principio, una parte dell'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale durante l'esercizio non è stata allocata a un'unità (gruppo di unità)

¹⁰⁰ Il mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni: gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei; acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; i prezzi sono disponibili al pubblico.

generatrice di flussi finanziari alla data di riferimento del bilancio, l'importo dell'avviamento non allocato è indicato insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato.

Per ciascuna unità (o gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell'avviamento o attività immateriali con vita utile indefinita allocati a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile complessivo dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell'impresa, le seguenti informazioni sono indicate:

- a. il valore contabile dell'avviamento allocato all'unità (gruppo di unità);
- b. il valore contabile delle attività immateriali con vita utile indefinita allocate all'unità (gruppo di unità);
- c. il criterio utilizzato (ossia il valore d'uso o fair value al netto dei costi di vendita) per la determinazione del valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità);
- d. se il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) si basa sul valore d'uso:
 - i. una descrizione delle assunzioni principali su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo coperto dai più recenti budget/previsioni. Le assunzioni principali sono quelle a cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;
 - ii. una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) attribuito(i) a ciascuna assunzione di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e se non lo è(sono), come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
 - iii. l'esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui più recenti budget/previsioni e, nel caso in cui si sia utilizzato un periodo superiore a cinque anni per un'unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari, una spiegazione del motivo dell'utilizzo di tale più lungo periodo;
 - iv. il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari superiori al periodo coperto dai budget/previsioni più recenti, e i motivi per l'utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l'impresa opera, o del mercato a cui l'unità (gruppo di unità) si rivolge; e
 - v. il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni dei flussi finanziari;
- e. se il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è basato sul fair value al netto dei costi di vendita, la metodologia utilizzata per determinare il fair value al netto dei costi di vendita. Se il fair value al netto dei costi di vendita non è determinato utilizzando un prezzo di mercato osservabile per l'unità (gruppo di unità) si indicano, inoltre, le seguenti informazioni:
 - i. una descrizione di ciascuna assunzione di base su cui la direzione aziendale ha basato la sua determinazione del fair value al netto dei costi di vendita. Le assunzioni di base sono quelle a cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;
 - ii. una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) attribuito(i) a ogni assunzione di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se non lo è(sono), come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
- f. se un cambiamento, ragionevolmente possibile, in una assunzione di base su cui la direzione aziendale ha basato la determinazione del valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) potrebbe far sì che il valore contabile dell'unità (gruppo di unità) diventi superiore al valore recuperabile:
 - i. l'eccedenza del valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) rispetto al valore contabile;
 - ii. il valore assegnato alle assunzioni di base;

- iii. l'importo a cui il valore assegnato alle assunzioni di base è rettificato, dopo avere incorporato eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) sia pari al valore contabile.

Se parte o tutto il valore contabile dell'avviamento o di attività immateriali con vita utile indefinita è allocato su più unità (gruppo di unità) generatrici di flussi finanziari, e l'importo così attribuito a ciascuna unità (gruppo di unità) non è significativo rispetto al valore contabile complessivo dell'avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita, tale fatto è indicato, insieme al valore contabile complessivo dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppi di unità).

Inoltre, se i valori recuperabili di ognuna di queste unità (gruppi di unità) si basano in parte sulla(e) stessa(e) assunzione(i) e il valore contabile complessivo dell'avviamento o di attività immateriali con vita utile indefinita loro attribuito a tali unità è significativo rispetto al valore contabile complessivo dell'avviamento dell'impresa o delle attività immateriali con vita utile indefinita, un'impresa indica tale fatto, insieme a:

- a. il valore contabile complessivo dell'avviamento attribuito a tali unità (gruppo di unità);
- b. il valore contabile complessivo delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppo di unità);
- c. una descrizione dell'(delle) assunzione(i) di base;
- d. una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) alle assunzioni di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se non lo è(sono), come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
- e. se un cambiamento, ragionevolmente possibile, nelle assunzioni di base sulle quali la direzione aziendale ha basato la determinazione del valore recuperabile dell'unità (o gruppi di unità) potrebbe far sì che i valori contabili complessivi delle unità (gruppo di unità) diventino superiori ai valori complessivi recuperabili:
 - i. l'eccedenza dei valori recuperabili delle unità (gruppo di unità) rispetto ai valori contabili totali;
 - ii. il(i) valore(i) assegnato(i) all'(alle) assunzione(i) di base;
 - iii. l'importo a cui il(i) valore(i) assegnato(i) alle assunzioni di base è rettificato, dopo avere incorporato eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore complessivo recuperabile delle unità (gruppo di unità) sia pari al loro valore contabile complessivo.

14.3. ESEMPLIFICAZIONI

14.3.1. Informativa annuale relativa all'impairment test per l'avviamento e le attività immateriali con vita utile indefinita

Di seguito, si fornisce un esempio del tipo di assunzioni e delle altre informazioni rilevanti relative all'*impairment test*, che è tratto dall'esempio illustrativo n. 9 al Principio stesso.

Si consideri l'impresa M che fornisce le seguenti informazioni nelle sue note al bilancio a fine esercizio 20X3.

Impairment test per l'avviamento e le attività immateriali con vita utile indefinita

L'avviamento è stato allocato su tre singole unità generatrici di flussi finanziari- due in Europa (unità A e B) e una nel Nord America (unità C)- e su un gruppo di unità generatrici di flussi

finanziari (comprendente l'azienda XYZ) in Asia. Il valore contabile dell'avviamento allocato in C e all'azienda XYZ è significativo rispetto al valore contabile complessivo dell'avviamento, mentre il valore contabile dell'avviamento allocato alle singole unità A e B non è significativo. Ciononostante, i valori recuperabili delle unità A e B sono basati in parte sulle stesse assunzioni di base e il valore contabile complessivo dell'avviamento allocato su tali unità è significativo.

Azienda XYZ

Il valore recuperabile dell'azienda XYZ è stato determinato sulla base del calcolo del valore d'uso. Questo calcolo utilizza delle proiezioni dei flussi finanziari basati su budget approvati dalla direzione aziendale che coprono un periodo di cinque anni, e un tasso di attualizzazione pari al 8,4%. I flussi finanziari che eccedono tale periodo sono stati estrapolati utilizzando un tasso di crescita stabile pari al 6,3%. Questo tasso di crescita non supera il tasso medio di crescita di lungo termine del mercato in cui XYZ opera. La direzione aziendale ritiene che un qualsiasi cambiamento, se ragionevolmente possibile, nelle assunzioni di base per determinare il valore recuperabile di XYZ non porterebbe il valore contabile di XYZ ad eccedere il suo valore recuperabile.

Unità C

Il valore recuperabile dell'unità C è stato determinato sulla base del calcolo del valore d'uso. Questo calcolo utilizza delle proiezioni dei flussi finanziari basati su budget approvati dalla direzione aziendale che coprono un periodo di cinque anni, e un tasso di attualizzazione del 9,2%. I flussi finanziari che eccedono tale periodo sono stati estrapolati usando un tasso di crescita stabile del 12%. Questo tasso di crescita supera di quattro punti percentuali il tasso di crescita medio di lungo termine del mercato in cui C opera. Tuttavia, C beneficia della protezione di un brevetto di dieci anni sul suo prodotto principale, concesso nel dicembre 20X2. La direzione aziendale ritiene che un tasso di crescita del 12% sia ragionevole alla luce del brevetto. La direzione aziendale ritiene inoltre che un cambiamento, se ragionevolmente possibile, nelle assunzioni di base su cui si fonda il valore recuperabile di C non porterebbe il valore contabile di C ad eccedere il suo valore recuperabile.

Unità A e B

I valori recuperabili delle unità A e B sono stati determinati sulla base dei calcoli del valore d'uso. Queste unità producono prodotti complementari, e i loro valori recuperabili si fondano in parte sulle stesse assunzioni di base. Entrambi i calcoli del valore d'uso utilizzano proiezioni dei flussi finanziari basati su budget approvati dalla direzione aziendale che coprono un periodo di quattro anni, e un tasso di attualizzazione del 7,9%. I flussi finanziari di entrambe le unità che eccedono tale periodo sono stati estrapolati utilizzando un tasso di crescita stabile del 5%. Questo tasso di crescita non supera il tasso medio di crescita di lungo termine del mercato in cui A e B operano. Le proiezioni di flussi finanziari durante il periodo del budget per A e B si basano anche sullo stesso margine lordo atteso durante il periodo del budget e la stessa inflazione da prezzo delle materie prime durante il medesimo periodo. La direzione aziendale ritiene che un qualsiasi cambiamento, se ragionevolmente possibile, nelle assunzioni di base non porterebbe il valore contabile in aggregato di A e B ad eccedere il valore recuperabile in aggregato di queste unità.

Tabella 14.1.- Impairment test per l'avviamento e le attività immateriali con vita utile indefinita			
	Azienda XYZ	Unità C	Unità A e B (in aggregato)
Valore contabile dell'avviamento			
Valore contabile del marchio con vita utile indefinita			

Tabella 14.2.- Ipotesi assunte ed utilizzate nel calcolo del valore d'uso¹⁰¹

Ipotesi assunte	Margini lordi da budget	Tasso dei titoli governativi statunitensi a cinque anni	Margini lordi da budget
Basi per determinare i valori assegnati alle ipotesi assunte	Margini lordi medi ottenuti nel periodo immediatamente precedente quello del budget, incrementati per i miglioramenti attesi di efficienza.	Rendimento sui titoli governativi statunitensi a cinque anni all'inizio del periodo di budget.	Margini lordi medi ottenuti nel periodo immediatamente precedente quello di budget, incrementati per l'efficienza attesa.
	I valori assegnati alle ipotesi assunte riflettono le esperienze passate, eccetto per i miglioramenti di efficienza. La direzione aziendale ritiene che miglioramenti del 5% all'anno siano ragionevolmente ottenibili.	Il valore assegnato alle ipotesi assunte è coerente con le fonti esterne di informazioni.	I valori assegnati alle ipotesi assunte riflettono le esperienze passate, eccetto per i miglioramenti di efficienza. La direzione aziendale ritiene che miglioramenti del 5% all'anno siano ragionevolmente ottenibili.
	Tasso di cambio yen giapponese/dollaro USA durante il periodo di budget	Inflazione da prezzo delle materie prime	Inflazione da prezzo delle materie prime
Basi per determinare i valori assegnati alle ipotesi assunte	Tasso medio di cambio a termine di mercato durante il periodo di budget.	Proiezione degli indici di prezzo al consumo durante il periodo di budget per i paesi del Nord America da cui le materie prime sono acquistate.	Proiezione degli indici di prezzo al consumo durante il periodo di budget per i paesi europei ove le materie prime sono acquistate.
	Il valore assegnato alle ipotesi assunte è coerente con le fonti esterne di informazione.	Il valore assegnato alle ipotesi assunte è coerente con le fonti esterne di informazione.	Il valore assegnato alle ipotesi assunte è coerente con le fonti esterne di informazione
Assunzioni di base	Quota di mercato da budget	Quota di mercato da budget	
Basi per determinare i valori assegnati alle ipotesi assunte	Quota di mercato media nel periodo immediatamente precedente quello del budget.	Quota di mercato media nel periodo immediatamente precedente quello del budget, incrementata ogni anno della crescita prevista nella quota di mercato.	
	Il valore assegnato alle ipotesi assunte riflette l'esperienza passata. Nessun cambiamento nella quota di mercato attesa come risultato di miglioramenti continui nella qualità del prodotto associati con l'aumento previsto nella concorrenza.	La direzione aziendale ritiene che la crescita della quota di mercato del 6% all'anno sia ragionevolmente ottenibile, grazie alle maggiori spese in pubblicità, i benefici della protezione derivante dal brevetto di dieci anni sul prodotto principale di C, e le sinergie attese dall'operare di C come parte del segmento nord americano di M.	

¹⁰¹Le ipotesi assunte di seguito indicate per le unità A e B sono solo quelle utilizzate nei calcoli del valore recuperabile per entrambe le unità.

CAPITOLO 15 – IAS 37 ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI

15.1. CENNI

15.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 37 si applica per la contabilizzazione di accantonamenti, passività e attività potenziali, ad eccezione di quelli:

- a. risultanti da contratti esecutivi¹⁰², a meno che il contratto sia oneroso¹⁰³;
- b. quelli trattati da un altro Principio.

Lo IAS 37 si applica anche agli accantonamenti per ristrutturazioni¹⁰⁴. Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività operativa cessata in base all'IFRS 5- *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, informazioni aggiuntive nelle note al bilancio possono essere richieste in conformità all'IFRS 5.

15.1.2. Rilevazione

Gli accantonamenti sono passività di ammontare o scadenza incerta che sono rilevati in bilancio quando:

- a. sorge un'obbligazione attuale (legale o implicita), ossia in essere alla data di riferimento del bilancio, quale risultato di un evento passato;
- b. è probabile che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario un impiego di risorse economiche;
- c. può essere effettuata una stima attendibile dell'importo necessario all'adempimento dell'obbligazione.

L'importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima delle risorse economiche necessarie per adempiere all'obbligazione alla data di riferimento del bilancio. La stima dei risultati e degli effetti finanziari è effettuata dalla direzione aziendale tenendo conto anche delle esperienze passate e, a volte, di pareri di esperti indipendenti.

Nella determinazione dell'importo di un accantonamento si tiene conto dei fatti futuri (ad es. futuri cambiamenti tecnologici o normativi) se vi è una sufficiente evidenza obiettiva che tali fatti si verificheranno.

Si procede all'attualizzazione dell'accantonamento nel caso in cui sia previsto il differimento della passività e l'eventuale effetto dell'attualizzazione sia rilevante; in tal caso l'importo è attualizzato ad un tasso *ante* imposte che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività. Come conseguenza dell'attualizzazione, l'ammontare dell'accantonamento aumenterà di esercizio in esercizio per riflettere il trascorrere del tempo e l'incremento è rilevato come interesse passivo.

Quando l'impresa si aspetta l'indennizzo di una parte o tutte le spese necessarie per adempiere a un'obbligazione, per esempio grazie ad una polizza assicurativa, il rimborso viene rilevato come attività, ma solamente se è virtualmente certo. Gli accantonamenti possono essere rilevati a conto economico al netto di eventuali rimborsi.

¹⁰² I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura.

¹⁰³ Lo IAS 37 considera oneroso un contratto quando i costi non discrezionali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici attesi dal contratto stesso.

¹⁰⁴ La ristrutturazione è definita dallo IAS 37 come un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera significativa il campo d'azione di un'attività intrapresa dall'impresa o il modo di gestire l'attività.

Gli accantonamenti effettuati sono rivisti ad ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per tener conto della migliore stima corrente.¹⁰⁵ Se è probabile che non sarà più necessario l'impiego di risorse economiche per adempiere all'obbligazione, il fondo è stornato, in quanto l'utilizzo degli accantonamenti è previsto solo per quelle spese per le quali essi furono originariamente iscritti.

Le passività e le attività potenziali¹⁰⁶ non sono rilevate contabilmente, ma ne viene data informativa nelle note al bilancio a meno che la probabilità di impiegare risorse economiche sia remota per le passività potenziali, o non risulti probabile il realizzarsi di benefici economici per le attività potenziali.

15.1.3. IFRIC 5- Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, e ripristini ambientali

L'IFRIC 5¹⁰⁷ si applica per la contabilizzazione nel bilancio di un partecipante delle interessenze derivanti da fondi per smantellamenti e ripristini che hanno le seguenti caratteristiche:

- a. le attività sono gestite separatamente (in quanto detenute in un'impresa legale separata o accantonate in un'altra impresa);
- b. il diritto del partecipante ad accedere alle attività è limitato.

L'IFRIC 5 prevede alcune informazioni integrative in bilancio per le interessenze nei fondi per smantellamenti e ripristini.

15.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

15.2.1. Accantonamenti

Per ciascuna classe di accantonamenti, nel bilancio si indicano le seguenti informazioni:

- a. il valore contabile di inizio e fine esercizio;
- b. gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;
- c. gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e rilevati a riduzione dell'importo accantonato) durante l'esercizio;
- d. gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e
- e. gli incrementi durante l'esercizio negli importi attualizzati dovuti al passare del tempo e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione.

L'informativa comparativa non è richiesta.

L'impresa indica per ciascuna classe di accantonamenti:

- f. una breve descrizione della natura dell'obbligazione e la tempistica prevista per qualsiasi deflusso di benefici economici;
- g. un'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di tale deflusso. Laddove risulti necessario fornire adeguate informazioni, l'impresa indica le principali

¹⁰⁵ Nello Ias 37 si utilizza il termine accantonamenti per indicare ciò che solitamente nella prassi contabile italiana è denominato fondo.

¹⁰⁶ La passività potenziale è definita dallo IAS 37 come:

- a. una possibile obbligazione che deriva da fatti passati e la cui esistenza dipende da uno o più fatti futuri incerti nel verificarsi e non completamente controllati dall'impresa; o
- b. un'obbligazione attuale che deriva da fatti passati e non rilevata perché è probabile che non sarà necessaria un'uscita economica per adempiere all'obbligazione oppure non è possibile effettuare una stima attendibile del suo importo.

Un'attività potenziale è definita, invece, come un'attività possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza dipende da uno o più fatti futuri incerti nel verificarsi e non completamente controllati dall'impresa.

¹⁰⁷ L'IFRIC 5 si applica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2006.

- ipotesi formulate su fatti futuri, quali ad esempio futuri sviluppi nella tecnologia e nella normativa, che possono influenzare la determinazione delle obbligazioni esistenti; e
- h. l'ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l'ammontare di ciascuna attività rilevata per l'indennizzo atteso.

Nel determinare quali accantonamenti possano essere aggregati per formare una classe, è necessario considerare se la natura degli elementi sia sufficientemente simile per raggrupparle in un singolo prospetto, in conformità ai requisiti previsti nei punti f e g di cui sopra. Un esempio riguarda gli importi relativi a garanzie: mentre può essere appropriato trattare le garanzie di prodotti differenti come una singola classe di accantonamenti, non sarebbe altrettanto appropriato aggregare gli importi relativi a normali garanzie con gli importi soggetti a procedimenti legali.

15.2.2. Passività potenziali

Salvo il caso in cui la probabilità di impiegare risorse per estinguere l'obbligazione sia remota, l'impresa espone, per ciascuna classe di passività potenziale alla data di riferimento del bilancio, una breve descrizione della natura della passività potenziale, e laddove possibile:

- a. una stima dei suoi effetti finanziari, misurati in conformità alle disposizioni dello IAS 37;
- b. una indicazione delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun impiego; e
- c. la probabilità di eventuali indennizzi.

Se qualcuna delle informazioni sopra indicate non è fornita, occorre menzionare la circostanza per la quale non sia possibile farlo.

Nel determinare quali passività potenziali possano essere aggregate per formare una classe, si seguono le stesse linee guida previste per gli accantonamenti (si veda il paragrafo precedente).

Se un accantonamento e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, l'impresa si assicura che il collegamento tra l'accantonamento e la passività potenziale sia chiaro nell'informativa di bilancio. Questo può succedere, per esempio, quando un'impresa è responsabile in solido per un'obbligazione. In queste circostanze, la parte dell'obbligazione che si prevede sarà estinta da terzi è trattata come una passività potenziale.

15.2.3. Attività potenziali

Quando un incremento delle attività è probabile, l'impresa presenta:

- a. una breve descrizione della natura delle attività potenziali alla data di riferimento del bilancio, e
- b. se possibile, una stima del loro effetto finanziario, determinato utilizzando i criteri previsti per gli accantonamenti dallo IAS 37.

Se qualcuna delle informazioni sopra indicate non è fornita, occorre menzionare la circostanza per la quale non sia possibile farlo.

È importante che le informazioni sulle attività potenziali non forniscano indicazioni fuorvianti sulla probabilità di realizzare il reddito che ne deriverà.

15.2.4. Esenzioni dall'informativa in caso di serio pregiudizio

In casi estremamente rari, l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste relativamente ad accantonamenti, passività ed attività potenziali potrebbe pregiudicare seriamente la posizione della società in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, il bilancio riporta:

- a. la natura generale della vertenza; e

- b. il fatto che l'informazione richiesta non è stata indicata, insieme con le relative motivazioni.

15.2.5. Informazioni sulle ristrutturazioni

Lo IAS 37 prevede che la decisione di effettuare una ristrutturazione, presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di riferimento del bilancio, non comporta il sorgere di un'obbligazione implicita di ristrutturazione¹⁰⁸ alla data di riferimento del bilancio, a meno che l'impresa, prima di quella data, abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione o ne abbia comunicato gli aspetti principali agli interessati.

Se l'impresa ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione o ne ha comunicato gli aspetti principali agli interessati soltanto dopo la data di riferimento del bilancio, essa indica tale fatto in bilancio in conformità alle disposizioni dello IAS 10- *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*, qualora la ristrutturazione sia rilevante e la sua mancata indicazione potrebbe influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio stesso.

15.2.6. IFRIC 5- Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali

Il bilancio di un partecipante per interessenze derivanti da fondi per smantellamenti contiene le seguenti informazioni:

- a. la natura della propria interessenza nel fondo; e
- b. eventuali limitazioni ad accedere alle attività del fondo.

Quando un partecipante ha un'obbligazione ad effettuare contributi aggiuntivi potenziali, ad esempio nel caso di fallimento di un altro partecipante, e non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse economiche per adempiere l'obbligazione, quest'ultima è trattata come una passività potenziale, per la quale si fornisce l'informativa richiesta dallo IAS 37.

Ad esclusione dei casi in cui l'interessenza nel fondo possa essere contabilizzata secondo quanto previsto dagli IAS 27, 28, 31 e SIC-12, il diritto a ricevere il rimborso dal fondo è rilevato come un rimborso in base allo IAS 37 e si fornisce l'informativa sull'ammontare del rimborso previsto, specificando l'ammontare di ciascuna attività rilevata per il rimborso atteso in conformità con lo IAS 37.

15.3. ESEMPLIFICAZIONI

15.3.1. Accantonamenti

Di seguito, si riporta un esempio di rappresentazione in forma tabellare di alcune delle informazioni richieste dallo IAS 37 per gli accantonamenti. Si rinvia all'appendice D del Principio stesso per alcuni esempi in forma descrittiva delle informazioni relative agli accantonamenti.

¹⁰⁸ Un'obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo quando l'impresa:

- a. ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifichi almeno:
 - i. l'attività o la parte di attività interessata;
 - ii. le principali unità operative coinvolte;
 - iii. la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo di dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del loro rapporto;
 - iv. le spese che verranno sostenute; e
 - v. quando il programma verrà attuato; e
- b. ha fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l'impresa realizzerà la ristrutturazione perché ne ha iniziato la realizzazione o perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati (IAS 37.72).

Tabella 15.1.- Variazioni negli accantonamenti e deflusso atteso di risorse				
	Classi di accantonamenti			
	C1	C2	C3	Totale
Valore contabile al 01.01.X1				
Accantonamenti aggiuntivi				
Importi utilizzati				
Importi non utilizzati e stornati				
Incrementi negli importi attualizzati dovuti al passare del tempo				
Effetti del cambiamento del tasso di attualizzazione ed altri				
Valore contabile al 31.12.X1				
Deflusso atteso di risorse:				
Entro un anno				
Tra uno e due anni				
Tra due e tre anni				
Oltre tre anni				
Totale accantonamenti				

CAPITOLO 16 – IAS 38 ATTIVITÀ IMMATERIALI

16.1. CENNI

16.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 38 si applica per la contabilizzazione di attività immateriali, eccetto che per:

- a. le attività immateriali che rientrano nell'ambito di applicazione di un altro Principio;
- b. le attività finanziarie, come definite nello IAS 39;
- c. i diritti minerari e le spese di esplorazione o sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse naturali simili non rigenerabili.

Le attività immateriali sono definite come attività non monetarie identificabili, prive di consistenza fisica. Le caratteristiche necessarie per iscrivere l'attività immateriale nello stato patrimoniale sono:

- a. identificabilità;
- b. controllo della risorsa in esame;
- c. esistenza di benefici economici futuri.

16.1.2. Rilevazione

Lo IAS 38 distingue tra tre differenti modalità di acquisizione di un'attività immateriale: sviluppo interno, acquisizione dall'esterno e acquisizione nell'ambito di un'aggregazione aziendale. Le attività immateriali si rilevano inizialmente al costo, che nel caso di un'aggregazione aziendale è rappresentato dal fair value del bene.

Le attività immateriali generate internamente sono rilevate solamente per la fase di sviluppo e se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- a. fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
- b. intenzione di completare l'attività per usarla e renderla disponibile all'uso o alla vendita;
- c. capacità di usare o rendere l'attività immateriale disponibile all'uso o alla vendita;
- d. l'impresa indichi in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri e dimostri l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se è usata per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;
- e. disponibilità di risorse tecniche, finanziarie o di altro genere sufficienti per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- f. possibilità di misurare attendibilmente il costo dell'attività immateriale nella fase di sviluppo.

I costi di ricerca sono invece imputati a conto economico come costi dell'esercizio.

Successivamente alla rilevazione iniziale, un'attività immateriale può essere valutata con il modello del costo oppure con quello della rideterminazione del valore (rivalutazione).

Secondo il modello del costo, l'attività immateriale è iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore accumulati.

Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate in base a un criterio sistematico lungo la loro vita utile. L'ammortamento inizia nel momento in cui l'attività è disponibile per l'uso e cessa alla più recente tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 e la sua data di eliminazione contabile. Il criterio di

ammortamento può essere a quote costanti o un altro purché rifletta l'andamento atteso di fruizione dei benefici economici futuri dell'attività.

Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate ma, almeno annualmente, sono soggette alla verifica di *impairment* in conformità allo IAS 36. Nell'ambito delle attività a vita utile indefinita rientra l'avviamento che è disciplinato dall'IFRS 3.

Secondo il modello della rideterminazione del valore, un'attività immateriale è iscritta in bilancio al fair value alla data di rideterminazione del valore, al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore accumulati. La rideterminazione è effettuata con regolarità ed è applicabile unicamente ai beni che sono negoziati in un mercato attivo¹⁰⁹. Si presume l'assenza di un mercato attivo per i beni che hanno caratteristiche di unicità, come i marchi, che quindi non possono essere rivalutati.

L'incremento del valore contabile di un'attività immateriale a seguito di una rideterminazione del valore è imputato ad una apposita riserva di patrimonio netto, a meno che sia successivo ad una precedente svalutazione rilevata a conto economico.

La diminuzione del valore contabile di un'attività immateriale a seguito di una rideterminazione del valore è imputata a conto economico a meno che vi sia stata una precedente rivalutazione, addebitata alla riserva di rivalutazione.

Un'attività immateriale è eliminata contabilmente quando viene ceduta o non è atteso alcun beneficio economico futuro. L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile è rilevato a conto economico.

16.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

16.2.1. Informazioni generali

Per ciascuna classe di attività immateriali¹¹⁰, distinguendo quelle generate internamente dalle altre attività immateriali, si forniscono le seguenti informazioni:¹¹¹

- a. se sono a vita utile indefinita o definita e, se definita, la vita utile o il tasso di ammortamento utilizzato;
- b. i metodi di ammortamento utilizzati per le attività immateriali a vita utile definita;
- c. il valore contabile lordo ed ogni ammortamento accumulato (insieme alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- d. la voce (voci) di conto economico in cui ciascun ammortamento delle attività immateriali è incluso;
- e. una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:
 - i. gli incrementi, indicando separatamente quelli derivanti da sviluppo interno, quelli acquisiti separatamente, e quelli acquisiti tramite aggregazioni aziendali;
 - ii. le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
 - iii. le variazioni nel corso dell'esercizio dovute a rideterminazioni del valore secondo quanto previsto dallo IAS 38 e alle perdite per riduzione di valore rilevate o

¹⁰⁹ Un mercato è attivo se: gli elementi commercializzati sul mercato sono omogenei, acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento, i prezzi sono disponibili al pubblico (IAS 38.8.).

¹¹⁰ Una classe di attività immateriali è definita come un gruppo di attività di natura e utilizzo simile nelle operazioni dell'impresa. Esempi di classe sono: marchi, testate giornalistiche e diritti di editoria, software ecc. Le classi di attività immateriali possono essere suddivise (raggruppate) in classi più piccole (più grandi) se ciò è in grado di determinare informazioni più utili per gli utilizzatori del bilancio.

¹¹¹ Le attività generate internamente come ad esempio le spese di ricerca possono essere capitalizzate solo se acquisite in un'operazione di aggregazione aziendale.

eliminate contabilmente direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 36- *Riduzione di valore delle attività*;

- iv. le perdite per riduzione di valore (qualora esistano) rilevate a conto economico nel corso dell'esercizio in conformità allo IAS 36;
- v. le perdite per riduzione di valore stornate a conto economico nel corso dell'esercizio (qualora esistano) in conformità allo IAS 36;
- vi. ogni ammortamento rilevato nel corso dell'esercizio;
- vii. le differenze nette di cambio risultanti dalla conversione del bilancio nella moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'impresa che redige il bilancio; e
- viii. le altre variazioni di valore contabile avvenute nel corso dell'esercizio.

Le perdite per riduzione di valore di attività immateriali sono indicate in bilancio secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36, mentre le variazioni nella valutazione della vita utile, nel metodo di ammortamento o nei valori residui sono trattate come variazioni in una stima contabile e indicate in bilancio in conformità allo IAS 8.

Il bilancio contiene, inoltre, le seguenti informazioni:

- a. per un'attività immateriale per cui si presume una vita utile indefinita, il valore contabile di tale attività e le ragioni a supporto di tale presunzione, includendo una descrizione del fattore (fattori) che ha svolto un ruolo significativo nel determinare che l'attività ha una vita utile indefinita;
- b. una descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento residuo di ogni singola attività immateriale che è significativa per il bilancio dell'impresa;
- c. per le attività immateriali acquisite tramite contributo pubblico e inizialmente contabilizzate al fair value:
 - i. il fair value inizialmente rilevato per queste attività;
 - ii. il loro valore contabile; e
 - iii. se sono valutate dopo la rilevazione iniziale secondo il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore;
- d. l'esistenza e i valori contabili delle attività immateriali il cui diritto di utilizzo è vincolato e i valori contabili delle attività immateriali date in garanzia a fronte di passività;
- e. l'ammontare degli impegni contrattuali per l'acquisizione di attività immateriali.

Nel descrivere i fattori che hanno svolto un ruolo significativo nel determinare che la vita utile di un'attività immateriale è indefinita, l'impresa considera la lista di fattori prevista dallo stesso IAS 38.

Infine, l'impresa è incoraggiata, ma non obbligata, a fornire le seguenti informazioni:

- a. una descrizione di tutte le attività immateriali completamente ammortizzate che sono ancora in uso; e
- b. una breve descrizione delle attività immateriali significative controllate dall'impresa ma non rilevate come attività perché non soddisfacevano le condizioni per la rilevazione dello IAS 38.

16.2.2. Informazioni per le attività immateriali valutate secondo il modello della rideterminazione del valore

Se le attività immateriali sono iscritte a valori rideterminati, le seguenti informazioni sono indicate:

- a. per classe di attività immateriali:
 - i. la data effettiva della rideterminazione del valore;
 - ii. il valore contabile delle attività immateriali rivalutate; e

- iii. il valore contabile che sarebbe stato rilevato se la classe rideterminata di attività immateriali fosse stata valutata dopo la rilevazione utilizzando il modello del costo;
- b. l'importo dell'eccedenza di rivalutazione (surplus) relativa alle attività immateriali all'inizio e alla fine dell'esercizio, indicando le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio e qualsiasi limitazione alla distribuzione agli azionisti;
- c. i metodi e le ipotesi rilevanti applicate per stimare il fair value delle attività.

Le classi di attività rideterminate possono essere aggregate in classi più ampie per finalità informative, nella misura in cui ciò non risulti in una combinazione di una classe di attività immateriali che includa gli importi valutati sia secondo il modello del costo che secondo il modello della rideterminazione del valore.

16.2.3. Spese di ricerca e sviluppo

Il bilancio presenta gli importi complessivi di tutte le spese che sono direttamente attribuibili alle attività di ricerca e sviluppo e che sono imputate a conto economico nel corso dell'esercizio.

16.3. ESEMPLIFICAZIONI

16.3.1. Informazioni generali

Di seguito si riportano alcuni esempi di rappresentazione in forma tabellare di informazioni generali da fornire nelle note al bilancio.

Tabella 16.1.- Variazioni delle attività immateriali					
	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	...	Totale
Valore contabile netto al 1.01.X					
Incrementi per sviluppo interno					
Incrementi per acquisizioni					
Acquisizioni da aggregazioni aziendali					
Dismissioni					
Attività operative cessate					
Variazione netta da modello di ridet. valore					
Svalutazioni/ripristini					
Ammortamento					
Differenze nette di cambio					
Variazioni area di consolidamento (*)					
Altre variazioni					
Valore contabile netto al 31.12.X					
Incrementi per sviluppo interno					
Incrementi per acquisizioni					
Acquisizioni da aggregazioni aziendali					
Dismissioni					
Attività operative cessate					
Variazione netta da modello di ridet. valore					
Svalutazioni/ripristini					
Ammortamento					
Differenze nette di cambio					
Variazioni area di consolidamento (*)					
Altre variazioni					
Valore contabile netto al 31.12.X+1					

(*) Riga da includere nel bilancio consolidato.

	Valore contabile lordo	Svalutazioni accumulate	Fondo ammortamento	Valore contabile netto
AI 31.12.X				
Costi di sviluppo				
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
...				
AI 31.12.X+1				
Costi di sviluppo				
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
...				

16.3.2. Informazioni per le attività immateriali valutate secondo il modello della rideterminazione del valore

Di seguito si riportano alcuni esempi di rappresentazione in forma tabellare di informazioni da fornire nelle note al bilancio.

	Riserva di rivalutazione all'1.1	Incrementi	Decrementi	Riserva di rivalutazione al 31.12
AI 31.12 X				
Costi di sviluppo				
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
...				
totale				
AI 31.12 X+1				
Costi di sviluppo				
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
...				
totale				

(*) Occorre precisare che non si tratta di una riserva di rivalutazione ma piuttosto di un importo residuo non recuperato attraverso ammortamenti o perdite di valore.

Le informazioni riportate nelle righe e nelle colonne delle precedenti tabelle possono essere presentate invertendole tra loro.

CAPITOLO 17 – IAS 40 INVESTIMENTI IMMOBILIARI

17.1. CENNI

17.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 40 si applica per la contabilizzazione degli investimenti immobiliari, definiti come proprietà immobiliari (terreni o fabbricati, o parte di fabbricati, o entrambi) possedute (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario) al fine di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni.

Sono esclusi dalla definizione di investimento immobiliare gli immobili posseduti per l'uso nella produzione e nella fornitura di beni e servizi o nell'amministrazione aziendale (cosiddetti immobili ad uso del proprietario) o per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Il Principio (IAS 40.6) consente di classificare e contabilizzare un immobile posseduto tramite leasing operativo come un investimento immobiliare se e solo se: l'immobile è posseduto al fine di percepire canoni d'affitto e/o per l'apprezzamento del capitale investito e si utilizza la contabilizzazione al fair value per l'attività rilevata.

17.1.2. Rilevazione

Un investimento immobiliare è rilevato inizialmente al costo, comprensivo dei costi dell'operazione (ad es. compensi professionali per la prestazione di servizi legali, imposte per il trasferimento della proprietà immobiliare, ecc.). I costi sostenuti successivamente all'iscrizione di un investimento immobiliare sono capitalizzabili sul valore dell'immobile se è probabile che tali spese generino in futuro dei benefici economici superiori a quelli originariamente attesi dall'immobile.

Successivamente alla rilevazione iniziale, l'investimento immobiliare può essere valutato al costo in conformità alle disposizioni dello IAS 16 relative a tale criterio, oppure al fair value. L'impresa dovrà applicare lo stesso criterio di contabilizzazione per tutti gli investimenti immobiliari posseduti. Quindi, se l'impresa decide di applicare la valutazione al fair value, tutti gli investimenti immobiliari saranno valutati al fair value, salvo i casi eccezionali in cui non sia possibile misurare il fair value in maniera attendibile. Se il fair value non è determinabile, l'immobile dovrà essere valutato secondo il modello del costo in conformità allo IAS 16, mentre gli altri investimenti continuano ad essere valutati al fair value.

Quando si applica il modello del fair value, il valore contabile degli investimenti immobiliari non viene ammortizzato e gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni nei fair value degli investimenti immobiliari sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui si manifestano.

I cambiamenti di destinazione che portano un bene che non era un investimento immobiliare a diventare un investimento immobiliare e viceversa comportano cambiamenti nella classificazione e nella contabilizzazione dell'immobile (a seconda dei casi, si passerà ad applicare lo IAS 40, lo IAS 16 o lo IAS 2). Lo IAS 40 fornisce disposizioni dettagliate per i cambiamenti di destinazione che riguardano investimenti immobiliari valutati al fair value.

L'eliminazione contabile di un investimento immobiliare avviene al momento della sua dismissione o quando l'immobile è permanentemente inutilizzato e non si prevede alcun beneficio economico futuro dalla sua dismissione. I proventi e gli oneri derivanti dalla dismissione o dalla cessione di un investimento immobiliare sono contabilizzati a conto economico nell'esercizio di cessione o dismissione.

17.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

17.2.1. Informativa per il modello del fair value e del costo

In aggiunta all'informativa illustrata di seguito, si applicano le disposizioni previste dallo IAS 17, nell'ipotesi di beni in leasing. Secondo quanto previsto dallo IAS 17, il proprietario di un investimento immobiliare fornisce l'informativa del locatore in merito alle operazioni di leasing nelle quali è coinvolto. L'impresa che possiede un investimento immobiliare tramite un leasing finanziario o operativo fornisce l'informativa del locatario per i leasing finanziari e l'informativa del locatore per i leasing operativi.

Qualunque sia il modello scelto, fair value o costo, lo IAS 40 richiede a tutte le imprese di indicare il fair value dei loro investimenti immobiliari. Quindi le seguenti informazioni sono richieste in entrambi i casi:

- a. se applica il modello del fair value o il modello del costo;
- b. se applica il modello del fair value, se ed in quali circostanze, gli immobili posseduti tramite leasing operativi sono classificati e contabilizzati come investimenti immobiliari;
- c. quando la classificazione risulti difficile, i criteri definiti per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- d. i criteri e le significative assunzioni utilizzati nel determinare il fair value dell'investimento immobiliare, precisando se la determinazione del fair value sia stata effettuata sulla base di indicazioni di mercato oppure se sia stata basata principalmente su altri fattori (che vanno specificati dall'impresa) a causa della natura dell'investimento e della mancanza di dati di mercato comparabili;
- e. la misura in cui il fair value dell'investimento immobiliare (iscritto o indicato nell'informativa di bilancio) si basa su una valutazione di un perito indipendente che possiede riconosciute e rilevanti qualifiche professionali e ha una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione. Se non ci sono tali valutazioni da parte di un perito indipendente, questo fatto è indicato;
- f. gli importi rilevati nel conto economico per:
 - i. ricavi per canoni da investimenti immobiliari;
 - ii. costi operativi diretti (incluse le riparazioni e le manutenzioni) derivanti dall'investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni di locazione nel corso dell'esercizio; e
 - iii. costi operativi diretti (incluse le riparazioni e le manutenzioni) derivanti dall'investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi da canoni di locazione nel corso dell'esercizio;
 - iv. la variazione complessiva del fair value rilevata a conto economico sulla vendita di un investimento immobiliare da un gruppo di attività in cui è adottato il modello del costo a un gruppo in cui è adottato il modello del fair value¹¹²;
- g. l'esistenza e gli importi dovuti a restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sul pagamento di proventi e incassi connessi alla dismissione;

¹¹² Lo IAS 40 considera la situazione in cui un'impresa ha due diverse categorie di investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari collegati a passività che riconoscono un rendimento direttamente collegato al fair value di, o ai rendimenti derivanti da, attività prestabilite che includono tali investimenti immobiliari (si pensi ad un fondo immobiliare gestito da un assicuratore o altra impresa) e gli altri investimenti immobiliari. Per ciascuna di tali categorie, l'impresa può scegliere se applicare il modello del fair value o quello del costo. Nel caso vengano adottati modelli di contabilizzazione diversi per le due categorie, le vendite di investimenti immobiliari, tra i due gruppi di attività valutate con modelli diversi, sono rilevate al fair value e la variazione complessiva del fair value rilevata a conto economico (IAS 40.32C).

- h. obbligazioni contrattuali ad acquistare, costruire o sviluppare investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzioni o migliorie.

17.2.2. Informazioni aggiuntive per il modello del fair value

Se si applica il modello del fair value, oltre alle informazioni esposte nel paragrafo precedente, si fornisce una riconciliazione dei valori contabili dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio, che mostri le seguenti informazioni:

- a. incrementi, indicando separatamente gli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti da costi successivi rilevati ad incremento del valore contabile di un'attività;
- b. incrementi di valore derivanti da acquisizioni tramite aggregazioni aziendali;
- c. le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
- d. proventi od oneri netti derivanti da rettifiche del fair value;
- e. differenze nette di cambio da conversione del bilancio in un'altra moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'impresa che redige il bilancio;
- f. cambiamenti di destinazione da rimanenze e immobili ad uso del proprietario e viceversa;
- g. altri cambiamenti.

Quando una valutazione ottenuta per un investimento immobiliare è rettificata significativamente ai fini del bilancio, per esempio per evitare il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività e passività distinte, l'impresa fornisce una riconciliazione tra la valutazione ottenuta e la valutazione rettificata inclusa nel bilancio, mostrando separatamente:

- a. l'importo complessivo rilevato di qualsiasi obbligazione di leasing, che è stata di nuovo portata ad incremento, e
- b. qualunque altra rettifica significativa.

17.2.3. Informazioni da fornire quando il fair value non può essere misurato attendibilmente

Se il fair value non può essere misurato in maniera attendibile e l'investimento immobiliare è valutato in base al modello del costo in conformità allo IAS 40, la riconciliazione dei valori contabili dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio, descritta nel paragrafo precedente, indica distintamente gli importi relativi a tale investimento immobiliare. In aggiunta, sono indicate le seguenti informazioni:

- a. una descrizione dell'investimento immobiliare;
- b. una spiegazione del perché il fair value non può essere misurato attendibilmente;
- c. se possibile, la gamma di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value sia compresa;
- d. con riferimento alle cessioni di investimenti immobiliari che non sono rilevati al fair value:
 - i. l'indicazione che l'impresa abbia ceduto l'investimento immobiliare non rilevato al fair value;
 - ii. il valore contabile di quell'investimento immobiliare alla data della vendita; e
 - iii. l'importo dell'utile o della perdita rilevato.

17.2.4. Informazioni aggiuntive per il modello del costo

Se si applica il modello del costo, in aggiunta alle informazioni esposte nel primo paragrafo, occorre indicare le seguenti informazioni:

- a. il criterio di ammortamento utilizzato;
- b. le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;

- c. il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (insieme con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- d. una riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri le seguenti informazioni:
 - i. incrementi, distinguendo gli incrementi risultanti da acquisizioni da quelli risultanti dalle spese successive rilevate come attività;
 - ii. incrementi di valore derivanti da acquisizioni tramite aggregazioni aziendali;
 - iii. le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
 - iv. ammortamenti;
 - v. l'importo delle perdite e dei ripristini di valore rilevati nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36;
 - vi. le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'impresa che redige il bilancio;
 - vii. cambiamenti di destinazione da rimanenze a immobili a uso del proprietario e viceversa; e
 - viii. altre variazioni;
- e. il fair value dell'investimento immobiliare. Nei casi eccezionali in cui il fair value dell'investimento immobiliare non può essere determinato in maniera attendibile, si forniscono le seguenti informazioni:
 - i. una descrizione dell'investimento immobiliare;
 - ii. una spiegazione del perché il fair value non può essere misurato in maniera attendibile;
 - iii. se possibile, la gamma di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value sia compresa.

17.3. ESEMPLIFICAZIONI

17.3.1. Informativa per il modello del fair value

Di seguito si riporta un esempio di rappresentazione in forma tabellare delle informazioni richieste nel caso di applicazione del modello del fair value.

Tabella 17.1.- Variazioni nel valore degli investimenti immobiliari valutati al fair value		
	Investimenti immobiliari valutati al fair value	Investimenti immobiliari per cui la misura del fair value non risulti attendibile (valutati al costo)
Valore contabile al 1.1.X		
Incrementi per acquisizioni		
Incrementi per spese capitalizzate		
Incrementi per aggregazioni aziendali		
Attività operative cessate		
Dismissioni		
Variazioni del fair value		
Differenze nette di cambio		
Cambiamenti di destinazione		
Ammortamenti per investimenti immobiliari valutati al costo		
Svalutazioni/ripristini per investimenti immobiliari valutati al costo		
Altri cambiamenti		
Valore contabile al 31.12.X		
Incrementi per acquisizioni		
Incrementi per spese capitalizzate		
Incrementi per aggregazioni aziendali		
Attività operative cessate		
Dismissioni		
Variazioni del fair value		
Differenze nette di cambio		
Cambiamenti di destinazione		
Ammortamenti per investimenti immobiliari valutati al costo		
Svalutazioni/ripristini per investimenti immobiliari valutati al costo		
Altri cambiamenti		
Valore contabile al 31.12.X+1		

17.3.2. Informativa per il modello del costo

Di seguito si riporta un esempio di rappresentazione in forma tabellare delle informazioni richieste nel caso di applicazione del modello del costo.

Tabella 17.2.- *Variazioni nel valore degli investimenti immobiliari valutati al costo*

	Investimenti immobiliari valutati al costo
Valore contabile netto al 01.01.X	
Incrementi per acquisizioni	
Incrementi per spese capitalizzate	
Incrementi per aggregazioni aziendali	
Attività operative cessate	
Dismissioni	
Ammortamenti	
Svalutazioni/ripristini di valore	
Differenze nette di cambio	
Cambiamenti di destinazione	
Altri cambiamenti	
Valore contabile netto al 31.12.X	
Incrementi per acquisizioni	
Incrementi per spese capitalizzate	
Incrementi per aggregazioni aziendali	
Attività operative cessate	
Dismissioni	
Ammortamenti	
Svalutazioni/ripristini di valore	
Differenze nette di cambio	
Cambiamenti di destinazione	
Altri cambiamenti	
Valore contabile netto al 31.12.X+1	

Tabella 17.3.- *Valore netto degli investimenti immobiliari valutati al costo*

	Al 31.12.X	Al 31.12.X+1
Valore contabile lordo		
Svalutazioni accumulate		
Fondo ammortamento		
Valore contabile netto		

CAPITOLO 18 – IFRS 2 PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

18.1. CENNI

18.1.1. Ambito di applicazione

L'IFRS 2 si applica per la contabilizzazione di tutte le operazioni con pagamento basato su azioni, incluse:

- a. le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, in cui l'impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa (incluse le azioni e le opzioni su azioni);
- b. le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, in cui l'impresa acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività verso i fornitori di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell'impresa o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa stessa; e
- c. le operazioni in cui l'impresa riceve o acquisisce beni o servizi e le condizioni dell'accordo prevedono la facoltà di scelta del regolamento (per cassa o con strumenti rappresentativi di capitale) da parte dell'impresa ovvero della controparte.

18.1.2. Rilevazione

I beni e i servizi ricevuti dall'impresa nell'ambito di operazioni con pagamento basato su azioni sono rilevati in bilancio (come attività o, se non soddisfano i requisiti per essere rilevati come attività, come costo), con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale, oppure con contropartita una passività per le operazioni regolate per cassa.

Le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale sono valutate al fair value dei beni e servizi ricevuti, in quanto si presume che sia il valore più facilmente determinabile. Nel caso in cui tale presunzione non sussiste, in quanto non è possibile stimare attendibilmente il fair value, i beni e i servizi ricevuti insieme con il corrispondente incremento di patrimonio netto sono misurati indirettamente facendo riferimento al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutati alla data in cui l'impresa ottiene i beni o riceve i servizi. In particolare, per le operazioni con dipendenti si utilizza la misura indiretta del fair value mentre per le operazioni con soggetti diversi dai dipendenti si utilizza il fair value dei beni e servizi ricevuti.

L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può dipendere dal verificarsi di determinate condizioni di maturazione (ad esempio nel caso di assegnazione ai dipendenti si potrà tener conto delle condizioni legate al conseguimento di determinati risultati in termini di profitto). Le condizioni di maturazione, ad eccezione di quelle di mercato (ad es. l'obiettivo di un prezzo delle azioni), non sono prese in considerazione nella stima del fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

Nessun importo per beni e servizi ricevuti è rilevato se non si verificano le condizioni di maturazione per l'assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale.

Durante gli esercizi, l'impresa rileva un importo relativo ai beni e servizi ricevuti, calcolato sulla base della migliore stima disponibile del numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che matureranno al conseguimento delle condizioni di maturazione.

Quando vengono modificati i termini e le condizioni di un'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale, o quest'ultima è annullata e sostituita dall'assegnazione di nuovi strumenti rappresentativi di capitale, i servizi ricevuti continuano ad essere rilevati nel periodo di maturazione originario. In aggiunta, l'impresa include il fair value incrementale di qualsiasi

modifica nel calcolo dell'importo rilevato per servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti di capitale assegnati. Il fair value incrementale è dato dalla differenza tra il fair value dell'operazione modificata e il fair value dell'operazione originaria. Nessuna riduzione è rilevata qualora questa differenza sia negativa.

Quando un'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale è annullata o regolata durante il periodo di maturazione, viene trattata come se fosse maturata alla data dell'annullamento, iscrivendo immediatamente l'importo dei servizi, che sarebbero stati rilevati nel periodo di maturazione residuo. Qualsiasi pagamento al dipendente, alla data dell'annullamento o della liquidazione, è dedotto dal patrimonio netto, e l'eventuale importo eccedente il fair value degli strumenti rappresentativi del capitale assegnati è trattata come un costo d'esercizio a conto economico.

Con riferimento alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, l'importo dei beni o servizi acquisiti e le passività assunte sono valutati al fair value della passività. Il fair value è rideterminato a ciascuna data di riferimento del bilancio, fino alla data di estinzione della passività. Le variazioni nel fair value della passività sono rilevate a conto economico.

18.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

L'IFRS 2 prevede tre principali gruppi di informazioni da fornire in bilancio, relativamente a:

- la natura e la misura degli accordi di pagamento basati su azioni;
- la valutazione degli accordi di pagamento basati su azioni;
- l'effetto in bilancio degli accordi di pagamento basati su azioni.

18.2.1. La natura e la misura degli accordi di pagamento basati su azioni

Al fine di consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e la misura degli accordi di pagamento basati su azioni in essere nell'esercizio di riferimento, nel bilancio sono indicate almeno le seguenti informazioni:

- a. una descrizione di ogni tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia esistito in qualunque momento durante il periodo di riferimento, includendo i termini generali e le condizioni di ciascun accordo, come:
 - i. le condizioni di maturazione,
 - ii. il termine massimo delle opzioni assegnate, e
 - iii. il metodo di regolamento adottato (per esempio, se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale).
 Un'impresa con tipologie di accordi di pagamento basati su azioni sostanzialmente simili può aggregare le informazioni, a meno che l'informazione separata sia necessaria per la comprensione della natura e della misura di tali accordi;
- b. il numero e i prezzi medi ponderati d'esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni:
 - i. in circolazione all'inizio dell'esercizio;
 - ii. assegnate nell'esercizio;
 - iii. annullate nell'esercizio;
 - iv. esercitate nell'esercizio;
 - v. scadute nell'esercizio;
 - vi. in circolazione a fine esercizio; e
 - vii. esercitabili a fine esercizio;
- c. per le opzioni su azioni esercitate durante l'esercizio, il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di esercizio. Se le opzioni sono state esercitate con regolarità durante l'esercizio, l'impresa può invece indicare il prezzo medio ponderato delle azioni durante l'esercizio;
- d. per quanto riguarda le opzioni su azioni in circolazione a fine esercizio:

- i. l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio, e
- ii. la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni.

Se la gamma dei valori dei prezzi d'esercizio è ampia, le opzioni in circolazione sono suddivise in intervalli che siano significativi per poter valutare la quantità e la tempistica di eventuali ulteriori emissioni di azioni e la somma che può essere incassata all'atto dell'esercizio di quelle opzioni.

Qualora l'IFRS 2 non sia stato applicato (ad esempio, per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati prima del 7 novembre 2002) l'impresa fornisce comunque la sopraindicata informativa.

18.2.2. La valutazione degli accordi di pagamento basati su azioni

L'impresa fornisce una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità con le quali il fair value dei beni e servizi ricevuti ovvero degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, durante l'esercizio è stato determinato.

Se l'impresa ha misurato il fair value dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale della impresa indirettamente, facendo riferimento al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati (ossia transazioni con dipendenti e, solo in casi eccezionali, con terzi non dipendenti), l'impresa fornisce almeno le seguenti informazioni utili per la comprensione delle modalità di valutazione del fair value:

- a. per le opzioni su azioni assegnate durante l'esercizio, il fair value medio ponderato di quelle opzioni alla data di valutazione e le informazioni su come è stato misurato, incluse le seguenti:
 - i. il modello utilizzato per la determinazione del prezzo delle opzioni e i dati utilizzati nel modello, includendo il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la volatilità attesa, la durata dell'opzione, i dividendi attesi, il tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato immesso nel modello, tra cui l'indicazione del metodo utilizzato e delle assunzioni formulate per incorporare gli effetti di un atteso esercizio anticipato;
 - ii. la modalità di determinazione della volatilità attesa, compresa una spiegazione della misura in cui la stima della volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica; e
 - iii. se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica dell'assegnazione di opzioni è stata incorporata nella misurazione del fair value, come nel caso di una condizione di mercato;
- b. per gli altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l'esercizio (ossia, diversi dalle opzioni su azioni), il numero e il fair value medio ponderato di quegli strumenti rappresentativi di capitale alla data di misurazione e l'informativa su come il fair value è stato misurato, incluse le seguenti:
 - i. come è stato determinato il fair value se esso non è stato misurato in base a un prezzo di mercato disponibile;
 - ii. se e in quale modo i dividendi attesi sono stati incorporati nella misurazione del fair value; e
 - iii. se e in quale modo qualsiasi altra caratteristica degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati è stata incorporata nella misurazione del fair value;
- c. per accordi di pagamento basati su azioni che siano stati modificati durante l'esercizio:
 - i. una spiegazione di tali modifiche;
 - ii. il fair value incrementale assegnato (come risultato di quelle modifiche); e
 - iii. l'informativa su come il fair value incrementale assegnato è stato misurato, coerentemente con le disposizioni esposte ai punti a e b di cui sopra, qualora applicabili.

Se l'impresa ha misurato direttamente il fair value dei beni o servizi ricevuti nell'esercizio, l'impresa fornisce un'informativa sulle modalità di determinazione del fair value (per esempio, se il fair value è stato misurato in base a un prezzo di mercato per quei beni o servizi).

Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale che coinvolgono terzi non dipendenti, l'IFRS 2 crea una presunzione relativa che il fair value dei beni e servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente. Se l'impresa ha respinto questa presunzione indica tale fatto e fornisce la motivazione per cui la presunzione è stata respinta.

18.2.3. L'effetto in bilancio degli accordi di pagamento basati su azioni

L'impresa fornisce un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

A tal fine, il bilancio contiene almeno le seguenti informazioni:

- a. il costo totale rilevato nell'esercizio derivante da operazioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività, e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi, includendo un'indicazione separata di quella quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale;
- b. per quanto concerne le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni:
 - i. il valore contabile totale di fine esercizio; e
 - ii. il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell'esercizio (per esempio, i diritti maturati di rivalutazione delle azioni).

L'impresa fornisce, inoltre, tutte le ulteriori informazioni necessarie per la comprensione della natura, della misura, delle modalità di valutazione e degli effetti in bilancio degli accordi di pagamento basati su azioni.

CAPITOLO 19 – IFRS 3 AGGREGAZIONI AZIENDALI

19.1. CENNI

19.1.1. Ambito di applicazione

L'IFRS 3 si applica per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Un'aggregazione aziendale è definita come l'unione di imprese o attività aziendali distinte in un'unica impresa che redige il bilancio.

Dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 sono escluse le seguenti operazioni:

- a. aggregazioni aziendali che hanno l'obiettivo di formare una joint venture;
- b. aggregazioni aziendali tra soggetti sotto comune controllo;
- c. aggregazioni aziendali che coinvolgono due o più imprese a scopo mutualistico (ad es. una mutua assicuratrice o impresa cooperativa);
- d. aggregazioni aziendali con lo scopo di costituire un'impresa che redige il bilancio, unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale.

19.1.2. Rilevazione

Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto. Per applicare tale metodo si seguono le seguenti tre fasi:

1. identificazione di un acquirente;
2. determinazione del costo dell'aggregazione aziendale e di eventuali rettifiche al costo;
3. allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell'aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività incluse quelle potenziali assunte dall'impresa acquisita.

L'acquirente è l'impresa che acquisisce il controllo delle altre imprese o attività aziendali partecipanti all'operazione.

Il costo di un'aggregazione aziendale è pari al fair value, alla data di scambio¹¹³, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo dell'impresa acquisita, più tutti i costi direttamente attribuibili all'aggregazione stessa (quali, ad esempio, le spese per consulenze tecnico-contabili o legali per realizzare l'acquisizione). Qualora il costo dell'aggregazione aziendale è soggetto a rettifiche stabilite dal contratto e connesse ad eventi futuri, l'importo di tali rettifiche è incluso nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione, se le rettifiche sono probabili e possono essere stimate attendibilmente. Se poi gli eventi futuri non si verificano o le stime necessitano di essere riviste, il costo dell'aggregazione viene rettificato.

Alla data di acquisizione, l'acquirente alloca il costo dell'aggregazione alle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'impresa acquisita al loro fair value, ad eccezione delle attività classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, che saranno invece iscritte al fair value al netto dei costi di vendita. Qualsiasi eccedenza del costo dell'aggregazione aziendale rispetto alla quota d'interessenza dell'acquirente nel fair value delle attività nette dell'impresa acquisita è rilevata nello stato patrimoniale come avviamento, e non è soggetta ad ammortamento, ma solo al test di impairment secondo quanto previsto dallo IAS 36. Se, invece, la quota d'interessenza dell'acquirente nel fair value delle attività nette dell'impresa acquisita è maggiore del costo dell'aggregazione, l'acquirente è tenuto a:

¹¹³ Quando un'aggregazione aziendale si realizza con un'unica transazione, la data dello scambio coincide con la data di acquisizione, ossia la data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'impresa acquisita. Quando un'aggregazione aziendale viene effettuata in più fasi, la data dello scambio è la data in cui avviene il trasferimento di ogni singola quota di partecipazione.

1. rideterminare il valore delle attività, passività e passività potenziali dell'impresa acquisita e la misurazione del costo dell'aggregazione;
2. rilevare immediatamente a conto economico l'eventuale eccedenza residua dopo la rideterminazione.

Quando il fair value delle attività, passività e passività potenziali o il costo dell'aggregazione possono essere determinati solo in via provvisoria entro la fine dell'esercizio nel quale l'aggregazione è effettuata, l'acquirente rileva inizialmente l'operazione di aggregazione aziendale utilizzando tali valori provvisori. Le rettifiche dei valori provvisori in seguito al completamento della rilevazione iniziale sono effettuate:

- a. entro dodici mesi dalla data di acquisizione;
- b. a partire dalla data di acquisizione (rilevazione retroattiva).

Le rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale sono trattate come correzione di errori secondo quanto previsto dallo IAS 8, a meno che non siano configurabili come cambiamenti nelle stime e quindi rilevate prospetticamente.

Un caso particolare di rettifica del fair value delle attività e passività identificabili dell'impresa acquisita riguarda la rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale. Un'attività fiscale differita su perdite fiscali (o su altre differenze temporanee deducibili) che non era stata rilevata alla data di acquisizione di un'impresa, poiché non soddisfaceva il criterio dell'identificabilità dell'attività, può diventare rilevabile in un esercizio successivo. In tal caso, l'attività fiscale differita è rilevata con contropartita il conto economico, in conformità allo IAS 12. Inoltre, l'acquirente dovrà rettificare il valore dell'avviamento per adeguarlo al valore che sarebbe stato iscritto qualora l'attività fiscale differita fosse stata rilevata come attività identificabile a partire dalla data di acquisizione, imputandone la riduzione al conto economico come onere.

19.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

19.2.1. La natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali

Un acquirente fornisce informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali che sono state effettuate:

- a. nel corso dell'esercizio, o
- b. dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione dello stesso.

19.2.1.1. Aggregazioni aziendali nel corso dell'esercizio

L'acquirente indica, per ciascuna aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio, le seguenti informazioni:

- a. le denominazioni e la descrizione delle imprese o attività aziendali partecipanti all'aggregazione;
- b. la data di acquisizione;
- c. la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti;
- d. il costo dell'aggregazione e una descrizione delle componenti di tale costo, inclusi i costi direttamente attribuibili all'aggregazione. Quando gli strumenti rappresentativi di capitale sono o possono essere emessi come parte del costo, si indicano anche le seguenti informazioni:
 - i. il numero degli strumenti rappresentativi di capitale che sono o possono essere emessi; e
 - ii. il fair value di tali strumenti e il criterio per determinare tale fair value. Se non esiste un prezzo di borsa per tali strumenti alla data dello scambio, si indicano le

assunzioni significative utilizzate per determinare il fair value. Se esiste un prezzo di borsa alla data dello scambio, ma non è stato utilizzato come criterio per determinare il costo dell'aggregazione, tale fatto è indicato, insieme a:

- le motivazioni per cui non è stato utilizzato il prezzo di borsa;
 - il metodo e le assunzioni significative utilizzate per attribuire un valore agli strumenti rappresentativi di capitale; e
 - il valore complessivo della differenza tra il valore attribuito agli strumenti rappresentativi di capitale e il loro prezzo di borsa;
- e. i dettagli delle attività operative che l'impresa ha deciso di dismettere come risultato dell'aggregazione;
- f. gli importi rilevati, alla data di acquisizione, per ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali acquisite e, ad eccezione dei casi in cui non sia fattibile, i valori contabili di ciascuna di tali classi, determinati in conformità con gli IFRS immediatamente prima dell'aggregazione. Se tale informativa riguardo ai valori contabili non è fattibile, questo fatto è evidenziato, insieme con la relativa spiegazione;
- g. l'importo di qualsiasi eccedenza rilevata a conto economico della quota di interessenza dell'acquirente nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali rispetto al costo dell'aggregazione aziendale e la voce di conto economico in cui è rilevata l'eccedenza;
- h. una descrizione dei fattori che hanno contribuito alla rilevazione dell'avviamento, che includa una descrizione di ciascuna attività immateriale che non era stata rilevata separatamente dall'avviamento e una spiegazione delle ragioni per cui il fair value dell'attività immateriale non poteva essere misurato attendibilmente, oppure una descrizione della natura di qualsiasi eccedenza rilevata a conto economico di cui al precedente punto g;
- i. l'importo dell'utile o della perdita dell'impresa acquisita, dalla data di acquisizione incluso nell'utile o perdita d'esercizio dell'acquirente, a meno che ciò non sia fattibile. Se l'informativa non è fattibile, questo fatto è indicato, unitamente alla relativa spiegazione.

L'informativa di cui sopra è indicata per ciascuna rilevante aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio. Per le aggregazioni aziendali realizzate nel corso dell'esercizio che non sono singolarmente rilevanti, tale informativa è indicata globalmente.

Se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio è stata determinata solo provvisoriamente viene indicato tale fatto, unitamente alla relativa spiegazione.

Al fine di consentire di valutare la natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali, l'acquirente fornisce le seguenti informazioni, a meno che ciò non sia fattibile¹¹⁴:

- a. i ricavi dell'esercizio dell'impresa risultante dall'aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio coincida con l'inizio dello stesso.
- b. l'utile o perdita d'esercizio dell'impresa risultante dall'aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio coincida con l'inizio dello stesso.

Se fornire tale informativa non è fattibile, questo fatto è indicato, unitamente alla relativa spiegazione.

¹¹⁴ In base allo IAS 1 e 8, un requisito non è fattibile quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, l'impresa non è in grado di applicarlo.

19.2.1.2. Aggregazioni aziendali realizzate dopo la data di chiusura del bilancio

L'acquirente indica le informazioni indicate nel paragrafo precedente dalla lettera a alla lettera i per ciascuna aggregazione aziendale realizzata dopo la data di riferimento del bilancio ma prima che ne sia autorizzata la pubblicazione, eccetto quando ciò non sia fattibile; in tal caso occorre darne indicazione nelle note al bilancio, insieme alla relativa spiegazione.

19.2.2. Effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche rilevate nell'esercizio corrente relative ad aggregazioni aziendali

L'acquirente fornisce informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche, rilevate nell'esercizio corrente, e relative ad aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio o in esercizi precedenti.

Per dare applicazione a tale principio, l'impresa fornisce le seguenti informazioni:

- a. l'importo e una spiegazione di ogni plusvalenza o minusvalenza rilevata nel periodo che:
 - i. si riferisca alle attività identificabili acquisite oppure alle passività o passività potenziali identificabili assunte in una aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio o nell'esercizio precedente; e
 - ii. sia di dimensioni, natura o incidenza tali che le informazioni fornite siano rilevanti per la comprensione del risultato economico dell'impresa risultante dall'aggregazione;
- b. se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio immediatamente precedente era stata determinata soltanto provvisoriamente alla fine di tale esercizio, gli importi e la spiegazione delle rettifiche ai valori provvisori rilevate nel corso dell'esercizio corrente;
- c. le informazioni sulle correzioni di errori richieste dallo IAS 8, per ogni attività, passività o passività potenziale identificabile dell'acquisito, o le rettifiche dei valori assegnati a tali elementi, che l'acquirente rileva nel corso dell'esercizio.

19.2.3. Informazioni relative all'avviamento

L'impresa fornisce informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le variazioni nel valore contabile dell'avviamento nel corso dell'esercizio.

Per dare applicazione a tale principio, il bilancio presenta una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio, mostrando separatamente:

- a. l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore accumulate all'inizio dell'esercizio;
- b. l'avviamento addizionale rilevato nel corso dell'esercizio ad eccezione dell'avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all'atto dell'acquisizione, soddisfa i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
- c. le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso dell'esercizio;
- d. l'avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e l'avviamento eliminato contabilmente nel corso dell'esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;
- e. le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell'esercizio, in conformità allo IAS 36;
- f. le differenze nette di cambio verificatesi nell'esercizio, in conformità allo IAS 21;
- g. altre modifiche apportate ai valori contabili nel corso dell'esercizio; e

- h. l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore accumulate alla fine dell'esercizio.

In aggiunta all'informazione richiesta nel precedente punto e, il bilancio riporta le informazioni relative al valore recuperabile e alla riduzione di valore dell'avviamento, secondo quanto previsto dallo IAS 36.

Come già discusso nel capitolo 14 relativo allo IAS 36, una parte dell'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale durante l'esercizio potrebbe non essere stato allocato a un'unità (o gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari alla data di riferimento del bilancio. In tale situazione, lo IAS 36 richiede di indicare l'importo dell'avviamento non allocato, insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato.

19.2.4. Altre informazioni necessarie

Se in qualsiasi situazione le informazioni sopra esposte non siano sufficienti a soddisfare le relative finalità d'informativa, l'impresa fornisce tutte le informazioni aggiuntive necessarie a soddisfare tali finalità. Informazioni addizionali potrebbero essere, ad esempio, le informazioni relative al costo di aggregazioni aziendali subordinate ad eventi futuri e a qualsiasi rettifica fatta a tale costo.

In aggiunta all'informativa richiesta dall'IFRS 3, lo IAS 7-*Rendiconto finanziario*, richiede informazioni in merito alle acquisizioni di controllate e di rami d'azienda.

CAPITOLO 20 – IFRS 5 ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA E ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

20.1. CENNI

20.1.1. Ambito di applicazione

L'IFRS 5 si applica alla classificazione, valutazione ed esposizione in bilancio delle attività non correnti e dei gruppi in dismissione, ad eccezione dei seguenti la cui valutazione è disciplinata da altri Principi:

- a. attività fiscali differite (per le quali si applicano le disposizioni per la valutazione dello IAS 12);
- b. attività relative ai benefici per i dipendenti (per le quali si applicano le disposizioni per la valutazione dello IAS 19);
- c. attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39;
- d. attività non correnti valutate in base al modello del fair value dello IAS 40;
- e. attività non correnti valutate al fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita, in conformità allo IAS 41 *Agricoltura*;
- f. diritti contrattuali derivanti da contratti assicurativi, secondo la definizione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*.

20.1.2. Rilevazione

Un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è classificata come posseduta per la vendita se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso un'operazione di vendita anziché attraverso il suo uso continuativo.

Al fine di essere classificata come posseduta per la vendita, l'attività (o il gruppo in dismissione) occorre che sia disponibile immediatamente per la cessione e la vendita sia altamente probabile, ciò comporta che:

- a. la direzione sia impegnata in un piano di vendita;
- b. sia stato avviato un programma concreto per realizzare il piano;
- c. la vendita sia promossa ad un prezzo ragionevolmente in linea con il fair value dell'attività, e l'attività risulta attivamente scambiata sul mercato;
- d. sia verosimile che la vendita possa avvenire entro un anno dalla data di classificazione;
- e. sia improbabile che si verifichino modifiche significative al piano.

Se questi criteri sono soddisfatti dopo la data di chiusura del bilancio, l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) non è classificata come posseduta per la vendita. Tuttavia, se tali criteri sono soddisfatti dopo la data di chiusura del bilancio ma prima della data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, si indicano le informazioni previste per le attività (o i gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita (a tal riguardo, si rimanda al paragrafo successivo relativo ai requisiti di informativa).

Le attività non correnti classificate come possedute per la vendita (o le attività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) e le passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita sono presentate separatamente dalle altre attività e passività dello stato patrimoniale e valutate al minore tra il loro valore contabile e il loro fair value al netto dei costi di vendita.

Un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita o compresa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita non viene ammortizzata.

Si rilevano, inoltre, le perdite per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva dell'attività (o del gruppo in dismissione) al fair value al netto dei costi di vendita. La plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value di un'attività (o di un gruppo in dismissione) al netto dei costi di vendita è rilevata solo nei limiti della perdita per riduzione di valore complessiva che è stata rilevata.

Se i criteri per classificare un'attività (o un gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita non sono più soddisfatti, l'attività (o il gruppo in dismissione) non è più classificata come tale ed è valutata al minore tra:

- a. il valore contabile prima della classificazione dell'attività (o del gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, al netto di tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati rilevati se l'attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita, e
- b. il suo valore recuperabile alla data della successiva decisione di non vendere.

Qualsiasi necessaria rettifica del valore contabile di un'attività che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita è rilevata nel risultato economico relativo alle attività operative in esercizio nel periodo in cui le condizioni per la classificazione come attività posseduta per la vendita non sono più soddisfatte.

Un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) destinata ad essere abbandonata non è classificata come posseduta per la vendita, in quanto il suo valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso il suo uso continuativo. Un gruppo in dismissione è però classificato come attività operativa cessata se soddisfa i seguenti criteri:

- a. rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;
- b. è incluso in un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;
- c. è una controllata acquisita esclusivamente al fine della sua vendita.

Inoltre, un componente di un'impresa¹¹⁵ che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita è definito come attività operativa cessata se soddisfa le condizioni appena indicate.

Nel conto economico si rileva un unico importo relativo alle attività operative cessate, rappresentato dal totale:

- a. degli utili e delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali, e
- b. della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o dei gruppi in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata.

L'analisi di tale importo esposto nel conto economico e dei flussi finanziari delle attività operative cessate è rappresentata nei prospetti di bilancio o, alternativamente nelle note (a tal riguardo, si rimanda al successivo paragrafo relativo ai requisiti di informativa).

20.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

L'impresa presenta ed illustra tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attività non correnti (o gruppi in dismissione).

Con riferimento alle attività operative cessate, l'impresa fornisce nelle note o nei prospetti di bilancio:

- a. un'analisi del risultato economico relativo alle attività operative cessate suddivisa in:

¹¹⁵ Un componente di un'impresa comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia dal punto di vista operativo che ai fini del bilancio, dal resto dell'impresa. In altri termini, un componente di un'impresa è un'unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari finché è posseduta per l'uso.

- i. ricavi, costi e utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al netto degli effetti fiscali;
- ii. le relative imposte sul reddito;
- iii. la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o dei gruppi in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata; e
- iv. le relative imposte sul reddito.

Se l'analisi è presentata nel prospetto del conto economico, è esposta in una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate, ossia separatamente dalle attività operative in esercizio;

- b. l'indicazione dei flussi finanziari netti attribuibili alle attività operative, d'investimento e finanziarie dell'attività operativa cessata.

Le informazioni relative alle attività operative cessate sono ripresentate per i periodi precedenti presentati in bilancio, in modo tale che l'informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di riferimento dell'ultimo bilancio presentato.

Tali informazioni non sono richieste nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita.

L'impresa indica la natura e l'importo delle rettifiche classificate separatamente tra le attività operative cessate che sono state apportate nell'esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di un'attività operativa cessata. Esempi di circostanze che possono dare origine a tali rettifiche sono:

- a. la risoluzione di incertezze derivanti da clausole contrattuali dell'operazione di dismissione, come la risoluzione di rettifiche del prezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l'acquirente;
- b. la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua dismissione, come le obbligazioni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore;
- c. l'estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l'estinzione sia direttamente connessa all'operazione di dismissione.

Se un componente di un'impresa non è più classificato come posseduto per la vendita, gli elementi di conto economico del componente precedentemente tra inclusi nelle attività operative cessate sono riclassificati e inclusi tra gli elementi di conto economico delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi presentati in bilancio. Nel bilancio occorre indicare che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati riclassificati.

Nella nota integrativa dell'esercizio in cui un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta, si forniscono le seguenti informazioni:

- a. una descrizione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione);
- b. una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla dismissione prevista, e alle modalità e ai tempi attesi di quella dismissione;
- c. la plusvalenza o la minusvalenza rilevata come risultato della misurazione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione) al fair value al netto dei costi di vendita e, se non presentata separatamente nel prospetto di conto economico, la voce di conto economico che include tale plusvalenza o minusvalenza;
- d. se applicabile, il segmento in cui l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è presentata in conformità allo IAS 14 *Informativa di settore*.

Queste informazioni vengono indicate anche nel caso in cui l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita dopo la data di chiusura del bilancio ma prima che il bilancio sia autorizzato per la pubblicazione.

Quando un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) cessa di essere classificata come posseduta per la vendita oppure una singola attività o passività è rimossa da un gruppo in dismissione, nel bilancio dell'esercizio in cui si decide di modificare il programma di vendita dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione) si include:

- a. una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a quella decisione, e
- b. l'effetto di tale decisione sul risultato dell'esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio.

Per un'esemplificazione della presentazione delle attività operative cessate nel conto economico si rinvia all'esempio 11 della Guida Applicativa dell'IFRS 5.

CAPITOLO 21- IAS 41 AGRICOLTURA

21.1. CENNI

21.1.1. Ambito di applicazione

Lo IAS 41 definisce l'attività agricola come la gestione da parte di un'impresa della trasformazione biologica di animali o piante viventi (attività biologiche) per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche. Le attività biologiche sono animali o piante viventi (ad esempio, pecore o alberi), mentre i prodotti agricoli sono il risultato dell'attività biologica dell'impresa (ad esempio, lana o tronchi).

Questo Principio si applica per la contabilizzazione delle attività biologiche, dei contributi pubblici connessi a tali attività e dei prodotti agricoli sino al momento del raccolto (piante) o della macellazione (animali). Successivamente al raccolto o alla macellazione, si applica lo IAS 2 o qualsiasi altro Principio contabile internazionale che risulti opportuno.

21.1.2. Rilevazione

Un'impresa rileva un'attività biologica e un prodotto agricolo soltanto quando:

- a. l'impresa controlla l'attività come risultato di eventi passati;
- b. è probabile che i futuri benefici economici connessi all'attività affluiranno all'impresa;
- c. il fair value o il costo dell'attività può essere misurato attendibilmente.

Un'attività biologica è misurata alla rilevazione iniziale e a ciascuna data di riferimento del bilancio al suo fair value al netto dei costi stimati di vendita. Lo IAS 41 presume che il fair value di un'attività biologica possa essere misurato attendibilmente. Questa presunzione può essere superata soltanto in sede di rilevazione iniziale di un'attività biologica per la quale i prezzi o valori determinati dal mercato non sono disponibili e le stime alternative di fair value sono considerate chiaramente inattendibili. In tale caso, l'attività biologica è misurata al costo, al netto di qualsiasi ammortamento e perdita per riduzione di valore. Nella determinazione del costo, l'impresa considera i requisiti dello IAS 2, IAS 16 e IAS 36. Se la misurazione al fair value diventa possibile ad una data successiva, l'impresa misura l'attività al fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita. Lo IAS 41 presume, inoltre, che il fair value di un'attività biologica non corrente che soddisfa i criteri per la classificazione come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità con l'IFRS 5 possa essere sempre misurato attendibilmente.

Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche è misurato inizialmente al suo fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita al momento della raccolta. Il Principio presume che un'impresa può sempre determinare il fair value e, per questo motivo, non consente la valutazione al costo storico sulla base del fatto che il fair value non possa essere determinato attendibilmente. Il valore risultante dalla misurazione iniziale è conseguentemente utilizzato come costo nell'applicazione dello IAS 2 (se il prodotto agricolo è destinato ad essere venduto), o di altro Principio contabile internazionale applicabile.

I contributi pubblici connessi ad attività biologiche sono contabilizzati in conformità con lo IAS 20 se l'attività biologica è valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Un contributo pubblico non vincolato connesso ad un'attività biologica valutata al fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita è rilevato come provento (e quindi non dedotto dal valore contabile dell'attività connessa) soltanto quando il contributo pubblico diviene esigibile.

Un contributo pubblico vincolato connesso ad un'attività biologica valutata al fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita (inclusi i contributi pubblici che richiedono ad un'impresa di non impegnarsi in una specifica attività agricola) è rilevato come provento soltanto quando le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.

21.2. REQUISITI DI INFORMATIVA

21.2.1. Informazioni generali

L'impresa indica il provento o l'onere complessivo originato durante l'esercizio in corso in sede di rilevazione iniziale delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e la variazione del fair value al netto costi stimati di vendita delle attività biologiche.

Le imprese forniscono una descrizione discorsiva o quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche. Le imprese sono incoraggiate a fornire una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche, distinguendo tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature e non mature, come ritenuto più appropriato. L'impresa può, ad esempio, indicare separatamente i valori contabili di:

- a. attività biologiche consumabili (ossia attività che sono raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche)¹¹⁶;
- b. attività biologiche fruttifere suddivise per gruppo (ossia attività biologiche che non sono consumabili ma piuttosto che si autorigenerano)¹¹⁷.

L'impresa può ulteriormente dividere tali valori contabili tra attività mature e attività non mature. Le attività biologiche mature sono definite come quelle attività che hanno raggiunto le caratteristiche necessarie per essere raccolte (per le attività biologiche consumabili) oppure che sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le attività biologiche fruttifere).

Le distinzioni proposte forniscono informazioni che possono risultare utili nella valutazione della tempistica dei futuri flussi finanziari. Se l'impresa adotta tali distinzioni, indica il criterio con cui esse sono effettuate.

Se non indicato altrove nell'informativa pubblicata con il bilancio, un'impresa descrive:

- a. la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di attività biologiche; e
- b. le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di:
 - i. ciascun gruppo di attività biologiche dell'impresa alla fine dell'esercizio; e
 - ii. la produzione agricola realizzata nel corso dell'esercizio.

In aggiunta, l'impresa indica:

- a. i criteri e le principali assunzioni applicati nel determinare il fair value di ciascun gruppo di prodotti agricoli al momento del raccolto e di ciascun gruppo di attività biologiche;
- b. il fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita del prodotto agricolo raccolto durante l'esercizio, determinato al momento del raccolto;
- c. l'esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con restrizioni al titolo di proprietà e i valori contabili delle attività biologiche date come garanzie per debiti assunti;
- d. l'importo degli impegni assunti per lo sviluppo o per l'acquisizione di attività biologiche; e
- e. le strategie di gestione del rischio finanziario connesse all'attività agricola;

¹¹⁶ Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le piante quali il granturco e i cereali e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname grezzo.

¹¹⁷ Esempi di attività biologiche fruttifere sono: il bestiame da cui viene prodotto il latte, le viti, gli alberi da frutta e gli alberi da cui viene tratta la legna senza abbattere l'albero.

- f. una riconciliazione delle variazioni di valori contabili delle attività biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio in corso (paragrafo 50 dello IAS 41), che includa:
- i. il provento o l'onere risultante dalle variazioni del fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita;
 - ii. gli incrementi dovuti agli acquisti;
 - iii. i decrementi attribuibili alle vendite e alle attività biologiche classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5;
 - iv. i decrementi dovuti al raccolto;
 - v. gli incrementi risultanti dalle aggregazioni aziendali;
 - vi. le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'impresa che redige il bilancio; e
 - vii. gli altri cambiamenti.

L'impresa è incoraggiata ad indicare, per gruppi o in altra maniera, l'ammontare dei cambiamenti di fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita inclusi nel risultato d'esercizio dovuti a cambiamenti fisici¹¹⁸ e di prezzi del mercato, in quanto questa informativa risulta utile nella valutazione del risultato dell'esercizio in corso e delle prospettive future, particolarmente nel caso di un ciclo produttivo superiore all'anno.

L'attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Qualora si verifichi un evento che dia origine a una voce rilevante di provento o onere, la natura e l'importo di quella voce sono indicati secondo quanto previsto dallo IAS 1. Per esempio, un'impresa può dover indicare eventi quali “una esplosione di una violenta epidemia, una inondazione, una grave siccità o una gelata e una invasione di insetti”.

21.2.2. Informazioni aggiuntive quando il fair value non può essere misurato attendibilmente

Se l'impresa valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata alla fine dell'esercizio, indica le seguenti informazioni per tali attività biologiche:

- a. una descrizione delle attività biologiche;
- b. una spiegazione del perché il fair value non può essere misurato attendibilmente;
- c. se possibile, il campo di stime entro cui il fair value è altamente probabile che si trovi;
- d. il metodo di ammortamento utilizzato;
- e. le vite utili o i tassi di ammortamento utilizzati; e
- f. il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Se durante l'esercizio in corso l'impresa valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata, essa indica le seguenti informazioni:

- a. qualsiasi provento od onere rilevato per la dismissione di tali attività biologiche;
- b. la riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio in corso indica separatamente gli ammontari relativi a tali attività biologiche;
- c. questa riconciliazione indica i seguenti ammontari, oltre a quelli richiesti dal paragrafo 50, inclusi nel risultato d'esercizio connesso a tali attività biologiche:
 - perdite per riduzione di valore;
 - ripristini di valore; e

¹¹⁸ I cambiamenti fisici possono concretizzarsi in diverse tipologie: crescita, degenerazione, produzione e procreazione. Anche un cambiamento del fair value di un'attività biologica dovuto alla raccolta rappresenta un cambiamento fisico.

- ammortamenti.

Se il fair value di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l'esercizio in corso, l'impresa indica con riferimento a tali attività biologiche:

- a. una descrizione delle attività biologiche;
- b. una spiegazione del perché il fair value è divenuto attendibilmente valutabile; e
- c. l'effetto di tale cambiamento.

21.2.3. Contributi pubblici

Un'impresa che ha ricevuto contributi pubblici con riferimento alle attività biologiche, indica le seguenti informazioni:

- a. la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
- b. le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici; e
- c. i decrementi significativi attesi nel livello dei contributi pubblici erogati.

CAPITOLO 22 – INFORMATIVA ADDIZIONALE

22.1. IAS 10 FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono gli eventi, sia favorevoli sia sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione (anche quando si verificano dopo la comunicazione al pubblico di un annuncio relativo al risultato d'esercizio o ad altre informazioni finanziarie). Tali fatti si distinguono in due tipologie:

- a. fatti successivi che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica); e
- b. fatti successivi che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica).

L'impresa indica la data in cui il bilancio è stato approvato dal competente organo di amministrazione, in quanto generalmente il bilancio non riflette gli eventi verificatisi successivamente a tale data. Inoltre, si indica il soggetto che ne ha dato l'autorizzazione e l'eventuale potere di rettifica del bilancio dopo la pubblicazione da parte dei soci dell'impresa o di altri soggetti.

I fatti successivi che comportano una rettifica impongono le rettifiche dei dati di bilancio interessati da tali fatti, o l'iscrizione di poste non rilevate in precedenza. Inoltre, il Principio evidenzia che l'impresa potrebbe ottenere informazioni dopo la data di riferimento del bilancio relative alle situazioni esistenti a tale data che hanno un effetto sull'informativa fornita in bilancio, ma non sui valori esposti in bilancio. Quando ciò accade, occorre aggiornare l'informativa di bilancio. Un esempio della necessità di aggiornare l'informativa di bilancio è quando informazioni relative ad una passività potenziale già esistente alla data di riferimento del bilancio diventano disponibili dopo la data di riferimento del bilancio. In tal caso, oltre a considerare se si dovrebbe rilevare o modificare un accantonamento in conformità allo IAS 37, l'impresa aggiorna la propria informativa riguardo la passività potenziale alla luce di tale conoscenza.

L'impresa non è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti successivi che non comportano una rettifica.

Se i fatti successivi che non comportano una rettifica sono rilevanti ovvero se la loro omissione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, l'impresa fornisce le seguenti informazioni:

- a. la natura dell'evento;
- b. una stima dei connessi effetti finanziari oppure la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

Alcuni esempi di tali fatti che richiederebbero un'informativa in bilancio sono:

- a. un'importante aggregazione aziendale dopo la data di riferimento del bilancio (l'IFRS 3 richiede specifiche informazioni in tali circostanze), o la dismissione di un'importante controllata;
- b. la comunicazione di un piano che prevede la cessazione di un'attività;
- c. principali acquisti di attività, classificazione di attività come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, altre alienazioni di attività o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;
- d. la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo, avvenuta dopo la data di riferimento del bilancio;
- e. la comunicazione o l'inizio dell'attuazione di un'importante ristrutturazione;

- f. le principali operazioni su azioni ordinarie e le potenziali operazioni su azioni ordinarie avvenute dopo la data di riferimento del bilancio (sebbene, come sarà specificato nel successivo paragrafo 22.4. relativo allo IAS 33 *Utile per azione*, alcune operazioni su azioni ordinarie sono eventi successivi che comportano una rettifica ai fini dell'informativa sull'utile per azione);
- g. significative variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera, avvenute dopo la data di riferimento del bilancio;
- h. variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio, che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite;
- i. assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie;
- j. l'inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di riferimento del bilancio;

La distribuzione dei dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale disposta dopo la data di riferimento del bilancio non comporta la rilevazione di una passività per evento successivo, poiché non soddisfa la definizione di obbligazione attuale secondo lo IAS 37. Tali dividendi sono indicati nelle note in conformità a quanto previsto dallo IAS 1.

Il bilancio non viene predisposto seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento, se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'impresa in liquidazione o di cessare l'attività oppure ritiene che non vi siano altre realistiche alternative alla liquidazione o alla cessazione dell'attività.

Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria, intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio, può essere indice del bisogno di considerare se il postulato della continuità aziendale risulti ancora appropriato. Se il postulato della continuità aziendale non è più appropriato, l'effetto è tale da richiedere una modifica sostanziale dei criteri contabili di base.

Lo IAS 1 richiede informazioni specifiche nel caso in cui:

- a. il bilancio non sia predisposto secondo il criterio della continuità aziendale; o
- b. la direzione aziendale sia a conoscenza di rilevanti incertezze connesse a eventi o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'impresa di rimanere in funzionamento. Gli eventi o condizioni che richiedono tale informativa possono sorgere dopo la data di riferimento del bilancio.

22.2. IAS 14 INFORMATIVA DI SETTORE

22.2.1. *Aspetti generali*

Lo IAS 14 richiede che nelle note al bilancio sia fornita un'informativa per settore, distinta in schema primario e secondario.

Il criterio guida per determinare se lo schema primario di informativa settoriale sia per settori d'attività o per settori geografici è rappresentato dalla fonte principale e dalla natura dei rischi e dei benefici dell'impresa. Infatti se i rischi e i benefici dell'impresa sono influenzati significativamente da differenze nei prodotti e servizi resi, lo schema primario di informativa di settore sarà quello per attività, mentre l'informazione secondaria sarà quella geografica. Analogamente, se i rischi e benefici dell'impresa sono influenzati significativamente dal fatto che si opera in diversi Paesi o in diverse aree geografiche, il suo schema di riferimento primario per l'informativa di settore sarà quello geografico, mentre l'informazione secondaria sarà quella per settori d'attività.

In genere, la struttura organizzativa e direzionale interna e il relativo sistema informativo direzionale dell'impresa costituiscono la base per l'individuazione dello schema primario. Tuttavia, se entrambi gli schemi di riferimento sono considerati importanti, si usa la suddivisione per settori di attività come schema primario. Se invece nessuno dei due schemi di riferimento è considerato dal sistema, dovrà comunque essere scelto quello più appropriato.

Il settore d'attività è una parte distinguibile dell'impresa che fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è soggetta a rischi e a benefici diversi da quelli presenti in altri settori d'attività dell'impresa. I fattori di cui occorre tener conto nell'individuare quali prodotti o servizi sono correlati includono:

- la natura dei prodotti o dei servizi;
- la natura dei processi produttivi;
- la tipologia e la classe di clientela per i prodotti o i servizi;
- i metodi usati per distribuire i prodotti o fornire i servizi; e
- se applicabile, la natura del contesto normativo (per esempio, bancario, assicurativo o dei servizi pubblici).

Il settore geografico è una parte distinguibile dell'impresa che fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è soggetta a rischi e a benefici diversi da quelli relativi a componenti che operano in altri ambienti economici. I fattori di cui occorre tener conto nell'individuare i settori geografici includono:

- similarità di condizioni politiche ed economiche;
- relazioni tra attività in diverse aree geografiche;
- vicinanza delle attività;
- rischi specifici associati alle attività in una determinata area;
- disciplina valutaria; e
- i rischi valutari sottostanti.

Per la maggior parte delle imprese, l'identificazione dei settori d'attività e geografici si basa sulle unità organizzative che formano oggetto d'informativa ai dirigenti con responsabilità strategiche con il fine di valutare il risultato conseguito da ogni unità e per decidere sulla futura allocazione delle risorse.

Un settore d'attività o un settore geografico è identificato come settore oggetto di informativa se la maggioranza dei suoi ricavi è realizzata attraverso vendite a clienti terzi e:

- a. i ricavi derivanti da vendite a clienti terzi e da operazioni con altri settori contribuiscono in misura pari o superiore al 10% al totale dei ricavi, interni ed esterni, di tutti i settori; o
- b. il risultato del settore (utile o perdita) rappresenta almeno il 10% del risultato totale di tutti i settori in utile o di tutti i settori in perdita (a prescindere dal maggiore risultato in valore assoluto); o
- c. le attività del settore sono almeno il 10% del totale delle attività di tutti i settori.

Se il totale dei ricavi esterni da attribuire ai settori oggetto di informativa è inferiore al 75% del totale dei ricavi aziendali o consolidati, occorre identificare ulteriori settori come oggetto d'informativa, anche se quest'ultimi non raggiungono la soglia del 10%, al fine di assicurarsi che almeno il 75% del totale dei ricavi aziendali o consolidati sia incluso nei settori oggetto d'informativa.

L'informativa settoriale è predisposta in conformità ai principi contabili adottati per la redazione e la presentazione del bilancio consolidato o dell'impresa. I beni utilizzati congiuntamente da due o più settori sono attribuiti ai settori se, e solo se, i costi e i ricavi sono altresì attribuiti a questi settori.

22.2.2. Informazioni per settori d'attività e geografici

Il livello di informativa richiesto per un settore oggetto di informativa dipende dal fatto se quel settore è incluso nello schema di presentazione primario o secondario dell'impresa. Sebbene le imprese siano incoraggiate a fornire una completa informativa per entrambi gli schemi, il livello di dettaglio richiesto per lo schema secondario è minore.

22.2.2.1. Schema di presentazione primario

Per ciascun settore oggetto di informativa nello schema di presentazione primario, si forniscono le seguenti informazioni:

- a. i ricavi del settore (distinguendo tra i ricavi da vendite a clienti esterni e i ricavi da operazioni con altri settori);
- b. il risultato del settore (distinguendo tra il risultato delle attività operative in esercizio e il risultato delle attività operative cessate);
- c. il valore contabile delle attività del settore;
- d. le passività del settore;
- e. i costi complessivi sostenuti nell'esercizio per acquistare attività del settore che si presume debbano essere usate per oltre un esercizio (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) misurati in base al principio della competenza e non a quello di cassa;
- f. le svalutazioni e gli ammortamenti complessivi di attività del settore inclusi nel risultato economico di settore del periodo;
- g. altri significativi costi non monetari (diversi dalle svalutazioni e dagli ammortamenti) inclusi nei costi del settore e, perciò, dedotti nella valutazione del risultato del settore;
- h. il valore complessivo delle quote di pertinenza dell'impresa dell'utile (o perdita) delle società collegate, joint venture o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto se sostanzialmente tutte le operazioni di tali società collegate ricadono all'interno di un singolo settore¹¹⁹;
- i. se il valore complessivo delle quote di pertinenza dell'impresa dell'utile (o perdita) delle società collegate, joint venture, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto è esposto per settori, il valore complessivo delle partecipazioni in tali società collegate e joint venture è anche indicato per settore oggetto di informativa.

Con riferimento al punto b. di cui sopra, i risultati di settore per gli esercizi precedenti presentati in bilancio sono rideterminati in modo tale che le informazioni relative alle attività operative cessate si riferiscano a tutte le attività classificate come cessate alla data di riferimento del corrente bilancio.

Le informazioni di cui ai punti f. e g. sopra non sono richieste se l'impresa fornisce il prospetto dei flussi finanziari di settore, la cui presentazione è incoraggiata dallo stesso Principio, oltre che dallo IAS 7. Lo IAS 14 incoraggia, inoltre, le imprese ad indicare i ricavi non monetari significativi che siano inclusi nel ricavo del settore e, perciò, aggiunti nella valutazione del risultato del settore.

L'impresa è altresì incoraggiata ad indicare misure addizionali della redditività di settore (oltre al risultato del settore), a condizione che il loro calcolo non si basi su allocazioni arbitrarie. Se tale misurazione è preparata utilizzando una base diversa dai principi contabili adottati per il bilancio consolidato o d'esercizio, è necessaria una chiara descrizione del criterio base utilizzato per la valutazione. Esempi di misura addizionali da considerare includono il margine lordo delle

¹¹⁹ Sebbene sia indicato un singolo valore complessivo, ogni società controllata, joint venture, o altra partecipazione è considerata individualmente per determinare se le sue operazioni sono sostanzialmente tutte all'interno dello stesso settore.

vendite, gli utili o perdite della gestione ordinaria (sia prima che dopo le imposte) e l'utile o la perdita.

L'impresa è incoraggiata ad indicare separatamente la natura e l'importo di qualsiasi voce di ricavo e costo del settore che sia di tale dimensione, natura o incidenza per cui la sua presentazione sia rilevante per spiegare l'andamento economico del periodo di ciascun settore. Tali voci dovrebbero includere: svalutazioni di rimanenze e di immobili, impianti e macchinari, accantonamenti per ristrutturazioni, dismissioni di immobili, impianti e macchinari e investimenti a lungo termine, attività operative cessate, risoluzione di controversie e cancellazione contabile di fondi. Queste informazioni incoraggiate cambiano il livello al quale la significatività di tali voci è valutata ai fini dell'informativa (ossia, a livello di settore piuttosto che a livello di impresa), ma non cambiano il modo in cui queste voci sono classificate e misurate.

Un'impresa presenta una riconciliazione tra l'informativa fornita per i settori presentati e l'informativa complessiva del bilancio consolidato o separato, nel seguente modo:

- a. i ricavi di settore sono riconciliati con i ricavi dell'impresa (i ricavi da clienti esterni non inclusi nell'informativa di settore vengono indicati separatamente);
- b. i risultati economici di settore relativi ad attività operative in esercizio sono riconciliati in termini comparabili con il risultato operativo dell'impresa derivante da attività operative in esercizio, nonché con il risultato economico dell'impresa derivante da attività operative in esercizio;
- c. i risultati economici di settore da attività operative cessate sono riconciliati con il risultato economico dell'impresa derivante da attività operative cessate;
- d. le attività e le passività del settore sono riconciliate rispettivamente con le attività e le passività dell'impresa.

22.2.2.2. Schema di presentazione secondario

Se uno schema primario di informativa dell'impresa è per settori d'attività, si forniscono anche le seguenti informazioni:

- a. ricavi del settore derivanti da clienti esterni per area geografica in base alla localizzazione geografica dei clienti, per ciascun settore geografico in cui i ricavi da vendite a clienti esterni siano almeno pari al 10% del totale dei ricavi dell'impresa dalle vendite a clienti esterni;
- b. l'ammontare complessivo delle attività del settore per localizzazione geografica dell'attivo, per ciascun settore geografico il cui attivo sia almeno pari al 10% del totale attivo di tutti i settori geografici dell'impresa; e
- c. il totale dei costi sostenuti durante l'esercizio per acquisire attività del settore che si suppone saranno utilizzate per più di un esercizio (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) in base alla localizzazione geografica dell'attivo, per ciascun settore geografico il cui attivo sia almeno pari al 10% del totale attivo di tutti i settori geografici.

Se lo schema di informativa primario dell'impresa per settore è per settori geografici (basato sulla localizzazione delle attività o sulla localizzazione dei clienti) si espone anche la seguente informativa di settore per ciascun segmento d'attività i cui ricavi da vendite a clienti esterni siano almeno pari al 10% del totale ricavi d'impresa delle vendite a tutti i clienti esterni o i cui attivi di settore siano almeno pari al 10% del totale attivo di tutti i settori d'attività:

- a. ricavi del settore derivanti da clienti esterni;
- b. il valore contabile complessivo dell'attivo di settore; e
- c. il totale dei costi sostenuti nell'esercizio per acquisire attività di settore che si presume saranno utilizzate per più di un esercizio (immobili, impianti, macchinari e attività immateriali).

Se lo schema di informativa primario dell'impresa per settore è per settori geografici in base alla localizzazione delle attività, e se la localizzazione dei clienti è diversa dalla localizzazione delle sue attività, l'impresa dovrà indicare i ricavi dalle vendite a clienti esterni per ciascun settore geografico in base alla localizzazione dei clienti, per il quale i ricavi siano almeno pari al 10% dei ricavi totali d'impresa delle vendite a clienti esterni;

Se lo schema di informativa primario dell'impresa è per settori geografici in base alla localizzazione dei clienti, e se le attività dell'impresa fossero collocate in aree geografiche diverse da quelle dei suoi clienti, l'impresa dovrà indicare anche la seguente informativa per ciascun settore geografico in base alla localizzazione delle attività, per il quale i ricavi dalle vendite a clienti esterni o le attività di settore siano almeno pari al 10% dei relativi importi totali consolidati o d'impresa:

- a. il valore contabile complessivo delle attività del settore per localizzazione geografica dell'attivo; e
- b. il totale dei costi sostenuti nel periodo per acquisire attività pluriennali di settore (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) per localizzazione delle attività.

22.2.2.3. Altre informazioni di settore

Se un settore d'attività o un settore geografico la cui informativa è presentata ai dirigenti con responsabilità strategiche non è identificabile come settore oggetto di informativa, perché la maggior parte dei suoi ricavi deriva da vendite ad altri settori, ma ciò nonostante i suoi ricavi da vendite a clienti esterni sono pari o superiori al 10% del totale dei ricavi dell'impresa da vendite a tutti i suoi clienti esterni, l'impresa evidenzia:

- a. tale fatto,
- b. i ricavi derivanti da vendite a clienti esterni, e
- c. i ricavi derivanti da vendite interne ad altri settori.

Nel valutare ed indicare i ricavi del settore da operazioni con altri settori, i corrispettivi dei trasferimenti infrasettoriali sono determinati in base al sistema che l'impresa correntemente adotta per valorizzarli. La base di determinazione dei corrispettivi dei trasferimenti infrasettoriali e ogni modifica relativa sono evidenziate nel bilancio.

Se l'impresa ha adottato cambiamenti di principi contabili per l'informativa di settore che abbiano un effetto rilevante sull'informativa di settore¹²⁰, i dati settoriali dell'esercizio precedente esposti a fini comparativi sono rideterminati, a meno che ciò non sia possibile farlo, e si forniscono le seguenti informazioni:

- a. una descrizione della natura del cambiamento,
- b. le sue ragioni,
- c. il fatto che i dati comparativi sono stati rideterminati o che non è possibile farlo, e
- d. l'effetto finanziario della modifica, se ragionevolmente determinabile.

Se l'impresa modifica l'identificazione dei suoi settori e non ridetermina l'informativa di settore per il periodo precedente perché non è possibile farlo, ai fini comparativi l'impresa indica dati settoriali sia per la precedente sia per la nuova base settoriale nell'esercizio in cui cambia l'identificazione dei suoi settori.

Nel bilancio o in altra informativa finanziaria, si indicano le seguenti informazioni:

- a. i tipi di prodotti e servizi compresi in ogni settore di attività rappresentato¹²¹; e

¹²⁰ Alcuni esempi di cambiamenti relativi all'informativa di settore sono: cambiamenti nell'identificazione dei settori o nella base di ripartizione ai settori dei costi e dei ricavi. Questi cambiamenti possono avere un effetto rilevante sulle informazioni di settore, ma non sull'informativa complessiva presentata dall'impresa. Il cambiamento del metodo utilizzato per determinare i corrispettivi dei trasferimenti infrasettoriali non è considerato, invece, un cambiamento di principio contabile relativo all'informativa di settore.

¹²¹ Questo tipo di informazione è utile per comprendere l'impatto di problemi quali spostamenti della domanda, cambiamenti nei prezzi d'acquisto o di altri fattori di produzione, e lo sviluppo di prodotti e processi di servizi alternativi di un settore d'attività.

- b. la composizione di ciascun settore geografico oggetto di informativa, sia primario sia secondario¹²².

22.3. IAS 24 INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il bilancio di un'impresa è necessario che contenga le informazioni integrative necessarie ad evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlati e da operazioni e saldi in essere con tali parti.

Una parte è correlata a un'impresa se:

- a. direttamente o indirettamente tramite uno o più intermediari:
 - i. controlla l'impresa, è controllata dall'impresa, oppure è soggetta al controllo congiunto;
 - ii. se ha una partecipazione nell'impresa che le consente di esercitare un'influenza notevole sulla stessa; o
 - iii. controlla congiuntamente l'impresa;
- b. è una società collegata;
- c. è una joint venture nella quale partecipa l'impresa;
- d. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche¹²³ dell'impresa o la sua controllante;
- e. è uno stretto familiare¹²⁴ di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti a. o d.;
- f. è un'impresa controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai precedenti punti d. o e., ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
- g. è un fondo pensione per i dipendenti dell'impresa o di una qualsiasi altra impresa ad essa correlata.

Nel bilancio, la relazione tra controllanti e controllate è indicata, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate operazioni fra tali parti correlate¹²⁵. L'identificazione delle relazioni di parti correlate tra controllanti e controllate è in aggiunta ai requisiti di informativa degli IAS 27, IAS 28 e IAS 31, che richiedono un elenco adeguato e una descrizione delle partecipazioni significative in controllate, collegate ed imprese a controllo congiunto.

L'impresa indica la denominazione sociale della propria controllante e, se diversa, quella dell'impresa che esercita il controllo finale. Se né la controllante dell'impresa né l'impresa che esercita il controllo finale producono un bilancio disponibile per uso pubblico, si indica la denominazione sociale della controllante di livello immediatamente superiore che è tenuta alla redazione del bilancio. La controllante di livello immediatamente superiore è la prima controllante del gruppo al di sopra della controllante diretta che redige un bilancio consolidato disponibile per uso pubblico.

L'impresa indica le remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, complessivamente e per ciascuna delle seguenti categorie:

- a. benefici a breve termine per i dipendenti;
- b. benefici successivi al rapporto di lavoro;

¹²² Questo tipo di informazione è utile per comprendere l'impatto dei cambiamenti nell'ambiente economico e politico sui rischi e i tassi di rendimento di un settore geografico.

¹²³ I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo dell'attività dell'impresa, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa.

¹²⁴ Si considerano stretti familiari di una persona fisica coloro che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dalla persona interessata nei loro rapporti con l'impresa. A titolo esemplificativo, la definizione include: il convivente e i figli della persona, i figli del proprio convivente, le persone a proprio carico o a carico del convivente.

¹²⁵ Tale informativa consente all'utilizzatore del bilancio di formarsi un'opinione circa gli effetti sull'impresa dei rapporti con parti correlate.

- c. altri benefici a lungo termine;
- d. benefici per la cessazione del rapporto di lavoro; e
- e. pagamenti basati su azioni.

Se sono state effettuate operazioni con parti correlate, l'impresa indica, in aggiunta alle informazioni sulle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, la natura della relazione di parte correlata oltre a fornire informazioni sulle operazioni e sui saldi in essere, necessarie per comprendere i potenziali effetti di tale relazione sul bilancio.

Le informazioni relative alle operazioni con parti correlate includono, come minimo, le seguenti:

- a. l'ammontare delle operazioni;
- b. l'ammontare dei saldi in essere e:
 - i. i loro termini e condizioni contrattuali, incluso se sono garantiti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e
 - ii. i dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;
- c. gli accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere; e
- d. la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

Queste informazioni sono indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:

- a. la controllante;
- b. le imprese che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole sull'impresa stessa;
- c. le controllate;
- d. le collegate;
- e. le joint venture in cui l'impresa è una società partecipante;
- f. i dirigenti con responsabilità strategiche dell'impresa o della sua controllante; e
- g. le altre parti correlate.

Alcuni esempi di operazioni da indicare in bilancio se effettuate con parti correlate sono:

- a. acquisti o vendite di merci e prodotti (finiti o semilavorati);
- b. acquisti o vendite di immobili e altre attività;
- c. prestazione o ottenimento di servizi;
- d. leasing;
- e. trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- f. trasferimenti a titolo di licenza;
- g. trasferimenti a titolo di finanziamenti (compresi i prestiti e i conferimenti di capitale in denaro o in natura);
- h. clausole di garanzia o pegno; e
- i. estinzione di passività per conto dell'impresa o effettuata dall'impresa per conto di un'altra parte.

La partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra imprese del gruppo è un'operazione con parti correlate.

La specificazione che le operazioni con parti correlate sono state effettuate sulla base di condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni è fornita soltanto se tali condizioni possono essere comprovate.

Nel fornire le informazioni richieste dallo IAS 24, è possibile aggregare gli elementi di natura simile, eccetto quando l'indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti delle operazioni con parti correlate sul bilancio dell'impresa.

In aggiunta a quanto previsto dallo IAS 24, con comunicazione n. DEM/6064293 del 28.07.2006, la Consob ha richiesto agli emittenti quotati e con strumenti finanziari diffusi di indicare in bilancio gli effetti di operazioni con parti correlate sulla situazione economica,

patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo, fornendo anche una tabella riepilogativa di tali effetti. Inoltre, come già indicato nel capitolo 1 a cui si rinvia, si forniscono informazioni su:

- a. i compensi ai membri degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche (art. 78 e relativi schemi 1 e 2 dell'allegato 3C del Regolamento Emittenti; art. 2427, comma 1, n. 16 del Codice civile; art. 38, comma 1, lett. o) del D.lgs. n. 127/91);
- b. l'ammontare dei finanziamenti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza (art. 43, comma 1, n. 13 della Quarta Direttiva; art. 34, n. 13 della Settima Direttiva);
- c. nella relazione sulla gestione, l'indicazione delle partecipazioni detenute da parte dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché dei coniugi e dei figli minori di tali soggetti (art. 79 e relativo schema 3 del Regolamento Emittenti).

Occorre, inoltre, esporre in apposita sezione della nota integrativa un prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Di seguito si riportano gli schemi previsti dall'allegato 3C del Regolamento Emittenti della Consob:

Schema 1 All. 3C RE- "*Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche*"¹²⁶

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)
Nome e Cognome	Carica Ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti per la carica nella società che redige il bilancio	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi
...
...

Gli emolumenti per la carica includono:

- gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, o *ex* articolo 2389, comma 2 del Codice civile, ancorché non corrisposti,
- l'eventuale partecipazione agli utili¹²⁷,
- i gettoni di presenza, e
- i rimborsi spese forfettari.

I **benefici non monetari** includono i *fringe benefit* (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative.

I **bonus e altri incentivi** includono le quote di retribuzioni che maturano *una tantum*. In nessun caso sono inclusi i valori delle *stock-option* assegnate o esercitate.¹²⁸

Gli altri compensi includono:

- gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate quotate e non quotate¹²⁹,

¹²⁶ Nello schema sono inclusi tutti i soggetti che hanno ricoperto, nell'esercizio o anche in una frazione dell'esercizio, la carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche. Per i dirigenti con responsabilità strategiche, le informazioni sono indicate a livello aggregato.

¹²⁷ L'ammontare della partecipazione agli utili è indicato per competenza anche se l'assemblea, che approverà il bilancio e la distribuzione degli utili all'organo amministrativo non si è ancora svolta. Qualora l'assemblea deliberi una diversa ripartizione dell'utile d'esercizio, la tavola dovrà essere conseguentemente modificata.

¹²⁸ I bonus sono rilevati per competenza.

¹²⁹ Per società controllate si fa riferimento alla disciplina del D.Lgs. 127/91. Qualora una società sia stata controllata per una frazione di anno, occorre indicare l'intero compenso annuale, purché la situazione di controllo sia presente alla data di chiusura dell'esercizio.

- le retribuzioni da lavoro dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR),
- le indennità di fine carica, e
- tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite.

Si noti che lo IAS 24 già prevede l'indicazione delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti con responsabilità strategiche. In base allo IAS 24, tale informazione è fornita in totale e suddivisa per categorie.

Un esempio di rappresentazione in forma tabellare delle informazioni richieste dallo IAS 24 sui compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche è il seguente:

Benefici a breve termine	Benefici successivi al rapporto di lavoro	Altri benefici a lungo termine	Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro	Pagamenti in azioni	Totale dei compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche
...
...

Secondo quanto previsto dallo IAS 19, **i benefici a breve termine** comprendono, tra l'altro:

- salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
- assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze per malattia pagate) quando si prevede che le assenze avvengano entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa;
- compartecipazione agli utili e incentivi dovuti entro dodici mesi dalla conclusione dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa; e
- benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.

I benefici successivi al rapporto di lavoro comprendono, per esempio:

- benefici previdenziali, quali le pensioni; e
- altri benefici successivi al rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica.

Gli altri benefici a lungo termine includono, per esempio:

- assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabatici;
- anniversari o altri benefici a lungo termine;
- benefici a lungo termine per invalidità;
- compartecipazione agli utili e incentivi da corrispondere dopo dodici mesi o più dopo la chiusura dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la loro attività; e
- retribuzione differita corrisposta dodici mesi o più dopo la conclusione dell'esercizio nel quale è stata guadagnata.

L'indennità per la cessazione del rapporto di lavoro è tenuta distinta dalle altre categorie di benefici in quanto l'evento che dà origine all'obbligazione è la cessazione del rapporto di lavoro piuttosto che l'esistenza di tale rapporto.

I pagamenti in azioni sono quelli definiti nell'IFRS 2.

Schema 2 All. 3C RE- “*Stock-option assegnate ai componenti dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche*”¹³⁰

Nome e cognome	Carica ricoperta	Opzioni			
			Numero	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media
.....	detenute all’inizio dell’esercizio	(1)	(prezzo medio di mercato)	
		assegnate nell’esercizio	(2)		
		esercitate nell’esercizio	(3)		
		scadute nell’esercizio	(4)		
		detenute alla fine dell’esercizio	=1+2 -3-4		
.....	detenute all’inizio dell’esercizio	(1)	(prezzo medio di mercato)	
		assegnate nell’esercizio	(2)		
		esercitate nell’esercizio	(3)		
		scadute nell’esercizio	(4)		
		detenute alla fine dell’esercizio	(=1+2 -3-4)		

Note:

- A ciascuna opzione corrisponde la sottoscrizione o l’acquisto di una azione.
- L’assegnazione gratuita di azioni andrà registrata come assegnazione e contestuale esercizio di opzioni con prezzo di esercizio pari a zero.
- Tale schema occorre sia compilato per tutti i componenti dell’organo di amministrazione e direttori generali assegnatari di piani di *stock-option* anche qualora gli stessi siano dipendenti della società.

Al fine di fornire una più completa informazione sui principi e sugli obiettivi dei piani di *stock-option*, è richiesta una descrizione dei principali elementi dei piani di *stock-option* in essere.

Schema 3 All. 3C RE- “*Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche*”¹³¹

Cognome e Nome	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso
...
...

¹³⁰ I dati relativi ai dirigenti con responsabilità strategiche sono indicati a livello aggregato.

¹³¹ Nello schema sono inclusi tutti i soggetti che hanno ricoperto, nell’esercizio o anche in una frazione dell’esercizio, la carica di componente dell’organo di amministrazione e di controllo, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche. Per i dirigenti con responsabilità strategiche, le informazioni sono indicate a livello aggregato. Si precisa, inoltre, che occorre indicare il titolo del possesso e le modalità dello stesso.

22.4. IAS 33 UTILE PER AZIONE

22.4.1. Aspetti generali

L'informativa relativa all'utile per azione, di base o diluito, fornisce una misura di quanto ciascuna azione ordinaria partecipi ai risultati dell'impresa.

L'utile base per azione è calcolato come rapporto fra il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'impresa capogruppo e la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio.

Tale indicatore è determinato con riferimento al risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'impresa capogruppo e, ove presentato, al risultato economico derivante dall'attività ordinaria (non discontinued operations) attribuibile agli stessi possessori di strumenti di capitale.

Ai fini del calcolo dell'utile base per azione, il risultato economico derivante dall'attività ordinaria attribuibile all'impresa capogruppo e il risultato economico attribuibile all'impresa capogruppo sono rettificati degli importi dei dividendi privilegiati al netto delle imposte, delle differenze derivanti dalla conversione di azioni privilegiate, e dagli altri effetti simili di azioni privilegiate classificate come patrimonio netto.

Il numero delle azioni ordinarie è determinato come media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio. La media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio corrisponde al numero di azioni ordinarie in circolazione all'inizio dell'esercizio, rettificato dal numero delle azioni proprie acquistate o delle azioni emesse durante l'esercizio, moltiplicato per un fattore di ponderazione temporale, che rappresenta il numero di giorni in cui quelle azioni sono in circolazione in proporzione al numero totale di giorni dell'esercizio. Le azioni sono solitamente incluse nel calcolo della media ponderata dalla data in cui il corrispettivo è dovuto, che dipende dalla sostanza delle clausole contrattuali e delle condizioni che regolano l'emissione delle azioni e coincide, generalmente, con la data della loro emissione. La media ponderata del numero delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio ed in tutti gli esercizi oggetto di presentazione è rettificata per tener conto dei fatti, diversi dalla conversione di azioni ordinarie potenziali, che hanno incrementato o ridotto il numero delle azioni ordinarie in circolazione senza una corrispondente variazione delle risorse. In tali circostanze, il numero delle azioni ordinarie precedentemente in circolazione è rettificato in proporzione al numero di azioni ordinarie in circolazione, come se il fatto fosse avvenuto all'inizio del primo esercizio presentato.

Alcuni esempi di tali circostanze sono:

- a. una capitalizzazione o emissione gratuita di azioni ordinarie;
- b. un premio associato ad altra emissione, ad esempio un premio in una emissione di diritti riservata agli azionisti esistenti;
- c. un frazionamento delle azioni; e
- d. un raggruppamento di azioni ordinarie (consolidamento di azioni), che a differenza delle altre circostanze suddette, riduce il numero delle azioni in circolazione.

L'utile diluito per azione è calcolato, come per l'utile base per azione, con riferimento all'utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'impresa capogruppo e, se presentato, all'utile o alla perdita derivante dall'attività ordinaria attribuibile agli stessi possessori di strumenti di capitale.

Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti di capitale dell'impresa capogruppo e la media ponderata delle azioni in circolazione sono rettificati per tener conto di tutte le azioni ordinarie potenziali con effetto di diluizione.

Le azioni ordinarie potenziali sono gli strumenti finanziari o altri contratti che possono attribuire al suo possessore il diritto ad ottenere azioni ordinarie come, ad esempio:

- a. gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale, comprese le azioni privilegiate convertibili in azioni ordinarie;
- b. opzioni e warrant;
- c. azioni da emettere al verificarsi di determinate condizioni definite contrattualmente, quali l'acquisizioni di un'azienda o di altre attività.

Le azioni ordinarie potenziali sono trattate come aventi effetto diluitivo quando, e solo quando, la loro conversione in azioni ordinarie ridurrebbe l'utile per azione o incrementerebbe la perdita per azione derivante dall'attività ordinaria. Le azioni ordinarie potenziali hanno invece effetti antidiluitivi quando la loro conversione in azioni ordinarie comporterebbe un incremento dell'utile o un decremento della perdita per azione derivante dall'attività ordinaria. Il calcolo dell'utile diluito per azione non presuppone la conversione, l'esercizio o altra emissione di potenziali azioni ordinarie che avrebbero un effetto antidiluitivo sull'utile per azione.

Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'impresa capogruppo è rettificato delle seguenti voci, al netto delle imposte:

- a. qualsiasi dividendo o altri elementi legati alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo che erano stati esclusi nella determinazione dell'utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'impresa capogruppo;
- b. gli interessi rilevati nell'esercizio relativi alle azioni ordinarie potenziali con effetto diluitivo; e
- c. qualsiasi altra variazione di proventi od oneri che potrebbero derivare dalla conversione delle azioni ordinarie potenziali con effetto diluitivo.

La media ponderata delle azioni ordinarie calcolata ai fini della determinazione dell'utile base per azione è incrementata della media ponderata delle azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione in azioni ordinarie di tutte le azioni ordinarie potenziali con effetti di diluizione. Le azioni ordinarie potenziali con effetti di diluizione si considerano convertite in azioni ordinarie a partire dall'inizio dell'esercizio o, se successiva, dalla data di emissione delle potenziali azioni ordinarie.

22.4.2. Rettifiche retroattive

L'utile base e diluito per azione è rettificato con effetto retroattivo per tutti gli esercizi precedenti, nel caso di eventi che modificano il numero delle azioni ordinarie o potenziali in circolazione, senza una corrispondente variazione delle risorse. Se i cambiamenti nel numero delle azioni in circolazione avvengono dopo la data di riferimento del bilancio ma prima della sua approvazione, i calcoli dell'utile base e diluito per azione relativi all'esercizio appena terminato e agli altri esercizi presentati si basano sul nuovo numero di azioni. In tal caso, nel bilancio occorre indicare il fatto che i calcoli dell'utile base e diluito per azione riflettono le variazioni del numero di azioni. Inoltre, l'utile di base e diluito per azione per tutti gli esercizi presentati in bilancio è modificato per riflettere gli effetti di errori e di rettifiche conseguenti a cambiamenti di principi contabili, contabilizzati retroattivamente.

L'impresa non ricalcola l'utile diluito per azione relativamente a eventuali esercizi precedenti presentati per variazioni nelle ipotesi utilizzate nel calcolo dell'utile per azione o per la conversione di potenziali azioni ordinarie in azioni ordinarie.

22.4.3. Presentazione in bilancio

L'utile base e diluito per azione è esposto nel conto economico con uguale rilevanza per tutti gli esercizi presentati e anche se gli importi sono negativi (ossia una perdita per azione). Ciò è richiesto con riferimento a:

- a. il risultato economico derivante da attività ordinaria attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'impresa capogruppo;

- b. il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'impresa capogruppo per il periodo;
- c. il risultato economico derivante dall'attività destinata a cessare, se esiste.

Per quanto riguarda i primi due punti (a. e b.), sono richiesti dati distinti per ciascuna classe di azioni ordinarie che hanno un diritto diverso di partecipazione all'utile per il periodo. Per quanto riguarda, invece, il punto c., l'informativa sull'utile base e diluito per azione può essere fornita nel prospetto di conto economico o nelle note.

Se l'utile diluito per azione viene esposto per almeno un periodo, occorre esporlo per tutti i periodi presentati, anche se è uguale all'utile base per azione. Se l'utile base e diluito per azione sono uguali, la doppia esposizione può essere effettuata su una riga del conto economico.

22.4.4. *Requisiti di informativa*

L'impresa indica quanto segue:

- a. gli importi utilizzati come numeratori nel calcolo dell'utile base e diluito per azione e una riconciliazione di quei valori con il risultato d'esercizio attribuibile all'impresa capogruppo. La riconciliazione include l'effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influisce sull'utile per azione;
- b. la media ponderata del numero delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo dell'utile base e diluito per azione e una riconciliazione di questi denominatori tra loro. La riconciliazione include l'effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influisce sull'utile per azione;
- c. gli strumenti (incluse le azioni di potenziale emissione) che potrebbero potenzialmente diluire l'utile base per azione in futuro, ma che non erano inclusi nel calcolo dell'utile diluito per azione perché hanno effetti antidiluzione per il(i) periodo(i) presentato(i);
- d. una descrizione delle operazioni concernenti le azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie (diverse da quelle contabilizzate nell'utile per azione dell'esercizio secondo quanto previsto nel paragrafo 2, per cui è prevista l'indicazione di tale fatto in bilancio) che si verificano dopo la data di riferimento del bilancio e che avrebbero modificato significativamente il numero di azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione a fine esercizio, qualora quelle operazioni si fossero verificate prima della fine dell'esercizio.

Esempi di operazioni di cui al precedente punto d. includono:

- a. un'emissione di azioni per contanti;
- b. un'emissione di azioni quando il corrispettivo è utilizzato per rimborsare debiti o azioni privilegiate in circolazione alla data di riferimento del bilancio;
- c. il rimborso di azioni ordinarie in circolazione;
- d. la conversione o l'esercizio di potenziali azioni ordinarie in circolazione alla data di riferimento del bilancio in azioni ordinarie;
- e. un'emissione di opzioni, warrant o strumenti convertibili; e
- f. il verificarsi di condizioni che potrebbero comportare l'emissione di azioni di potenziale emissione.

I valori dell'utile per azione non sono rettificati per tali operazioni intervenute dopo la data di riferimento del bilancio perché tali operazioni non influenzano l'ammontare del capitale utilizzato per produrre il risultato d'esercizio.

Gli strumenti finanziari e gli altri contratti che danno origine a potenziali azioni ordinarie possono includere termini e condizioni che influenzano la misurazione dell'utile base e diluito per azione. Questi termini e condizioni possono determinare se eventuali potenziali azioni ordinarie hanno effetti di diluizione e, se questo è il caso, l'effetto sulla media ponderata delle azioni in circolazione ed eventuali conseguenti rettifiche all'utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale. L'indicazione dei termini e delle condizioni di tali

strumenti finanziari e altri contratti è incoraggiata dallo IAS 33, se non diversamente richiesto dall'IFRS 7.

Se l'impresa indica, in aggiunta all'utile di base e diluito per azione, i valori per azione utilizzando un componente del conto economico diverso da quello richiesto dallo IAS 33:

- a. tali valori sono calcolati utilizzando la media ponderata del numero di azioni ordinarie determinata secondo quanto stabilito dallo IAS 33;
- b. gli importi base e diluito per azione relativi a tale componente sono indicati con lo stesso rilievo e presentati nelle note al bilancio;
- c. la base su cui i numeratori sono determinati, inclusa l'informativa se i valori per azione sono al netto o al lordo delle imposte;
- d. nel caso sia utilizzato un componente del conto economico che non è esposto come un elemento distinto nel conto economico, si fornisce una riconciliazione tra il componente utilizzato e l'elemento distinto che è esposto nel conto economico.

Il calcolo dell'utile per azione (base/diluito) potrebbe essere presentato nel seguente modo

Tabella 22.2.- Calcolo utile per azione base/diluito		
	Esercizio chiuso al 31/12/200X	Esercizio chiuso al 31/12/200X-1
Utili		
Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione di base (utile netto dell'esercizio)		
Effetto di diluizione derivante da azioni ordinarie potenziali: Interessi su obbligazioni convertibili (al netto di imposte)		
Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione diluiti		
Numero di azioni		
Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione degli utili per azione di base		
Effetti di diluizione derivanti da azioni ordinarie potenziali: opzioni su azioni obbligazioni convertibili		
Numero medio ponderato di azioni ordinarie per la determinazione degli utili per azione diluiti		
I denominatori per la finalità del calcolo degli utili per azione di base e diluiti sono stati rettificati per riflettere l'aumento di capitale del mese di ... 200X+1.		

Tabella 22.2.- Calcolo utile per azione base/diluito**Da attività in funzionamento**

Nel prosieguo vengono presentati gli utili per azione di base e diluiti dopo aver eliminato l'effetto delle attività alienate nel corso del periodo. Gli utili sono calcolati come segue:

Utile netto dell'esercizio

Rettificato per:

Utile dalle operazioni cessate, al netto di imposte

Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione di base dalle attività in funzionamento

Effetto di diluizione relativo ad azioni potenziali:

- Interessi su obbligazioni convertibili (al netto imposte)

Utili per le finalità della determinazione degli utili per azione diluiti dalle attività in funzionamento

I denominatori usati sono gli stessi indicati sopra sia per gli utili per azione di base che diluiti.

Da attività cessate

L'utile per azione base derivante dalla attività cessate è pari a xxx centesimi di euro (xxx centesimi di euro nel 200X-1), e l'utile per azione diluito è pari a xxx centesimi di euro (xxx centesimi di euro nel 200X-1); il calcolo è stato effettuato utilizzando al numeratore l'utile di periodo pari a xxx milioni di euro (xxx milioni di euro nel 200X-1) e al denominatore il numero di azioni determinato sopra.

APPENDICE – LISTA DI CONTROLLO

Il testo della descrizione in corsivo indica che l'informazione è facoltativa.

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
1	IAS 1.9	<p><i>L'impresa ha presentato oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che descriva e spieghi gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e le principali incertezze che essa affronta e che includa:</i></p> <p><i>a. i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico inclusi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– i cambiamenti del contesto economico e ambientale in genere nel quale l'impresa opera;</i> <i>– la risposta dell'impresa a questi cambiamenti e il loro effetto; e</i> <i>– la politica di investimento dell'impresa per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la politica sui dividendi;</i> <p><i>b. le fonti di finanziamento dell'impresa e il relativo rapporto fra passività e patrimonio netto; e</i></p> <p><i>c. le risorse dell'impresa non rilevate in bilancio secondo quanto previsto dagli IFRS.</i></p>	—	—	—
2	IAS 1.13 IAS 1.15 IAS 1.103	L'impresa fornisce informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS e delle interpretazioni di questi principi sono insufficienti per permettere agli utilizzatori di comprendere l'impatto di particolari operazioni o di altri eventi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'impresa?	—	—	—
3	IAS 1.14	L'impresa riporta nelle note un'attestazione esplicita e senza riserve sulla conformità agli IFRS?	—	—	—
4	IAS 1.17 IAS 1.18	<p>Nelle circostanze estremamente rare in cui la Direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS o in un'Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro Sistemático degli IFRS (Framework) e disattende tale disposizione (dove il quadro normativo generale di riferimento richiede o comunque non proibisca tale deviazione), l'impresa deve indicare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che la Direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta correttamente la posizione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari dell'impresa; b. che il bilancio è conforme agli IFRS ed alle loro Interpretazioni applicabili, ad eccezione dell'aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile; c. il titolo del Principio o Interpretazione che l'impresa ha disatteso; d. la natura della deviazione; e. il trattamento che il Principio o l'Interpretazione richiederebbe; f. la ragione per la quale tale trattamento nelle circostanze sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio, esposte nel Quadro Sistemático degli IFRS (Framework); g. il trattamento adottato; e h. per ogni esercizio presentato, gli effetti economico-patrimoniali della deviazione su ogni voce di bilancio, qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni del principio. 	—	—	—
5	IAS 1.19 IAS 1.18	Quando un'impresa ha disatteso una disposizione di un Principio o un'Interpretazione in un esercizio precedente, e tale deviazione influenza i valori rilevati nel bilancio per l'esercizio corrente,	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		fornisce le seguenti informazioni: a. il titolo del Principio o Interpretazione che l'impresa ha disatteso; b. la natura della deviazione; c. il trattamento che il Principio o l'Interpretazione richiederebbe; d. la ragione per la quale tale trattamento nelle circostanze sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio, esposte nel Quadro Sistemático degli IFRS (Framework); e. il trattamento adottato; e f. per ogni esercizio presentato, gli effetti economico-patrimoniali della deviazione su ogni voce di bilancio, qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.	___	___	___
6	IAS 1.21	Nelle circostanze estremamente rare in cui la Direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS o in un'Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro Sistemático, ma il quadro normativo regolamentare applicabile non consente la deviazione dalla disposizione, l'impresa nella massima misura possibile riduce gli aspetti ritenuti fuorvianti, fornendo le seguenti informazioni: a. il titolo del Principio o Interpretazione che l'impresa ha disatteso; b. la natura della deviazione; c. la ragione per la quale la Direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è così fuorviante in tali circostanze da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro Sistemático degli IFRS (Framework); e d. per ogni esercizio presentato, le rettifiche ad ogni voce del bilancio che la Direzione aziendale ha concluso che sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.	___	___	___
7	IAS 1.23	Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni sulla continuità aziendale, di incertezze significative relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di rilevanti dubbi circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare come impresa in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate.	___	___	___
8	IAS 1.23	Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuità aziendale, devono essere evidenziate le seguenti informazioni: a. il fatto che il bilancio non è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale; b. i criteri in base ai quali il bilancio è stato redatto; c. la ragione per cui l'impresa non è considerata in funzionamento.	___	___	___
9	IAS 1.36	L'impresa fornisce informazioni comparative per il periodo precedente per tutti gli importi esposti in bilancio, a meno che un IFRS o un'Interpretazione non consenta o preveda diversamente?	___	___	___
10	IAS 1.36	L'impresa include le informazioni comparative per l'informativa di carattere descrittivo o di commento quando ciò sia significativo per una comprensione del bilancio per l'esercizio corrente?	___	___	___
11	IAS 1.38	Quando la presentazione o la classificazione di voci nel bilancio è stata modificata e gli importi comparativi sono stati riclassificati, (a meno che la riclassifica richieda costi e sforzi eccessivi), l'impresa ha fornito le seguenti informazioni: a. la natura della riclassifica; b. l'ammontare di ogni voce o classe di voci che è stato riclassificato; e c. la ragione della riclassifica.	___	___	___
12	IAS 1.39	Quando la riclassifica degli importi comparativi non è fattibile	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		perché richiederebbe costi e sforzi eccessivi, l'impresa ha fornito le seguenti informazioni: a. la ragione per cui gli importi non sono stati riclassificati; e b. la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.	___	___	___
13	IAS 1.44	Il bilancio è stato identificato chiaramente e distinto dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento?	___	___	___
14	IAS 1.46	Le seguenti informazioni sono messe in risalto e quando necessario ripetute per una corretta comprensione dell'informativa presentata: a. denominazione dell'impresa che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione ed ogni eventuale cambiamento in tale informativa dalla data di riferimento del bilancio precedente; b. se il bilancio riguarda la singola impresa o un gruppo di imprese; c. la data di riferimento del bilancio o il periodo di riferimento del bilancio, a seconda di quale informazione sia più appropriata alla parte di bilancio; d. la moneta di presentazione; e e. il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.	___	___	___
15	IAS 1.49	Quando la data di riferimento del bilancio di un'impresa cambia e il bilancio presenta un periodo più lungo o più corto di un anno, l'impresa ha indicato, oltre all'esercizio di riferimento coperto dal bilancio, le seguenti informazioni: a. la ragione per cui si utilizza un periodo più lungo o più breve; e b. il fatto che i dati comparativi per il conto economico, i prospetti delle variazioni di patrimonio netto, il rendiconto finanziario e le note relative non sono del tutto comparabili.	___	___	___
16	IAS 1.52	Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, per ciascuna voce di attività e passività che includa sia gli importi che ci si aspetta di recuperare o regolare entro sia dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio sia oltre dodici mesi, l'impresa ha indicato gli importi che prevede di recuperare o regolare oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio?	___	___	___
17	IAS 1.74	L'impresa ha presentato nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note le ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte nello stato patrimoniale classificate con modalità adeguate alle operazioni dell'impresa stessa?	___	___	___
18	IAS 1.76(a)	L'impresa ha fornito informazioni per ogni classe di azione: a. numero di azioni autorizzate; b. numero di azioni emesse ed interamente versate, ed emesse e non interamente versate; c. valore nominale per azione o il fatto che le azioni non hanno valore nominale; d. una riconciliazione fra il numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio; e. diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di azioni inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale; f. le azioni proprie detenute dall'impresa stessa o da sue controllate o collegate; e g. gli aumenti di capitale sottoposti ad opzioni e contratti per la vendita di azioni, inclusi termini e importo.	___	___	___
19	IAS 1.76(b)	L'impresa descrive la natura e scopo di ogni riserva all'interno del patrimonio?	___	___	___
20	IAS 1.86	Quando le componenti di ricavo e di costo sono significative le seguenti informazioni devono essere indicate separatamente: a. importo; e	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		b. natura.	___	___	___
21	IAS 1.93	Se l'impresa classifica i costi per destinazione, ha riportato ulteriori informazioni sulla natura dei costi, ivi incluso: a. i costi per ammortamenti; e b. i costi per benefici ai dipendenti.	___	___	___
22	IAS 1.95	L'impresa ha riportato nel prospetto di conto economico o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note le seguenti informazioni: a. l'importo dei dividendi rilevati per la distribuzione ai soci durante l'esercizio; e b. il relativo importo per azione.	___	___	___
23	IAS 1.97	Le seguenti informazioni sono presentate nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note? a. gli importi delle operazioni con i possessori di capitale che agiscono come tali, esponendo separatamente le distribuzioni a loro effettuate; b. il saldo delle riserve di utili all'inizio dell'esercizio e alla data di riferimento del bilancio e i movimenti durante l'esercizio; e c. una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di capitale proprio versato e di ciascuna riserva all'inizio e alla fine dell'esercizio, evidenziando distintamente ogni variazione.	___	___	___
24	IAS 1.103	Le note al bilancio: a. presentano le informazioni sui criteri di formazione del bilancio; b. presentano i principi contabili specifici applicati; c. forniscono informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate nel prospetto di stato patrimoniale, di conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nel rendiconto finanziario; e d. forniscono informazioni aggiuntive che non sono presentate nel prospetto di stato patrimoniale, nel prospetto di conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nel rendiconto finanziario, ma che sono rilevanti per la loro comprensione.	___	___	___
25	IAS 1.108	L'impresa, nella sintesi dei principi contabili più rilevanti ha fornito le seguenti informazioni: a. il criterio o i criteri base di valutazione usati nella preparazione del bilancio (costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value o valore recuperabile); b. gli altri principi contabili applicati che siano rilevanti per la comprensione del bilancio.	___	___	___
26	IAS 1.112	L'impresa ha indicato ogni principio contabile rilevante che non è specificatamente richiesto dagli IFRS, ma individuato e applicato in conformità allo IAS 8?	___	___	___
27	IAS 1.113	Nella sintesi dei principi contabili più rilevanti o in altre note l'impresa ha indicato le decisioni (ad eccezione di quelle che riguardano le stime) prese dalla direzione aziendale, ai fini dell'applicazione dei principi contabili, che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio?	___	___	___
28	IAS 1.116	L'impresa ha indicato nelle note, l'informativa relativa alle principali assunzioni effettuate in merito ai periodi futuri e altre cause di incertezza nella stima alla data di bilancio, per le quali esiste un rischio significativo di determinare rettifiche rilevanti ai valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. Con riferimento a tali attività e passività, le note devono includere un dettaglio di: a. la loro natura; e b. il loro valore contabile alla data di bilancio.	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
29	IAS 1.124A	L'impresa ha fornito le informazioni che consentono al lettore del bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche ed i processi per la gestione del capitale?	___	___	___
30	IAS 1.124B	Per rispettare lo IAS 1.124A, l'impresa ha dato l'informativa seguente, sulla base delle informazioni fornite internamente al personale direttivo: a. informativa qualitativa circa gli obiettivi, le politiche e i processi per la gestione del capitale, incluso (ma non limitato a): i. una descrizione di ciò che l'impresa gestisce come capitale; ii. quando un'impresa è soggetta a requisiti sul capitale imposti dall'esterno, la natura di tali requisiti e come essi sono inclusi nella gestione del capitale; e iii. come viene soddisfatto l'obiettivo di gestione del capitale; b. sintesi quantitativa dei dati circa ciò che è gestito come capitale. Alcune imprese considerano certe passività finanziarie (come ad esempio alcune forme di prestiti subordinati) come parte del capitale. Altre imprese considerano il capitale escludendo alcune componenti del patrimonio netto (come ad esempio le componenti derivanti dalle coperture dei flussi di cassa); c. qualsiasi cambiamento in (a) e (b) rispetto al precedente periodo; d. se durante il periodo l'impresa ha rispettato i requisiti imposti esternamente sul capitale, cui l'impresa è soggetta; e. quando l'impresa non ha rispettato i requisiti imposti esternamente sul capitale cui è soggetta, le relative conseguenze.	___	___	___
31	IAS 1.125	L'impresa ha fornito le seguenti informazioni in nota: a. l'importo dei dividendi proposti o dichiarati prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione, ma non rilevati nell'esercizio come distribuzione ai possessori di capitale proprio nell'esercizio; b. il relativo importo per azione; e c. l'ammontare non contabilizzato di dividendi spettanti alle azioni privilegiate.	___	___	___
32	IAS 1.126	L'impresa indica le seguenti informazioni, se non già illustrate in altre parti dell'informativa pubblicata con il bilancio: a. la sede dell'impresa; b. la forma giuridica dell'impresa; c. il Paese in cui l'impresa è stata costituita; d. l'indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di svolgimento delle attività, se diverso dalla sede legale); e. la descrizione della natura delle operazioni dell'impresa e delle sue principali attività; f. la ragione sociale della controllante; e g. la ragione sociale dell'ultima impresa Capogruppo.	___	___	___
33	IAS 32.34	L'impresa ha dato un'informativa in conformità allo IAS 24, se ha riacquisito le proprie azioni da parti correlate?	___	___	___
34	IFRIC 2.13	Quando un cambiamento nel divieto di rimborso porta a un trasferimento tra passività finanziarie e patrimonio netto, l'impresa deve indicare separatamente l'importo, i tempi e la ragione del trasferimento.	___	___	___
35	IAS 7.36	Quando i flussi finanziari derivanti dalle imposte sono attribuiti a più di una classe di attività, è stato indicato l'importo complessivo delle imposte pagate?	___	___	___
36	IAS 7.40	Con riferimento alle acquisizioni di controllate o di altri	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		rami/divisioni aziendali avvenute nel corso dell'esercizio, sono state indicate le seguenti informazioni? a. il corrispettivo totale di acquisto; b. la parte dei corrispettivi di acquisto saldata con disponibilità liquide o mezzi equivalenti; c. il valore delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti della controllata o della divisione aziendale acquisita; e d. l'ammontare complessivo delle attività e delle passività diverse dalle disponibilità liquide o equivalenti della controllata o della divisione operativa acquisita, per ognuna delle principali categorie.	___	___	___
37	IAS 7.40	Con riferimento alle cessioni di controllate o di altre divisioni aziendali avvenute nel corso dell'esercizio, sono state indicate le seguenti informazioni: a. il corrispettivo totale delle dismissioni; b. la parte dei corrispettivi di dismissione saldata con disponibilità liquide o mezzi equivalenti; c. il valore delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti della controllata o della divisione aziendale ceduta; e d. l'ammontare complessivo delle attività e delle passività diverse dalle disponibilità liquide o equivalenti della controllata o della divisione operativa ceduta, per ognuna delle principali categorie.	___	___	___
38	IAS 7.43	Le operazioni di investimento e le operazioni finanziarie che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti devono: a. essere escluse dal rendiconto finanziario; e b. essere indicate altrove nel bilancio in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività finanziarie e di investimento.	___	___	___
39	IAS 7.45	L'impresa ha indicato le componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti?	___	___	___
40	IAS 7.45	L'impresa ha fornito una riconciliazione dei valori delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti nel rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello stato patrimoniale?	___	___	___
41	IAS 7.46	L'impresa ha indicato i criteri utilizzati nel determinare la composizione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti?	___	___	___
42	IAS 7.48	L'impresa ha indicato le seguenti informazioni relativamente alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti ma non utilizzabili liberamente dal gruppo: a. ammontare dei saldi significativi; e b. un commento della direzione aziendale.	___	___	___
43	IAS 7.50	<i>L'impresa ha indicato le seguenti informazioni:</i> a. <i>l'importo delle aperture di credito che possono essere disponibili per future attività operative e per estinguere impegni di capitale, indicando qualsiasi restrizione all'utilizzo di tali aperture di credito;</i> b. <i>gli importi complessivi dei flussi finanziari di ciascuna delle attività operative, di investimento e finanziaria relativi a partecipazioni in joint venture presentati usando il consolidamento proporzionale;</i> c. <i>l'importo complessivo dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa separatamente dai flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa; e</i> d. <i>i flussi finanziari per ciascun settore di attività e area geografica derivanti da:</i> – <i>attività operative;</i>	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<ul style="list-style-type: none"> – attività di investimento; e – attività finanziaria. 	—	—	—
44	IAS 34.16	<p>L'impresa fornisce le seguenti informazioni nelle note ai bilanci infrannuali, se rilevanti e non indicate altrove, nel bilancio infrannuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una dichiarazione che gli stessi principi contabili e le stesse metodologie di calcolo adottate nella redazione del più recente bilancio di esercizio sono stati utilizzati nella redazione del bilancio infrannuale, oppure, se tali principi e metodi sono stati cambiati, una descrizione della natura e degli effetti di tali cambiamenti; b. commenti esplicativi sulla stagionalità o ciclicità delle operazioni infrannuali; c. la natura e l'ammontare delle voci che incidono su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari che sono inusuali a causa della loro natura, ammontare o incidenza; d. la natura e l'ammontare delle variazioni di stime di valore indicate in periodi infrannuali precedenti nel corso del corrente esercizio o variazioni nelle stime di valore indicate in esercizi precedenti se tali variazioni hanno un effetto significativo nel periodo infrannuale corrente; e. emissioni, riacquisti e rimborsi di titoli di debito e di capitale; f. dividendi pagati (aggregati o per singola azione) separatamente per azioni ordinarie e altre categorie di azioni; g. ricavi e risultati per settore di attività o area geografica, a seconda di quella che è la base primaria per il reporting settoriale (informativa di settore è richiesta nel bilancio infrannuale solo se lo IAS 14 richiede che l'impresa fornisca informativa settoriale nel bilancio annuale); h. eventi significativi successivi alla data di bilancio infrannuale e che non vi sono stati inclusi; i. l'effetto di variazioni nella struttura dell'impresa durante il periodo infrannuale, incluso aggregazioni aziendali, acquisizione e cessione di controllate, investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività operative cessate; e j. variazioni nelle attività o passività potenziali dall'ultimo bilancio annuale. 	—	—	—
45	IAS 34.16 IAS 34.17	<p>In aggiunta alle informazioni richieste ai punti precedenti, su base annua, l'impresa fornisce informazioni anche in merito a qualunque evento o transazione che è significativo al fine di capire il periodo infrannuale corrente, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e lo storno di tali svalutazioni; b. rilevazione di una perdita di valore su immobili, impianti e macchinari, attività immateriali o altre attività e lo storno di tali perdite di valore; c. lo storno di qualsiasi accantonamento a fronte di costi di ristrutturazione; d. acquisizioni e cessioni di elementi di immobili, impianti e macchinari; e. impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari; f. regolamenti di controversie; g. correzioni di errori di periodi precedenti; h. qualsiasi inadempienza a fronte di finanziamenti o rotture di accordi di finanziamento che non sono stati rimediati prima o alla data di bilancio; e i. transazioni con parti correlate. 	—	—	—
46	IAS 34.19	Se il bilancio intermedio di un'impresa è conforme allo IAS 34, tale			

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		fatto deve essere indicato.	___	___	___
47	IAS 34.21	<p><i>Se l'attività è altamente stagionale, l'impresa ha fornito:</i></p> <p>a. <i>le informazioni finanziarie relative ai dodici mesi precedenti la data di chiusura del periodo intermedio;</i></p> <p>b. <i>l'informativa comparativa per il corrispondente periodo riferito all'esercizio precedente.</i></p>	___	___	___
48	IAS 34.26	<p>Se la stima di un valore esposto in un periodo intermedio viene modificata in misura rilevante nell'ultimo periodo intermedio dell'esercizio, ma non è pubblicata una separata informativa finanziaria per l'ultimo periodo intermedio, devono essere illustrate le seguenti informazioni in una nota al bilancio annuale di quell'esercizio:</p> <p>a. la natura di tale modifica; e</p> <p>b. il valore di tale modifica.</p>	___	___	___
49	Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 ¹³²	<p>Sono state fornite le informazioni sulla scelta relativa all'adozione dei seguenti schemi di bilancio:</p> <p>a. Stato patrimoniale;</p> <p>b. Conto economico;</p> <p>c. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto.</p> <p>È stata data indicazione del metodo di presentazione dei flussi finanziari nel rendiconto finanziario?</p> <p>Qualora nella redazione del bilancio consolidato siano stati utilizzati schemi di bilancio diversi da quelli utilizzati per il bilancio di esercizio sono state fornite le motivazioni di tale scelta?</p> <p>Sono state fornite le motivazioni nei cambiamenti relativi ai metodi di classificazione adottati nei singoli schemi di bilancio?</p> <p>Oltre a quanto specificatamente previsto nello IAS 1 e negli altri principi contabili internazionali, sono state evidenziate distintamente nei prospetti di seguito indicati, le sottovoci che accolgono le posizioni o transazioni con parti correlate, qualora di importo significativo:</p> <p>a. Stato patrimoniale;</p> <p>b. Conto economico;</p> <p>c. Rendiconto finanziario.</p> <p>Oltre a quanto specificatamente previsto nello IAS 1 e negli altri principi contabili internazionali, sono state evidenziate distintamente nel prospetto di conto economico, le sottovoci che accolgono i componenti di reddito (positivi e/o negativi), qualora di importo significativo, derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività?</p> <p>Sono state fornite le motivazioni sulla scelta di presentare lo stato patrimoniale in base al criterio di liquidità?</p> <p>Sono state indicate le circostanze secondo le quali la classificazione secondo il criterio di liquidità fornisce informazioni più attendibili e significative rispetto all'altro criterio di classificazione previsto dallo IAS 1 (corrente/non corrente)?</p> <p>Sono state fornite le informazioni sulla composizione dei saldi intermedi inseriti nel prospetto di conto economico?</p>	___	___	___
50	Comunicazione Consob n. 6064293 ¹³³	<p>In relazione agli eventi e operazioni significative non ricorrenti sono state fornite nelle note al bilancio di esercizio le informazioni dell'incidenza su:</p>	___	___	___

¹³² Disposizioni in materia di schemi di bilancio da emanare in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 (schemi di bilancio di esercizio e consolidati per emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art 116 del D.Lgs. 58/1998).

Rif.	Descrizione	si	no	n/a
	a. situazione patrimoniale; b. situazione finanziaria; c. risultato economico; d. flussi finanziari. In relazione agli eventi e operazioni significative non ricorrenti sono state fornite nelle note al bilancio consolidato le informazioni dell'incidenza su: a. situazione patrimoniale; b. situazione finanziaria; c. risultato economico; d. flussi finanziari. L'impresa ha incluso nelle note al bilancio di esercizio una tabella riepilogativa degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria, economica nonché sui flussi finanziari derivanti da eventi e operazioni significative non ricorrenti? L'impresa ha incluso nelle note al bilancio consolidato una tabella riepilogativa degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria, economica nonché sui flussi finanziari derivanti da eventi e operazioni significative non ricorrenti? L'impresa ha incluso nelle note al bilancio di esercizio una tabella riepilogativa degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche ed inusuali? L'impresa ha incluso nelle note al bilancio consolidato una tabella riepilogativa degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica derivanti da operazioni con parti correlate? In relazione alla posizione finanziarie netta sono state fornite le seguenti informazioni: a. ammontare; b. il dettaglio delle principali componenti; c. le posizioni di debito e credito verso parti correlate.	—	—	—
51	Art. 2361 comma 2 c.c.	Sono state fornite nel bilancio di esercizio specifiche informazioni sull'acquisizione di partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime?		
52	Art. 2427 comma 1, n° 7-bis c.c.	L'impresa ha fornito le informazioni sulla possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto e l'avvenuta utilizzazione in esercizi precedenti?		
53	Art. 2497-bis comma 4 c.c.	Nel bilancio di esercizio sono stati indicati in un prospetto i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento?		
54	Art. 8 del D.Lgs 38/2005; Art. 2447-septies commi 3 e 4 c.c.	Per ciascun patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c., il cui rendiconto è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali, sono state fornite le seguenti informazioni: a. il valore e la tipologia di beni compresi in ciascun patrimonio destinato; b. il valore e la tipologia dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato; c. gli apporti da parte di terzi; d. i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo; e. il regime di responsabilità; f. i criteri di valutazione degli impegni derivanti dalla		

¹³³ *Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 (note al bilancio per emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art 116 del D.Lgs. 58/1998).*

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare.	___	___	___
55	Art. 2447 – decies ultimo comma c.c.	Per ciascun finanziamento destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), c.c. sono state fornite le seguenti informazioni: a. l'indicazione della destinazione dei proventi; b. l'indicazione dei vincoli relativi ai beni;	___	___	___
56	Art. 56 comma 2 della IV Direttiva 78/660/CEE	Sono state fornite nel bilancio di esercizio le seguenti informazioni: – denominazione dell'impresa holding; – denominazione dell'impresa sub-holding; – sede dell'impresa holding; – sede dell'impresa sub-holding; – luogo in cui si possono ottenere, se disponibili, i bilanci dell'impresa holding; – luogo in cui si possono ottenere, se disponibili, i bilanci dell'impresa holding sub-holding.	___	___	___
57	Comunicazione Consob n. 6064293 ¹³⁴	Nella relazione sulla gestione sono state riportate le seguenti informazioni: a. qualora siano stati predisposti degli schemi di bilancio riclassificati rispetto a quelli previsti dalla normativa: i. una descrizione dei criteri adottati nella predisposizione degli schemi riclassificati; ii. una riconciliazione tra le principali voci degli schemi riclassificati e quelle relative agli schemi di bilancio previsti dalla normativa; b. il prospetto di raccordo tra il risultato del periodo e il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori della capogruppo; c. gli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria derivanti da operazioni atipiche ed inusuali; d. l'interesse dell'impresa al compimento di operazioni atipiche ed inusuali verso parti correlate e infragruppo; e. l'informativa sulle misure alternative dei risultati aziendali che indichi: i. la terminologia utilizzata e la base dei calcoli adottata; ii. se gli indicatori alternativi di performance non sono preparati in conformità ai principi contabili applicati ai bilanci sottoposti a revisione contabile e possono non tener conto degli obblighi di iscrizione, rilevazione e presentazione associati a tali principi; iii. le motivazioni delle differenze tra gli indicatori di performance alternativi e gli indicatori convenzionali di performance o una riconciliazione degli stessi; iv. laddove l'impresa abbia scelto di ridefinire gli indicatori alternativi di performance rispetto al passato, ha indicato le circostanze eccezionali che hanno determinato tale ridefinizione; v. le motivazioni della presentazione di tali indicatori e l'utilizzo interno; vi. l'indicazione della verifica svolta da revisori degli indicatori alternativi di performance, la natura di tale revisione e le relative conclusioni;	___	___	___

¹³⁴ *Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 (relazione degli amministratori per emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art 116 del D.Lgs. 58/1998).*

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		f. l'impresa ha fornito informativa comparabile per gli anni passati con riferimento agli indicatori alternativi di performance.	___	___	___
58	Art. 2428 c.c.	<p>Nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio sono state fornite le seguenti informazioni:</p> <p>a. andamento della gestione nel complesso e per settori di attività, anche attraverso imprese controllate, con riferimento (ma non solo) a:</p> <p>i. costi;</p> <p>ii. ricavi;</p> <p>iii. investimenti;</p> <p>b. attività di ricerca e sviluppo;</p> <p>c. rapporti con imprese:</p> <p>i. controllate;</p> <p>ii. collegate;</p> <p>iii. controllanti;</p> <p>iv. sotto comune controllo;</p> <p>d. numero e valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, anche per interposta persona e per mezzo di società fiduciarie, con indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>e. numero e valore nominale delle azioni o quote della controllante possedute dalla società, anche per interposta persona e per mezzo di società fiduciarie, con indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>f. numero e valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate, anche per interposta persona e per mezzo di società fiduciarie, con indicazione delle seguenti informazioni:</p> <p>i. la quota di capitale acquistata e alienata;</p> <p>ii. i corrispettivi dell'acquisto e dell'alienazione;</p> <p>iii. i motivi dell'acquisto e dell'alienazione;</p> <p>g. numero e valore nominale delle azioni o quote della controllante acquistate o alienate, anche per interposta persona e per mezzo di società fiduciarie, con indicazione delle seguenti informazioni:</p> <p>i. la quota di capitale acquistata e alienata;</p> <p>ii. i corrispettivi dell'acquisto e dell'alienazione;</p> <p>iii. i motivi dell'acquisto e dell'alienazione;</p> <p>h. i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>i. l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>j. in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>i. gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>ii. l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.</p>	___	___	___
59	Art. 2497 – bis comma 5 c.c.	<p>Nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio sono state fornite le seguenti informazioni:</p> <p>a. i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento;</p> <p>b. i rapporti intercorsi con le altre società soggette alla medesima attività di direzione e coordinamento;</p> <p>c. l'effetto dell'attività di direzione e coordinamento sull'esercizio</p>	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		dell'impresa sociale e sui risultati dell'esercizio.	___	___	___
60	Art. 40 del D.lgs. 127/91	Nella relazione sulla gestione del bilancio consolidato sono state fornite le seguenti informazioni: a. andamento della gestione nel suo insieme e per settori di attività con riferimento (ma non solo) a: i. costi; ii. ricavi; iii. investimenti; b. attività di ricerca e sviluppo; d. i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento; e. l'evoluzione prevedibile della gestione; f. numero e valore nominale delle azioni o quote della controllante possedute da essa o da altre imprese controllate, anche per interposta persona e per mezzo di società fiduciarie, con indicazione della parte di capitale corrispondente; g. rinvio alla nota esplicativa in cui è data informativa sugli strumenti finanziari richiesta dall'art. 2428, n. 6-bis.	___	___	___
61	Art. 126 Regolamento Emittenti	L'impresa ha indicato i possessori azionari superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni/quote con diritto di voto in società non quotate, detenute in via diretta ed indiretta a qualunque titolo.	___	___	___
62	IAS 2.36	Sono state date le seguenti informazioni: a. i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo di determinazione del costo usato; b. il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano significative per l'impresa; c. il valore contabile delle rimanenze iscritte al fair value al netto dei costi di vendita; d. l'ammontare delle rimanenze rilevato come costo durante l'esercizio; e. l'ammontare di ogni svalutazione delle rimanenze rilevato come un costo nell'esercizio; f. l'ammontare di qualsiasi storno di svalutazioni di rimanenze iscritto come riduzione dell'ammontare delle rimanenze, rilevato a conto economico nell'esercizio; g. le circostanze o i fatti che hanno portato allo storno di una svalutazione di rimanenze; e h. il valore contabile delle rimanenze impegnate a garanzia di passività.	___	___	___
63	IAS 23.9 IAS 23.29	L'impresa ha fornito le seguenti informazioni: a. il principio contabile adottato per gli oneri finanziari; b. l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nell'esercizio; e c. il tasso di capitalizzazione usato per determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.	___	___	___
64	IAS 8.22	Quando è richiesta un'applicazione retroattiva di un principio contabile (come indicato nello IAS 8.19) l'impresa ha rettificato il saldo di apertura di ogni componente interessata del patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato e ha incluso informazioni comparative per ogni esercizio precedente presentato come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre applicato?	___	___	___
65	IAS 8.28	Quando la prima applicazione di un Principio o di un'Interpretazione ha un effetto sull'esercizio o su qualsiasi esercizio precedente presentato, eccetto il caso in cui non sia fattibile determinare l'ammontare dell'aggiustamento, oppure potrebbe avere effetto su esercizi futuri, l'impresa ha fornito le seguenti informazioni: a. il titolo del Principio o dell'Interpretazione;	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>b. quando applicabile, ha indicato che il cambiamento di Principio è fatto in conformità alle sue disposizioni transitorie;</p> <p>c. la natura del cambiamento di Principio;</p> <p>d. quando applicabile, una descrizione delle disposizioni transitorie;</p> <p>e. quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono influenzare gli esercizi futuri;</p> <p>f. per l'esercizio corrente e per ogni precedente esercizio presentato, per quanto possibile, l'importo della rettifica per ogni voce del bilancio interessata e per l'utile per azione base e diluito (se si applica lo IAS 33 all'impresa);</p> <p>g. l'importo della rettifica relativo agli esercizi precedenti a quelli presentati, nei limiti praticabili; e</p> <p>h. se non è fattibile un'applicazione retroattiva per uno specifico esercizio precedente, o per più esercizi precedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato a tale condizione e una descrizione di come e a partire da quando il cambiamento di Principio è stato applicato.</p>	—	—	—
66	IAS 8.29	<p>Quando un cambiamento di principio su base volontaria ha un effetto sull'esercizio in corso o su qualsiasi esercizio precedente, eccetto il caso in cui non sia fattibile determinare l'ammontare della rettifica, oppure potrebbe avere effetto su esercizi futuri, l'impresa ha fornito le seguenti informazioni:</p> <p>a. la natura del cambiamento di Principio contabile;</p> <p>b. la ragione per cui l'applicazione di un nuovo Principio determina un'informativa più attendibile e più appropriata;</p> <p>c. per l'esercizio corrente e per ogni precedente esercizio presentato, nei limiti praticabili, l'importo della rettifica, per ogni voce del bilancio interessata e per l'utile per azione base e diluito (se si applica lo IAS 33 all'impresa);</p> <p>d. l'importo della rettifica relativo agli esercizi precedenti a quelli presentati, nei limiti praticabili; e</p> <p>e. se non è possibile un'applicazione retroattiva per un esercizio specifico, o per più esercizi precedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato a tale condizione e una descrizione di come e a partire da quando il cambiamento di Principio è stato applicato.</p>	—	—	—
67	IAS 8.30 IAS 8.31	<p>Quando l'impresa non ha applicato un nuovo Principio o Interpretazione emessi ma non ancora effettivi, l'impresa ha indicato:</p> <p>a. tale fatto;</p> <p>b. il titolo del nuovo Principio o dell'Interpretazione;</p> <p>c. la natura dell'imminente cambiamento o cambiamenti nel principio contabile;</p> <p>d. la data a partire dalla quale è richiesta l'applicazione del Principio o dell'Interpretazione;</p> <p>e. la data a partire dalla quale l'impresa prevede di adottare il Principio o Interpretazione; e</p> <p>f. alternativamente:</p> <p>i. una indicazione dell'impatto degli effetti dell'applicazione iniziale sul bilancio; o</p> <p>ii. se tale impatto non è noto o non è ragionevolmente stimabile, deve essere indicato tale fatto.</p>	—	—	—
68	IAS 8.39 IAS 8.40	<p>Sono state indicate le seguenti informazioni relativamente al cambiamento di una stima contabile che ha effetto nell'esercizio o che ci si aspetta avrà impatto negli esercizi futuri, salvo quando non fattibile:</p> <p>a. la natura della variazione; e</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<ul style="list-style-type: none"> b. l'ammontare della variazione; o c. se applicabile, il fatto che l'ammontare dell'effetto sugli esercizi futuri non è indicato perché non è fattibile effettuare la stima. 	___	___	___
Ø	IAS 8.49	<p>L'impresa ha dato le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la natura dell'errore di un esercizio precedente; b. l'ammontare della rettifica, per ogni voce bilancio interessata, per ciascun esercizio precedente (per quanto fattibile); c. l'ammontare della rettifica per ciascun esercizio precedente (per quanto fattibile) relativamente all'utile per azione di base e diluito (se lo IAS 33 sia applicabile all'impresa); d. l'ammontare della rettifica all'inizio del primo esercizio presentato; e e. quando non è fattibile una rideterminazione per un particolare esercizio precedente le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l'errore è stato corretto. 	___	___	___
70	IAS 11.39	<p>L'impresa presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nell'esercizio; b. i criteri utilizzati per determinare i ricavi di commessa rilevati nell'esercizio; e c. i criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle commesse in corso. 	___	___	___
71	IAS 11.40	<p>L'impresa indica ciascuna delle seguenti informazioni per le commesse in corso alla data di riferimento del bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'ammontare complessivo dei costi sostenuti e degli utili rilevati (al netto delle perdite rilevate) a quella data; b. l'ammontare degli anticipi ricevuti; e c. l'ammontare delle ritenute a garanzia. 	___	___	___
72	IAS 11.45	L'impresa indica le passività e attività potenziali come previsto dalle disposizioni dello IAS 37.	___	___	___
73	Art. 2427 comma 1, n° 9 Codice Civile	L'impresa ha fornito le informazioni su impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime (a solo titolo di esempio impegni assunti nell'ambito di contratti relativi a lavori su ordinazione)?	___	___	___
74	IAS 12.79 IAS 12.80	<p>I seguenti principali componenti degli oneri (proventi) fiscali sono stati indicati separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. oneri (proventi) per imposte correnti; b. eventuali rettifiche rilevate nell'esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti; c. l'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all'emersione e all'annullamento di differenze temporanee; d. l'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi a cambiamenti nell'aliquota fiscale o all'introduzione di nuove imposte; e. l'ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l'onere fiscale corrente; f. l'ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l'onere fiscale differito; g. l'onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o l'annullamento di una svalutazione precedente, di un'attività 	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>fiscale differita quando non sia più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire che sia utilizzato il beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita (vedi paragrafo 12.56); e</p> <p>h. l'ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 8, poiché non possono essere contabilizzati retrospettivamente.</p>	—	—	—
75	IAS 12.81	<p>Le seguenti informazioni sono state date separatamente:</p> <p>a. il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate al patrimonio netto;</p> <p>b. una spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l'utile contabile in una o entrambe le seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> – una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile moltiplicato per l'aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l'aliquota fiscale applicabile; o – una riconciliazione numerica tra l'aliquota fiscale media effettiva e l'aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l'aliquota fiscale applicabile; <p>c. una spiegazione delle modifiche dell'aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell'esercizio precedente;</p> <p>d. relativamente alle differenze temporanee deducibili, alle perdite fiscali non utilizzate e ai crediti di imposta inutilizzati per i quali, nello stato patrimoniale, non è rilevata l'attività fiscale differita:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'ammontare; e – la data di scadenza, qualora esista; <p>e. l'ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita (vedere paragrafo IAS 12.39 per ulteriori indicazioni);</p> <p>f. con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdite fiscali non utilizzate e crediti di imposta inutilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'ammontare delle attività e delle passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale per ciascun esercizio presentato; – l'ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati nel conto economico, se questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nello stato patrimoniale; <p>g. con riferimento ad attività cessate, l'onere fiscale relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e – l'utile o la perdita derivante dall'attività ordinaria dell'attività cessata, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato; <p>h. l'ammontare degli effetti fiscali, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata prima dell'approvazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in bilancio.</p>	—	—	—
76	IAS 12.82	<p>Sono state date le seguenti informazioni quando (1) l'utilizzazione dell'attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri eccedenti gli imponibili derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti; e (2) l'impresa ha subito</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		una perdita nell'esercizio corrente o in quello precedente nell'ordinamento fiscale al quale si riferisce l'attività fiscale differita: a. l'importo di un'attività fiscale differita; e b. la natura degli elementi che ne giustificano la sua rilevazione.	___	___	___
77	IAS 12.82A IAS 12.87A	In alcuni ordinamenti, le imposte sul reddito sono dovute in base a una maggiore o minore aliquota se l'utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti agli azionisti dell'impresa. In altri ordinamenti, le imposte sul reddito possono essere dovute o chieste a rimborso se l'utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti agli azionisti dell'impresa. In tali casi, l'impresa ha indicato: a. la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti, incluse le caratteristiche rilevanti del sistema fiscale per quanto concerne le imposte sul reddito, e i fattori che influiranno sull'ammontare dei potenziali effetti fiscali, dei dividendi; b. l'ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, se concretamente fattibile; c. qualunque altro potenziale effetto fiscale, in termini di imposte sul reddito, che non sia concretamente determinabile.	___	___	___
78	IAS 12.87	<i>È stato indicato l'ammontare delle passività fiscali differite non rilevate derivanti da investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture, per i quali passività fiscali differite non sono state iscritte.</i>	___	___	___
79	IAS 12.87B	In alcuni casi, l'ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, derivanti dalla distribuzione dei dividendi agli azionisti, non è concretamente quantificabile. Ciononostante, anche in tali casi, alcune parti dell'ammontare totale possono essere facilmente determinabili. Per esempio: a. se in un gruppo consolidato, una controllante e alcune sue controllate (1) hanno pagato imposte sul reddito ad un'aliquota fiscale più elevata, sugli utili non distribuiti e (2) sono a conoscenza dell'ammontare che verrebbe rimborsato al momento della distribuzione agli azionisti dei dividendi futuri da utili consolidati portati a nuovo, l'impresa ha indicato l'ammontare rimborsabile; b. se applicabile, l'impresa deve anche dare informazioni in merito all'esistenza di potenziali effetti fiscali addizionali, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili, e c. nel bilancio separato della controllante, se esistente, l'informazione dei potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, è relativa agli utili non distribuiti della controllante.	___	___	___
80	IAS 12.88	L'impresa ha indicato eventuali passività e attività potenziali connesse ad aspetti fiscali secondo quanto previsto dallo IAS 37.	___	___	___
81	IAS 12.88	L'impresa ha indicato gli effetti significativi delle variazioni sulle sue attività e passività fiscali correnti e differite nei casi in cui entrano in vigore o sono annunciate modifiche di aliquote fiscali o della normativa fiscale dopo la data di bilancio.	___	___	___
82	Art. 2427 comma 1 n° 14 c.c.	In riferimento alle perdite fiscali riportabili l'impresa ha indicato le seguenti informazioni: a. con riferimento alle imposte anticipate rilevate in bilancio, relative a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti: – l'ammontare; e – le motivazioni a supporto dell'iscrizione. b. con riferimento alle imposte anticipate relative a perdite fiscali	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		riportabili non ancora rilevato in bilancio: – l'ammontare; e – le motivazioni della mancata iscrizione.	___	___	___
83	IAS 16.42	L'impresa ha indicato gli effetti d'imposta, se esistenti, risultanti dalla rivalutazione degli immobili, impianti e macchinari in conformità allo IAS 12?	___	___	___
84	IAS 16.73 IAS 16.75	Sono state date le seguenti informazioni per ogni classe di immobili, impianti e macchinari: a. i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo; b. i criteri di ammortamento impiegati; c. le vite utili o le aliquote di ammortamento impiegate; d. il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite di valore accumulate) all'inizio e al termine dell'esercizio; e. una riconciliazione del valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio riportante: – incrementi; – attività classificate come beni posseduti per la vendita o inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità con l' IFRS 5 e altre dismissioni; – acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali; – incrementi o decrementi derivanti nel corso dell'esercizio da rivalutazioni (secondo quanto previsto dallo IAS16 paragrafi 31, 39 e 40) e da perdite di valore rilevate o rilasciate direttamente a patrimonio netto (qualora esistano) secondo quanto previsto dallo IAS 36; – perdite di valore iscritte in conto economico nel corso dell'esercizio (qualora esistano) secondo quanto previsto dallo IAS 36; – eliminazione di perdite di valore (qualora esistano) riversate a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36; – ammortamento (iscritto a conto economico o come costo o costo di altre attività); – differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta funzionale in una diversa moneta di presentazione e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'impresa; – altri movimenti.	___	___	___
85	IAS 16.74	Sono state date le seguenti informazioni: a. l'esistenza e l'ammontare di restrizioni sulla titolarità e proprietà di immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività b. l'ammontare dei costi sostenuti inclusi nel valore contabile relativi a elementi di immobili, impianti e macchinari in corso di costruzione; c. l'ammontare degli impegni contrattuali relativi all'acquisto di immobili, impianti e macchinari; e d. se non è indicato separatamente nel prospetto di conto economico, l'ammontare dei risarcimenti da terze parti per elementi di immobili, impianti e macchinari che presentavano perdite di valore, o che sono perduti o lasciati.	___	___	___
86	IAS 16.77	Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rideterminati devono essere indicate le seguenti informazioni: a. la data della rideterminazione del valore;	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		b. se è stato utilizzato un perito indipendente; c. i metodi e le ipotesi significative applicate per determinare il "fair value" degli elementi; d. la misura in cui il fair value è stato determinato facendo diretto riferimento a prezzi praticati in un mercato attivo o a recenti transazioni di mercato a condizioni normali oppure usando altre tecniche valutative; e. per ogni classe di immobili, impianti e macchinari il cui valore è stato rideterminato, il valore contabile che sarebbe stato iscritto in bilancio se i beni fossero stati valutati con il modello del costo; f. l'eccedenza di rivalutazione, con le variazioni d'esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo agli azionisti.	—	—	—
87	IAS 16.79	<i>Sono state indicate le seguenti informazioni addizionali:</i> a. il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi; b. il valore lordo contabile di immobili, impianti e macchinari totalmente ammortizzati e ancora in uso; c. il valore contabile di immobili, impianti e macchinari non più in uso e non classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5; e d. quando viene adottato il modello del costo, il fair value di immobili, impianti e macchinari quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.	—	—	—
88	SIC-29.6 SIC-29.7	Un'impresa (Operatore in concessione, concessionario) può entrare in un accordo con un'altra impresa (Concedente) per fornire servizi che danno pubblico accesso alle maggiori strutture economiche e finanziarie. Tutti gli aspetti degli accordi dei servizi dati in concessione devono essere considerati nella determinazione dell'appropriata informativa da inserire nelle note al bilancio. Se l'impresa è il concessionario o il concedente, l'impresa deve fornire le seguenti informazioni per ogni periodo e per ogni accordo di concessione o classe di accordi di concessione: a. una descrizione dell'accordo; b. le condizioni dell'accordo che, data la loro significatività, potrebbero influenzare l'importo, la tempistica e la certezza dei flussi finanziari futuri, (come il periodo della concessione, le date di rideterminazione del prezzo e le condizioni base su cui i nuovi calcoli del prezzo e della negoziazione sono determinati); c. la natura e la portata di: – i diritti a usare determinate attività; – le obbligazioni contratte per la fornitura o i diritti di richiesta di fornitura di servizi; – le obbligazioni ad acquisire o costruire elementi di immobili, impianti e macchinari; – le obbligazioni a consegnare o i diritti a ricevere determinate attività a conclusione del periodo di concessione; – le opzioni di rinnovo e di chiusura anticipata dell'accordo; e – altri diritti e obbligazioni; d. i cambiamenti dell'accordo avvenuti nel corso del periodo.	—	—	—
89	Art. 10 della Legge 72/83	L'impresa ha fornito nella relazione sulla gestione l'informativa prevista dall'art 10 delle Legge 72/83 sui beni oggetto di rivalutazione ai sensi di leggi speciali?	—	—	—
90	IAS 17.31	L'impresa ha fornito le seguenti informazioni per i leasing finanziari (in cui è locatario): a. per ciascuna categoria di beni, il valore contabile netto alla data di riferimento del bilancio; b. una riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio e il loro valore attuale;</p> <p>c. il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio, e il loro valore attuale, per ciascuno dei seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non più di un anno; – tra uno e cinque anni; – più di cinque anni. <p>d. i canoni potenziali di locazione rilevati come oneri nell'esercizio;</p> <p>e. il totale dei pagamenti minimi futuri derivanti da una sublocazione che ci si attende di ricevere per sublocazioni non annullabili alla data di riferimento del bilancio; e</p> <p>f. una descrizione generale dei contratti di leasing significativi del locatario inclusi, ma non solo, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il criterio con il quale sono determinati i canoni sottoposti a condizione; – l'esistenza e le clausole di opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione; e – le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, nuovo indebitamento e ulteriori operazioni di leasing. 	—	—	—
91	IAS 17.35	<p>L'impresa ha fornito le seguenti informazioni per i leasing operativi (in cui è locatario):</p> <p>a. il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing per operazioni di leasing non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non più di un anno; – tra uno e cinque anni; – più di cinque anni. <p>b. il totale dei pagamenti minimi futuri derivanti da un subleasing che ci si attende di ricevere non annullabili alla data di riferimento del bilancio;</p> <p>c. i pagamenti per leasing e subleasing rilevati come costi dell'esercizio, con valori distinti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i pagamenti minimi dovuti per il leasing; – i canoni di locazione sottoposti a condizione; e – i pagamenti da subleasing; <p>d. una descrizione generale dei contratti di leasing significativi del locatario inclusi, ma non solo, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il criterio con il quale sono determinati i canoni sottoposti a condizione; – l'esistenza e le clausole di opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione; e – le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, nuovo indebitamento e ulteriori operazioni di leasing. 	—	—	—
92	IAS 17.47	<p>L'impresa indica le seguenti informazioni relativamente alle operazioni di leasing finanziario (per il locatore):</p> <p>a. una riconciliazione tra l'investimento lordo totale nel leasing alla data di riferimento del bilancio e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio;</p> <p>b. l'investimento lordo totale nel leasing alla data di riferimento del bilancio e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio per ciascuno dei seguenti periodi:</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<ul style="list-style-type: none"> – non più di un anno; – tra uno e cinque anni; – più di cinque anni. <p>c. gli utili finanziari non realizzati;</p> <p>d. i valori residui non garantiti spettanti al locatore;</p> <p>e. il fondo accumulato per le perdite sui crediti riferibili ai pagamenti minimi derivanti dai leasing;</p> <p>f. i canoni di locazione sottoposti a condizione rilevati nel conto economico;</p> <p>g. una descrizione generale dei più rilevanti contratti di leasing del locatore.</p>	—	—	—
93	IAS 17.48	<i>L'impresa (locatore di un leasing finanziario) indica l'investimento lordo totale nel leasing meno gli utili non distribuiti impiegati in nuove operazioni durante l'esercizio, dopo avere dedotto gli ammontari significativi per i leasing annullati.</i>	—	—	—
94	IAS 17.56	<p>L'impresa (locatore) indica le seguenti informazioni relativamente alle operazioni di leasing operativo:</p> <p>a. il totale dei pagamenti minimi dovuti futuri per operazioni di leasing non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non più di un anno; – tra uno e cinque anni; – più di cinque anni. <p>b. il totale dei canoni potenziali di locazione imputati al conto economico; e</p> <p>c. una descrizione generale dei più significativi contratti di leasing del locatore.</p>	—	—	—
95	IAS 17.65	Con riferimento alle operazioni di vendita e retrolocazione la descrizione degli accordi significativi di leasing include l'informativa su clausole particolari o inusuali relativi a tali accordi o i termini dell'operazione?	—	—	—
96	SIC-27.10 SIC-27.11	<p>Tutti gli aspetti di un accordo che nella sostanza non rientra come leasing regolato dallo IAS 17 devono essere considerati determinando l'appropriata informativa che è necessaria per una comprensione dell'accordo e del trattamento contabile adottato. Quando un'impresa stipula accordi che sono leasing nella forma ma non nella sostanza, l'impresa ha fornito, separatamente per ogni accordo o ogni classe di accordi, le seguenti informazioni per ogni esercizio in cui l'accordo è efficace:</p> <p>a. una descrizione dell'accordo, incluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bene in oggetto e qualsiasi relativo vincolo d'uso; – la durata dell'accordo e le altre fondamentali condizioni previste nell'accordo; – le operazioni tra loro collegate, incluse eventuali opzioni; <p>b. il trattamento contabile applicato a qualsiasi compenso ricevuto;</p> <p>c. l'importo rilevato come ricavo nell'esercizio; e</p> <p>d. le voci di conto economico in cui lo stesso è stato allocato.</p>	—	—	—
97	IFRIC 4.15	<p>Nel caso di un accordo che contiene un leasing operativo dove l'impresa è l'acquirente e conclude che non è fattibile separare attendibilmente i pagamenti per il leasing dai pagamenti per altri elementi del contratto, l'impresa:</p> <p>a. tratterà tutti i pagamenti del contratto come pagamenti del leasing allo scopo di essere conformi alle disposizioni dello IAS 17, ma:</p> <p>i. indica tali pagamenti separatamente dai pagamenti minimi degli altri contratti che non includono pagamenti per elementi non riferibili al leasing; e</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		ii. indica che i pagamenti indicati includono anche pagamenti per elementi non riferibili ai leasing nel contratto.	___	___	___
98	IAS 18.35	L'impresa ha indicato: a. i principi contabili adottati per la rilevazione dei ricavi; b. i metodi adottati per determinare lo stadio di completamento delle operazioni che comportano la prestazione di servizi; c. il valore di ciascuna categoria significativa di ricavi rilevata nell'esercizio, compresi i ricavi derivanti da: – la vendita di beni; – la prestazione di servizi; – gli interessi; – le royalties e – i dividendi; d. l'importo dei ricavi derivanti dallo scambio di beni o servizi compresi in ciascuna significativa categoria di ricavi.	___	___	___
99	Art. 2427 comma 1 n° 11 c.c.	L'impresa ha indicato i proventi da partecipazioni diversi dai dividendi, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate?	___	___	___
100	IAS 19.30	Quando non sono disponibili informazioni sufficienti per adottare le modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti per un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro, l'impresa deve dare informativa sul fatto che: a. il piano è un piano a benefici definiti; e b. i motivi per cui non sono disponibili informazioni sufficienti per consentire all'impresa di contabilizzarlo come un piano a benefici definiti; c. nella misura in cui un avanzo o un disavanzo nel piano può influire sull'ammontare dei contributi futuri, indicare anche: – ogni informazione disponibile in merito all'avanzo o al disavanzo; – il criterio utilizzato per determinare tale avanzo o disavanzo; e – le eventuali implicazioni per l'impresa.	___	___	___
101	IAS 19.34B	Quando un'impresa partecipa ad un piano a benefici definiti che ripartisce i rischi tra varie imprese sotto comune controllo, l'impresa fornisce l'informativa seguente nel suo bilancio separato o nel bilancio individuale: a. l'accordo contrattuale o le procedure definite per l'accollo dei costi netti del piano a benefici definiti o il fatto che non vi è tale procedura; b. la procedura per determinare i contributi da pagare da parte dell'impresa; c. se l'impresa contabilizza l'allocatione dei costi netti del piano a benefici definiti in base allo IAS 19.34A, tutte le informazioni circa il piano nel suo insieme secondo lo IAS 19.120 – 121; d. se l'impresa contabilizza le contribuzioni da pagare nel periodo secondo lo IAS 19.34A, le informazioni circa il piano nel suo insieme richieste dal paragrafo 120 A (b) – (e), (j), (n), (o), (q) e 121 dello IAS 19; e. la partecipazione della capogruppo o di controllate in un piano a benefici definiti che ripartisce i rischi tra imprese di un gruppo che è una transazione tra parti correlate (vedi IAS 24.20).	___	___	___
102	IAS 19.46	L'impresa ha dato informativa in bilancio dell'ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita?	___	___	___
103	IAS 19.47	L'impresa ha fornito informazioni in merito ai contributi versati a piani a contribuzione definita a favore del personale direttivo quando richiesto dallo IAS 24?	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
104	IAS 19.120 IAS 19.120A IAS 19.121	<p>L'impresa ha fornito le seguenti informazioni che consentono all'utilizzatore del bilancio di valutare la natura dei suoi piani a benefici definiti e gli effetti sul bilancio di cambiamenti in tali piani durante l'esercizio:</p> <p>a. il principio contabile dell'impresa per l'iscrizione di utili e perdite attuariali;</p> <p>b. una descrizione generale del tipo di piano incluso pratiche informali che originano obbligazioni implicite incluse nella misurazione delle obbligazioni connesse ai benefici definiti, in accordo con lo IAS 19.52;</p> <p>c. una riconciliazione all'inizio ed alla fine del periodo del valore attuale delle obbligazioni relative ai benefici definiti che mostri separatamente, se applicabile, gli effetti durante il periodo attribuibili a ciascuno dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – costo previdenziale per le prestazioni di lavoro correnti; – oneri finanziari; – contributi da parte dei partecipanti al piano; – utili e perdite attuariali; – variazioni nel tasso di cambio sui piani determinati in una valuta differente dalla moneta di presentazione utilizzata dall'impresa; – benefici erogati; – costo previdenziale delle prestazioni di lavoro passate; – aggregazioni aziendali; – riduzioni ed estinzioni; <p>d. un'analisi delle obbligazioni per benefici definiti per importi relativi a piani che sono totalmente non finanziati e per importi relativi a piani che sono totalmente o parzialmente finanziati;</p> <p>e. una riconciliazione all'inizio ed alla fine del periodo del fair value delle attività a servizio del piano e dei saldi di apertura e di chiusura di qualsiasi diritto a rimborsi iscritti come attività secondo lo IAS 19.104A che mostri separatamente, se applicabile, gli effetti durante il periodo attribuibili a ciascuno dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rendimento atteso delle attività a servizio del piano; – utili e perdite attuariali; – variazioni nel tasso di cambio sui piani determinati in una valuta differente dalla moneta di presentazione utilizzata dall'impresa; – contributi da parte dei datori di lavoro; – contributi da parte dei partecipanti al piano; – benefici erogati; – aggregazioni aziendali; – estinzioni; <p>f. una riconciliazione del valore attuale delle obbligazioni per piani definiti di cui al punto c. e il fair value delle attività al servizio del piano di cui al punto e. con le attività e le passività iscritte in bilancio, che mostri almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli utili o le perdite attuariali netti non rilevati (contabilizzati) nello stato patrimoniale (vedi IAS 19.92); – il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non ancora rilevato (contabilizzato) nello stato patrimoniale (vedi IAS 19.96); – l'eventuale ammontare non rilevato come attività, a causa del limite di cui allo IAS 19.58B; – il fair value alla data di riferimento del bilancio dell'eventuale diritto al rimborso rilevato come attività 	—	—	—

Rif.	Descrizione	si	no	n/a
	secondo quanto previsto dal IAS 19.104A (con una sintetica descrizione della relazione tra il diritto al rimborso e la relativa obbligazione); e	—	—	—
	– gli altri ammontari rilevati (contabilizzati) nello stato patrimoniale;	—	—	—
	g. il costo totale rilevato nel conto economico per ciascuno dei seguenti elementi, e le voci del conto economico in cui sono inclusi:			
	– costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;	—	—	—
	– oneri finanziari;	—	—	—
	– rendimento atteso delle attività a servizio del piano;	—	—	—
	– rendimento previsto degli eventuali diritti di rimborso contabilizzati come attività secondo quanto previsto dal IAS 19.104A;	—	—	—
	– utili e perdite attuariali;	—	—	—
	– costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;	—	—	—
	– effetto di qualsiasi riduzione o estinzione; e	—	—	—
	– l'effetto del limite di cui allo IAS 19.58B;	—	—	—
	h. l'ammontare totale iscritto nel prospetto degli oneri e proventi rilevati per ognuna delle seguenti voci:			
	– utili e perdite attuariali e	—	—	—
	– l'effetto del limite di cui allo IAS 19.58B;	—	—	—
	i. per le imprese che iscrivono utili e perdite attuariali nel prospetto dei proventi e oneri secondo lo IAS 19.93A, l'importo cumulativo di utili e perdite attuariali iscritti nel prospetto dei proventi e oneri rilevati;	—	—	—
	j. per ogni significativa classe di attività a servizio del piano, che include, ma non è limitata a, strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di debito, immobili, e tutte le altre attività, la percentuale o l'ammontare che ogni significativa categoria costituisce del fair value delle attività totali a servizio del piano;	—	—	—
	k. gli ammontari inclusi nel fair value delle attività a servizio del piano per:			
	– ogni categoria di strumento finanziario dell'impresa;	—	—	—
	– ogni immobile occupato dall'impresa o altra attività utilizzata dall'impresa;	—	—	—
	l. una descrizione narrativa delle basi utilizzate per determinare il tasso complessivo atteso di rendimento sulle attività al servizio del piano, incluso l'effetto delle più significative categorie delle attività a servizio del piano;	—	—	—
	m. il rendimento effettivo delle attività a servizio del piano così come il rendimento effettivo su ogni eventuale diritto a rimborsi iscritto come attività secondo lo IAS 19.104A;	—	—	—
	n. le principali ipotesi attuariali utilizzate (in valore assoluto e non come margini tra differenti percentuali o altre variabili) alla data di riferimento del bilancio, includendo, se ricorrono le condizioni:			
	– i tassi di sconto;	—	—	—
	– i tassi di rendimento attesi delle attività a servizio del piano per gli esercizi presentati in bilancio;	—	—	—
	– i tassi di rendimento attesi, con riferimento agli esercizi presentati in bilancio, degli eventuali diritti di rimborso contabilizzati come attività secondo quanto previsto dal paragrafo IAS 19.104 A;	—	—	—
	– i tassi attesi di incrementi retributivi (e di variazione di un indice o di altre variabili specificate nelle condizioni formali o implicite di un piano come base per i futuri incrementi di	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		benefici); – i tassi tendenziali dei costi per assistenza medica; e – eventuali altre ipotesi attuariali significative utilizzate; o. l'effetto di un incremento di un punto percentuale e l'effetto di un decremento di un punto percentuale nei tassi tendenziali presunti dei costi per assistenza medica su: – l'aggregato dei costi per prestazioni lavorative correnti e la componente di onere finanziario dell'onere netto per assistenza medica successiva al rapporto di lavoro; e – i costi cumulati per obbligazioni relative ad assistenza medica successiva al rapporto di lavoro; p. l'ammontare per l'esercizio corrente e per i quattro esercizi precedenti di: – valore attuale delle obbligazioni per piani a benefici definiti, il fair value delle attività a servizio del piano e i surplus o deficit del piano; e – le rettifiche precedenti su: a. le passività espresse o come (1) un ammontare o (2) come una percentuale delle passività alla data di bilancio; e b. le attività a servizio del piano espresse o come (1) un ammontare o (2) come una percentuale delle attività alla data di bilancio; q. la migliore stima dei contributi che il datore di lavoro stima di pagare al piano durante l'esercizio con inizio dopo la data di riferimento del bilancio.	___	___	___
105	IAS 19.122	Quando l'impresa dà un'informativa in forma aggregata di piani a benefici definiti, le informazioni integrative sono fornite di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.	___	___	___
106	IAS 19.124	Laddove richiesto dallo IAS 24, l'impresa ha presentato informazioni relative a: a. operazioni fra società del gruppo con piani a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; e b. benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro per il personale direttivo.	___	___	___
107	IAS 19.125	Laddove richiesto dallo IAS 37, l'impresa ha fornito informazioni integrative sulle passività potenziali derivanti da obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro?	___	___	___
108	IAS 19.141	Se ci sono incertezze in merito al numero di dipendenti che accetteranno un'offerta di benefici per la cessazione del rapporto di lavoro, si è in presenza di una passività potenziale. Come richiesto dallo IAS 37, l'impresa ha fornito informazioni integrative sulla passività potenziale, a meno che la possibilità di un'uscita di risorse per l'adempimento sia remota?	___	___	___
109	IAS 19.142	L'impresa ha fornito informazioni, come richiesto dallo IAS 1, in merito alla natura e l'ammontare di un costo per i benefici ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro?	___	___	___
110	IAS 19.143	Nei casi previsti dallo IAS 24, l'impresa ha fornito informazioni integrative sui benefici ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro per i componenti chiave del personale direttivo?	___	___	___
111	Art. 2427 comma 1, n° 15 c.c.	L'impresa ha indicato nel bilancio di esercizio il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria?	___	___	___
112	Art. 38 comma 1, lett. n) del D.Lgs. 127/91	L'impresa ha indicato nel bilancio consolidato il numero medio dei dipendenti delle imprese, incluse nel consolidamento, ripartito per categoria, con separata indicazione del numero relativo alle imprese incluse con il consolidamento proporzionale?	___	___	___
113	IAS 20.36	Per le forme di assistenza pubblica escluse dalla definizione di contributi pubblici, la rilevanza del beneficio è tale che l'impresa ha indicato: – la natura,	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<ul style="list-style-type: none"> – l'ammontare e – la durata dell'accordo. 	___	___	___
114	IAS 20.39	<p>Con riferimento ai contributi pubblici devono essere indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il principio contabile adottato per i contributi pubblici; b. i metodi di presentazione utilizzati nel bilancio; c. la natura e l'ammontare dei contributi pubblici rilevati nel bilancio; d. l'indicazione delle altre forme di assistenza pubblica delle quali l'impresa ha beneficiato direttamente; e e. le condizioni non rispettate e altre situazioni di incertezza relative all'assistenza pubblica che siano state contabilizzate. 	___	___	___
115	IAS 21.52	<p>L'impresa ha fornito le seguenti informazioni?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'ammontare delle differenze cambio iscritte nel conto economico, ad eccezione di quelle determinate da strumenti finanziari contabilizzati al fair value rilevato a conto economico in conformità allo IAS 39; e b. le differenze cambio nette classificate come un componente distinto del patrimonio netto, e una riconciliazione dell'importo di tali differenze di cambio tra l'inizio e il termine dell'esercizio. 	___	___	___
116	IAS 21.53	<p>Quando la moneta di presentazione è diversa da quella funzionale, l'impresa deve fornire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tale fatto; b. la valuta funzionale e c. la ragione per cui usa una diversa moneta di presentazione. 	___	___	___
117	IAS 21.54	<p>Quando c'è un cambiamento nella valuta funzionale usata nella reportistica dell'impresa o di una importante gestione estera, l'impresa deve fornire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il fatto; e b. la ragione del cambiamento della valuta funzionale. 	___	___	___
118	IAS 21.57	<p>Quando l'impresa illustra il suo bilancio o altre informazioni finanziarie in una valuta diversa dalla sua valuta funzionale o dalla moneta di presentazione e non sono rispettate le disposizioni dello IAS 21.55, l'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identifica chiaramente tali informazioni come supplementari per distinguerle da quelle conformi agli IFRS; b. indica la moneta nella quale sono date le informazioni supplementari; c. indica la sua valuta funzionale e il metodo di conversione usato per determinare le informazioni supplementari. 	___	___	___
119	IAS 29.9	L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta (quale risultato dell'applicazione dello IAS 29.27-28) è stato illustrato distintamente?	___	___	___
120	IAS 29.39	<p>Devono essere indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il fatto che il bilancio e i corrispondenti dati comparativi per gli esercizi precedenti sono stati rideterminati a fronte dei cambiamenti nel potere di acquisto della valuta funzionale e pertanto sono stati definiti nell'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio; b. se il bilancio è basato su costi storici o sui costi correnti; c. l'identità e il livello dell'indice dei prezzi alla data di bilancio e i movimenti dell'indice durante l'esercizio ed il precedente. 	___	___	___
121	IAS 27.40 Art. 38 comma 2 e art. 39 del D.Lgs. 127/91	<p>Sono state fornite le seguenti informazioni nel bilancio consolidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il tipo di legame fra la capogruppo e la controllata, quando la controllante non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei diritti di voto 	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>esercitabili in assemblea;</p> <p>b. le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;</p> <p>c. la data di riferimento di bilancio di una controllata, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito ad una data di chiusura o ad un esercizio diverso da quello della controllante e le ragioni per cui si fa riferimento ad una data di chiusura o ad un esercizio diverso; e</p> <p>d. la natura e la misura di qualunque restrizione significativa (per esempio come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi, o di rimborso di prestiti o di anticipazioni;</p> <p>e. l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale, con il metodo proporzionale, delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate che includa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la denominazione, la sede e il capitale; – le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate; – se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria. 	—	—	—
122	IAS 27.41	<p>Sono state fornite le seguenti informazioni nel bilancio separato di una controllante che decide di non predisporre il bilancio consolidato (in conformità al paragrafo 10):</p> <p>a. il fatto che il bilancio sia un bilancio separato;</p> <p>b. che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento;</p> <p>c. la ragione sociale e il luogo di costituzione o la sede legale dell'impresa che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità agli IFRS (l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio);</p> <p>d. un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in imprese a controllo congiunto e in imprese collegate, comprendente la ragione sociale e il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e</p> <p>e. una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni in controllate, in imprese a controllo congiunto e in imprese collegate.</p>	—	—	—
123	IAS 27.42	<p>Sono state fornite le seguenti informazioni nel bilancio separato di una controllante (diversa da quella trattata al paragrafo 41), partecipante in joint venture, o in una collegata:</p> <p>a. il fatto che il bilancio sia un bilancio separato;</p> <p>b. i motivi per cui si redige un bilancio separato, se non richiesto dalla legge;</p> <p>c. un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in imprese a controllo congiunto e in imprese collegate, comprendente la ragione sociale e il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;</p> <p>d. una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni in controllate, in imprese a controllo congiunto e in società collegate; e</p> <p>e. identificazione del bilancio consolidato della casa madre.</p>	—	—	—
124	Art. 2427 comma 1, n°5 c.c.	L'impresa ha fornito l'elenco delle partecipazioni possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta			

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		persona, in imprese controllate e collegate, specificando per ciascuna: la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito?	—	—	—
125	IAS 28.37	<p>L'impresa ha dato le seguenti informazioni:</p> <p>a. il fair value di ogni partecipazione in collegata per la quale ci sono quotazioni ufficiali dei prezzi;</p> <p>b. una sintesi delle informazioni di bilancio delle collegate, inclusi l'ammontare complessivo delle attività, passività, ricavi e utili o perdite;</p> <p>c. la ragione per cui un investitore conclude di avere un'influenza notevole, dove detiene direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20% dei voti o dei potenziali diritti di voto esercitabili nell'assemblea della collegata;</p> <p>d. la ragione per cui un investitore conclude di non avere un'influenza notevole, dove detiene direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota del o superiore al 20% dei voti o dei potenziali diritti di voto esercitabili nell'assemblea della collegata;</p> <p>e. la data di chiusura del bilancio della collegata, quando tale bilancio sia utilizzato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto e tale data o la durata dell'esercizio siano diverse da quelle dell'investitore, e la ragione dell'uso di una diversa data di riferimento o una differente durata dell'esercizio;</p> <p>f. la natura ed estensione di ogni restrizione significativa (ad es. risultante da contratti di prestito o disposizioni normative) alla capacità della collegata di trasferire fondi alla partecipante sotto forma di dividendi, rimborsi di finanziamenti o anticipi;</p> <p>g. perdite in collegate non iscritte, sia per l'esercizio corrente che cumulative, se la partecipante ha interrotto l'iscrizione di perdite condivise sulle collegate;</p> <p>h. il fatto che una collegata non sia contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28.13; e</p> <p>i. una sintesi delle informazioni di bilancio delle collegate, individualmente o per gruppi, che non siano state contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto, inclusi l'ammontare complessivo delle attività, passività, ricavi e utili o perdite.</p>	—	—	—
126	IAS 28.40	<p>Secondo quanto previsto dallo IAS 37, la partecipante ha indicato le seguenti informazioni:</p> <p>a. la sua quota nelle passività potenziali di una collegata sostenute congiuntamente ad altri partecipanti; e</p> <p>b. le passività potenziali che sorgono a causa di responsabilità solidale della partecipante per tutte o parte delle passività della collegata.</p>	—	—	—
127	IAS 31.54	<p>L'impresa (partecipante al controllo) ha indicato il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, distintamente dal valore delle altre passività potenziali:</p> <p>a. eventuali passività potenziali che il partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti;</p> <p>b. la sua quota di passività potenziali delle joint venture stesse per le quali esso è potenzialmente responsabile; e</p> <p>c. quelle passività potenziali che emergono perché il partecipante è potenzialmente responsabile per le passività degli altri</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		partecipanti al controllo della joint venture.	—	—	—
128	IAS 31.55	L'impresa (partecipante al controllo) ha indicato il valore complessivo dei seguenti impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni: a. qualunque impegno finanziario del partecipante riferibile alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente agli altri partecipanti; e b. la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.	—	—	—
129	IAS 31.56	L'impresa (partecipante al controllo) ha indicato: a. un elenco delle partecipazioni nelle joint venture significative; b. una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative; e c. la quota delle partecipazioni detenute in joint venture.	—	—	—
130	IAS 31.56	Se l'impresa (partecipante al controllo), presenta le sue partecipazioni in joint venture utilizzando il modello di consolidamento proporzionale linea per linea o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi, relativi a tali partecipazioni in joint venture, di: a. attività correnti; b. attività a lungo termine; c. passività corrente; d. passività a lungo termine; e. ricavi; e f. costi.	—	—	—
131	IAS 31.57	L'impresa (partecipante al controllo), ha indicato il metodo che usa per iscrivere la quota di partecipazioni in joint ventures?	—	—	—
132	IFRS 7.6	Quando l'informativa è richiesta per classi di strumenti finanziari, l'impresa: – ha raggruppato gli strumenti finanziari in classi adeguate rispetto alla natura dell'informativa e tenendo conto delle caratteristiche di tali strumenti finanziari; – ha fornito sufficienti informazioni da permettere una riconciliazione con le relative voci presentate nello stato patrimoniale.	—	—	—
133	IFRS 7.7	L'impresa fornisce informativa che consente agli utilizzatori del bilancio di valutare l'importanza degli strumenti finanziari per la posizione finanziaria e per il risultato economico?	—	—	—
134	IFRS 7.8	L'impresa fornisce informativa nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note del valore contabile per ciascuna delle seguenti categorie, come definite dallo IAS 39: a. attività finanziarie al <i>fair value</i> rilevato a conto economico, con evidenza separata: (i) di quelle designate come tali sin dall'iniziale iscrizione e (ii) di quelle classificate come possedute per negoziazione secondo lo IAS 39; b. investimenti posseduti sino a scadenza; c. finanziamenti e crediti; d. attività finanziarie disponibili per la vendita; e. passività finanziarie al <i>fair value</i> rilevato a conto economico, con separata evidenza: (i) di quelle designate come tali sin dall'iniziale iscrizione e (ii) di quelle classificate come possedute per negoziazione secondo lo IAS 39; f. passività finanziarie al costo ammortizzato.	—	—	—
135	IFRS 7.9	Se l'impresa ha designato un finanziamento o un credito (o un			

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>gruppo di finanziamenti o di crediti) come designato al fair value rilevato a conto economico, sono fornite le seguenti informazioni:</p> <p>a. l'esposizione massima al rischio di credito (vedi IFRS 7.36(a)) del finanziamenti o del credito (o del gruppo di finanziamenti o di crediti) alla data di riferimento del bilancio;</p> <p>b. l'importo attraverso il quale un qualsiasi derivato su credito o strumento simile mitiga quella esposizione massima al rischio di credito;</p> <p>c. l'importo del cambiamento, durante il periodo e cumulato, del fair value dei finanziamenti o dei crediti (o gruppi di finanziamento o di crediti) che è attribuibile a variazioni del rischio di credito delle attività finanziarie determinato:</p> <p>(i) come importo della variazione del suo fair value che non è attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischi di mercato; oppure</p> <p>(ii) usando un metodo alternativo che l'impresa ritiene rappresenti fedelmente l'ammontare della variazione del suo fair value che è attribuibile a variazioni nel rischio di credito delle attività;</p> <p>d. l'ammontare della variazione nel fair value di ogni derivato di credito o strumento simile collegato al credito o al finanziamento verificatasi durante il periodo e cumulativamente sino dalla designazione del finanziamento o del credito.</p>	—	—	—
136	IFRS 7.10	<p>Se l'impresa ha designato una passività finanziaria al fair value rilevato a conto economico secondo lo IAS 39.9, ha dato la seguente informativa:</p> <p>a. l'ammontare della variazione, durante il periodo e cumulata, del fair value della passività finanziaria attribuibile a variazioni del rischio di credito di quella passività, determinato:</p> <p>(i) come importo della variazione del suo fair value che non è attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischi di mercato (vedi appendice B, paragrafo B4 dell'IFRS 7); oppure</p> <p>(ii) usando un metodo alternativo che l'impresa ritiene rappresenti fedelmente l'ammontare della variazione del suo fair value che è attribuibile a variazioni nel rischio di credito della passività.</p> <p>b. la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'ammontare che l'impresa è contrattualmente obbligata a pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione.</p>	—	—	—
137	IFRS 7.11	<p>L'impresa fornisce la seguente informativa:</p> <p>a. i metodi usati per conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 9 (c) e 10 (a) dell'IFRS 7;</p> <p>b. se l'impresa ritiene che l'informativa data per conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 9 (c) o 10 (a) dell'IFRS 7 non rappresenti fedelmente la variazione nel fair value di una attività finanziaria o di una passività finanziaria attribuibile a variazioni nel rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'impresa ritiene rilevanti.</p>	—	—	—
138	IFRS 7.12	<p>Se l'impresa ha riclassificato un'attività finanziaria misurata:</p> <p>a. al costo o al costo ammortizzato, piuttosto che al fair value; o</p> <p>b. al fair value, piuttosto che al costo o al costo ammortizzato l'impresa ha dato l'informativa dell'ammontare riclassificato in e da ogni categoria e le ragioni della riclassifica (vedi IAS 39.51-54).</p>	—	—	—
139	IFRS 7.13	<p>Qualora l'impresa abbia trasferito attività finanziarie in modo che tutte o parte di esse non soddisfino le condizioni per lo storno (vedi IAS 39.15-37), l'impresa fornisce per ogni classe di tali attività finanziarie, le seguenti informazioni:</p>			

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		a. la natura dell'attività; b. la natura dei rischi e benefici cui l'impresa rimane esposta; c. quando l'impresa continua a lasciare iscritte le attività, il valore contabile di tali attività e delle connesse passività; e d. quando l'impresa continua a lasciare iscritte tutte le attività nella misura del suo coinvolgimento continuo: <ul style="list-style-type: none"> – il valore contabile complessivo delle attività originali, – l'ammontare delle attività che l'impresa continua a iscrivere, – il valore contabile delle connesse passività. 	—	—	—
140	IFRS 7.14	L'impresa fornisce la seguente informativa: <ul style="list-style-type: none"> a. il valore contabile delle attività finanziarie concesse in garanzia a fronte di passività o passività potenziali, incluso l'ammontare che è stato riclassificato in accordo con lo IAS 39.37(a); e b. le clausole e le condizioni relative a tale garanzia. 	—	—	—
141	IFRS 7.15	Quando l'impresa detiene attività a titolo di garanzia (attività finanziarie e non finanziarie) ed è consentito venderla o ridarla in garanzia in assenza di inadempienza da parte del proprietario dell'attività stessa, l'impresa ha fornito la seguente informativa: <ul style="list-style-type: none"> a. il fair value dell'attività detenuta in garanzia; b. il fair value di ognuna di tali attività in garanzia vendute o ridate in garanzia e se l'impresa ha una obbligazione a restituirla; e c. le clausole e le condizioni connesse con l'uso di tale attività in garanzia. 	—	—	—
142	IFRS 7.16	Quando le attività finanziarie si svalutano per perdite su crediti e l'impresa registra la svalutazione in un conto separato (ad esempio un conto svalutazione o simile usato per registrare cumulativamente le svalutazioni di attività) piuttosto che ridurre direttamente il valore contabile di un'attività, l'impresa fornisce una riconciliazione della variazione rilevata in tale conto durante il periodo per ogni classe di attività finanziaria.	—	—	—
143	IFRS 7.17	Se un'impresa ha emesso uno strumento che contiene sia una componente di debito che una componente di patrimonio (vedi IAS 32.28) e lo strumento include derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come uno strumento di debito con opzione a convertire) l'impresa ha fornito l'informativa circa l'esistenza di tali caratteristiche dello strumento emesso.	—	—	—
144	IFRS 7.18	Per i finanziamenti passivi iscritti alla data di riferimento del bilancio l'impresa ha fornito le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> a. dettaglio di ogni inadempimento nel periodo di clausole riguardanti il capitale, interessi, piano di ammortamento o rimborsi di questi finanziamenti; b. il valore contabile dei finanziamenti passivi oggetto di inadempimenti alla data di riferimento del bilancio; e c. se l'inadempimento è stato sanato, o i termini dei finanziamenti sono stati rinegoziati prima che il bilancio sia stato autorizzato per la pubblicazione. 	—	—	—
145	IFRS 7.19	Se, durante il periodo ci sono state violazioni nei termini contrattuali di un finanziamento diverse da quelli descritti nel IFRS 7.18, l'impresa ha fornito le stesse informazioni richieste dall'IFRS 7.18 se tali violazioni consentono al finanziatore di richiedere il pagamento anticipato (a meno che le violazioni siano state sanate, o i termini del finanziamento rinegoziati, alla o prima della data di riferimento del bilancio).	—	—	—
146	IFRS 7.20	L'impresa ha fornito l'indicazione delle seguenti voci di proventi, oneri, utili e perdite nei prospetti di bilancio o nelle note: <ul style="list-style-type: none"> a. utili o perdite netti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> (i) attività finanziarie o passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico, con separata indicazione di: 	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<ul style="list-style-type: none"> – quelli relativi alle attività o passività finanziarie designate come tali sin dalla loro iniziale iscrizione, e – quelli relativi ad attività o passività finanziarie che sono state classificate come possedute per negoziazione in accordo con lo IAS 39; (ii) attività finanziarie disponibili per la vendita, con separata indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> – ammontare di utili o perdite iscritti direttamente a patrimonio netto durante il periodo e – importi stornati dal patrimonio netto e iscritti nel conto economico del periodo; (iii) investimenti posseduti sino a scadenza;			
		(iv) finanziamenti e crediti;	—	—	—
		(v) passività finanziarie al costo ammortizzato.	—	—	—
		b. totale interessi attivi e totale interessi passivi (calcolati usando il metodo dell'interesse effettivo) per le attività finanziarie o passività finanziarie che non sono valutate al fair value rilevato a conto economico;	—	—	—
		c. compensi e spese (diversi da quelle incluse nella determinazione del tasso di interesse effettivo) derivanti da:			
		(i) attività finanziarie o passività finanziarie che non sono valutate al fair value rilevato a conto economico, e	—	—	—
		(ii) gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie che consistono nel detenere o investire attività per conto di persone, amministrazioni fiduciarie, piani per benefici previdenziali e altre istituzioni;	—	—	—
		d. interessi attivi relativi ad attività finanziarie svalutate in accordo con lo IAS 39.AG 93; e	—	—	—
		e. l'importo di ogni svalutazione per ogni classe di attività finanziaria.	—	—	—
147	IFRS 7.21	L'impresa, in accordo con lo IAS 1.108, ha fornito nella sintesi dei principi contabili, i criteri di determinazione di valori usati per la predisposizione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.	—	—	—
148	IFRS 7.B5	Per soddisfare i requisiti di cui all'IFRS 7.21 l'impresa ha fornito, per le attività finanziarie e passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico, l'impresa ha fornito la seguente informativa:			
		(i) la natura delle attività finanziarie o passività finanziarie che l'impresa ha designato al fair value rilevato a conto economico;	—	—	—
		(ii) i criteri per tale designazione di queste attività o passività finanziarie al momento della loro iscrizione iniziale;	—	—	—
		(iii) come l'impresa ha soddisfatto le condizioni dei paragrafi 9, 11A o 12 dello IAS 39 per tale designazione:			
		– per gli strumenti finanziari designati in accordo con il paragrafo (b) (i) della definizione di attività o passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico dello IAS 39, l'informativa include una descrizione narrativa delle circostanze sottostanti la mancata uniformità nella valutazione o nella rilevazione che potrebbe altrimenti derivarne;	—	—	—
		– per gli strumenti finanziari designati in accordo con il paragrafo (b) (ii) della definizione di attività o passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico dello IAS 39, l'informativa include una descrizione narrativa di come la designazione al fair value rilevato a conto economico è coerente con la strategia di investimento o di gestione del rischio documentata dell'impresa.	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
149	IFRS 7.B5	<p>Per soddisfare i requisiti dell'IFRS 7.21 l'impresa ha fornito l'informativa seguente:</p> <p>a) i criteri per designare le attività finanziarie come disponibili per la vendita;</p> <p>b) se gli acquisti o le vendite standardizzati di attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento (vedi IAS 39.38);</p> <p>c) quando un accantonamento è utilizzato per ridurre il valore contabile di attività finanziarie svalutate per perdite su crediti:</p> <p>(i) i criteri per determinare quando il valore contabile di attività finanziarie svalutate è ridotto direttamente (o, nel caso di uno storno di una svalutazione, è incrementato direttamente) e quando è utilizzato l'accantonamento;</p> <p>(ii) i criteri per stornare importi accantonati contro il valore contabile di attività finanziarie svalutate (vedi IFRS 7.16);</p> <p>d) come utili o perdite netti in ogni categoria di strumenti finanziari sono determinati (vedi IFRS 7.20 (a)), per esempio, se gli utili o le perdite netti di elementi al fair value rilevato a conto economico includono proventi per interessi o dividendi;</p> <p>e) i criteri che l'impresa utilizza per determinare se vi è una evidenza oggettiva che un perdita di valore si è verificata (vedi IFRS 7.20 (e));</p> <p>f) quando i termini delle attività finanziarie scadute o svalutate sono stati rinegoziati, i principi contabili delle attività finanziarie che sono soggetti ai termini rinegoziati (vedi IFRS 7.36 (d)).</p>	—	—	—
150	IFRS 7.B5	L'impresa ha fornito, nella sintesi dei principi contabili o nelle note, le decisioni, a parte quelle relative alle stime, che la direzione ha preso nell'applicare i principi contabili dell'impresa e che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati nel bilancio, come richiesto dallo IAS 1.113.	—	—	—
151	IFRS 7.22	<p>L'impresa ha fornito l'informativa seguente separatamente per ogni tipo di copertura descritta nello IAS 39:</p> <p>a) una descrizione di ogni tipo di copertura;</p> <p>b) una descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura ed il loro fair value alla data di riferimento del bilancio;</p> <p>c) la natura dei rischi oggetto di copertura.</p>	—	—	—
152	IFRS 7.23	<p>Per ogni copertura dei flussi finanziari, un'impresa deve fornire la seguente informativa:</p> <p>a) i periodi in cui i flussi finanziari sono attesi e quando è atteso che incideranno sul conto economico;</p> <p>b) una descrizione di ogni transazione futura per la quale la contabilizzazione dell'operazione di copertura è stata effettuata in precedenza ma che non ci si aspetti più che si verifichi;</p> <p>c) l'ammontare che è stato iscritto nel patrimonio netto durante il periodo;</p> <p>d) l'ammontare che è stato stornato dal patrimonio ed incluso nel conto economico del periodo, con l'evidenza dell'importo incluso in ogni voce del conto economico;</p> <p>e) l'importo che è stato stornato dal patrimonio netto nel periodo ed incluso nel costo iniziale o in altro valore contabile di una attività non finanziaria o passività non finanziaria la cui acquisizione o il cui verificarsi costituiva un'operazione di copertura prevista ritenuta altamente probabile.</p>	—	—	—
153	IFRS 7.24	<p>L'impresa ha fornito separatamente la seguente informativa:</p> <p>a) nelle coperture di fair value, gli utili o perdite:</p> <p>(i) sugli strumenti di copertura; e</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		(ii) sugli elementi coperti attribuibili al rischio coperto. b) la inefficacia iscritta a conto economico che deriva dalle coperture di flussi finanziari; e c) la inefficacia iscritta a conto economico che deriva dalle coperture di investimenti netti in gestioni estere.	—	—	—
154	IFRS 7.25	Eccetto quanto indicato nell'IFRS 7.29, l'impresa ha fornito per ogni classe di attività e passività finanziaria (vedi IFRS 7.6) il fair value di quella classe di attività e passività in modo da permetterne il confronto con il suo valore contabile.	—	—	—
155	IFRS 7.26	Nel dare l'informativa sui fair value, l'impresa ha raggruppato le attività e passività finanziarie in classi, nettandone l'importo solo nella misura in cui il loro valore contabile è stato compensato in bilancio.	—	—	—
156	IFRS 7.27	L'impresa ha fornito l'informativa seguente: a) i metodi e, quando una tecnica di valutazione è utilizzata, le ipotesi adottate nel determinare il fair value di ogni classe di attività e passività finanziaria; b) se i fair value sono determinati, in tutto o in parte, facendo diretto riferimento a quotazioni rilevate in un mercato attivo o sono stimati usando tecniche di valutazione (vedi paragrafi AG71- AG79 dello IAS 39); c) se i fair value rilevati o indicati in bilancio sono determinati totalmente o parzialmente utilizzando una tecnica di valutazione basata su ipotesi che non sono confermate dai prezzi di operazioni correnti di mercato osservabili effettuate sullo stesso strumento (ossia senza modifiche o ristrutturazione dello strumento) e che non sono basate su dati osservabili di mercato disponibili; d) per i fair value che sono iscritti in bilancio, se la sostituzione di una o più delle ipotesi indicate in c. con ipotesi alternative ragionevolmente possibili cambierebbe il fair value in modo significativo, l'impresa deve indicare tale fatto e fornire l'informativa sugli effetti di questi cambiamenti. e) se c. è applicabile, l'importo totale della variazione nel fair value stimato utilizzando tale tecnica di valutazione che è stata iscritta nel conto economico durante il periodo.	—	—	—
157	IFRS 7.28	Se c'è una differenza tra il fair value (prezzo della transazione) al momento dell'iscrizione iniziale e l'importo determinato a quella data usando una tecnica di valutazione, l'impresa ha fornito, per ogni classe di strumento finanziario, la seguente informativa: a) i principi contabili per iscrivere quella differenza nel conto economico per riflettere una variazione nei fattori (incluso il tempo) che gli operatori del mercato considererebbero nel determinare un prezzo (vedi IAS 39 AG 76A); e b) la differenza complessiva ancora da iscrivere nel conto economico all'inizio e alla fine del periodo e una riconciliazione delle variazioni del saldo di questa differenza.	—	—	—
158	IFRS 7.30	Nei casi descritti al paragrafo 29(b) e (c) dell'IFRS 7, l'impresa fornisce informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di tali attività o passività finanziarie e il loro fair value, tra cui: a) il fatto che per i predetti strumenti il fair value non è stato indicato poiché non può essere determinato attendibilmente; b) la descrizione degli strumenti finanziari, l'indicazione del loro valore contabile e la spiegazione del perché il fair value non può essere valutato attendibilmente; c) informazioni sul mercato degli strumenti; d) l'indicazione se e come l'impresa ha intenzione di cedere gli	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		strumenti finanziari; e e) nel caso in cui siano stati eliminati dal bilancio strumenti finanziari il cui fair value precedentemente non poteva essere valutato attendibilmente, deve esserne data informazione, con indicazione: – del fatto; – del loro valore contabile al momento dell'eliminazione e – dell'importo dell'utile o della perdita rilevato.	—	—	—
159	IFRS 7.31	L'impresa ha fornito l'informativa che consente agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l'estensione dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari cui l'impresa è esposta alla data del riferimento del bilancio.	—	—	—
160	IFRS 7.33	Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'impresa ha fornito l'informativa seguente: a. le esposizioni al rischio e come traggono origine; b. gli obiettivi, le politiche e i processi per gestire il rischio e i metodi usati per misurare il rischio; e c. ogni cambiamento in (a) o (b) rispetto al periodo precedente.	—	—	—
161	IFRS 7.34	Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'impresa ha fornito la seguente informativa: a. dati quantitativi sintetici circa la sua esposizione a tali rischi alla data di riferimento di bilancio. Tali informazioni si basano sui dati forniti internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (come definito nello IAS 24), per esempio il consiglio di amministrazione dell'impresa o l'amministratore delegato; b. le informazioni richieste dall'IFRS 7.36-42, nella misura in cui non siano fornite al punto (a) precedente, a meno che il rischio sia non significativo (vedi IAS 1.29-31 per la definizione di rilevanza); e c. concentrazione di rischio se non risultanti dai punti (a) e (b).	—	—	—
162	IFRS 7.B8	Con riferimento alla concentrazione dei rischi, l'impresa ha fornito l'informativa seguente: a. una descrizione di come la direzione aziendale ha determinato la concentrazione dei rischi; b. una descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (ad esempio controparti, area geografica, valuta o mercato); e c. l'ammontare delle esposizioni al rischio connesso agli strumenti finanziari con la medesima caratteristica.	—	—	—
163	IFRS 7.35	Se le informazioni quantitative alla data di riferimento del bilancio non sono rappresentative della esposizione ai rischi dell'impresa durante il periodo, l'impresa fornisce ulteriori informazioni che siano rappresentative.	—	—	—
164	IFRS 7.36	L'impresa ha fornito la seguente informativa per classe di strumenti finanziari: a. l'importo che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito alla data di riferimento del bilancio senza prendere in considerazione nessuna garanzia detenuta o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (ad esempio accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione di cui alla IAS 32); b. riguardo all'importo di cui al punto (a), una descrizione della garanzia detenuta e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito; c. informazioni circa la qualità creditizia delle attività finanziarie che non siano né scadute né svalutate; e d. il valore contabile delle attività finanziarie che sarebbero	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		scadute o svalutate se le relative condizioni non fossero state rinegoziate.	___	___	___
165	IFRS 7.37	L'impresa ha fornito, per ogni classe di attività finanziaria, le seguenti informazioni: a. un'analisi dell'anzianità delle attività finanziarie che sono scadute alla data di riferimento del bilancio ma che non hanno subito perdite di valore; b. un'analisi delle attività finanziarie che sono state individuate singolarmente come attività che hanno perso valore alla data di riferimento del bilancio, incluso i fattori che l'impresa ha considerato nel determinare la perdita di valore; c. per gli importi di cui ai punti (a) e (b), una descrizione delle garanzie detenute dall'impresa e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e, a meno che non sia impossibile, una stima del loro fair value.	___	___	___
166	IFRS 7.38	Quando un'impresa ottiene attività finanziarie o non finanziarie durante il periodo acquisendo il possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, e tali attività soddisfano i requisiti per la loro iscrizione, l'impresa ha fornito la seguente informativa: a. la natura ed il valore contabile delle attività ricevute; b. quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche per vendere tali attività o per utilizzarle nel normale corso dell'attività dell'impresa	___	___	___
167	IFRS 7.39	L'impresa ha fornito la seguente informativa: a. un'analisi per scadenza delle passività finanziarie che mostri la scadenza contrattuale residua; e b. una descrizione di come l'impresa gestisce il rischio di liquidità relativo al punto (a).	___	___	___
168	IFRS 7.40	A meno che l'impresa soddisfi l'IFRS 7.41, l'impresa fornisce la seguente informativa: a. un'analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato cui l'impresa è esposta alla data di riferimento del bilancio, con l'evidenza di come il conto economico ed il patrimonio netto sarebbero stati modificati da variazioni della variabile rilevante di rischio ragionevolmente possibili alla data di bilancio; b. i metodi e le ipotesi di base usati nel preparare l'analisi di sensitività; e c. i cambiamenti rispetto al periodo precedente nei metodi e nelle ipotesi di base utilizzati, e le ragioni di tali cambiamenti.	___	___	___
169	IFRS 7.41	Se l'impresa prepara l'analisi di sensitività, come ad esempio il VAR (Value-at-risk), che riflette l'interdipendenza tra variabili di rischio (ad esempio tasso di interesse e tasso di cambio) e usa tale metodo per gestire i rischi finanziari, l'impresa può usare l'analisi di sensitività al posto dell'analisi di cui all'IFRS 7.40. L'impresa in questo caso ha fornito anche la seguente informativa: a. una spiegazione del metodo usato nel preparare l'analisi di sensitività, e una spiegazione dei principali parametri ed ipotesi sottostanti i dati forniti; e b. una spiegazione dell'obiettivo del metodo usato e dei limiti che ne potrebbero derivare per le informazioni che non riflettono pienamente il fair value delle attività e delle passività in oggetto;	___	___	___
170	IFRS 7.42	Quando l'analisi di sensitività fornita in accordo con l'IFRS 7.40-41 non rispecchia il rischio inerente uno strumento finanziario (perché, per esempio, l'esposizione alla fine dell'esercizio non riflette l'esposizione durante l'esercizio) l'impresa dà l'informativa di tale fatto e delle ragioni in base alle quali l'impresa ritiene che l'analisi di sensitività non sia rappresentativa.	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
171 ¹³⁵ (*)	IAS 32.56	L'impresa ha dato le seguenti informazioni nel proprio bilancio: a. i propri obiettivi e le procedure di gestione dei rischi finanziari; e b. le proprie procedure di copertura di ciascuna principale tipologia di operazione prevista per la quale è utilizzato il metodo contabile della copertura (hedge accounting).	___	___	___
172 (*)	IAS 32.57	L'impresa ha inoltre dato, oltre a specifiche informazioni su specifici saldi e operazioni relativi a strumenti finanziari, informazioni su: a. l'estensione dell'utilizzo degli strumenti finanziari; b. i rischi associati a tali strumenti finanziari; c. gli obiettivi perseguiti attraverso tali strumenti finanziari; d. l'illustrazione delle procedure di controllo dei rischi associati agli strumenti finanziari, include: – politiche su aspetti quali la copertura dell'esposizione ai rischi; – la necessità di evitare inopportune concentrazioni di rischio; e – l'ottenimento di garanzie per ridurre il rischio di credito.	___	___	___
173 (*)	IAS 32.58	L'impresa ha indicato le seguenti informazioni separatamente per le operazioni qualificate come di copertura di fair value, di copertura di flussi finanziari e di copertura di un investimento netto in una gestione estera (come definito nello IAS 39): a. una descrizione della copertura; e b. una descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro fair value alla data di riferimento del bilancio; c. la natura dei rischi coperti; e d. per le coperture di flussi finanziari: – i periodi in cui si prevede che gli stessi si debbano verificare; – quando si presume che le stesse incideranno sul conto economico; e – una descrizione di qualsiasi operazione prevista per la quale la contabilizzazione della operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, ma che si presume non si verificherà più in futuro.	___	___	___
174 (*)	IAS 32.59	Quando l'utile o la perdita su uno strumento di copertura su un flusso finanziario è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto, attraverso il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto, l'impresa ha indicato: a. l'importo che è stato rilevato nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio; b. l'importo che è stato girato dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico dell'esercizio; e c. l'importo che è stato girato dal patrimonio netto nel corso dell'esercizio e incluso nella misurazione iniziale del costo di acquisizione o altro valore contabile di un'attività o passività non finanziaria in una prevista operazione di copertura ritenuta altamente probabile.	___	___	___
175 (*)	IAS 32.60	Per ogni classe di attività finanziaria, passività finanziaria, e strumento rappresentativo di capitale, l'impresa ha fornito le seguenti informazioni: a. informazioni sull'ammontare e sulla natura degli strumenti finanziari; e	___	___	___

¹³⁵ I numeri contrassegnati con l'asterisco (*) sono riferiti ai requisiti di informativa previsti dallo IAS 32 che devono essere applicati nei casi in cui non si decida di adottare anticipatamente l'IFRS 7 la cui applicazione è prevista obbligatoriamente dal 1° gennaio 2007.

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		b. le principali clausole e condizioni generali che possano influire sull'ammontare, i tempi e l'attendibilità dei flussi finanziari futuri.	___	___	___
176 (*)	IAS 32.63	<p>Quando gli strumenti finanziari detenuti o emessi dall'impresa, individualmente o come classe, creano un rilevante rischio prezzi, rischio di credito, rischio di liquidità/o sui flussi finanziari), l'informativa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il capitale nominale, facciale o altro importo analogo che, per alcuni strumenti derivati quali gli interest rate swaps, può essere l'importo (riportato come importo nozionale) sul quale sono basati i pagamenti futuri; – la data di maturazione, scadenza o liquidazione; – le opzioni ad adempiere anticipatamente detenute da qualunque partecipante allo strumento, compreso il periodo o la data in cui le opzioni possono essere esercitate, nonché il prezzo o la gamma di prezzi ai quali le opzioni possono essere esercitate; – le opzioni possedute da qualunque partecipante allo strumento a convertirlo o scambiarlo con un altro strumento finanziario o con altre attività o passività, compreso il periodo o la data in cui le opzioni possono essere esercitate, nonché i rapporti di conversione o di scambio; – l'ammontare e i tempi delle riscossioni o dei pagamenti futuri programmati per l'importo capitale dello strumento, compresi i rimborsi rateali e qualsiasi piano di ammortamento finanziario o disposizioni similari; – il tasso fissato o l'importo degli interessi, dei dividendi o di altro rendimento periodico sul capitale e i tempi dei pagamenti; – le garanzie ricevute, nel caso di attività finanziaria, o concesse, nel caso di passività finanziaria; – la valuta estera nella quale sono effettuate le riscossioni o i pagamenti, nel caso di uno strumento i cui flussi finanziari sono espressi in una valuta differente dalla valuta funzionale; – le informazioni descritte nei punti precedenti per lo strumento da acquisirsi in permuta, nel caso di uno strumento che preveda uno scambio; e – qualsiasi condizione dello strumento o patto a esso correlato che, se contravvenuto, potrebbe alterare significativamente eventuali altre clausole (quale, per esempio, una clausola in un titolo obbligazionario che preveda un determinato rapporto tra debiti e patrimonio netto che, qualora non rispettato, renda l'intero importo capitale del titolo dovuto e pagabile immediatamente). 	___	___	___
177 (*)	IAS 32.64	<i>Quando l'esposizione di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale differisce dalla forma legale dello strumento, è opportuno che l'impresa illustri la natura dello strumento stesso nelle note al bilancio.</i>	___	___	___
178 (*)	IAS 32.65	L'utilità delle informazioni sull'ammontare e la natura dello strumento finanziario è maggiore quando esse evidenziano i rapporti tra singoli strumenti che possano influire significativamente sull'ammontare, sui tempi e sull'attendibilità dei flussi finanziari futuri dell'impresa. Per esempio, può essere significativo indicare i rapporti di copertura come quello che si può avere quando l'impresa possiede un investimento in azioni per il quale essa ha acquistato una opzione a vendere. (Quando, in alcune circostanze, la misura in cui l'esposizione al rischio è alterata, da correlazioni tra attività e passività, non risulta dal bilancio con le informazioni richieste dallo IAS 32.63, possono essere necessarie ulteriori informazioni).	___	___	___
179 (*)	IAS 32.60	Per ogni classe di attività finanziaria, passività finanziaria, e strumento rappresentativo di capitale, l'impresa ha fornito le	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
	IAS 32.66	<p>seguenti informazioni:</p> <p>a. le informazioni sui principi contabili e i metodi adottati, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i criteri per la rilevazione; e – i criteri di valutazione applicati. <p>b. i principi generali adottati e il metodo per applicare tali principi alle operazioni, agli eventi e situazioni derivanti dall'attività dell'impresa, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – criteri applicati nel determinare quando contabilizzare un'attività o una passività finanziaria e quando eliminarla contabilmente; – il criterio di valutazione applicato alle attività e passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale e successivamente; e – il criterio con il quale i proventi e gli oneri derivanti da attività e passività finanziarie sono rilevati e quantificati. 	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —
180 ^(*)	IAS 32.66	<p>L'impresa ha fornito l'informativa seguente per le attività finanziarie o le passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico:</p> <p>a. i criteri per tale designazione di questi strumenti finanziari al momento dell'iscrizione iniziale;</p> <p>b. come l'impresa ha soddisfatto le condizioni dei paragrafi 9, 11A o 12 dello IAS 39 per tale designazione incluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per gli strumenti designati in accordo con il paragrafo 9 (b)(i) dello IAS 39, l'informativa include una descrizione narrativa delle circostanze sottostanti una mancata uniformità nella valutazione o rilevazione che ne potrebbe derivare; – per gli strumenti designati in accordo con il paragrafo 9 (b)(ii) dello IAS 39, l'informativa include una descrizione narrativa di come la designazione al fair value rilevato a conto economico è coerente con la documentata gestione del rischio o la strategia di investimento dell'impresa; <p>c. la natura delle attività o passività finanziarie che l'impresa ha designato al fair value rilevato a conto economico.</p>	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —
181 ^(*)	IAS 32.61	Per ogni classe di attività finanziaria, l'impresa ha fornito informazioni in merito al fatto che gli acquisti e vendite ordinari di attività finanziarie siano contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di liquidazione (vedere IAS 39, paragrafo 38).	—	—	—
182 ^(*)	IAS 32.67	<p>Per ogni classe di attività e passività finanziarie, l'impresa ha fornito informazioni in merito alla sua esposizione al rischio di tasso di interesse, incluso:</p> <p>a. la più prossima tra la data contrattuale di revisione del tasso e quella di scadenza; e</p> <p>b. i tassi di interesse effettivi, ove applicabile.</p>	— — —	— — —	— — —
183 ^(*)	IAS 32.70	<p><i>L'impresa fornisce informazioni concernenti le previste date di revisione del tasso e di scadenza se tali date differiscono significativamente da quelle contrattuali (per esempio, quando, l'impresa è in grado di prevedere con ragionevole attendibilità l'ammontare dei mutui ipotecari a tasso fisso che saranno rimborsati prima della scadenza e utilizza queste informazioni come criterio per gestire la sua esposizione al rischio di tasso di interesse). In questo caso, le informazioni aggiuntive indicano:</i></p> <p>a. <i>che le informazioni aggiuntive sono basate sull'aspettativa della direzione aziendale riguardo agli eventi futuri e;</i></p> <p>b. <i>una spiegazione delle ipotesi formulate circa le date di revisione del tasso o quelle di scadenza; e</i></p> <p>c. <i>quanto queste differiscono dalle date contrattuali.</i></p>	— — — —	— — — —	— — — —
184 ^(*)	IAS 32.71	L'impresa indica quali tra le sue attività e passività finanziarie			

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		sono: a. esposte al rischio di tasso di interesse sul fair value, quali le attività e le passività finanziarie con tasso di interesse fisso; b. esposte al rischio di tasso di interesse su flussi finanziari, quali le attività e passività finanziarie con un tasso di interesse variabile collegato alle variazioni dei tassi di mercato; e c. non direttamente esposte al rischio di tasso di interesse, quali investimenti finanziari in strumenti rappresentativi di capitale.	___	___	___
185 ^(*)	IAS 32.73	Un'impresa può risultare esposta al rischio di tasso di interesse come conseguenza di una operazione nella quale nessuna attività o passività finanziaria è rilevata nello stato patrimoniale. In tali casi, l'impresa ha indicato le informazioni che consentono agli utilizzatori del proprio bilancio di capire la natura e l'ammontare della sua esposizione. Per esempio quando l'impresa ha un impegno a concedere finanziamenti, l'informativa deve comprendere: a. il valore nominale; b. tasso di interesse; c. data di scadenza del finanziamento che deve essere concesso; d. clausole contrattuali significative della transazione che comportano l'esposizione al rischio di tasso di interesse.	___	___	___
186 ^(*)	IAS 32.75	Quando l'impresa è in grado di fornire informazioni utili sulla sua sensibilità ai tassi di interesse ha indicato il criterio con il quale ha predisposto l'informativa (incluse le ipotesi significative).	___	___	___
187 ^(*)	IAS 32.76 IAS 32.85	Per ciascuna categoria di attività finanziaria e altre esposizioni di credito l'impresa deve indicare le informazioni concernenti la sua esposizione al rischio di credito, compresi: a. l'ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare il fair value di eventuali garanzie collaterali nel caso in cui le altre parti non adempiano le obbligazioni loro derivanti dagli strumenti finanziari; e b. le concentrazioni significative di rischio di credito, inclusi: – una descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione; e – l'importo della massima esposizione al rischio di credito relativo a tutte le attività finanziarie, che condividono quella caratteristica.	___	___	___
188 ^(*)	IAS 32.80	Quando un'attività finanziaria con diritto legale di compensazione con una passività finanziaria non è esposta nello stato patrimoniale al netto della passività poiché non è inteso che l'adempimento avvenga per il saldo netto o simultaneamente, l'impresa ha dato informativa in merito all'esistenza del diritto legale di compensazione?	___	___	___
189 ^(*)	IAS 32.81	Quando un accordo quadro di compensazione riduce significativamente il rischio di credito relativo alle attività finanziarie non compensate con passività finanziarie in essere con la stessa controparte, l'impresa ha fornito informazioni aggiuntive riguardanti gli effetti dell'accordo che indichino: a. che il rischio di credito relativo alle attività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione è eliminato solo nella misura in cui le passività finanziarie dovute alla stessa controparte saranno estinte dopo il realizzo delle attività; b. che l'ammontare per il quale l'esposizione complessiva dell'impresa al rischio di credito si riduce per mezzo di un accordo quadro di compensazione può variare sostanzialmente in breve tempo dopo la data di riferimento del bilancio, poiché l'esposizione è influenzata da ciascuna operazione rientrante nell'accordo; e c. le clausole dei suoi accordi quadro generali di compensazione	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<i>che determinano la misura della riduzione del suo rischio di credito.</i>	___	___	___
190 ^(*)	IAS 32.83	Le concentrazioni dei rischi di credito sono indicate quando esse non risultano evidenti da altre informazioni riguardanti la natura dell'attività e la situazione-patrimoniale finanziaria dell'impresa e si traducono in una rilevante esposizione a perdite nel caso di inadempimento delle controparti.	___	___	___
191 ^(*)	IAS 32.84	Le concentrazioni dei rischi di credito possono derivare dalle esposizioni verso un singolo debitore o verso un gruppo di debitori con caratteristiche simili tali che la loro capacità di adempiere alle loro obbligazioni si ritiene venga influenzata in modo simile dai cambiamenti nelle condizioni economiche o in altre condizioni. Tra le variabili che possono dare origine a una concentrazione di rischi rientrano la natura delle attività intraprese dai debitori, quali: <ul style="list-style-type: none"> – il settore operativo, – l'area geografica nella quale operano e – il livello di solvibilità di gruppi di debitori. 	___	___	___
192 ^(*)	IAS 32.86	L'impresa indica per ogni classe di attività e passività finanziarie il fair value di quella classe di attività e passività in modo tale che sia possibile confrontarla con il corrispondente valore contabile indicato in bilancio (IAS 39 fornisce indicazioni per la determinazione del fair value) eccetto per quanto previsto dallo IAS 32.90 e dallo IAS 32.91A.	___	___	___
193 ^(*)	IAS 32.90	Qualora gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale non quotati o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro fair value non può essere determinato attendibilmente, l'impresa ha fornito le seguenti informazioni: <ol style="list-style-type: none"> a. illustrazione del fatto con una descrizione degli strumenti finanziari; b. il loro valore contabile; c. una spiegazione del perché il loro fair value non può essere stimato attendibilmente; d. se possibile, l'intervallo di valori entro il quale è altamente probabile che la stima di fair value sia compresa; e e. nel caso in cui siano vendute attività finanziarie il cui fair value precedentemente non poteva essere attendibilmente valutato, è stata data informativa: <ul style="list-style-type: none"> – del fatto; – del valore contabile di tali attività finanziarie al momento della vendita; – dell'importo dell'utile o perdita rilevato. 	___	___	___
194 ^(*)	IAS 32.91A	Qualora le attività e passività finanziarie configurino una partecipazione discrezionale (come descritto nell'IFRS 4 Contratti assicurativi) e un'impresa non può misurare attendibilmente il fair value di tale elemento, l'impresa deve indicare: <ol style="list-style-type: none"> a. tale fatto, con una descrizione dei contratti; b. il loro valore contabile; c. una spiegazione del perché il loro fair value non può essere stimato attendibilmente; e d. se possibile, l'intervallo di valori entro il quale è altamente probabile che la stima di fair value sia compresa. 	___	___	___
195 ^(*)	IAS 32.92	L'impresa ha fornito le seguenti informazioni: <ol style="list-style-type: none"> a. i metodi e le principali assunzioni applicati nella determinazione dei fair value di attività e passività finanziarie distintamente per classi principali di attività e passività finanziarie; b. quando i fair value di attività e passività finanziarie sono 	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>determinati direttamente, totalmente o parzialmente, con riferimento alle quotazioni del prezzo pubblicate in un mercato attivo o sono stimati utilizzando una tecnica di valutazione (vedere IAS 39);</p> <p>c. quanto i fair value sono determinati, totalmente o in parte, utilizzando una tecnica di valutazione basata su presupposti che non sono supportati da prezzi o tassi di mercato osservabili;</p> <p>d. quando la modifica di uno qualsiasi di tali presupposti in un'alternativa ragionevolmente possibile comportasse un fair value molto diverso, l'entità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dichiara questo fatto; e – l'effetto sul fair value di una gamma di presupposti alternativi ragionevolmente possibili; <p>e. l'importo totale della variazione in fair value, stimata utilizzando una tecnica di valutazione, che è stata rilevata nel conto economico nel corso dell'esercizio.</p>	—	—	—
196 ^(*)	IAS 32.94	<p>L'impresa ha fornito le seguenti informazioni:</p> <p>a. se l'impresa ha venduto o altrimenti trasferito un'attività finanziaria attraverso una forma di accordo in modo tale che l'accordo non possa essere qualificato come trasferimento dell'attività, totalmente o in parte, (per esempio per un accordo di riacquisto, opzione di vendita e acquisto, garanzia di credito su un'attività o parte di attività trasferita), l'impresa ha indicato per ogni classe di attività finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la natura delle attività; – la natura dei rischi e benefici della proprietà ai quali l'impresa rimane esposta; – quando l'impresa continua a rilevare l'attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, l'ammontare totale dell'attività, l'ammontare dell'attività che l'impresa continua a rilevare e il valore contabile della passività associata; – quando l'impresa continua a rilevare l'intera attività, i valori contabili dell'attività e della passività associata; <p>b. l'impresa deve indicare il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività, il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia per passività potenziali, e (secondo quanto previsto dagli IAS 32.60(a) e IAS 32.63(g)) qualsiasi clausola e condizione generale rilevante connessa alle attività date in garanzia.</p> <p>c. quando l'impresa ha accettato un'attività in garanzia che le è consentito di vendere o ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del possessore dell'attività, essa deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il fair value dell'attività in garanzia accettata (attività finanziarie e non finanziarie); – il fair value di una tale attività in garanzia venduta o ridata in garanzia e se l'impresa è obbligata a restituirla; – qualsiasi clausola e condizione generale rilevanti associate all'utilizzo di questa attività in garanzia (secondo quanto previsto dai paragrafi 60(a) e 63(g) dello IAS 39); <p>d. qualora l'impresa ha emesso uno strumento che contiene una componente sia di passività sia rappresentativa di capitale (vedere IAS 32.28) e lo strumento ha caratteristiche di derivato incorporato multiplo i cui valori sono interdipendenti (quali uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l'esistenza di tali caratteristiche e il tasso di interesse effettivo sulla componente di passività (escluso qualsiasi derivato incorporato che sia contabilizzato separatamente).</p>	—	—	—
197 ^(*)	IAS 32.94	L'impresa ha fornito le seguenti informazioni:	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		della variazione del fair value che è attribuibile a variazioni di rischio di credito;	—	—	—
		(ii). i metodi usati per soddisfare le disposizioni del punto (i) di cui sopra;	—	—	—
		(iii). se le informazioni fornite per soddisfare i requisiti richiesti non rappresentano fedelmente la variazione di fair value delle attività finanziarie attribuibile a variazioni di rischio di credito, sono indicate le ragioni di tale conclusione ed i fattori che l'impresa considera rilevanti;	—	—	—
		(iv). la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'ammontare che l'impresa potrebbe dover pagare alla scadenza al detentore dell'obbligazione.	—	—	—
198 ^(*)	IAS 32.94	<p>L'impresa ha fornito le seguenti informazioni:</p> <p>a. qualora l'impresa ha riclassificato un'attività finanziaria come un'attività valutata al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value (vedere IAS 39.54), essa deve indicare la ragione per tale riclassificazione;</p> <p>b. gli importi significativi di proventi, oneri e utili e perdite originati da attività e passività finanziarie, sia se rilevati a conto economico sia come componente separata del patrimonio netto. A questo scopo, l'informativa deve includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli interessi attivi e passivi complessivi (calcolati utilizzando il metodo dell'interesse effettivo) per le attività e passività finanziarie che non sono designate al fair value rilevato a conto economico; – per le attività finanziarie disponibili per la vendita, l'ammontare delle plusvalenze/minusvalenze rilevate direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio e l'ammontare girato dal patrimonio netto al conto economico dell'esercizio; – l'ammontare dell'importo degli interessi maturati su attività finanziarie che hanno subito una perdita per riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 39.AG93. <p>c. un'impresa deve indicare la natura e l'importo di ogni perdita per riduzione di valore rilevata nel conto economico per un'attività finanziaria, separatamente per ciascuna classe significativa di attività finanziaria (lo IAS 32.55 fornisce una guida per la determinazione delle classi di attività finanziarie);</p> <p>d. in riferimento a qualsiasi inadempienza nel corso dell'esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, interessi, piano d'ammortamento o rimborsi relativi a debiti finanziari rilevati alla data di riferimento del bilancio e qualsiasi altra violazione nel corso d'esercizio di contratti di finanziamento quando tali violazioni possono permettere al finanziatore di richiedere il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate, alla, o prima della data di riferimento del bilancio), un'impresa deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. i dettagli di tali violazioni; ii. gli importi rilevati alla data di riferimento del bilancio relativi ai finanziamenti passivi sui quali si sono verificate violazioni; iii. in riferimento a importi indicati sotto (ii), se l'inadempienza è stata sanata o le condizioni dei finanziamenti passivi sono state rinegoziate prima della data in cui il bilancio sia stato autorizzato per la pubblicazione. 	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
199	Comunicazione Consob n. 6064293 ¹³⁶	Nelle note al bilancio devono essere fornite le seguenti informazioni: a. una descrizione dei “negative pledges” e dei “covenants” relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo e alla data di redazione della situazione contabile periodica, qualora significativi; b. le conseguenze del mancato rispetto dei “covenants”; c. gli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri fissati negli accordi contrattuali sottostanti.	—	—	—
200	IAS 36.126	Sono state fornite le seguenti informazioni per ogni classe di attività: a. l’ammontare delle perdite di valore rilevato nel corso dell’esercizio e la voce di conto economico nel quale tali perdite sono state incluse; b. l’ammontare dei ripristini di valore rilevato in conto economico dell’esercizio e la voce di conto economico nel quale tali ripristini sono stati inclusi; c. l’ammontare delle perdite di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio; d. l’ammontare dei ripristini di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio.	—	—	—
201	IAS 36.129	Se l’impresa applica lo IAS 14, deve esporre per ciascun settore la seguente informativa basata sullo schema primario dell’impresa (come definito nello IAS 14): a. l’ammontare delle perdite di valore rilevato in conto economico e direttamente in patrimonio netto nel corso dell’esercizio; e b. l’ammontare dei ripristini di valore rilevato in conto economico e direttamente in patrimonio netto nel corso dell’esercizio.	—	—	—
202	IAS 36.130	Se una perdita di valore di un’attività, incluso l’avviamento, o di un’unità generatrice di flussi finanziari è rilevata o eliminata nel corso dell’esercizio ed è significativa sul bilancio nel suo complesso, l’impresa deve indicare: a. i fatti o le circostanze che hanno portato alla rilevazione o all’eliminazione della perdita di valore; b. l’ammontare della perdita di valore rilevata o eliminata; c. per una singola attività: – la natura dell’attività; e – il settore oggetto di informativa al quale l’attività appartiene, basato sullo schema primario dell’impresa (come definito nello IAS 14, se l’impresa applica lo IAS 14 o un altro Principio); d. per un’unità generatrice di flussi finanziari: – una descrizione dell’unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di prodotto, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, un settore oggetto di informativa come definito nello IAS 14); – l’ammontare della perdita di valore rilevata o eliminata per classe di attività e per settore oggetto di informativa basato sullo schema primario dell’impresa (se l’impresa riporta l’informativa di settore, in conformità allo IAS 14); – se l’aggregazione di attività utilizzate per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall’ultima stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi	—	—	—

¹³⁶ *Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 (Note al bilancio per emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’art 116 del D.Lgs. 58/1998).*

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>finanziari, l'impresa deve descrivere la metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l'unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata;</p> <p>e. se il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il fair value al netto dei costi di vendita o il valore d'uso;</p> <p>f. se il valore recuperabile è il fair value al netto dei costi di vendita, il criterio usato per determinare il fair value al netto dei costi di vendita (per esempio, se il fair value al netto dei costi di vendita è stato determinato facendo riferimento a un mercato attivo); e</p> <p>g. se il valore recuperabile è il valore d'uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzati nella presente stima e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d'uso.</p>	—	—	—
23	IAS 36.131	<p>L'impresa ha dato le seguenti informazioni in merito al valore complessivo delle perdite di valore e dei ripristini di valore rilevati per i quali non è stata data informativa in conformità allo IAS 36.130:</p> <p>a. le principali classi di attività interessate da perdite di valore (ripristini di perdite di valore); e</p> <p>b. i principali fatti e circostanze che hanno portato alla rilevazione (ripristino) di tali perdite di valore.</p>	—	—	—
24	IAS 36.132	<i>L'impresa ha indicato i presupposti fondamentali utilizzati per determinare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell'esercizio.</i>	—	—	—
25	IAS 36.133	<p>Qualora l'iniziale allocazione dell'avviamento, rilevato a seguito di una aggregazione aziendale, fosse incompleta alla data di riferimento del bilancio e pertanto l'avviamento non risultasse allocato alle unità (gruppo di unità) generatrici di flussi finanziari, l'impresa ha indicato:</p> <p>a. l'ammontare dell'avviamento non allocato; e</p> <p>b. le ragioni per cui rimane non allocato.</p>	—	—	—
26	IAS 36.134	<p>L'impresa ha dato le seguenti informazioni per ogni unità generatrice di flussi finanziari (o gruppi di unità) per la quale il valore contabile dell'avviamento o di altre attività immateriali a vita utile indefinita su di essa allocata è significativo in confronto al valore contabile complessivo dell'avviamento o di altre attività immateriali a vita utile indefinita:</p> <p>a. il valore contabile dell'avviamento allocato all'unità (o gruppo di unità);</p> <p>b. il valore contabile delle attività immateriali a vita utile indefinita allocato all'unità (o gruppo di unità);</p> <p>c. il criterio sulla base del quale il valore recuperabile dell'unità (o gruppo di unità) è stato determinato (ad es. valore d'uso o fair value al netto dei costi di vendita);</p> <p>d. se il valore recuperabile dell'unità (o gruppo di unità) è stato determinato sulla base del valore d'uso;</p> <ul style="list-style-type: none"> – una descrizione delle assunzioni principali su cui la direzione aziendale ha basato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo coperto dai più recenti dati di budget/previsionali; – una descrizione dell'approccio della direzione aziendale nel determinare il valore(i) assegnato a ogni assunto di base, se questo valore(i) riflette l'esperienza passata o, se appropriato, è coerente con fonti esterne di informazione e, se non lo è, come e perché differisce dalla passata esperienza o da fonti di informazioni esterne; – il periodo su cui la direzione aziendale ha definito le proiezioni dei flussi finanziari fondate sui più recenti 	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>budget/previsioni e, nel caso in cui si sia utilizzato per l'unità generatrice di flussi finanziari (o gruppi di unità) un periodo superiore ai cinque anni, una spiegazione dei motivi che giustificano l'utilizzo di un periodo più lungo;</p> <p>– il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni dei flussi finanziari superiori al periodo coperto dai più recenti budget/previsioni, e le motivazioni che giustificano l'utilizzo di un tasso di crescita superiore al tasso di crescita medio a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l'impresa è operativa, o del mercato in cui l'unità (o gruppi di unità) si rivolge; e</p> <p>– il tasso (i) di attualizzazione applicato (i) alle proiezioni dei flussi finanziari;</p> <p>e. se il valore recuperabile dell'unità (o i gruppi di unità) è basato sul fair value al netto dei costi di vendita, il metodo utilizzato per determinarlo. Se il fair value al netto dei costi di vendita non è determinato utilizzando un prezzo di mercato per l'unità (o gruppi di unità), devono essere fornite le seguenti informazioni:</p> <p>– una descrizione degli assunti di base su cui la direzione aziendale ha basato la determinazione del fair value al netto dei costi di vendita;</p> <p>– una descrizione dell'approccio della direzione aziendale nel determinare il valore(i) assegnato a ogni assunto di base, se questo valore(i) riflette l'esperienza passata o, se appropriato, è coerente con fonti esterne di informazione e, se non lo è, come e perché differisce dalla passata esperienza o da fonti di informazioni esterne; e</p> <p>f. se un cambiamento, ragionevolmente possibile, di un assunto di base su cui la direzione aziendale ha basato la determinazione del valore recuperabile dell'unità (o i gruppi di unità), può far sì che il valore contabile dell'unità diventi superiore al suo valore recuperabile:</p> <p>– l'eccedenza del valore recuperabile dell'unità (o gruppo di unità) rispetto al valore contabile;</p> <p>– il valore assegnato agli assunti di base; e</p> <p>– l'importo a cui il valore assegnato agli assunti di base deve rettificarsi, dopo aver assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile dell'unità (o gruppo di unità) affinché tale valore sia pari al valore contabile.</p>	—	—	—
27	IAS 36.135	<p>Qualora parte o tutto il valore contabile dell'avviamento o di attività immateriali a vita utile indefinita è allocato a più unità generatrice di flussi finanziari (o gruppi di unità) e l'ammontare così allocato su ogni unità (o gruppi di unità) non è significativo in confronto al valore contabile complessivo dell'avviamento o di altra attività immateriale a vita utile indefinita, l'impresa deve indicare:</p> <p>a. tale fatto; e</p> <p>b. il valore contabile aggregato dell'avviamento o di attività immateriali a vita utile indefinita allocato a tali unità.</p>	—	—	—
28	IAS 36.135	<p>Se il valore recuperabile di qualsiasi unità (o i gruppi di unità) è basato sulle stesse assunzioni e il valore contabile aggregato dell'avviamento o di attività immateriali a vita utile indefinita allocato su tali unità è significativo in confronto al valore contabile complessivo dell'avviamento o di altra attività immateriale a vita utile indefinita, l'impresa deve indicare:</p> <p>a. tale fatto;</p> <p>b. il valore contabile complessivo dell'avviamento allocato a tali unità;</p> <p>c. il valore contabile complessivo delle attività immateriali a vita</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>utile indefinita allocato a tali unità;</p> <p>d. una descrizione dell' (degli) assunto(i) di base;</p> <p>e. una descrizione dell' approccio della direzione aziendale nel determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se questo(i) valore(i) riflette(ono) l'esperienza passata o, se appropriato è(sono) coerente(i) con fonti esterne di informazione e, se non lo è(sono), come e perché differisce(ono) dalla passata esperienza o da fonti di informazioni esterne; e</p> <p>f. se un cambiamento, ragionevolmente possibile, nell' assunto di base su cui la direzione aziendale ha basato la determinazione del valore recuperabile dell' unità (o i gruppi di unità), può far sì che i valori contabili complessivi delle unità diventino superiori al totale dei valori recuperabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l' eccedenza dei valori recuperabili delle unità (o gruppo di unità) rispetto al valore contabile complessivo; – il valore assegnato all' (agli) assunto(i) di base; e – l' importo a cui il valore assegnato all' (agli) assunto(i) di base deve rettificarsi, dopo aver assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile affinché il valore recuperabile complessivo delle unità (o gruppo di unità) sia pari al valore contabile complessivo. 	—	—	—
20	IAS 37.75	Laddove l'impresa dopo la data di riferimento del bilancio, ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione o ne comunica i relativi aspetti principali, ha fornito, qualora la ristrutturazione sia rilevante, l' indicazione di tale fatto e l' informativa in conformità allo IAS 10?	—	—	—
210	IAS 37.84	<p>Per ogni classe di accantonamenti (non sono richieste informazioni comparative), sono state fornite le seguenti informazioni:</p> <p>a. il valore contabile di inizio e fine esercizio;</p> <p>b. gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell' esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;</p> <p>c. gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati all' accantonamento) durante l' esercizio;</p> <p>d. gli importi non utilizzati e stornati durante l' esercizio; e</p> <p>e. gli incrementi durante l' esercizio negli importi attualizzati dovuti al passare del tempo e l' effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione.</p>	—	—	—
211	IAS 37.85	<p>Per ogni classe di accantonamenti sono state fornite le seguenti informazioni:</p> <p>a. una breve descrizione della natura dell' obbligazione e la tempistica prevista per gli esborsi;</p> <p>b. un' indicazione delle incertezze relative all' ammontare o alla tempistica di tali esborsi. Laddove risulti necessario fornire adeguate informazioni, l' impresa deve evidenziare le principali ipotesi formulate su fatti futuri (vedi IAS 37.49-50 per ulteriori indicazioni);</p> <p>c. l' ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l' ammontare di ciascuna attività rilevata per l' indennizzo atteso.</p>	—	—	—
212	IAS 37.86 IAS 37.91	<p>A meno che la probabilità di impiegare qualsiasi risorsa per estinguere l' obbligazione sia remota, l' impresa deve evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di riferimento del bilancio:</p> <p>a. una breve descrizione della natura della passività potenziale;</p> <p>b. una stima dei suoi effetti finanziari, determinati secondo le disposizioni relative alla misurazione degli accantonamenti (secondo lo IAS 37.36-52);</p> <p>c. una indicazione delle incertezze relative all' ammontare o al</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>momento di sopravvenienza di ciascun impiego;</p> <p>d. la probabilità di ciascun indennizzo; e</p> <p>e. se qualcuna delle informazioni sopra indicate non è fornita, il fatto per cui non è stato possibile farlo.</p>	___	___	___
213	IAS 37.88	Se un accantonamento e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, l'impresa ha fornito l'informativa richiesta dai paragrafi dello IAS 37.84-86 in maniera tale da mostrare il collegamento tra l'accantonamento e la passività potenziale?	___	___	___
214	IAS 37.89 IAS 37.91	<p>Quando si ritiene probabile che vi sarà un incremento delle attività, l'impresa ha presentato:</p> <p>a. una breve descrizione della natura delle attività potenziali alla data di riferimento del bilancio;</p> <p>b. se possibile, una stima del loro effetto finanziario, determinato utilizzando i criteri previsti per gli accantonamenti (IAS 37.36-52);</p> <p>c. se qualcuna delle informazioni sopra indicate non è fornita, il fatto per cui non è stato possibile farlo.</p>	___	___	___
215	IAS 37.92	<p>In casi estremamente rari, l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste relativamente ad accantonamenti, passività e attività potenziali potrebbe pregiudicare seriamente la posizione dell'impresa in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l'impresa indicherà:</p> <p>a. la natura generale della vertenza; e</p> <p>b. il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata.</p>	___	___	___
216	IFRIC 5.11	L'impresa (partecipante) fornisce informazioni circa la natura della propria interessenza in un fondo per smantellamenti ed eventuali limitazioni ad accedere alle attività del fondo?	___	___	___
217	IFRIC 5.12	Quando un'impresa (partecipante) ha un'obbligazione a effettuare contributi aggiuntivi potenziali che non sono rilevati come passività (vedi IFRIC 5.10), fornisce l'informativa richiesta dallo IAS 37.86?	___	___	___
218	IFRIC 5.13	Quando un'impresa (partecipante) rileva la sua interessenza nel fondo in conformità all'IFRIC 5.9, fornisce l'informativa richiesta dallo IAS 37.85(c)?	___	___	___
219	IAS 38.118	<p>Per ogni classe di attività immateriale, distinguendo quelle generati internamente dalle altre attività immateriali, devono essere fornite le seguenti informazioni:</p> <p>a. se sono a vita utile definita o indefinita e, se definita, la vita utile o il tasso di ammortamento utilizzato;</p> <p>b. il metodo di ammortamento utilizzato per le attività immateriali a vita utile definita;</p> <p>c. il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (insieme alle perdite di valore accumulate):</p> <ul style="list-style-type: none"> – all'inizio dell'esercizio; e – alla fine dell'esercizio. <p>d. la voce (voci) di conto economico in cui è incluso l'ammortamento delle attività immateriali;</p> <p>e. una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli incrementi, indicando separatamente quelli derivanti dallo sviluppo interno, quelli acquisiti separatamente e quelli da aggregazioni aziendali; – le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni; 	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<ul style="list-style-type: none"> – gli aumenti o le diminuzioni avvenute nel corso dell’esercizio dovute a rideterminazioni del valore e (qualora esistano) alle perdite di valore rilevate o stornate direttamente in patrimonio netto secondo le disposizioni dello IAS 36; – le perdite di valore rilevate in conto economico nel corso dell’esercizio (qualora esistano) secondo le disposizioni dello IAS 36; – le perdite di valore stornate in conto economico nel corso dell’esercizio (qualora esistano) secondo le disposizioni dello IAS 36; – l’ammortamento rilevato nel corso dell’esercizio; – le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio nella moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione del bilancio dell’impresa; e – le altre variazioni di valore contabile avvenute nel corso dell’esercizio. 	—	—	—
220	IAS 38.122	<p>Il bilancio deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per un’attività immateriale per cui si presume una vita utile indefinita, il valore contabile di tale attività e le ragioni che supportano tale presunzione; b. nel fornire queste motivazioni, l’impresa deve descrivere il fattore (fattori) che hanno svolto un ruolo significativo nel determinare la vita utile indefinita dell’attività; c. una descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento residuo di ciascuna singola attività immateriale che risulta significativa per il bilancio dell’impresa; d. per le attività immateriali acquisite attraverso contributo pubblico e inizialmente contabilizzate al fair value: <ul style="list-style-type: none"> – il fair value inizialmente rilevato per queste attività; – il valore contabile; e – se esse sono valutate dopo la rilevazione iniziale facendo riferimento al modello del costo o a quello della rideterminazione del valore; e. l’esistenza e il valore contabile di attività immateriali il cui diritto di utilizzo è vincolato e il valore contabile delle attività immateriali vincolate come garanzia di passività; e f. l’ammontare degli accordi contrattuali per l’acquisizione di attività immateriali. 	—	—	—
221	IAS 38.124	<p>Se le attività immateriali sono iscritte a valori rideterminati, l’impresa deve evidenziare le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per classe di attività immateriali: <ul style="list-style-type: none"> – la data effettiva della rideterminazione del valore; – il valore contabile delle attività immateriali rivalutate; e – il valore contabile che sarebbe stato incluso nel bilancio se la classe rideterminata di attività immateriali fosse stata iscritta dopo la rilevazione usando il modello del costo, (vedi IAS 38.74); b. l’importo dell’eccedenza di rivalutazione (surplus) che fa riferimento alle attività immateriali all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicando i cambiamenti avvenuti nel corso dell’esercizio e qualsiasi limitazione relativa alla distribuzione agli azionisti; e c. il metodo e le ipotesi rilevanti applicate per stimare il fair value delle attività. 	—	—	—
222	IAS 38.126	L’impresa deve evidenziare gli importi complessivi delle spese di ricerca e sviluppo imputate a conto economico nel corso dell’esercizio.	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
223	IAS 38.128	<p><i>L'impresa ha indicato:</i></p> <p>a. <i>una descrizione di tutte le attività immateriali totalmente ammortizzate che sono ancora in uso, e</i></p> <p>b. <i>una breve descrizione delle attività immateriali significative controllate dall'impresa ma non rilevate come attività perché non soddisfacevano i criteri per la rilevazione dello IAS 38.</i></p>	—	—	—
224	IAS 40.75	<p>L'impresa ha dato le seguenti informazioni:</p> <p>a. se applica il modello del fair value o del costo;</p> <p>b. se applica il modello del fair value, se e in quale circostanza, gli immobili detenuti con leasing operativi sono classificati e contabilizzati come investimenti immobiliari;</p> <p>c. quando la classificazione risulta difficoltosa, i criteri definiti per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;</p> <p>d. i criteri e le significative assunzioni applicati nel determinare il fair value dell'investimento immobiliare;</p> <p>e. l'indicazione del fatto che la determinazione del fair value sia stata effettuata sulla base di indicazioni provenienti dal mercato oppure se sia stata basata su altri fattori (che l'impresa è tenuta a specificare) a causa della natura dell'investimento e della mancanza di dati di mercato comparabili;</p> <p>f. la misura in cui il fair value dell'investimento immobiliare (iscritto o indicato nell'informativa di bilancio) si basa su di una stima effettuata da un perito in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione;</p> <p>g. se non ci sono tali valutazioni da parte di un perito indipendente (come descritto nel paragrafo f) questo fatto deve essere indicato;</p> <p>h. gli importi inclusi nel conto economico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ricavi per canoni derivanti da investimenti immobiliari; – costi operativi diretti (incluse le riparazioni e la manutenzione) derivanti dall'investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni di locazione nel corso dell'esercizio; e – costi operativi diretti (incluse riparazioni e manutenzione) derivanti dall'investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi da canoni di locazione nel corso dell'esercizio; – la variazione complessiva del fair value rilevata a conto economico sulla vendita di un investimento immobiliare da un gruppo di attività per il quale è utilizzato il modello del costo ad uno nel quale è utilizzato il modello del fair value (vedi IAS 40.32 C); <p>i. l'esistenza e gli importi dovuti a restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sul pagamento di ricavi e incassi connessi alla dismissione; e</p> <p>j. obbligazioni contrattuali all'acquisto, costruzione o sviluppo di investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzioni o migliorie.</p>	—	—	—
225	IAS 40.76	<p>Se l'impresa applica il modello del fair value ha esposto una riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio che presenti le seguenti indicazioni:</p> <p>a. incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalla capitalizzazione di spese sostenute successivamente;</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<ul style="list-style-type: none"> b. incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali; c. attività classificate come possedute per la vendita o incluse in gruppi in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità all' IFRS 5 e altre dismissioni; d. proventi od oneri netti derivanti da rettifiche del fair value; e. differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'impresa; f. cambiamenti di destinazione da rimanenze a immobili a uso del proprietario e viceversa; e g. altri cambiamenti. 	—	—	—
226	IAS 40.77	<p>Quando una valutazione di un investimento immobiliare è stata significativamente rettificata ai fini del bilancio, l'impresa ha fornito una riconciliazione fra la valutazione ottenuta e quella rettificata inclusa nel bilancio, mostrandola separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'ammontare complessivo rilevato di qualsiasi obbligazione di leasing che è stata di nuovo portata ad incremento; b qualunque altra rettifica significativa. 	—	—	—
227	IAS 40.78	<p>Nei casi eccezionali in cui l'impresa valuta gli investimenti immobiliari al fair value, ma a causa della mancanza di un valore attendibile, misura l'investimento immobiliare al costo, l'impresa ha indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una riconciliazione - separatamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari - del valore contabile dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio; b. una descrizione dell'investimento immobiliare; c. una spiegazione del perché il fair value non può essere determinato attendibilmente; d. se possibile, la gamma di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value sia compresa; e e. sulle cessioni di investimenti immobiliari che non sono contabilizzati al fair value: <ul style="list-style-type: none"> – il fatto che l'impresa ha ceduto investimenti immobiliari che non sono contabilizzati al fair value; – il valore contabile di quell'investimento al momento della vendita; e – l'importo dell'utile o della perdita rilevato. 	—	—	—
228	IAS 40.79	<p>Se l'impresa applica il modello del costo deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il criterio di ammortamento utilizzato; b. le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato; c. il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio; d. una riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio che presenti le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> – incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalla capitalizzazione di spese sostenute successivamente; – incrementi di valore risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali; – attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità con l' IFRS 5 e altre dismissioni; 	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<ul style="list-style-type: none"> – l’ammortamento; – l’importo delle perdite di valore rilevate, e l’importo delle perdite di valore ripristinate nel corso dell’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36; – differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’impresa; – cambiamenti di destinazione da rimanenze a immobili a uso del proprietario e viceversa; e – altre variazioni; e <p>e. il fair value dell’investimento immobiliare;</p> <p>f. nei casi eccezionali (vedi IAS 40.53 per i riferimenti), quando l’impresa non può determinare il fair value dell’investimento immobiliare attendibilmente, l’impresa ha evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – una descrizione dell’investimento immobiliare; – una spiegazione del perché il fair value non può essere determinato attendibilmente; e – se possibile, la gamma di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value sia compresa. 	—	—	—
		<p>L’impresa fornisce le informazioni tali da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e la misura degli accordi di pagamento basati su azioni, in essere nell’esercizio, indicando almeno i seguenti punti:</p> <p>a. una descrizione di ogni tipo di accordo di pagamento basato su azioni inclusi i termini generali e le condizioni, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le condizioni di maturazione; – il termine massimo delle opzioni assegnate; e – il metodo di regolamento (es. per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale); <p>b. il numero e i prezzi medi ponderati d’esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in circolazione all’inizio dell’esercizio; – assegnate durante l’esercizio; – annullate durante l’esercizio; – esercitate durante l’esercizio; – scadute durante l’esercizio; – in circolazione alla fine dell’esercizio; e – esercitabili alla fine dell’esercizio; <p>c. per le opzioni su azioni esercitate durante l’esercizio il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di esercizio o qualora le azioni fossero state esercitate su base regolare durante l’esercizio, l’impresa può invece indicare il prezzo medio ponderato delle azioni durante l’esercizio; e</p> <p>d. per le opzioni su azioni in essere alla fine dell’esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l’intervallo dei valori dei prezzi d’esercizio; e – la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni. 	—	—	—
22)	IFRS 2.44 IFRS 2.45		—	—	—
23)	IFRS 2.46 IFRS 2.47	<p>Se l’impresa ha misurato il fair value dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa indirettamente, facendo riferimento al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, l’impresa ha fornito almeno le seguenti informazioni tali da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, durante l’esercizio:</p> <p>a. per le opzioni su azioni assegnate durante l’esercizio, il fair value medio ponderato di tali opzioni alla data di valutazione e</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>l'informazione di come il fair value è stato misurato, incluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il modello utilizzato per la determinazione del prezzo delle opzioni; – i dati utilizzati nel modello, inclusi il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la volatilità attesa, la durata dell'opzione, i dividendi attesi, il tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato immesso nel modello, tra cui l'indicazione del metodo utilizzato e delle ipotesi formulate per incorporare gli effetti di un atteso esercizio anticipato; – la modalità di determinazione della volatilità attesa, compresa una spiegazione della misura in cui la stima della volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica; e – se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica dell'assegnazione di opzioni è stata incorporata nella misurazione del fair value, come nel caso di condizioni di mercato. <p>b. per altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l'esercizio (es. diversi dalle opzioni su azioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> – il numero di strumenti rappresentativi di capitale alla data di misurazione; – il fair value medio ponderato di tali strumenti rappresentativi di capitale; e – informazioni di come il fair value è stato misurato, incluso come è stato determinato, nel caso non sia stato misurato sulla base di prezzi di mercato disponibili, se e con quale modalità i dividendi attesi sono stati incorporati e se e con quale modalità altre caratteristiche degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati sono stati incorporati nella determinazione del fair value; <p>c. per gli accordi di pagamenti basati su azioni che siano stati modificati durante l'esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – una spiegazione di tali modifiche; – il fair value incrementale assegnato (come risultato di tali modifiche); e – informazioni sulle modalità di misurazione del fair value incrementale assegnato, coerentemente con le disposizioni definite in a. e b. sopra, quando applicabile. 	—	—	—
231	IFRS 2.46 IFRS 2.48	Se l'impresa ha misurato direttamente il fair value dei beni o servizi ricevuti nell'esercizio, l'impresa ha fornito un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di determinazione del fair value di tali beni o servizi? (es. se è stato misurato in base a un prezzo di mercato di tali beni o servizi)	—	—	—
232	IFRS 2.49	<p>Nel caso in cui le operazioni con pagamento basate su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale coinvolgono soggetti diversi dai dipendenti e l'impresa ritiene di non poter stimare attendibilmente il fair value dei beni o servizi ricevuti, la stessa deve:</p> <p>a. indicare tale fatto;</p> <p>b. fornire la motivazione per cui la presunzione è stata respinta.</p>	—	—	—
233	IFRS 2.50 IFRS 2.51	<p>L'impresa ha fornito un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle operazioni con pagamento basate su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, fornendo le seguenti informazioni:</p> <p>a. il costo totale rilevato nell'esercizio (derivante da operazioni con pagamento basate su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività, e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi),</p>			

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>includendo un'indicazione separata di quella quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale; e</p> <p>b. per quanto concerne le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il valore contabile totale di fine esercizio; e – il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell'esercizio (per esempio, i diritti di rivalutazione delle azioni maturati). 	—	—	—
234	IFRS 2.52	L'impresa ha fornito le ulteriori informazioni necessarie per soddisfare le disposizioni richieste dai paragrafi 44, 46 e 50 dell'IFRS 2?	—	—	—
235	IFRS 2.56	Qualora il presente IFRS non sia stato applicato (ad esempio, per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati prima del 7 novembre 2002), l'impresa deve comunque fornire tutte le informazioni richieste dall'IFRS 2.44 - 45.	—	—	—
236	IFRS 3.66	<p>L'acquirente ha fornito le informazioni (vedi IFRS 3.67 – 71) tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali realizzate:</p> <p>a. nel corso dell'esercizio; e</p> <p>b. dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione dello stesso.</p>	—	—	—
237	IFRS 3.67	<p>Per dare applicazione al principio di cui all'IFRS 3.66(a), per ciascuna aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio, sono state fornite le seguenti informazioni:</p> <p>a. le denominazioni e la descrizione delle imprese o attività aziendali partecipanti all'aggregazione;</p> <p>b. la data di acquisizione;</p> <p>c. la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti;</p> <p>d. il costo dell'aggregazione;</p> <p>e. una descrizione delle componenti di tale costo, inclusi i costi direttamente attribuibili all'aggregazione;</p> <p>f. quando gli strumenti rappresentativi di capitale sono o possono essere emessi come parte del costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il numero degli strumenti rappresentativi di capitale che sono o possono essere emessi; e – il fair value di tali strumenti e il criterio per determinare tale fair value; e <p>h. le ipotesi significative adottate per la determinazione del <i>fair value</i> se non esiste un prezzo di borsa per tali strumenti alla data dello scambio;</p> <p>i. l'indicazione che pur esistendo un prezzo di borsa alla data dello scambio, non è stato adottato come criterio per determinare il costo dell'aggregazione, unitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le motivazioni per cui non è stato utilizzato il prezzo di borsa; – il metodo e le ipotesi significative adottati per attribuire un valore agli strumenti rappresentativi di capitale; ed – il valore complessivo della differenza tra il valore attribuito agli strumenti rappresentativi di capitale e il loro prezzo di borsa; <p>i. i dettagli delle attività operative che l'impresa ha deciso di dismettere in seguito all'aggregazione;</p> <p>j. gli importi rilevati, alla data di acquisizione, per ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali acquisite ed, eccetto i casi in cui non sia fattibile, i valori contabili di</p>	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>ciascuna di tali classi, determinati in conformità agli IFRS immediatamente prima dell'aggregazione (se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione);</p> <p>k. l'importo di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico connessa con l'eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel fair value netto delle attività e passività potenziali identificabili dell'acquisito, e la voce di conto economico in cui è rilevata l'eccedenza;</p> <p>l. una descrizione dei fattori che hanno contribuito a un costo che si traduce nella rilevazione dell'avviamento;</p> <p>m. una descrizione di ciascuna attività immateriale che non era stata rilevata separatamente dall'avviamento e la spiegazione delle motivazioni per cui non è stato possibile determinare attendibilmente il fair value dell'attività immateriale, oppure una descrizione della natura di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico al punto i) sopra; e</p> <p>n. l'importo dell'utile o della perdita dell'acquisito, dalla data di acquisizione incluso nell'utile o perdita d'esercizio dell'acquirente salvo i casi in cui l'informativa non sia fattibile. Se l'informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.</p>	—	—	—
238	IFRS 3.69	<p>Se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio è stata determinata solo provvisoriamente, l'impresa ha indicato:</p> <p>a. tale fatto; e</p> <p>b. la relativa spiegazione.</p>	—	—	—
239	IFRS 3.70	<p>Per dare applicazione al principio di cui all'IFRS 3.66(a), l'acquirente deve fornire le seguenti informazioni:</p> <p>a. i ricavi dell'esercizio dell'impresa risultante dall'aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio coincida con l'inizio dello stesso;</p> <p>b. l'utile o perdita d'esercizio dell'impresa risultante dall'aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio coincida con l'inizio dello stesso; e</p> <p>c. se l'informativa richiesta indicata ai punti a. e b. non è fattibile, questo fatto deve essere indicato, unitamente alla relativa spiegazione.</p>	—	—	—
240	IFRS 3.71	<p>Per ciascuna aggregazione aziendale realizzata dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che ne sia autorizzata la pubblicazione, deve essere indicato:</p> <p>a. tutte le informazioni richieste dall'IFRS 3.67 sopra indicato; e</p> <p>b. se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.</p>	—	—	—
241	IFRS 3.72 IFRS 3.73	<p>L'acquirente ha fornito l'informativa tale da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche, rilevate nel corso dell'esercizio corrente, che si riferiscono ad aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti, indicando le seguenti informazioni:</p> <p>a. l'importo e una spiegazione di ogni plusvalenza o minusvalenza rilevata nel corso del periodo corrente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – si riferisca alle attività identificabili acquisite oppure alle passività o passività potenziali identificabili assunte in una aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio corrente o nell'esercizio precedente; e – che è di dimensioni, natura o incidenza tali che le 	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<p>informazioni fornite siano rilevanti per la comprensione del risultato economico dell'impresa risultante dall'aggregazione;</p> <p>b. se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio immediatamente precedente era stata determinata soltanto provvisoriamente alla fine di tale esercizio, gli importi e la spiegazione delle rettifiche ai valori provvisori rilevate nel corso dell'esercizio corrente; e</p> <p>c. le informazioni sulle correzioni di errori da indicarsi, secondo quanto previsto dallo IAS 8, per ogni attività, passività o passività potenziale identificabile dell'acquisito, o le rettifiche dei valori assegnati a tali elementi, che l'acquirente rileva nel corso dell'esercizio corrente, ai sensi degli IFRS 3.63 e IFRS 3.64.</p>	—	—	—
242	IFRS 3.74 IFRS 3.75	<p>L'impresa ha fornito le seguenti informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le variazioni del valore contabile dell'avviamento nel corso dell'esercizio? Fornendo altresì una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio che indichi separatamente le seguenti informazioni:</p> <p>a. l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all'inizio dell'esercizio;</p> <p>b. l'incremento dell'avviamento rilevato nel corso dell'esercizio ad eccezione dell'avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all'atto all'acquisizione, soddisfa i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall'IFRS 5;</p> <p>c. le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso dell'esercizio;</p> <p>d. l'avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall'IFRS 5 e l'avviamento eliminato contabilmente nel corso dell'esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;</p> <p>e. le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell'esercizio;</p> <p>f. le differenze nette di cambio verificatesi nell'esercizio;</p> <p>g. altre modifiche apportate ai valori contabili nel corso dell'esercizio;</p> <p>h. l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate alla fine dell'esercizio.</p>	—	—	—
243	IFRS 5.30 IFRS 5.33	<p>L'impresa espone ed illustra tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attività non correnti (o gruppi in dismissione), fornendo le seguenti informazioni:</p> <p>a. un unico importo da esporre nel conto economico rappresentato dal totale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali; e – dalla plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata. <p>b. un'analisi dell'unico importo di cui al punto (a) da esporre nel conto economico o nelle note, suddivisa in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ricavi, costi, utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al netto degli effetti fiscali; 	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		<ul style="list-style-type: none"> – le relative imposte sul reddito; – la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata; e – le relative imposte sul reddito; e <p>c. il flusso finanziario netto attribuibile alla gestione operativa, di investimento e finanziarie dell'attività operativa cessata da esporre nelle note o nei prospetti di bilancio.</p>	___	___	___
244	IFRS 5.34	L'impresa ripresenta l'informativa di cui all'IFRS 5.33 per i periodi precedenti presentati in bilancio, così che l'informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di riferimento dell'ultimo bilancio presentato.	___	___	___
245	IFRS 5.35	L'impresa classifica separatamente tra le attività operative cessate le rettifiche che sono state apportate nell'esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di una attività operativa cessata e ne indica la natura e l'importo?	___	___	___
246	IFRS 5.38 IFRS 5.39	L'impresa ha presentato distintamente le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita nel prospetto di bilancio o nelle note, ad eccezione del caso in cui il gruppo in dismissione è costituito da una controllata acquisita, che all'acquisizione soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita?	___	___	___
247	IFRS 5.41	<p>L'impresa ha fornito le seguenti informazioni nella nota integrativa dell'esercizio in cui un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una descrizione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione); b. una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi; c. la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in conformità all'IFRS 5.20-22 e, se non esposta distintamente nel prospetto di conto economico, la voce di conto economico che include tale plusvalenza o minusvalenza; d. se applicabile, il settore di appartenenza dell'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) in conformità allo IAS 14. 	___	___	___
248	IFRS 5.42	<p>Quando l'impresa cessa di classificare un'attività (gruppo di attività) come posseduta per la vendita (riferimento all'IFRS 5.26 e 29), l'impresa deve indicare, nell'esercizio in cui decide di modificare il programma di cessione dell'attività non corrente (o il gruppo in dismissione):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a quella decisione; e b. l'effetto di tale decisione sul risultato dell'esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio. 	___	___	___
249	IAS 41.40	L'impresa ha indicato in aggregato il provento o l'onere originato durante l'esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e la variazione del fair value al netto dei costi stimati di vendita delle attività biologiche?	___	___	___
250	IAS 41.41	È stata fornita dall'impresa una descrizione di ciascun gruppo di attività biologiche?	___	___	___
251	IAS 41.43	<i>L'impresa ha indicato una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche, distinguendo, come ritenuto più appropriato, tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature e non mature?</i>	___	___	___
252	IAS 41.46	Se non indicato altrove nell'informativa pubblicata con il bilancio, il	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		fine dell'esercizio.	—	—	—
256	IAS 41.55	<p>Se, durante l'esercizio in corso, l'impresa valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita di valore accumulata deve indicare:</p> <p>a. qualsiasi provento od onere rilevato per la dismissione di tali attività biologiche;</p> <p>b. una riconciliazione separata dei cambiamenti dei valori di tali attività biologiche all'inizio e alla fine dell'esercizio, che includa almeno (le informazioni comparative non sono richieste):</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli incrementi dovuti agli acquisti; – i decrementi dovuti alle vendite e alle attività biologiche, classificate come detenute per la vendita in conformità all'IFRS 5; – i decrementi dovuti al raccolto; – gli incrementi risultanti dalle aggregazioni aziendali; – le differenze nette di cambio derivanti dalla traduzione del bilancio di una impresa economica estera in una diversa moneta di presentazione e altre traduzioni di operazioni in valuta nella moneta di presentazione dell'impresa; – perdite incluse nel risultato; – rettifiche di svalutazioni incluse nel risultato; – ammortamenti incluse nel risultato; e – altre variazioni. 	—	—	—
257	IAS 41.56	<p>Se il fair value di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l'esercizio in corso, l'impresa deve indicare:</p> <p>a. una descrizione delle attività biologiche;</p> <p>b. una spiegazione del perché il fair value è divenuto attendibilmente valutabile; e</p> <p>c. l'effetto di tale cambiamento.</p>	—	—	—
258	IAS 41.57	<p>L'impresa ha indicato con riferimento alle attività agricole trattate nello IAS 41 le seguenti informazioni:</p> <p>a. la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;</p> <p>b. le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici; e</p> <p>c. i decrementi rilevanti attesi nei contributi pubblici erogati.</p>	—	—	—
259	IAS 10.17	<p>L'impresa fornisce le seguenti informazioni:</p> <p>a. la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione;</p> <p>b. chi lo ha autorizzato; e</p> <p>c. se applicabile, il fatto che i proprietari dell'impresa o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la sua pubblicazione.</p>	—	—	—
260	IAS 10.19	È stato effettuato un aggiornamento dell'informativa contenuta nel bilancio al fine di riflettere l'informazione ricevuta dopo la data di riferimento del bilancio, ma che è relativa a condizioni che esistevano a tale data?	—	—	—
261	IAS 10.21	<p>Se i fatti successivi che non comportano rettifica sono significativi al punto che la loro omessa informazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio prese sulla base del bilancio, l'impresa ha dato le seguenti informazioni per ogni significativa categoria di fatti successivi che non comportano rettifica:</p> <p>a. la natura dell'evento; e</p> <p>b. una stima del suo effetto sul bilancio o una dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.</p>	—	—	—
262	IAS 14.26	L'impresa ha scelto il suo schema di presentazione primario e secondario, in conformità allo IAS 14.32?	—	—	—

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
263	IAS 14.40	<i>L'impresa ha presentato volontariamente attività verticalmente integrate come settori separati, con un'appropriata descrizione inclusa l'informativa della base di determinazione dei prezzi dei trasferimenti infrasettoriali?</i>	___	___	___
264	IAS 14.49	<i>L'impresa ha presentato tutte le informazioni del settore primario per ogni settore secondario oggetto di informativa, sebbene le disposizioni relative allo schema di presentazione secondario siano considerevolmente minori?</i>	___	___	___
265	IAS 14.50 - 66	<p>Sono state fornite le seguenti informazioni per ogni settore oggetto di informativa in base a uno schema di informativa primario:</p> <p>a. i ricavi del settore da vendite a clienti esterni;</p> <p>b. i ricavi del settore da operazioni con altri settori;</p> <p>c. il risultato del settore delle attività operative in esercizio separatamente dal risultato delle attività operative cessate;</p> <p>d. <i>se l'impresa è in grado di calcolare l'utile o la perdita netta di settore o qualche altra misura della redditività di settore oltre al risultato del settore, senza arbitrarie attribuzioni:</i></p> <p>– <i>l'utile o la perdita netta di settore o qualche altra misura della redditività di settore oltre al risultato di settore appropriatamente descritto;</i></p> <p>– <i>se tale misurazione è preparata su una base diversa dai principi contabili adottati per il bilancio consolidato o d'esercizio, una chiara descrizione del criterio base utilizzato per la valutazione;</i></p> <p>e. il valore contabile delle attività del settore;</p> <p>f. le passività del settore;</p> <p>g. i costi complessivi sostenuti nell'esercizio per acquistare attività del settore che si presume debbano essere usate per oltre un esercizio (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) misurati in base al principio della competenza, e non al principio di cassa;</p> <p>h. le svalutazioni e gli ammortamenti complessivi di beni del settore inclusi nel risultato economico di settore del periodo (a meno che l'impresa fornisca il prospetto dei flussi finanziari di settore);</p> <p>i. <i>la natura e il valore di qualsiasi voce di ricavo e costo del settore che sia di tale dimensione, natura, o incidenza per cui la sua esposizione sia rilevante per spiegare l'andamento economico del periodo di ciascun settore;</i></p> <p>j. l'importo complessivo dei costi non monetari significativi, (diversi dalla svalutazione e dall'ammortamento) incluso nei costi del settore e, perciò, dedotto nella valutazione del risultato del settore (a meno che l'impresa fornisca il prospetto dei flussi finanziari di settore in conformità allo IAS 7.50).</p> <p>k. <i>flussi finanziari per settore derivanti da:</i></p> <p>– <i>attività operative;</i></p> <p>– <i>attività di investimento;</i></p> <p>– <i>attività finanziarie.</i></p> <p>l. <i>ricavi non monetari significativi che siano inclusi nel ricavo del settore e, perciò, aggiunti nella valutazione del risultato del settore.</i></p> <p>m. il valore complessivo delle quote parti di pertinenza dell'impresa, dell'utile o perdita netta delle società collegate, joint venture, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto se sostanzialmente tutte le operazioni di tali società collegate sono interne a quel singolo settore; e</p> <p>n. se il valore complessivo delle quote parti di pertinenza dell'impresa dell'utile o perdita netta delle società collegate, joint venture, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo</p>	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		del patrimonio netto è esposto per settori, allora il valore complessivo delle partecipazioni in tali società collegate e joint venture, deve essere esposto per segmento oggetto di informativa di settore.	___	___	___
266	IAS 14.52A	L'impresa ha rideterminato i risultati di settore per gli esercizi precedenti presentati in bilancio, affinché l'informativa richieste dallo IAS 14.52 relativa alle attività operative cessate si riferisca a tutte le attività che erano state classificate come cessate alla data di riferimento dell'ultimo esercizio presentato in bilancio.	___	___	___
267	IAS 14.67	L'impresa deve presentare una riconciliazione tra l'informativa fornita per i settori presentati e l'informativa complessiva del bilancio consolidato o separato: a. il ricavo del settore e i ricavi dell'impresa (inclusa l'informativa sui valori dei ricavi dell'impresa derivanti dai clienti esterni non inclusi nell'informativa di settore); b. i risultati economici di settore relativi alle attività operative in esercizio con una misura comparabile del risultato operativo dell'impresa derivante da attività operative in esercizio; c. i risultati economici di settore relativi alle attività operative in esercizio con una misura comparabile del risultato economico dell'impresa derivante da attività operative in esercizio; d. i risultati economici di settore da attività operative cessate con una misura comparabile del risultato economico dell'impresa derivante da attività operative cessate; e. le attività del settore e le attività dell'impresa; f. le passività del settore e le passività dell'impresa.	___	___	___
268	IAS 14.69	Se uno schema primario di informativa dell'impresa è per settori d'attività, si fornisce anche la seguente informativa: a. ricavi del settore derivanti da clienti esterni per area geografica in base alla localizzazione geografica dei clienti, per ciascun settore geografico in cui i ricavi da vendite a clienti esterni siano almeno il 10% del totale dei ricavi dell'impresa dalle vendite a clienti esterni; b. l'ammontare complessivo delle attività del settore per localizzazione geografica dell'attivo, per ciascun settore geografico le cui attività siano almeno il 10% del totale attività di tutti i settori geografici dell'impresa; e c. il totale costi sostenuti nel corso dell'esercizio per acquisire attività del settore che si suppone verranno usate per più di un esercizio (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) distinte in base alla localizzazione geografica dell'attivo, per ciascun settore geografico in cui l'attivo di settore sia almeno il 10% del totale attivo di tutti i settori geografici.	___	___	___
269	IAS 14.70	Se lo schema di informativa primario dell'impresa è per settori geografici (basato sulla allocazione delle attività o sulla localizzazione dei clienti) è esposta anche la seguente informativa di settore per ciascun segmento d'attività i cui ricavi da vendite a clienti esterni siano almeno il 10% del totale ricavi dell'impresa da vendite a clienti esterni o le cui attività di settore siano almeno il 10% del totale attivo di tutti i settori d'attività: a. ricavi del settore derivanti da clienti esterni; b. il valore contabile complessivo dell'attivo di settore; e c. costi complessivi sostenuti nell'esercizio per acquisire attività di settore che si presume saranno usate per più di un esercizio (immobili, impianti, macchinari e attività immateriali).	___	___	___
270	IAS 14.71	Se lo schema primario di informativa settoriale dell'impresa è per settori geografici in base alla localizzazione delle attività, e se la localizzazione dei clienti è diversa dalla localizzazione delle sue	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		attività, allora l'impresa ha illustrato i ricavi dalle vendite a clienti esterni per ciascun settore geografico identificato in base alla localizzazione dei clienti i cui ricavi da vendite a clienti esterni siano almeno il 10% dei ricavi totali dell'impresa delle vendite a clienti esterni?	___	___	___
271	IAS 14.72	Se lo schema primario di informativa settoriale dell'impresa è per settori geografici in base alla localizzazione dei clienti, e le attività dell'impresa sono collocate in aree geografiche diverse da quelle dei suoi clienti, allora l'impresa dovrà illustrare anche la seguente informativa per ciascun settore geografico in base alla localizzazione delle attività i cui ricavi dalle vendite a clienti esterni o le cui attività di settore siano almeno il 10% dei relativi importi consolidati o complessivi dell'impresa: a. il valore contabile complessivo delle attività del settore per localizzazione geografica dell'attivo; e b. il totale degli investimenti sostenuti durante il periodo per acquistare attività del settore che ci si aspetta di usare per più di un periodo (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) distinte in base alla localizzazione delle attività.	___	___	___
272	IAS 14.74	Se un settore d'attività o un settore geografico la cui informativa presentata ai dirigenti con responsabilità strategiche non è identificabile come settore oggetto di informativa perché ottiene la maggior parte dei suoi ricavi da vendite ad altri settori, ma ciò nonostante i suoi ricavi da vendite a clienti esterni sono pari o superiori al 10% del totale dei ricavi dell'impresa da vendite a tutti i suoi clienti esterni, l'impresa deve evidenziare: a. che i valori dei ricavi derivanti da vendite a clienti esterni sono pari o superiori al 10% del totale dei ricavi dell'impresa a tutti i suoi clienti esterni; b. l'ammontare dei ricavi derivanti da: – vendite a clienti esterni; e – vendite interne ad altri settori.	___	___	___
273	IAS 14.75	La base di determinazione dei corrispettivi dei trasferimenti infrasettoriali e ogni modifica relativa deve essere evidenziata nel bilancio.	___	___	___
274	IAS 14.76	Se l'impresa ha adottato cambiamenti dei principi contabili per l'informativa di settore che abbiano un effetto rilevante sull'informativa di settore, devono essere fornite le seguenti informazioni: a. una descrizione della natura del cambiamento; b. le ragioni del cambiamento; c. il fatto che i dati comparativi sono stati rideterminati o che non è possibile farlo; d. l'effetto finanziario della modifica, se ragionevolmente determinabile; e e. per le informazioni comparative: i. l'informativa di settore per il periodo precedente, a meno che non sia impossibile farlo; ii. i dati settoriali utilizzando sia la precedente sia la nuova base di disaggregazione settoriale nell'esercizio in cui cambia l'identificazione dei suoi settori (le informazioni comparative per settore dovrebbero essere presentate in base alla precedente base settoriale).	___	___	___
275	IAS 14.81	Sono state date le seguenti informazioni nel bilancio? a. i tipi di prodotti e servizi compresi in ogni settore di attività oggetto di informativa settoriale; e b. la composizione di ciascun settore geografico oggetto di informativa, sia primaria sia secondaria.	___	___	___
276	IAS 24.12	Sono state indicate le relazioni fra le controllanti e le controllate a	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		prescindere dal fatto che ci siano state operazioni fra queste parti correlate?	___	___	___
277	IAS 24.12	L'impresa ha fornito le seguenti informazioni: a. la ragione sociale della controllante dell'impresa; b. se diversa, l'impresa che esercita il controllo finale; o c. se né la controllante, né l'impresa che effettivamente esercita il controllo redigono un bilancio disponibile pubblicamente, la ragione sociale dell'impresa controllante più prossima che è tenuta alla redazione del bilancio.	___	___	___
278	IAS 24.16	L'impresa ha indicato le remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, in totale e suddivise per ciascuna delle seguenti categorie: a. benefici a breve termine per i dipendenti; b. benefici ai dipendenti successivi al rapporto di lavoro; c. altri benefici a lungo termine; d. indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; e. pagamenti basati su azioni.	___	___	___
279	IAS 24.17	Se ci sono state tra operazioni con parti correlate, l'impresa ha indicato, in aggiunta alle disposizioni dello IAS 24.16 di indicare le remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, le seguenti informazioni (separatamente per ognuna delle categorie richieste dallo IAS 24.18): a. la natura del rapporto fra le parti correlate e b. le informazioni relative alle operazioni e saldi in essere necessari per una comprensione dell'effetto potenziale della relazione sul bilancio (separatamente per ognuna delle categorie richieste dallo IAS 24.18), includendo come minimo, le seguenti: – ammontare delle operazioni; – ammontare dei saldi in essere; – i termini e le condizioni contrattuali, incluso se sono garantite, e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; – i dettagli di ogni garanzia data o ricevuta; – gli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità relativi all'ammontare dei saldi in essere; e – la perdita rilevata durante l'esercizio relativa a crediti inesigibili o di dubbia esigibilità dovuti da parti correlate.	___	___	___
280	IAS 24.18	L'impresa ha indicato le informazioni richieste dallo IAS 24.17, separatamente per ognuna delle seguenti categorie: a. controllante; b. imprese che controllano congiuntamente o esercitano influenza notevole sull'impresa stessa; c. controllate; d. collegate; e. joint ventures in cui l'impresa è una società partecipante; f. i dirigenti con responsabilità strategiche dell'impresa e della sua controllante; g. altre parti correlate.	___	___	___
281	IAS 24.20	L'impresa ha indicato, per esempio, le seguenti operazioni se condotte con parti correlate: a. acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati); b. acquisti o vendite di immobili e altre attività; c. prestazione o ottenimento di servizi; d. leasing; e. trasferimento per ricerca e sviluppo;	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		f. trasferimenti a titolo di licenza; g. trasferimenti a titolo di finanziamento (compresi prestiti e conferimenti di capitale in denaro o in natura); h. clausole di garanzia o pegno; e i. estinzione di passività per conto dell'impresa o effettuati dall'impresa per conto di altre parti.	___	___	___
282	IAS 24.21	È stata data informativa che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni, solo se tali condizioni possono essere comprovate.	___	___	___
283	Comunicazione Consob n. 6064293 ¹³⁷	In relazione alle operazioni o posizioni con parti correlate sono state fornite nel bilancio di esercizio le informazioni sui seguenti effetti: a. situazione patrimoniale; b. situazione finanziaria; c. risultato economico; d. flussi finanziari. In relazione alle operazioni o posizioni con parti correlate sono state fornite nel bilancio consolidato le informazioni sui seguenti effetti: a. situazione patrimoniale; b. situazione finanziaria; c. risultato economico; d. flussi finanziari. L'impresa ha prodotto nel bilancio di esercizio una tabella riepilogativa degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria, economica nonché sui flussi finanziari derivanti da operazioni o posizioni con parti correlate? L'impresa ha prodotto nel bilancio consolidato una tabella riepilogativa degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria, economica nonché sui flussi finanziari derivanti da operazioni o posizioni con parti correlate?	___	___	___
284	Art. 78 del Regolamento Emittenti	L'impresa ha fornito nelle note al bilancio le informazioni sui compensi corrisposti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali, e ai dirigenti con responsabilità strategiche (quest'ultimo a livello aggregato) secondo lo schema 1 dell'allegato 3C del Regolamento Emittenti. L'impresa ha fornito nelle note al bilancio le informazioni sulle stock option assegnate ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali, e ai dirigenti con responsabilità strategiche secondo lo schema 2 dell'allegato 3C del Regolamento Emittenti.	___	___	___
285	Art. 79 del Regolamento Emittenti	L'impresa ha fornito nella relazione degli amministratori le informazioni sulle partecipazioni detenute, nell'impresa stessa e nelle sue controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali, e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche secondo lo schema 3 dell'allegato 3C del Regolamento Emittenti.	___	___	___
286	Art. 2427 comma 1,	L'impresa ha fornito nelle note al bilancio di esercizio i compensi	___	___	___

¹³⁷ *Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 (Note al bilancio per emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art 116 del D.Lgs. 58/1998).*

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
	n°16 c.c.	spettanti agli amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria?	___	___	___
287	Art. 43 comma 1, n°13 della IV Direttiva 78/660/CEE	L'impresa ha fornito nelle note al bilancio di esercizio l'importo delle anticipazioni e crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, cumulativamente per ciascuna categoria, indicando le seguenti informazioni: - il tasso di interesse; - le condizioni essenziali; - gli eventuali rimborsi. L'impresa ha fornito nelle note al bilancio di esercizio gli impegni assunti per effetto di garanzie prestate ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, cumulativamente per ciascuna categoria?	___	___	___
288	Art. 38 comma 1, lett. o) del D.Lgs. 127/91	Nelle note al bilancio consolidato sono stati forniti i compensi spettanti agli amministratori e sindaci dell'impresa controllante e delle altre imprese consolidate, cumulativamente per ciascuna categoria?	___	___	___
289	Art. 34, n°13 della VII Direttiva 83/349/CEE	Nelle note al bilancio consolidato è stato fornito l'importo dei finanziamenti concessi dall'impresa controllante o controllate ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza della controllante, cumulativamente per ciascuna categoria, indicando le seguenti informazioni: - il tasso di interesse; - le condizioni contrattuali dei finanziamenti concessi; - gli eventuali rimborsi. Nelle note al bilancio consolidato sono stati forniti gli impegni assunti per effetto di garanzie prestate dall'impresa controllante o controllate ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza della controllante, cumulativamente per ciascuna categoria?	___	___	___
290	IAS 33.3	Se l'impresa fornisce, volontariamente, un'informativa sull'utile per azione, ha fornito un'informativa sull'utile per azione in conformità allo IAS 33?	___	___	___
291	IAS 33.4	Se l'impresa presenta sia il bilancio consolidato che il bilancio separato redatto in conformità allo IAS 27, ha presentato l'informativa richiesta da tale Principio solo sulla base dei dati consolidati?	___	___	___
292	IAS 33.4	L'impresa che ha scelto di fornire informativa sull'utile per azione in base al bilancio separato, ha presentato tale informativa solo sul prospetto del conto economico del suo bilancio separato e non su quello del consolidato?	___	___	___
293	IAS 33.64	Se il numero delle azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie in circolazione aumenta in seguito alla capitalizzazione, emissione gratuita di azioni o frazionamento azionario, o diminuisce a seguito del raggruppamento di azioni (anche se questi cambiamenti intervengono dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima dell'autorizzazione alla pubblicazione) e pertanto il calcolo dell'utile base e diluito per azione per tutti gli esercizi presentati deve essere rettificato retroattivamente, è stata data informativa del fatto che i calcoli per azione riflettono tali variazioni nel numero di azioni?	___	___	___
294	IAS 33.66	L'impresa ha esposto nel prospetto di conto economico per ogni classe di azioni ordinarie che hanno un differente diritto di partecipazione all'utile del periodo, l'utile base e diluito per azione per: a. risultato economico da attività ordinaria; b. risultato economico per l'esercizio attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'impresa capogruppo?	___	___	___
295	IAS 33.66	L'impresa ha esposto l'utile base e diluito per azione con eguale	___	___	___

	Rif.	Descrizione	si	no	n/a
		rilevanza per tutti gli esercizi presentati?	___	___	___
296	IAS 33.68	Se l'impresa espone un'attività destinata a cessare, l'utile base e diluito per azione relativamente a tale voce è stato esposto o nel prospetto di conto economico o nelle note del bilancio?	___	___	___
297	IAS 33.69	L'impresa ha esposto l'utile base e diluito per azione anche se gli importi sono negativi (ossia una perdita per azione)?	___	___	___
298	IAS 33.70	L'impresa ha indicato: a. i valori utilizzati come numeratori nel calcolo dell'utile base e diluito per azione e una riconciliazione di tali valori con il risultato d'esercizio attribuibile all'impresa capogruppo (la riconciliazione include l'effetto individuale di ogni classe di strumenti che influisce sull'utile per azione); b. la media ponderata del numero di azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo dell'utile base e diluito per azione e una riconciliazione di questi denominatori tra loro (la riconciliazione include l'effetto individuale di ogni classe di strumenti che influisce sull'utile per azione); c. gli strumenti (incluse le azioni di potenziale emissione) che potrebbero potenzialmente diluire l'utile base per azione in futuro, ma che non erano inclusi nel calcolo dell'utile diluito per azione perché hanno effetti anti-diluizione per il(i) periodo(i) esposto(i); e d. una descrizione delle operazioni riguardanti le azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie, diverse da quelle risultanti da una capitalizzazione, emissione gratuita di azioni o frazionamento azionario o dal risultato di una diminuzione derivante dal raggruppamento di azioni, che siano intervenute dopo la data di riferimento del bilancio e che avrebbero cambiato significativamente il numero delle azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione a fine esercizio, qualora tali operazioni fossero intervenute prima della fine dell'esercizio.	___	___	___
299	IAS 33.72	<i>L'impresa ha fornito informativa sui termini e condizioni degli strumenti finanziari e degli altri contratti che possono generare potenziali azioni ordinarie che influenzano la determinazione dell'utile base e diluito per azione, se tale informativa non è già diversamente richiesta (vedi IFRS 7)?</i>	___	___	___
300	IAS 33.73	Se l'impresa indica, in aggiunta all'utile base e diluito per azione, i valori per azione utilizzando un componente del conto economico diverso da quello richiesto dallo IAS 33: a. l'importo base e diluito per azione relativo a tale componente, sono stati indicati con lo stesso rilievo e presentati nelle note al bilancio? b. la base su cui il(i) numeratore(i) è(sono) determinato(i), inclusa l'informativa se i valori per azione sono al netto o al lordo delle imposte?	___	___	___
301	IAS 33.73	Se l'impresa indica, in aggiunta all'utile base e diluito per azione, l'ammontare per azione utilizzando un componente che non è riportato come un elemento distinto nel conto economico, ha fornito una riconciliazione fra il componente usato e l'elemento distinto che è riportato nel conto economico?	___	___	___

ALLEGATO 1 – DELIBERA CONSOB N°15519

Disposizioni in materia di schemi di bilancio da emanare in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTO il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e i successivi regolamenti adottati dalla Commissione in attuazione dell'art. 6 del medesimo regolamento;

VISTA la legge 31 ottobre 2003 n. 306 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'art. 25 recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 1606/2002;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali e in particolare l'art. 9, comma 3, che dispone che la CONSOB predisponga gli schemi di bilancio per le società di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

DELIBERA:

I. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle bancarie ed assicurative, sono redatti in conformità dei principi contabili internazionali e secondo quanto di seguito indicato:

1. Scelta degli schemi di bilancio

L'impresa deve riportare chiaramente nel documento contabile indicazioni circa lo schema di bilancio adottato rispetto a quelli indicati nello IAS 1 per il conto economico e lo stato patrimoniale, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto nonché il metodo utilizzato per rappresentare i flussi finanziari nel prospetto di rendiconto finanziario.

Nella predisposizione del bilancio consolidato l'impresa può scegliere di utilizzare schemi di bilancio diversi rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio, qualora tale diversa modalità fornisca una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo rispetto a quella fornita a livello individuale. L'utilizzo di una diversa rappresentazione deve, tuttavia, formare oggetto di apposita informativa, specificando le motivazioni sottostanti a tale scelta.

Il metodo di classificazione adottato dagli emittenti per i singoli schemi di bilancio deve essere mantenuto costante nel tempo, anche in occasione della predisposizione delle situazioni contabili in date diverse dalle scadenze annuali. Ogni variazione dovrà essere motivata nelle note al bilancio.

2. Voci di bilancio

Per le voci riportate nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario deve esservi il rinvio alla relativa informativa nelle note al bilancio.

Oltre a quanto specificatamente indicato nello IAS 1 nonché negli altri principi contabili internazionali, negli schemi di bilancio devono essere evidenziate, qualora di importo significativo, le sottovoci di seguito indicate:

- nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, gli ammontari delle posizioni o transizioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'impresa e/o del gruppo;
- nel prospetto di conto economico, i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività. Tali componenti di reddito devono essere evidenziati distintamente nelle voci di costo o di ricavo di riferimento.

3. Criterio di classificazione degli schemi di bilancio

Nel caso in cui l'impresa scelga di presentare le poste patrimoniali in ordine al loro grado di liquidità devono essere riportate nelle note al bilancio le motivazioni di tale scelta e la circostanza che la presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni attendibili e più significative rispetto alla distinzione delle poste patrimoniali in corrente/non corrente.

Nelle note al bilancio deve essere fornita adeguata informativa della composizione di eventuali saldi intermedi inseriti nel prospetto di conto economico.

II. Le disposizioni contenute nella delibera si applicano a partire dai bilanci approvati dopo il 30 settembre 2006.

III. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob.

ALLEGATO 2 – DELIBERA CONSOB N°15520

Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e i successivi regolamenti adottati dalla Commissione in attuazione dell'art. 6 del medesimo regolamento;

VISTA la legge 31 ottobre 2003 n. 306 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'art. 25 recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del citato regolamento (CE) n. 1606/2002;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali e in particolare l'art. 9, comma 3, che dispone che la CONSOB predisponga gli schemi di bilancio per le società di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2;

VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005;

RITENUTA la necessità di modificare il regolamento adottato con delibera n. 11971/1999, per tener conto delle previsioni di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di parti correlate;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005, è modificato ed integrato come segue:

L'art. 78 è sostituito dal seguente:

"Art. 78

(Note al bilancio)

1. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate. I compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate, sono indicati a livello aggregato."

L'art. 79 è sostituito dal seguente:

"Art. 79

(Relazione sulla gestione)

1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche."

- nell'Allegato 3C "*Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali*":

- al primo capoverso, le parole "nota integrativa" sono sostituite dalle parole "note al bilancio";

- in tutto il corpo dell'Allegato le parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali" sono sostituite con le parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali ed i dirigenti con responsabilità strategiche";

- la specificazione, per ogni tipologia di informazioni richieste negli schemi (compensi nello Schema 1; *stock-option* nello Schema 2 e partecipazioni detenute nello Schema 3) che i dati relativi ai "dirigenti con responsabilità strategiche" sono indicati a livello aggregato.

- Nell'art. 156, dopo la lettera k), è inserita la seguente lettera:

"*k-bis*) la comunicazione Consob n. 94001437 del 23 febbraio 1994;"

- Gli artt. 81-*bis*, 82-*bis*, 155-*bis* e l'Allegato 3 C-*bis* sono soppressi.

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

ALLEGATO 3 – COMUNICAZIONE CONSOB 6064291

Oggetto: Chiarimenti in relazione ai comunicati stampa emessi in occasione dell'approvazione delle rendicontazioni contabili periodiche

L'art. 66, comma 7, lettera b) del RE prevede l'obbligo per gli emittenti strumenti finanziari quotati di informare il pubblico delle deliberazioni con le quali l'organo societario competente approva le rendicontazioni contabili periodiche.

Al riguardo, si richiede che i dati pubblicati nei comunicati stampa diffusi in tali occasioni siano agevolmente riconducibili a quelli contenuti negli schemi del bilancio e della relazione semestrale. Delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie non direttamente ricavabili dai suddetti schemi dovrà essere data distinta evidenza in un contesto informativo che ne renda chiaramente intellegibile il significato. Nella redazione dei comunicati stampa si dovrà tenere conto di quanto indicato nella raccomandazione del CESR sugli "indicatori alternativi di performance" (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005. Gli emittenti applicano inoltre le disposizioni previste dalle società di gestione dei mercati in cui i rispettivi strumenti finanziari sono ammessi a quotazione, emanate in attuazione dell'art. 67 del RE.

Inoltre, fermo restando che i dati inseriti nei comunicati stampa devono comunque consentire al pubblico di comprendere, in via sintetica, sia i componenti di reddito più significativi ai fini della formazione del risultato della gestione, sia la situazione patrimoniale e finanziaria, si sottolinea la necessità che tra l'altro vengano evidenziati i componenti di reddito derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente che sono stati eventualmente evidenziati nello schema di conto economico, gli effetti di variazioni di criteri e delle correzioni di errori presenti nelle rendicontazioni contabili precedenti, nella misura in cui siano di entità significativa.

Ai comunicati devono essere allegati gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, previsti dalla vigente normativa. Alternativamente agli schemi di legge, qualora la relazione sulla gestione contenga schemi riclassificati di conto economico e stato patrimoniale completi e sufficientemente analitici, le società potranno allegare detti prospetti.

In entrambi i casi i dati contenuti negli schemi dovranno essere comparati con quelli del periodo precedente avendo cura di evidenziare gli eventuali effetti connessi al mutamento dei principi contabili di riferimento. In ogni caso, occorre precisare, con riguardo agli schemi di bilancio previsti dalla legge, che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione e, con riguardo agli schemi riclassificati, che si tratta di dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione. Ai comunicati possono essere allegati altri prospetti ritenuti utili dagli emittenti

Si rappresenta inoltre che, qualora dopo l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo societario competente, la società incaricata della revisione esprima sul bilancio stesso un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, l'emittente dovrà dare immediata comunicazione al mercato della predetta circostanza, con le modalità e nei termini di cui all'art. 66 del RE.

ALLEGATO 4 – COMUNICAZIONE CONSOB 6064293

Oggetto: Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98

Con delibera n. 15519 del 27 luglio 2006, la Commissione ha dato attuazione al comma 3, dell'art.9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38 in ordine alla compilazione degli schemi di bilancio delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 58/98, diverse da quelle bancarie ed assicurative.

Con la presente comunicazione si ritiene opportuno realizzare alcuni interventi normativi che permettano di completare il quadro sistematico di riferimento in materia di bilanci, nonché di relazione semestrale richiesta dall'art. 2428 del codice civile, per tutte le società quotate nei mercati regolamentati e le società con titoli diffusi, incluse quelle del settore bancario ed assicurativo.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 si invitano le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 58/98 a fornire l'informativa di seguito riportata.

I. Note illustrative

a) Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari ed assicurativi, devono fornire nelle note illustrative le seguenti informazioni:

Le operazioni con parti correlate

In aggiunta a quanto previsto dal principio contabile internazionale in materia di "*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*" (IAS 24), le informazioni dell'incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate, così come classificate dallo stesso IAS 24, hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo.

Le informazioni relative alle parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Informazioni dell'incidenza che gli eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo.

Le informazioni relative agli eventi ed alle operazioni significative non ricorrenti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

Posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Qualora significative, le informazioni relative alle posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali, fatte salve quelle relative ad operazioni di fusione, scissioni e conferimenti che sono state rese note al mercato ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99.

Le informazioni relative alle posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali devono essere riportate in una tabella riepilogativa al fine di chiarire l'impatto patrimoniale ed i flussi finanziari ed economici connessi a tali operazioni.

Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

b) Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, diversi da quelli bancari ed assicurativi, devono fornire nelle note illustrative le seguenti informazioni:

La posizione finanziaria netta

Nelle note illustrative deve essere indicato l'ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l'indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parte correlate. Ai fini della definizione della posizione finanziaria netta si fa rinvio a quanto indicato sull'argomento nella Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi"¹³⁸. Il documento in parola è disponibile sul sito Internet della Commissione Europea.

Deve, inoltre, essere fornita una descrizione dei "negative pledges" e dei "covenants" relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo ed alla data di redazione della rendicontazione periodica, qualora significativi. Dovranno, altresì, essere fornite indicazioni riguardo agli effetti del mancato rispetto dei "covenants" ed agli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri considerati negli accordi contrattuali sottostanti. Il criterio di significatività dovrà essere considerato in relazione, tra l'altro, alla probabilità del verificarsi degli eventi di *default*. Le informazioni di cui al paragrafo § 116 e seguenti dello IAS 1 devono essere riportate in una specifica sezione.

II. La Relazione sulla gestione

Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari ed assicurativi, devono fornire nella relazione sulla gestione le informazioni di seguito riportate:

¹³⁸ Nel paragrafo "Fondi propri e indebitamento" del capitolo "II. Aspetti relativi all'informativa finanziaria" è riportato quanto segue:

"Gli emittenti dovrebbero fornire informazioni dell'indebitamento netto a breve, a medio e a lungo termine:

- A. Cassa.....
- B. Altre disponibilità liquide (dettagli).....
- C. Titoli detenuti per la negoziazione.....
- D. Liquidità (A) + (B) + (C).....**
- E. Crediti finanziari correnti.....**
- F. Debiti bancari correnti.....
- G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente.....
- H. Altri debiti finanziari correnti.....
- I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H).....**
- J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D).....**
- K. Debiti bancari non correnti.....
- L. Obbligazioni emesse.....
- M Altri debiti non correnti.....
- N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M).....**
- O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N).....**

Schemi riclassificati e prospetto di raccordo

Se l'impresa predisporre, oltre agli schemi di bilancio previsti dalla legge, anche distinti schemi riclassificati, una chiara ed esaustiva descrizione dei criteri adottati nella loro predisposizione, in linea con quanto indicato nella raccomandazione del CESR in materia di indicatori alternativi di performance (CESR/05-178b).

Per le principali voci riportate negli schemi riclassificati devono essere inserite apposite annotazioni di rinvio alle voci degli schemi obbligatori.

La relazione sulla gestione deve contenere il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo ed il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori della capogruppo.

Operazioni atipiche e/o inusuali

Descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel corso del periodo contabile di riferimento nonché degli effetti prodotti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e, nel caso di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate, l'indicazione dell'interesse della società al compimento dell'operazione.

Informazioni in ordine agli "indicatori alternativi di performance"

Informazioni circa le misure alternative dei risultati aziendali in conformità a quanto indicato nella Raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di *performance* (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005.

III. Informazioni aggiuntive che devono essere fornite nei conti redatti sulla base dei principi contabili internazionali

Al fine di agevolare la predisposizione della rendicontazione contabile, si rammenta che, nel documento "*Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati*" del novembre 2003, la Commissione Europea ha fornito una chiara identificazione delle norme delle direttive contabili ancora in vigore che devono essere adottate dalle imprese che utilizzano gli IAS/IFRS per la redazione dei loro conti. Il documento in parola è disponibile sul sito Internet della Commissione Europea.

Tra le altre, la Commissione Europea ha richiamato la necessità di inserire nelle note al bilancio informazioni in merito alle partecipazioni possedute sia con riferimento al bilancio d'esercizio che al bilancio consolidato.

Al riguardo, per quanto concerne l'area di consolidamento, gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi devono riportare nel bilancio e nella relazione semestrale richiesta dall'art. 2428 del codice civile in una specifica tabella l'elenco delle imprese del gruppo con l'indicazione della denominazione, della sede, del capitale, delle quote possedute direttamente o indirettamente, dalla controllante e da ciascuna delle controllate, delle modalità di consolidamento nonché l'elenco delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto.

ALLEGATO 5 – OSSERVAZIONI RIGUARDANTI TALUNI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 19 LUGLIO 2002, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI, DELLA QUARTA DIRETTIVA 78/660/CEE DEL CONSIGLIO DEL
25 LUGLIO 1978 RELATIVA AI CONTI ANNUALI DI TALUNI TIPI DI SOCIETÀ E
DELLA SETTIMA DIRETTIVA 83/349/CEE DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 1983
RELATIVA AI CONTI CONSOLIDATI

1. INTRODUZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali¹³⁹ (in appresso “regolamento IAS”) armonizza l’informazione finanziaria presentata dalle società quotate al fine di garantire un livello elevato di trasparenza e di comparabilità dei bilanci.

2. La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978¹⁴⁰ e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983¹⁴¹ costituiscono i principali strumenti di armonizzazione contabile nell’Unione europea.

3. Nel presente documento la Commissione elucida talune questioni per le quali è necessario un chiarimento proveniente da fonte autorevole. Tali questioni sono state scelte tenendo conto dei dibattiti svoltisi nell’ambito del comitato di regolamentazione contabile, istituito a norma dell’articolo 6 del regolamento IAS, e del comitato di contatto, istituito a norma dell’articolo 52 della quarta direttiva.

4. I pareri espressi nel presente documento non rappresentano necessariamente le posizioni degli Stati membri e di per sé non impongono loro alcun obbligo. Inoltre essi non pregiudicano l’interpretazione che la Corte di giustizia, responsabile in ultima istanza per l’interpretazione del trattato e della legislazione secondaria, potrebbe dare in merito alle questioni esaminate.

5. Sia il comitato di regolamentazione contabile che il comitato di contatto sono composti dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il comitato di regolamentazione contabile assiste la Commissione nell’omologazione dei principi contabili internazionali mentre il comitato di contatto svolge l’importante funzione di agevolare l’applicazione armonizzata delle direttive contabili riunendosi periodicamente per affrontare i problemi concreti ad essa inerenti.

6. Gli IAS (International Accounting Standard) e le SIC (Interpretazioni dello Standing Interpretations Committee) menzionati nel presente documento sono quelli adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB) nell’aprile 2001, quando lo IASB ha approvato il corpus degli IAS emessi dal suo predecessore, l’International Accounting Standards Committee (IASC). I principi contabili che lo IASB metterà a punto saranno denominati IFRS (International Financial Reporting Standard) e le loro interpretazioni saranno pubblicate come IFRIC (Interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee).

7. Ai fini del presente documento, IAS e IFRS sono designati intercambiabilmente con i termini IAS o IFRS, SIC e IFRIC con i termini SIC o IFRIC.

¹³⁹ GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

¹⁴⁰ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

¹⁴¹ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

2. IL REGOLAMENTO IAS

2.1. *Articolo 3 - Adozione e utilizzo di principi contabili internazionali*

2.1.1. *Criteri di omologazione degli IAS*

Un principio viene considerato applicabile nell'Unione europea se soddisfa taluni criteri fissati dal regolamento IAS, vale a dire:

- non essere contrario al principio di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 83/349/CEE e all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE,
- contribuire all'interesse pubblico europeo e
- rispondere ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

Per stabilire se l'applicazione di un principio comporti un'autentica ed equa visione della posizione finanziaria e delle prestazioni di un'impresa, occorre basarsi sulle predette direttive per quanto non sia richiesto un rigoroso adeguamento a tutte le loro disposizioni.

2.1.2. *Lingue e disponibilità degli IAS*

Le SIC e gli IAS adottati saranno disponibili in tutte le lingue comunitarie tramite la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi saranno altresì disponibili sul sito web della Commissione:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/index_en.htm

2.1.3. *IAS non ancora omologati e IAS respinti dalla UE*

Laddove applicabile, il regolamento IAS impone che i conti vengano redatti conformemente agli IAS omologati, ovvero agli IAS adottati dall'Unione europea conformemente al regolamento IAS. Di conseguenza, se un principio non è stato omologato le società che redigono i loro conti conformemente al regolamento IAS non sono tenute o, in certi casi, non sono autorizzate ad applicarlo.

Un principio contabile che non è ancora stato omologato dalla UE può essere utilizzato a titolo orientativo purché non sia incompatibile con gli IAS già omologati e soddisfi le condizioni fissate nello IAS 1, paragrafo 22¹⁴².

Anche un principio contabile che è stato respinto dalla UE può essere utilizzato a titolo orientativo purché non sia incompatibile con gli IAS omologati e soddisfi le condizioni fissate nello IAS 1, paragrafo 22.

Nella misura in cui un principio contabile respinto confligge con un principio che è stato omologato – ad esempio quando un principio omologato viene modificato – il principio respinto non può essere applicato. La società deve continuare ad applicare pienamente il principio omologato dalla UE.

Lo IAS 1 stabilisce che le note illustrino la base di valutazione adottata nella preparazione del bilancio e le metodologie contabili (*accounting policy*) scelte e applicate. A tal fine devono

¹⁴² In assenza di uno specifico IAS e Interpretazione dello Standing Interpretations Committee, la direzione aziendale utilizza il proprio giudizio professionale per definire un principio contabile che fornisca la miglior informativa agli utilizzatori dei bilanci dell'impresa. Nell'effettuare tale giudizio, la direzione aziendale deve considerare:

- a) le disposizioni e le indicazioni contenute negli IAS riguardanti casi simili o correlati;
- b) le definizioni, i criteri di rilevazione e valutazione delle attività, passività, ricavi e costi stabiliti nel Quadro sistematico dello IASC; e
- c) le disposizioni di altri organismi preposti alla statuizione di principi contabili e le prassi generalmente accettate nel settore, nella misura in cui, ma solo nella misura in cui, esse siano coerenti con i punti a) e b) del presente paragrafo.

essere chiaramente comunicati sia i principi applicati sia qualsiasi altro principio o indicazione applicati dalla società conformemente ai paragrafi 20 e 22 dello IAS 1.

2.1.4. Dichiarazione da inserire nell'indicazione delle metodologie contabili (accounting policies)

Il regolamento IAS prevede l'obbligo giuridico di redigere i conti conformemente agli IAS *adottati*, ovvero agli IAS omologati dalla UE. È opportuno dichiararlo quando si indicano le metodologie contabili applicate. A seguito del cambiamento di nome da “International Accounting Standard” a “International Financial Reporting Standard” e conformemente alle indicazioni contenute nella “Prefazione ai Principi contabili internazionali”, tale dichiarazione dovrebbe precisare che il bilancio è stato redatto “...conformemente a tutti gli International Financial Reporting Standard adottati in vista della loro applicazione nell'Unione europea”. Tuttavia se l'applicazione degli IFRS adottati porta alla stesura di bilanci che sono in realtà conformi a tutti gli IFRS, per via del fatto che nessun IFRS è stato respinto e che tutti gli IFRS emessi dallo IASB sono stati omologati, non sarebbe necessario precisare “adottati in vista della loro applicazione nell'Unione europea”, ma sarebbe sufficiente indicare “...conformemente a tutti gli International Financial Reporting Standard”.

2.1.5. Status del Framework dello IASB, delle appendici e delle indicazioni per l'applicazione degli IAS

Secondo lo IAS 1 la corretta applicazione degli IAS e delle SIC, se necessario integrati con informazioni aggiuntive, si concretizza, virtualmente in tutte le circostanze, in bilanci che forniscono una presentazione attendibile. Esso prevede inoltre che i bilanci non dovrebbero essere qualificati come conformi agli IAS e alle SIC a meno che essi non siano redatti in conformità a tutte le disposizioni di ogni IAS e SIC applicabile.

Gli IAS fissano requisiti di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa riguardanti le transazioni e gli eventi che sono importanti per i bilanci redatti con scopi di carattere generale. Gli IAS sono basati sul *Framework (Quadro sistematico) per la preparazione e la presentazione del bilancio* che esamina i concetti fondamentali riguardanti la presentazione delle informazioni nei bilanci redatti con scopi di carattere generale. L'obiettivo del Framework è facilitare una formulazione coerente e logica degli IAS.

Tuttavia il Framework non costituisce né uno IAS né una SIC e pertanto non deve essere adottato nel diritto comunitario. Cionondimeno offre una base di valutazione per la risoluzione di problemi contabili. Ciò è di particolare rilevanza nei casi in cui non esiste alcuno IAS o SIC applicabile specificamente ad una data voce del bilancio. In tali casi gli IAS impongono alla direzione della società di utilizzare il proprio giudizio professionale nell'elaborazione e nell'applicazione di una metodologia contabile che consenta di presentare informazioni pertinenti e affidabili. Nel quadro di tale giudizio, la direzione della società è tenuta a prendere in considerazione in particolare le definizioni nonché i criteri di rilevazione e di valutazione enunciati nel Framework.

Analogamente, quando uno IAS o una SIC si applica ad una voce del bilancio, la direzione della società deve selezionare la metodologia contabile da applicare a tale voce tenendo conto anche di eventuali appendici (come le motivazioni per le conclusioni) e indicazioni per l'applicazione degli IAS.

Vista la sua importanza per la risoluzione dei problemi contabili, il Framework dello IASB è allegato al presente documento. Inoltre gli utenti degli IAS dovrebbero consultare i singoli IAS e le singole SIC onde accertarsi di tenere debitamente conto di eventuali appendici e indicazioni di applicazione nell'applicazione degli IAS.

2.2. Articolo 4: Conti consolidati delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico

2.2.1. Definizione di “società”

Negli articoli 4 e 5 del regolamento IAS si utilizza il termine “società”. Le società sono definite all’articolo 48 (ex articolo 58) del trattato di Roma come segue:

Articolo 48 (ex articolo 58), secondo paragrafo:

...

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Tale definizione riflette il campo di applicazione di ciascuna delle direttive contabili seguenti, che hanno tutte come base giuridica l’articolo 54 del trattato (nuovo articolo 44) che rinvia all’articolo 58 del trattato (nuovo articolo 48):

- la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato (nuovo articolo 44, paragrafo 2, lettera g)) e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società stabilisce i requisiti per la redazione dei bilanci delle società¹⁴³;
- la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato (nuovo articolo 44, paragrafo 2, lettera g)) e relativa ai conti consolidati stabilisce i requisiti per la redazione dei bilanci consolidati delle società¹⁴⁴;
- la direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari disciplina questa materia in relazione a tali istituti¹⁴⁵ (tenuto conto dell’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato (nuovo articolo 44, paragrafo 2, lettera g)); e
- la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione stabilisce i requisiti specifici per la redazione dei conti di tali imprese¹⁴⁶ (tenuto conto dell’articolo 54 del trattato (nuovo articolo 44)).

Il regolamento IAS riguarda soltanto le società della UE. Non impone alcun obbligo alle società non europee.

2.2.2. Definizione di “conti consolidati”

Giacché il regolamento IAS si applica solo ai “conti consolidati”, le sue disposizioni acquisiscono efficacia solo quando la stesura di tali conti è obbligatoria.

Per stabilire se una società debba o meno redigere conti consolidati ci si continuerà a basare sul diritto nazionale attuativo della settima direttiva del Consiglio. Per fugare qualsiasi dubbio si precisa che sono pertinenti a tal fine gli articoli 1 e 2, l’articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5-9, 11 e 12.

Gli obblighi fissati saranno studiati nel prosieguo del documento.

¹⁴³ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

¹⁴⁴ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

¹⁴⁵ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

¹⁴⁶ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

a) Obbligo generale

Fatte salve talune esenzioni (cfr. infra punto b)), la settima direttiva (83/349/CEE) del Consiglio stabilisce in quali condizioni una società è tenuta a redigere conti consolidati.

Quando le condizioni (come recepite nel diritto nazionale) richiedono la stesura di conti consolidati, gli obblighi previsti nel regolamento IAS si applicano a tali conti.

b) Esenzione dall'obbligo di redigere conti consolidati

Le esenzioni dall'obbligo generale di redigere conti consolidati sono enunciate all'articolo 5 e agli articoli 7 – 11 della settima direttiva (83/349/CEE) del Consiglio. Inoltre l'articolo 6 della predetta direttiva prevede un'esenzione fondata sul solo criterio delle dimensioni.

Quando una società non è tenuta a redigere conti consolidati per via di un'esenzione contenuta nel diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili, non si applicano gli obblighi del regolamento IAS relativi ai conti consolidati in quanto tali conti non esistono.

c) Esclusione dall'ambito del consolidamento

Talune esclusioni dall'ambito di consolidamento sono previste agli articoli 13 - 15 della settima direttiva.

Come indicato in precedenza, è il diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili che determina se si debbano o meno redigere conti consolidati. Tuttavia, nel caso in cui debbono essere redatti, sono gli IAS omologati a prescrivere l'ambito del consolidamento e le entità da includere.

Di conseguenza le esclusioni dall'ambito del consolidamento previste dalle direttive contabili non sono rilevanti: i conti consolidati vengono preparati conformemente agli IAS omologati.

2.2.3. Obblighi di informativa infrannuale

Non vi è alcun impatto diretto sugli obblighi di informativa infrannuale in quanto l'ambito di applicazione del regolamento IAS si limita ai conti annuali e consolidati.

Qualora una società sia tenuta a pubblicare una relazione infrannuale e quest'ultima sia preparata in modo conforme ai conti annuali (o consolidati), è chiaro che il passaggio agli IAS eserciterà indirettamente un impatto.

Si noti che la Commissione ha presentato di recente una proposta di direttiva sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE. Tale direttiva stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche e continuative sugli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Informazioni complementari sono disponibili sul sito web: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/transparency/index.htm

Il CESR (Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari) ha pubblicato a fini di consultazione pubblica un progetto di raccomandazione contenente indicazioni supplementari per quanto riguarda il passaggio agli IFRS nel 2005 (draft recommendation for additional guidance regarding the transition to IFRS in 2005). Tale raccomandazione racchiude una serie di proposte volte a garantire una transizione armoniosa agli IAS tramite la pubblicazione di un'informazione infrannuale appropriata nel 2005. Il CESR raccomanda di fornire ai partecipanti al mercato durante il 2005 un'informazione finanziaria conforme a quella basata sugli IAS che riceveranno per l'esercizio avente termine il 31 dicembre 2005 o successivamente. Le società quotate sono pertanto incoraggiate ad utilizzare nelle loro relazioni finanziarie infrannuali gli stessi principi di rilevazione e di valutazione prescritti dagli IAS per l'informativa di fine anno. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del CESR: www.europefesco.org.

2.3. Uso degli IAS prima del 2005

Nel caso delle società quotate¹⁴⁷, il regolamento IAS è direttamente applicabile ai loro conti consolidati. Tuttavia l'articolo 4 del regolamento IAS non fissa alcun obbligo applicabile prima del 2005 e non prevede la possibilità di adozione volontaria anticipata.

Ciò lascerebbe intendere che, sulla base esclusiva del regolamento IAS, non sia possibile autorizzare o esigere l'applicazione degli IAS adottati (ovvero omologati) prima del 2005.

Tuttavia, in data 13 giugno 2000 la Commissione ha adottato la comunicazione "*La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*" (COM (2000)359 del 13.06.2000) nella quale propone che tutte le società comunitarie quotate siano tenute a preparare il loro bilancio consolidato conformemente ad un'unica serie di principi contabili, gli IAS, al più tardi a partire dal 2005. Tale strategia è stata avallata dalla Commissione e dagli Stati membri con l'adozione del regolamento IAS.

Di conseguenza se gli Stati membri consentissero o imponessero alle società quotate di redigere i loro conti consolidati, a norma del diritto nazionale, conformemente agli IAS per un esercizio precedente al 2005, essi agirebbero in linea con tale strategia.

Per quanto riguarda i conti annuali delle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico, il regolamento IAS si applica tramite l'opzione che l'articolo 5 riconosce agli Stati membri. Tale articolo non contiene alcun riferimento temporale. Ne consegue che gli Stati membri possono autorizzare o obbligare le società non quotate a redigere i loro conti consolidati e i loro conti annuali conformemente agli IAS omologati a partire dal momento di loro scelta.

2.4. Chiarimento dell'articolo 9

Quando uno Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 9 lettera b) del regolamento IAS, la proroga fino al 2007 si applica solo a condizione che le società in questione utilizzino principi riconosciuti internazionalmente per redigere i documenti di base nel quadro della contabilità consolidata ufficiale obbligatoria ai fini della quotazione al di fuori della UE. Non si applica quando vengono utilizzati principi nazionali anche se una riconciliazione con i principi riconosciuti internazionalmente viene fornita all'interno dei conti consolidati o separatamente. Analogamente, non vi è proroga al 2007 quando sulla base di principi contabili riconosciuti internazionalmente vengono preparati conti distinti non ufficiali.

Infine, la proroga non si applica quando il rispetto obbligatorio dei principi nazionali porta altresì a rispettare principi riconosciuti internazionalmente. Tale coincidenza può infatti essere transitoria – il criterio appropriato è se l'uso di principi riconosciuti internazionalmente ai fini della redazione dei documenti contabili di base sia consentito e se tali principi siano stati effettivamente utilizzati.

3. INTERAZIONE TRA IL REGOLAMENTO IAS E LE DIRETTIVE CONTABILI

3.1. Conti annuali e consolidati delle società UE quotate

L'articolo 5 del regolamento IAS accorda agli Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere alle società europee quotate di applicare gli IAS-adottati nei loro conti annuali.

Nel caso dei conti consolidati di tali società, il regolamento IAS è direttamente applicabile alla società che redige i conti. Le direttive contabili si applicano alle società tramite la loro attuazione nel diritto nazionale.

Di conseguenza non vi è alcuna interazione diretta tra una direttiva ed un regolamento in quanto solo quest'ultimo è direttamente applicabile alle società. Di conseguenza la questione che si pone è piuttosto quella dell'interazione tra il diritto nazionale e il regolamento IAS.

¹⁴⁷ Per "società quotate" si intendono le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

Tale questione è tuttavia rilevante solo nella misura in cui il diritto nazionale disciplini la stessa materia del regolamento IAS. Alcune disposizioni del diritto nazionale che attuano le direttive contabili disciplinano questioni che esulano dal campo di applicazione del regolamento IAS e continuano pertanto ad applicarsi - ad esempio le disposizioni relative alla relazione annuale (quarta direttiva, articolo 46). In questo caso, il regolamento IAS riguarda unicamente i “conti consolidati” (oltre a talune opzioni relative ai conti annuali). Ne consegue che le informazioni supplementari che sono contenute nella relazione annuale (e nella relazione annuale consolidata) o che la accompagnano esulano dal campo di applicazione del regolamento IAS.

Tra le altre questioni trattate nelle direttive contabili che non rientrano nell’ambito del regolamento IAS e per le quali continueranno pertanto ad applicarsi le disposizioni del diritto nazionale attuative delle predette direttive figurano:

- Pubblicità: articolo 47 della quarta direttiva e articolo 38 della settima direttiva;
- Revisione dei conti: articoli 48 e 51 della quarta direttiva e articolo 37 della settima direttiva;
- Altre questioni: articolo 53 della quarta direttiva.

Nella misura in cui il campo di applicazione invece coincida (ovvero per quanto riguarda i conti consolidati o annuali), l’interazione è la seguente:

Nessuna disposizione attuativa delle direttive contabili può limitare od ostacolare il rispetto degli IAS-adottati da parte di una società o la scelta di quest’ultima di applicarli conformemente al regolamento IAS. In altre parole, una società applica gli IAS omologati senza tenere conto di eventuali obblighi contrari, contraddittori o restrittivi previsti dal diritto nazionale. Gli Stati membri non sono pertanto in grado di restringere le scelte contenute esplicitamente negli IAS.

Tuttavia, in un sistema fondato su principi come quello degli IAS, vi saranno sempre operazioni o accordi non disciplinati esplicitamente da regole. In tali circostanze gli IAS prevedono specificamente che la direzione aziendale utilizzi il proprio giudizio professionale per individuare il trattamento contabile più appropriato (IAS 1, paragrafo 22). L’esercizio del proprio giudizio non equivale ad una libera scelta in quanto gli IAS impongono che si tenga conto del Framework dello IASB, delle sue 11 definizioni, degli altri principi contabili e delle prassi generalmente accettate. In linea con l’applicazione degli IAS-adottati a norma del regolamento IAS, il diritto nazionale non può pertanto limitare o ostacolare l’obbligo di esercitare il proprio giudizio nel modo previsto, prescrivendo trattamenti particolari.

Giacché il regolamento IAS è direttamente applicabile, gli Stati membri si asterranno dall’applicare alle società disposizioni aggiuntive di diritto nazionale che impediscano, siano in conflitto o limitino l’osservanza degli IAS-adottati da parte di una società, conformemente al regolamento IAS.

3.2. Conti annuali e consolidati delle società non quotate

L’articolo 5 del regolamento IAS accorda agli Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere alle società europee non quotate di applicare gli IAS-adottati nei loro conti annuali e/o consolidati.

Quando uno Stato membro impone l’uso degli IAS, in applicazione dell’articolo 5 del regolamento IAS, gli IAS diventano direttamente applicabili ai conti in questione delle predette società.

Di conseguenza nel caso dei conti annuali e dei conti consolidati delle società non quotate redatti in applicazione della facoltà accordata agli Stati membri dall’articolo 5 del regolamento IAS, si opera la stessa interazione che nel caso dei conti consolidati delle società europee quotate.

L’interazione è la stessa a prescindere dal fatto che i conti siano redatti conformemente agli IAS a seguito di un *obbligo* o piuttosto di una scelta accordata alle società dal diritto nazionale in applicazione dell’articolo 5.

3.3. Articoli delle direttive contabili recepite che continuano ad applicarsi alle società dopo l'adozione del regolamento IAS

L'interazione generale tra il regolamento IAS e le direttive contabili recepite è esaminata ai paragrafi 3.1 e 4.1. L'interazione specifica per quanto riguarda le entità da includere nei conti consolidati redatti conformemente agli IAS omologati è illustrata al paragrafo 2.2.2.

Una società che è tenuta a redigere **conti consolidati** e che è soggetta al regolamento IAS a seguito dell'applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento IAS deve altresì rispettare le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono gli articoli della quarta e della settima direttiva riguardanti la revisione dei conti, la relazione consolidata sulla gestione e taluni obblighi di pubblicità che vanno oltre gli IAS. Per fugare eventuali dubbi, si precisa che continuano ad applicarsi ai conti consolidati gli articoli seguenti della quarta e della settima direttiva:

- (a) nel caso della quarta direttiva: l'articolo 58, lettera c); e
- (b) nel caso della settima direttiva: l'articolo 34, punti 2, 3, 4, 5, 9, 12 e 13; l'articolo 35, paragrafo 1; gli articoli 36, 37 e 38.

Una società che è tenuta a redigere **conti annuali** e che è soggetta al regolamento IAS a seguito dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento IAS deve altresì rispettare le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono gli articoli della quarta e della settima direttiva riguardanti la revisione dei conti, la relazione sulla gestione e taluni obblighi di pubblicità che vanno oltre gli IAS. Per fugare eventuali dubbi, si precisa che continuano ad applicarsi ai conti annuali gli articoli seguenti della quarta e della settima direttiva:

- (a) Nel caso della quarta direttiva: gli articoli 11, 12, 27; l'articolo 43, paragrafo 1, punti 2, 9, 12 e 13; l'articolo 45, paragrafo 1; l'articolo 46; l'articolo 47, paragrafi 1 e 1bis e paragrafo 2 ultimo periodo; gli articoli 48, 49, 51, 51 bis e 53; l'articolo 56, paragrafo 2; gli articoli 57 e 58.
- (b) Nel caso della settima direttiva: l'articolo 9, paragrafo 2.

3.4. Gli IAS come parte della legislazione contabile nazionale

Le società che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento IAS continuano a redigere i loro conti conformemente alle regole contabili nazionali derivanti dalle direttive contabili. A condizione che un determinato IAS sia compatibile con le disposizioni del diritto nazionale attuative delle direttive contabili, gli Stati membri possono esigere l'applicazione di tale IAS dalle predette società. Ovviamente tale obbligo potrebbe essere esteso a tutti gli IAS e alle loro SIC. In tal caso le società in questione restano tuttavia soggette agli obblighi del loro diritto nazionale e non si applica la restrizione all'imposizione, in tale diritto nazionale, di obblighi supplementari in materia di valutazione e di pubblicità di cui ai paragrafi 3.1 e 4.1.

4. QUESTIONI INERENTI ALLA PUBBLICITÀ

4.1. Imposizione da parte degli Stati membri di obblighi di pubblicità che vanno al di là degli IAS

L'applicazione di un quadro unico di informazione finanziaria, previsto dal regolamento IAS, nell'ambito del quale tutti i conti interessati sono direttamente comparabili, potrà esercitare tutti i propri effetti positivi se gli Stati membri non richiedono che nei conti annuali o consolidati preparati secondo gli IAS adottati conformemente al regolamento IAS vengano comunicate informazioni qualitative o quantitative non pertinenti per bilanci redatti con scopi di carattere generale o informazioni per le quali sarebbe più appropriata una pubblicazione separata.

Conformemente all'interazione tra diritto nazionale e IAS descritta al paragrafo 3.1, gli obblighi supplementari di pubblicità previsti dal diritto nazionale, sia che derivino dall'attuazione delle direttive contabili sia che siano stati introdotti su iniziativa degli stessi Stati membri, potranno

continuare ad applicarsi laddove siano rilevanti per bilanci redatti con scopi di carattere generale ed esulino dal campo di applicazione degli IAS omologati.

Continuerà ad essere possibile, ad esempio per le autorità di vigilanza o di regolamentazione dei mercati mobiliari, richiedere la comunicazione di informazioni supplementari:

- da fornire al di fuori dei conti annuali (o consolidati) ai quali si applica il regolamento IAS – ad esempio nella relazione annuale o in un documento distinto allegato ai conti; o
- da fornire nelle note dei conti annuali (o consolidati) ai quali si applica il regolamento IAS, quando la materia è percepita come altamente rilevante per i conti redatti con scopo di carattere generale (ad esempio talune comunicazioni relative al governo societario come la remunerazione individuale dei direttori) ma esula dal campo di applicazione degli IAS in quanto non necessaria alla presentazione del quadro fedele richiesto dagli IAS.

4.2. Formati IAS e piano contabile

Gli IAS descrivono il modo in cui determinare le voci che devono essere comunicate nel conto economico e nello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda il conto economico, gli IAS consentono due approcci, la comunicazione *in base alla destinazione* o la comunicazione *in base alla natura*. In caso di comunicazione in base alla destinazione, è obbligatoria la comunicazione di talune informazioni supplementari sulla natura. La comunicazione in base alla destinazione o alla natura segue i medesimi principi ai quali si ispirano i diversi formati prescritti nella quarta direttiva.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, le attività vengono presentate o per ordine di liquidità o in base alla distinzione corrente/non corrente. Questi tipi di presentazioni sono molto simili a quelli previsti nella quarta direttiva che impone una distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante e tra passività a breve e lungo termine.

Giacché gli IAS sono rilevanti solo per l'informazione finanziaria avente scopo generale e diretta all'esterno, non contengono obblighi espliciti per quanto riguarda la struttura dell'informazione relativa alla gestione interna (o piano contabile) che la società deve applicare; è tuttavia chiaro che tali informazioni interne devono quanto meno essere sufficienti per consentire la preparazione dei dati richiesti ai fini dell'informazione finanziaria esterna.

Giacché il regolamento IAS è direttamente applicabile alle singole società, gli Stati membri non possono imporre i propri formati e pertanto devono essere applicati gli IAS omologati.